

N. 59346/10 R.G. notizie di reato
N. 22777/12 R.G. 35° G.I.P.
N. 154/14 R.O.C.C.



TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO XXXV

ORDINANZA MISURA CAUTELARE PERSONALE
(Artt. 272 e segg. c.p.p)

Il Giudice Isabella Iaselli

Esaminata la richiesta avanzata in data 13.02.2014 e la memoria depositata in data 11.03.2014 dal Pubblico Ministero Antonio Ardituro, Francesco Curcio e Fabrizio Vanorio nel procedimento n. 59346/10 per l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di:

1. COSENTINO Antonio, nato a Casal di Principe (CE) il 19.01.1969;
2. COSENTINO Giovanni, nato a Casal di Principe (CE) il 20.11.1954 ;
3. COSENTINO Nicola, nato a Casal di Principe (CE) il 02.01.1959;
4. FALCONETTI Vincenzo, nato a Casal di Principe (CE) il 21.11.1949;
5. LETIZIA Giacomo, nato a Casal di Principe (CE) il 21.03.1951;
6. SAGLIOCCHI Michele Patrizio, nato a Villa Literno (CE) il 17.03.1949.
7. SCHIAVONE Vincenzo, nato a Casal di Principe (CE) il 12.08.1954;
8. ZAGARIA Pasquale, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 05.01.1960;
9. ZAGARIA Antonio, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 29.06.1962;

nonché degli arresti domiciliari nei confronti di:

10. ADAMIANO Giovanni, nato a Napoli il 07.03.1955;
11. LETIZIA Luigi, nato a Casal di Principe (CE) il 13.11.1950;
12. SORRENTINO Bruno, nato a Portici (NA) il 18.10.1957;
13. RECCIA Enrico, nato a Capua (CE) il 10.11.1963.

I N D A G A T I

ADAMIANO GIOVANNI, COSENTINO ANTONIO, COSENTINO GIOVANNI, COSENTINO

NICOLA, FALCONETTI VINCENZO, LETIZIA GIACOMO, SCHIAVONE VINCENZO,
SORRENTINO BRUNO

a) delitto previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 112 nn. 1 e 2, 61 nn. 9 e 10, 629 cpv. c.p. (in rel. all'art. 628, 3° comma, n. 1, 3[^] ipot. c.p.), 7 d.l. 152/'91 conv. dalla l. 203/'91, perché, in concorso e riunione e previo accordo fra loro, in numero superiore a cinque persone, COSENTINO Giovanni, Antonio e Nicola, quali gestori e titolari di fatto e/o diritto di imprese operanti nel settore dello stoccaggio e della distribuzione dei carburanti legate al "clan dei casalesi", COSENTINO Nicola, anche quale parlamentare e politico di livello nazionale – nonché sottosegretario all'Economia nel Governo insediatosi nell'aprile 2008 - in grado di condizionare le determinazioni delle amministrazioni sia locali, che periferiche, presenti nella provincia di Caserta e nella Regione Campania (e ciò sia per il suo collegamento con il clan casalese, che per la sua posizione di vertice nel PDL Campano, che egli strumentalizzava a fini illeciti) FALCONETTI Vincenzo, SCHIAVONE Vincenzo e LETIZIA Giacomo, quali funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, ADAMIANO Giovanni e SORRENTINO Bruno quali funzionari della Kuwait Petroleum Italia - abusando delle citate cariche pubbliche, proprie o dei concorrenti nel reato - rivestendo COSENTINO Giovanni e COSENTINO Nicola il ruolo di organizzatori e promotori dell'attività illecita, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal legame fra Nicola COSENTINO, la sua famiglia ed il clan dei 'casalesi' (di cui COSENTINO Nicola era referente politico nazionale) e sfruttando la conseguente capacità di assoggettamento e condizionamento delle amministrazioni locali e regionali nonché delle imprese, anche di rilevanza nazionale, operanti nel territorio campano, con violenza e minaccia nei confronti di GALLO Luigi, imprenditore del settore della distribuzione di carburanti per autotrazione, costringevano il predetto a desistere dalla programmata attività economica di apertura di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo la Strada statale Nola-Villa Literno, nel territorio comunale di Villa di Briano, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa.

In particolare, premesso che la normativa dell'epoca prevedeva il contingentamento delle licenze anche in funzione del rispetto di distanze minime fra impianti (pari a 5 km sulla stessa direttrice di marcia) sicché la prioritaria messa in esercizio di un impianto impediva l'apertura di altro impianto all'interno di una zona di rispetto e che i progettati impianti dei Cosentino e del Gallo, seppure da installarsi in Comuni diversi (a Casal di Principe quello dei primi e a Villa di Briano quello del secondo) si sarebbero trovati a distanza inferiore di quella sopra indicata;

al fine di costringere il Gallo a desistere dallo svolgimento della programmata attività economica, anche attraverso attività intimidatorie e di condizionamento delle Pubbliche Amministrazioni, che dovevano rilasciare le necessarie autorizzazioni e licenze nel settore della costruzione e dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, sia a favore degli stessi Cosentino che del Gallo, i fratelli COSENTINO istigavano FALCONETTI Vincenzo e SCHIAVONE Vincenzo, dirigenti dell'UTC di Casal di Principe vicini alla medesima



organizzazione camorrista di riferimento degli stessi Cosentino – il clan dei casalesi - a rilasciare illecitamente all'Agip Petroli (società partner dei Cosentino ai quali in seguito avrebbe ceduto l'impianto e volturato le licenze) l'autorizzazione edilizia numero 4/2000 del 30 agosto 2000, le successive varianti in corso d'opera numero 5/2002 del 1° febbraio 2002 e 21/2002 presentate dall'Aversana Petroli s.r.l. (subentrata all'Agip), l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto del 3 luglio 2002 e la variante in corso d'opera numero 95/2009 del 30 aprile 2009 per l'aggiunta del prodotto GPL, con i seguenti palesi vizi di legittimità degli atti amministrativi:

- 1) sul presupposto di un inesistente originario atto di concessione del suolo da parte del proprietario in favore dell'Agip Petroli s.p.a.;
- 2) in assenza: a) di regolare denuncia di inizio lavori all'Ufficio del Genio Civile competente; b) di "disciplinare" da parte dell'Anas, ente titolare della gestione della strada pubblica su cui sarebbe sorto l'impianto; c) di regolare dichiarazione di conformità delle opere;
- 3) in assenza delle necessarie autorizzazioni dell'Anas;

nonché a rilasciare le successive varianti in corso d'opera, emesse dal Comune di Casal di Principe, da un funzionario in carenza di potere, essendo stato l'atto di variante in corso d'opera n. 95/2009 firmato da Vincenzo Schiavone, a ciò non legittimato (in quanto mai regolarmente nominato funzionario responsabile dell'UTC), ed in mancanza dei principali pareri previsti dalla legge (di competenza dei VV.FF. e dell'Anas) per autorizzare il potenziamento dell'impianto attraverso l'aggiunta di distributori di Metano e GPL in occasione del rilascio della medesima variante 95/2009. La precedente variante n. 5/2002 veniva emessa in modo ugualmente illegittimo, in assenza dei necessari predetti pareri e parimenti la n. 21/2002 con la forma semplificata dell'autorizzazione edilizia, invece che con quella necessaria del permesso di costruire.

In tal modo Antonio, Giovanni e Nicola COSENTINO subordinavano ai propri interessi illeciti gli interessi pubblici alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti ed alla regolarità urbanistica delle opere nonché quello relativo alla libera concorrenza anche nel predetto settore distributivo, determinando altresì uno stato di soggezione sotto il profilo amministrativo ed economico del concorrente Luigi Gallo, funzionale al perfezionamento del disegno estorsivo.

Attraverso, inoltre, atti di concorrenza illecita (come contestato nel capo che segue) mirati al condizionamento delle imprese concorrenti (fra cui, ovviamente, quella di Luigi GALLO) ed alla costrizione dello stesso Gallo a desistere dallo svolgimento della programmata attività economica – sia prima che a seguito della legge numero 133/2008 con cui il settore della distribuzione di carburanti veniva liberalizzato (sicché la concorrenza non poteva più essere bloccata per via amministrativa attraverso il meccanismo del rispetto delle distanze minime fra impianti) - COSENTINO Giovanni e COSENTINO Nicola intimidivano Luigi Gallo e lo condizionavano nell'esercizio delle sue attività economiche, con minacce dirette nei suoi confronti ed altresì indirettamente, attraverso l'utilizzazione strumentale del rapporto preferenziale – e di sostanziale assoggettamento – instaurato dai Cosentino con ADAMIANO Giovanni e SORRENTINO Bruno, dirigenti e rappresentanti di zona della Kuwait Petroleum



Italia.

In particolare, in occasione d'incontri con il Gallo (talora anche alla presenza anche dei suddetti dirigenti della Kuwait Petroleum Italia), aventi sempre ad oggetto l'apertura e la coesistenza dei due impianti, a fine di ingiusto profitto, avvalendosi del descritto legame con il clan dei casalesi, per indurre il Gallo a desistere dalla sua iniziativa economica, lo minacciavano, intimidivano e condizionavano con frasi come le seguenti:

- "Chi ha più forza quello spara"... "Dove ci vuole la politica c'è mio fratello Nicola; dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c'è pure la forza", pronunciata da COSENTINO Giovanni con riferimento alla capacità sua e della sua famiglia di condizionare, anche avvalendosi della notissima forza d'intimidazione del "clan dei casalesi" a cui il fratello COSENTINO Nicola forniva da tempo uno stabile ed essenziale contributo concorsuale (nella qualità di referente politico di vertice dell'associazione camorristica), nel settore economico della distribuzione dei carburanti, le pubbliche amministrazioni ed il libero mercato;

- "Fammi aprire prima a me e poi tu lo sai che in Regione non ci sono problemi, dato che abbiamo Letizia che per noi fa carte false", pronunciata da Antonio COSENTINO, sempre al cospetto del Gallo, per fargli intendere di avere "in mano" le PP.AA. competenti a decidere sulle sue attività imprenditoriali;

- "Luigi, l'impianto dobbiamo aprirlo e basta. Sopra c'è una persona che tu già conosci con cui adesso ti metterai d'accordo per effettuare un sopralluogo sull'area del tuo impianto e concordare i termini per la prosecuzione dei lavori di completamento", pronunciata da Giovanni ADAMIANO nel corso di una riunione nella sede dell'Aversana Petroli, dove pochi minuti prima Nicola COSENTINO aveva garantito all'Adamiano un interessamento per l'assunzione di un figlio presso Equitalia e poi si era appartato col fratello Giovanni COSENTINO, al fine di impartirgli ulteriori direttive sulla trattativa a matrice estorsiva (in realtà, così agendo, gli indagati dimostravano alla vittima: di avere profonde ed opache cointeressenze tra loro, il ruolo apicale nella trattativa del Cosentino Nicola nonché la natura criminale delle loro pretese, poiché la "persona" che Gallo già conosceva, altri non era che l'impiantista che avrebbe presentato alla persona offesa il preventivo dolosamente sovrastimato indicato nel capoverso seguente).

Inoltre, prospettavano al Gallo – con l'accordo dei citati dirigenti della Kuwait Petroleum Italia - condizioni-capestro per l'apertura del suo impianto, tra cui le seguenti:

- quella di consentire l'apertura di un distributore di GPL dei Cosentino nell'area di servizio del Gallo – avendo il Gallo già fatto richiesta di aprire un suo distributore di GPL su tale area senza avere avuto ancora risposta;

- quella di accettare i Cosentino quali soci e/o partecipanti all'attività di distribuzione degli altri carburanti sull'area di servizio che doveva aprirsi;

- quella di estinguere una posizione debitoria del tutto estranea al rapporto fra Gallo e la Q8 a mezzo di finanziamenti che la Q8 avrebbe erogato al Gallo per il tramite dei Cosentino, che a loro volta avrebbero iscritto ipoteca sull'area di servizio, ciò anche nella prospettiva di un



prevedibile inadempimento del Gallo, che avrebbe determinato il definitivo passaggio dell'area di servizio in capo ai Cosentino;

- quella di sottoporre al Gallo, nel corso di una delle riunioni per definire l'affare congiunto, un preventivo relativo al completamento dei lavori nell'area di servizio dello stesso, dolosamente sovrastimato (256.000 euro circa, in luogo dell'importo equo di circa 100.000 euro) e redatto da un'impresa fiduciaria dell'Aversana Petroli, all'evidente scopo di estorcere al Gallo indebitamente ulteriori somme, così da far scattare il meccanismo indicato nel punto che precede (inadempimento-escussione della garanzia reale-passaggio di proprietà dell'area di servizio).

Il tutto veniva commesso da Antonio, Giovanni e Nicola Cosentino evidenziando al Gallo la loro capacità, peraltro effettiva e reale, di influenzare a proprio piacimento i dirigenti della Q8 competenti a stringere accordi tra la grande società petrolifera ed i distributori campani. All'uopo si avvalevano anche della eloquente minaccia insita nella frase pronunciata da Giovanni Cosentino "la Q8 sono io". In tale prospettiva, i Cosentino utilizzavano strumentalmente – sempre per piegare il Gallo ai loro voleri - il rapporto di soggezione/collusione da loro instaurato con i citati ADAMIANO Giovanni e SORRENTINO Bruno (sottoposti ai voleri dei COSENTINO sia in ragione della loro notoria supremazia politica, economica e criminale in provincia di Caserta, che per i favori personali e le regalie da loro ricevute, tra cui la promessa di assunzione di congiunti presso società a partecipazione pubblica) attraverso cui scoraggiavano i vertici della società petrolifera Kuwait Petroleum Italia - Q8 a concludere qualsivoglia contratto con GALLO Luigi, salvo il caso in cui quest'ultimo avesse accettato le descritte condizioni dei COSENTINO.

Fatti aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152/'91 (conv. dalla legge 203/'91), in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p e, segnatamente, della forza di intimidazione e condizionamento delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici del sodalizio camorrista denominato "clan dei Casalesi", operante in Casal di Principe e comuni limitrofi, ed al fine di avvantaggiare il predetto clan, capace di accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private operanti sul territorio casertano.

Reati commessi in provincia di Caserta, fino a tutto il 2011.

ADAMIANO GIOVANNI, COSENTINO ANTONIO, COSENTINO GIOVANNI, COSENTINO NICOLA, FALCONETTI VINCENZO, LETIZIA GIACOMO, LETIZIA LUIGI, SCHIAVONE VINCENZO, SORRENTINO BRUNO

a-bis) delitto previsto dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 61 nn. 9 e 10, 513 bis, c.p., 7 d.l. 152/'91 conv. dalla l. 203/'91, perché, nelle qualità già indicate nel capo a), in concorso e riunione e previo accordo fra loro, in numero superiore a cinque persone – altresì con LETIZIA Luigi, funzionario della Regione Campania addetto al Settore Impianti di distribuzione di carburanti - anche con le condotte di minaccia contestate nel capo che precede ed abusando dei poteri e violando i doveri dei pubblici ufficiali sottoindicati, ed, inoltre, condizionando illecitamente le

imprese concorrenti, fra cui quelle gestite formalmente o sostanzialmente dalle persone di seguito indicate, con atti aventi le illecite finalità della desistenza dei concorrenti dallo svolgimento delle programmate attività economiche (come nel caso di Luigi Gallo) e/o l'affiliazione delle iniziative imprenditoriali di questi ultimi a quelle dei Cosentino, in posizione subordinata (come nei casi degli impianti gestiti o controllati da Piero Amodio e Francesco Vozza) – sia prima che a seguito della legge numero 133/2008 con cui il settore della distribuzione di carburanti veniva liberalizzato (sicché la concorrenza non poteva più essere bloccata per via amministrativa attraverso il meccanismo del rispetto delle distanze minime fra impianti) - COSENTINO Giovanni e COSENTINO Nicola compivano atti di concorrenza illecita mediante minacce – anche implicite, di rimanere estromessi dal mercato attraverso abusi amministrativi e prevaricazioni di stampo camorristico - contro le imprese concorrenti nell'esercizio delle relative attività economiche.

In particolare, per quanto riguarda l'impresa di Gallo Luigi, con minacce dirette nei suoi confronti ed altresì indirettamente, attraverso l'utilizzazione strumentale del rapporto preferenziale – e di sostanziale assoggettamento – instaurato dai Cosentino con Adamiano Giovanni e Sorrentino Bruno, dirigenti e rappresentanti di zona della Kuwait Petroleum Italia nonché, comunque, contro gli altri concorrenti che gestivano o intendevano gestire impianti di distribuzione di carburanti in provincia di Caserta, con il consapevole apporto causale dei predetti ADAMIANO e SORRENTINO, i quali garantivano ai Cosentino il decisivo ed incondizionato appoggio della multinazionale Kuwait Petroleum nelle attività di turbativa del settore di mercato predetto, e dei funzionari pubblici FALCONETTI, SCHIAVONE e Giacomo LETIZIA dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe e Luigi LETIZIA della Regione Campania, i primi, asservendo illecitamente il citato UTC ai privati interessi delle imprese dei Cosentino, il secondo, parimenti strumentalizzando illecitamente le sue funzioni pubbliche a beneficio dei Cosentino, esercitando indebite pressioni sull'Amministrazione comunale di Villa di Briano (come indicato nel dettaglio, per Giacomo e Luigi Letizia, nel capo b).

In tal modo tutti compivano atti di concorrenza illecita mediante minaccia a beneficio delle imprese della famiglia Cosentino, società Immobiliare 6C s.r.l., Aversana Petroli s.r.l., IP Service s.r.l. ed ogni altra società controllata, partecipata o riconducibile alla predetta famiglia, che così acquisivano illecitamente una posizione dominante o, comunque, quote di mercato aggiuntive nel settore della costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti per autotrazione in provincia di Caserta e, comunque, contribuivano a ribadire e rimarcare sul territorio la supremazia politica- imprenditoriale-mafiosa della famiglia Cosentino.

Con l'ulteriore circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto anche contro pubblici ufficiali.

Fatti aggravati altresì ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152/'91 (conv. dalla legge 203/'91), in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p e, segnatamente, della forza di intimidazione e condizionamento delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici del sodalizio camorrista denominato "clan dei Casalesi", operante in Casal di Principe e comuni



limitrofi, ed al fine di avvantaggiare il predetto clan, capace di accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private operanti sul territorio casertano.

Reati commessi in provincia di Caserta fino a tutto il 2011.

ADAMIANO GIOVANNI, COSENTINO ANTONIO, COSENTINO GIOVANNI, COSENTINO NICOLA, SORRENTINO BRUNO

a-ter) delitto previsto dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 61 nn. 9 e 10, 56-629 cpv. c.p. (in rel. all'art. 628, 3° comma, n. 1, 3^a ipot. c.p.), 7 d.l. 152/'91 conv. dalla l. 203/'91, perché, nelle qualità suindicate, in numero di cinque persone ed in concorso, riunione ed accordo come già indicato nel capo a), nonché attraverso l'imposizione a Luigi Gallo delle condizioni-capestro per l'apertura del suo impianto, già analiticamente contestate nel medesimo capo d'incolpazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il Gallo a cedere a prezzo vile il controllo dell'impianto di distribuzioni carburanti indicato nel capo a).

In particolare, per un verso, frustravano la stessa possibilità di sviluppo delle attività economiche del Gallo, per l'altro, rendevano del tutto infruttuosi gli investimenti già effettuati da costui, così determinandone il tracollo economico, situazione che aggravava la posizione di soggezione, ricattabilità e vulnerabilità del predetto in relazione alle intimidazioni e violenze morali ed agli atti di concorrenza illecita sopra contestati e, per altro verso, accresceva la capacità di condizionamento di Antonio, Giovanni e Nicola COSENTINO nei confronti del Gallo, con la complicità dei dirigenti Q8 ADAMIANO e SORRENTINO, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per l'opposizione della parte lesa, la quale denunciava ai Carabinieri di Caserta ed alla Procura della Repubblica di Napoli i reati commessi a suo danno.

Fatti aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152/'91 (conv. dalla legge 203/'91), in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p e, segnatamente, della forza di intimidazione e condizionamento delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici del sodalizio camorrista denominato "clan dei Casalesi", operante in Casal di Principe e comuni limitrofi, ed al fine di avvantaggiare il predetto clan, capace di accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private operanti sul territorio casertano.

Reati commessi in provincia di Caserta, fino a tutto il 2011.

COSENTINO ANTONIO, COSENTINO GIOVANNI, COSENTINO NICOLA, LETIZIA GIACOMO, LETIZIA LUIGI, STASI MARIA ELENA:

b) del delitto di cui agli artt. 61 c.p. n 2 e 10, 81 cpv c.p, 110 e 112 n.1 e 2, 317 e 629 c.p., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro, in numero superiore a cinque persone, rivestendo COSENTINO Giovanni e COSENTINO Nicola il ruolo di promotori ed organizzatori dell'attività criminosa, al fine di commettere il delitto che precede e di procurarsi così un



ingiusto vantaggio patrimoniale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse anche in tempi diversi :

COSENTINO Nicola e STASI Maria Elena in qualità, il primo : 1) di Parlamentare e politico di livello nazionale, con particolare influenza e potere sul territorio della provincia di Caserta; 2) di contitolare e cogestore di fatto delle società di famiglia operanti nel settore degli idrocarburi; 3) di referente politico del clan dei casalesi; la seconda: quale funzionario di Prefettura; LETIZIA Luigi: quale dirigente della Regione Campania addetto al Settore Impianti di distribuzione di carburanti ; LETIZIA Giacomo: quale dipendente dell'UTC di Casal di Principe; COSENTINO Giovanni e COSENTINO Antonio: quali istigatori e beneficiari dell'attività delittuosa nonché titolari di fatto e diritto delle società Immobiliare 6C Srl, all'Aversana Petroli Srl della IP SERVICE SRL e ad ogni altra società riconducibile alla famiglia, nonché, quali imprenditori legati al clan dei casalesi;

sia abusando delle qualità sopra indicate che avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal notorio legame fra la famiglia Cosentino ed il Clan dei Casalesi, per ciò che riguarda LETIZIA Luigi e LETIZIA Giacomo, sia quali funzionari pubblici al servizio di Nicola e Giovanni Cosentino, che abusando dei poteri connessi al suo specifico Ufficio, costringevano ZIPPO Raffaele e TORNINCASA Mario, sindaco e dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa di Briano, ad adottare l'ordinanza sindacale numero 909/02, datata 20.02.2002, con cui veniva sospesa la licenza edilizia numero 807/00, rilasciata a GALLO Luigi in data 03.03.2000; e ciò al fine di bloccare la prosecuzione dei lavori di realizzazione del distributore di carburanti di proprietà del GALLO, sito sulla SS7 bis Villa Literno – Nola – Km. 5+060, e consentire la prioritaria ultimazione dei lavori e il collaudo dell'impianto di proprietà dell'Aversana Petroli Srl (società della famiglia COSENTINO) sito lungo la stessa direttrice di marcia della Villa Literno/ Nola al Km. 5+800, ultimazione di lavori e collaudo che – sulla base della normativa allora vigente (così come spiegato nel precedente capo di accusa) – mentre avrebbe consentito alla famiglia Cosentino di mettere in esercizio l'impianto, viceversa, avrebbe, impedito e per sempre – a legislazione costante - l'apertura del concorrente impianto del Gallo che si sarebbe trovato in zona ubicata al di sotto della distanza minima fra impianti prevista all'epoca.

In particolare:

COSENTINO Nicola e COSENTINO Antonio convocavano arbitrariamente il sindaco di Villa di Briano, ZIPPO Raffaele, nello studio del primo a Casal di Principe, dove entrambi gli intimavano di sospendere, unitamente ai competenti funzionari dell'Ufficio tecnico comunale, la citata licenza edilizia del 3 marzo 2000 rilasciata al Gallo, minacciando, in caso contrario, una strumentale richiesta di intervento negli uffici comunali della Commissione prefettizia di accesso, con cui Nicola Cosentino si vantava di avere “ottimi rapporti”.

COSENTINO Nicola e STASI Maria Elena, abusando delle loro qualità di pubblico ufficiali, convocavano il citato sindaco di Villa di Briano, ZIPPO Raffaele, presso l'ufficio del Prefetto di Caserta, al fine di intimargli di provvedere alla rimozione dall'incarico del tecnico comunale Geom. Nicola Magliulo – colpevole sia di avere contribuito al rilascio della autorizzazione n.



807/00 al Gallo che di avere resistito alle incessanti pressioni esercitate dai COSENTINO e da Luigi LETIZIA, pena azioni ritorsive del COSENTINO Nicola e della stessa Prefettura contro l'Amministrazione comunale di Villa di Briano. Dunque, i fratelli COSENTINO Giovanni ed Antonio, nonché LETIZIA Luigi, esercitavano in modo coordinato con l'azione di cui al precedente capoverso, prodromiche, indebite ed illecite pressioni, sia sul Sindaco che su tutti gli addetti all'Ufficio tecnico del Comune di Villa di Briano (Tornincasa e Magliulo), per determinare la revoca/sospensione del citato provvedimento.

COSENTINO Giovanni, COSENTINO Antonio e LETIZIA Giacomo (dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe) convocando, in modo del tutto irrituale, l'arch. Mario TORNINCASA dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa di Briano, presso la sede dell'Aversana Petroli s.r.l. a Casal di Principe, dove i predetti, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal loro notorio legame con il clan dei casalesi, intimavano al TORNINCASA di adottare provvedimenti di revoca della licenza edilizia concessa al Gallo;

COSENTINO Giovanni, Nicola ed Antonio, facendo avvicinare il TORNINCASA a Casal di Principe (dove il predetto viveva e risiedeva) da referenti, appartenenti e/o fiancheggiatori e latori di messaggi del clan dei casalesi onde costringerlo alla revoca della autorizzazione rilasciata al GALLO;

LETIZIA Luigi, anch'egli originario di Casal di Principe e sostenitore politico di Nicola Cosentino, dirigente del sovraordinato Settore Impianti di distribuzione di carburanti della Regione Campania, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, intimava, con ripetuti solleciti, non solo scritti, ma anche orali e telefonici indirizzati ai diversi componenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa di Briano, di procedere alla immediata revoca della licenza, sul presupposto infondato della sua illegittimità, paventando conseguenze contabili e amministrative a carico dei funzionari del Comune di Villa di Briano;

COSENTINO Giovanni, COSENTINO Nicola e COSENTINO Antonio, materialmente agendo il primo, presentando denuncia strumentale presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. nella quale, pretestuosamente, venivano evidenziati presunti abusi della citata Amministrazione Comunale atti a favorire il Gallo nel rilascio di licenze relative al suo distributore, denuncia che seppure in seguito archiviata, nell'immediato, determinava un pronto accesso della PG presso gli Uffici del Comune di Villa di Briano per acquisire atti ed informazioni relativi alla pratica del Gallo, con conseguente ulteriore rafforzamento dello stato di soggezione indotto nei funzionari della P.A. di Villa di Briano;

Fatti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 203/91, essendo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e, segnatamente, della forza di intimidazione e condizionamento delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici del sodalizio camorrista denominato clan dei casalesi, operante in Casal di Principe e comuni limitrofi, ed al fine di avvantaggiare il predetto clan, capace di accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento della amministrazioni pubbliche e delle imprese private operanti sul territorio casertano.



Reati commessi in Provincia di Caserta, fino al 20.02.2002.

ZAGARIA PASQUALE, ZAGARIA ANTONIO, SAGLIOCCHI MICHELE PATRIZIO

c) del delitto di cui agli artt. 61 n.7, 81 c.2 c.p., 110 c.p., 629 in relazione all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p., art. 7 legge 203/91 perché in concorso e previo accordo tra loro, con violenza e minaccia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne ingiusto profitto, costringevano Gallo Luigi:

- a versare la somma di lire dieci milioni (euro 5164,57) quale prezzo dell'estorsione per la costruzione dell'impianto di carburanti sito in Villa di Briano, SS 7 bis Villa Literno – Nola Km. 5+800, corrisposta dalla vittima con proprio assegno bancario posto all'incasso dall'amministratore della società BEVAL 87, riconducibile a Zagaria Beatrice, sorella di Pasquale ed Antonio, e ad altri soggetti legati alla famiglia Zagaria;
- ad affidare i lavori di sbancamento e di riempimento del sito destinato ad ospitare il suddetto impianto alle imprese gestite, di fatto, dai fratelli Zagaria Pasquale ed Antonio, la cui opera veniva imposta a Gallo Luigi da Sagliocchi Michele Patrizio, referente della famiglia Zagaria e, in un primo tempo, socio del Gallo nell'affare riguardante la realizzazione dell'impianto di carburanti di cui al precedente alinea;
- al pagamento, mediante titoli ed effetti bancari nonché con somme di denaro contante, di una somma di denaro non meglio definita, comunque non inferiore a 105.489,77 euro, per i lavori sopra indicati, il cui costo veniva ricavato imponendo prezzi fuori mercato, sproporzionati per la qualità e la quantità delle opere e delle forniture prestate, e comunque non corrispondenti a quanto originariamente pattuito con Sagliocchi Michele Patrizio e i fratelli Zagaria, ovvero lire quindici milioni (7746,85 euro).

Con l'aggravante di aver agito cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con l'ulteriore aggravante dell'art. 7 del d.l. 152/'91 (conv. dalla legge 203/'91), avendo agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., evocando l'intervento violento del sodalizio criminoso denominato clan dei 'casalesi', operante in Casal di Principe e comuni limitrofi, al quale ZAGARIA Pasquale e Antonio sono affiliati, nonché al fine di agevolarne le attività ed il mantenimento.

Reato commesso a Casapesenna, Villa di Briano e altri luoghi della provincia di Caserta, da metà novembre 2000 fino al 2006.

ZAGARIA PASQUALE, ZAGARIA ANTONIO, SAGLIOCCHI MICHELE PATRIZIO:

d) del delitto di cui agli artt. 56 c.p., 81 co. 2 c.p., 110 c.p., 629 in relazione all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p., art. 7 legge 203/91 perché in concorso e previo accordo tra loro, con violenza e minaccia attraverso più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne ingiusto profitto, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Gallo Luigi:



- ad accettare che i lavori di realizzazione delle opere in cemento, come quelli già svolti per lo sbancamento e il riempimento del sito, fossero affidati alle imprese gestite dai fratelli Zagaria;
- a rinnovare con Sagliocchi Michele Patrizio la società che aveva deciso di sciogliere a seguito dei contrasti sorti con lo stesso relativamente all'impiego delle imprese riconducibili alla famiglia Zagaria per la realizzazione dell'impianto di carburanti in parola.

Non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla volontà degli indagati, in particolare per la ferma volontà di Gallo Luigi di opporsi alle ulteriori richieste impostegli dagli stessi soggetti.

Con l'ulteriore aggravante dell'art. 7 del d.l. 152/'91 (conv. dalla legge 203/'91), avendo agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., evocando l'intervento violento del sodalizio criminoso denominato clan dei 'casalesi', operante in Casal di Principe e comuni limitrofi, al quale Zagaria Pasquale e Antonio sono affiliati, nonché al fine di agevolare le attività ed il mantenimento.

Reato commesso a Casapesenna, Villa di Briano e altri luoghi della provincia di Caserta fino al maggio 2002.

COSENTINO Giovanni

e) Art. 368 , 61 n. 2 c.p. perché, al fine di procurarsi l'impunità per i delitti sopra contestati, con querela presentata presso la Procura della Repubblica di Napoli in data 12.11.2012 a cui erano allegati documenti (anche in formato audio) e una consulenza tecnica di parte trascrittiva di una conversazione registrata da tale Reccia Enrico all'insaputa di Gallo Luigi, accusava ingiustamente e sapendolo innocente Gallo Luigi di averlo diffamato (art. 595 c.p.) e calunniato (art. 368 c.p.) "ledendo gravemente la propria immagine e quella della intera famiglia Cosentino attraverso una asserita campagna diffamatoria".

Reato commesso a Napoli il 12 novembre 2012.

RECCIA Enrico

f) Art. 378 c.p. perché, presentandosi presso il bar gestito da Gallo Luigi presso l'impianto di distribuzione di carburanti con insegna Q8 sito sulla strada statale 7 Bis Nola – Villa Literno, in direzione Villa Literno, al chilometro 4+700, attivando volontariamente un congegno di registrazione, come concordato con Cosentino Giovanni, sollecitava, carpiva e documentava – ad insaputa del suo interlocutore – dichiarazioni di Gallo Luigi in ordine ai suoi rapporti con il Cosentino, al suo stato d'animo per effetto delle imposizioni e vessazioni subite, ed alla circostanza che il Gallo avesse riferito dei delitti commessi dal Cosentino ai suoi danni agli inquirenti, attività documentale poi utilizzata da Cosentino Giovanni per redigere e presentare una querela volta a screditare il Gallo nel suo ruolo di persona offesa e denunciante per i fatti sopra riportati. In questo modo il Reccia aiutava Cosentino Giovanni ad eludere le investigazioni dell'autorità.

Reato commesso a Villa di Briano e dintorni fra l'agosto ed il settembre 2012.



COSENTINO GIOVANNI

g) delitto previsto dagli artt. 648 bis, 81 co. 2°, c.p., art. 7 l. 203/91, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza concorrere nel delitto presupposto, compiva, attraverso il sistema del cd. cambio assegni, numerose operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro e dei valori finanziari acquisiti da esponenti del clan dei Casalesi, tra i quali Francesco Bidognetti, Luigi De Vito, Domenico Bidognetti, Giuseppe Dell'Aversano, Raffaele Maccariello, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Raffaele Piccolo, Vincenzo Schiavone e Franco Bianco, nello svolgimento delle attività illecite tipiche dell'organizzazione camorrista, come quella delle estorsioni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan dei camorristico dei Casalesi.

Reati commessi in Provincia di Caserta fino al 2011.

OSSERVA

La richiesta del P.M., fondata su una molteplicità di atti di indagine di diversa natura, deve essere analizzata con particolare attenzione, dovendo ricostruire un'attività che storicamente ha inizio nel 1998 e che va avanti sino ad oggi.

Giova sin da ora premettere che, sebbene la contestazione sia ferma al 2011, agli atti vi sono elementi che consentono di ritenere che, almeno sino alle ultime intercettazioni del 2013, la politica dei Cosentino nella gestione della loro attività sia rimasta improntata alla sopraffazione dei concorrenti, attraverso metodi non sempre leciti.

Impostazione della motivazione nelle linee generali

La complessità dei fatti oggetto della indagine svolta dai Cc. RONI Caserta, coordinati dalla DDA Napoli, risulta in maniera evidente dalle contestazioni che appaiono particolarmente articolate e di difficile lettura. L'esame degli atti rivela le ragioni della difficoltà incontrate dall'accusa per la formulazione di una contestazione più lineare.

Giova, quindi, prima ancora di analizzare gli elementi raccolti dall'accusa e di illustrare le conclusioni alle quali questo giudice è giunto, verificare la impostazione dell'accusa alla quale occorre attenersi per la valutazione delle richieste.

Chiarito il contenuto delle contestazioni, potrà essere esaminata la ricostruzione dei fatti sulla base degli indizi costituiti da:

- la normativa applicabile alla installazione e gestione di impianti di distribuzione del carburante;
- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- le dichiarazioni rese da Gallo Luigi;
- la documentazione acquisita presso i Comuni interessati;
- le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti nelle procedure amministrative.;
- le intercettazioni;
- la registrazione di Reccia Luigi allegata alla denuncia del Cosentino.



Gli indizi, esaminati distintamente per la loro diversa tipologia, andranno poi "pesati" in relazione a ciascuna delle contestazioni, al fine di verificare la configurabilità dei reati.

Naturalmente, per ciascun capo di imputazione, dovrà tenersi conto dei rilievi contenute nelle memorie-denunce a firma di Cosentino Giovanni e Sagliocchi Michele.

Superate quindi le questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi per ciascuna contestazione, si procederà ad esaminare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e quindi saranno esaminati gli elementi relativi a ciascun indagato.

In conclusione sarà analizzato il tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza delle misure richieste per coloro nei cui confronti il giudizio sui gravi indizi risulta positivo.

Chiarimenti sulle contestazioni attraverso la loro semplificazione

In sintesi e schematizzando per una più agevole (nei limiti del possibile) lettura:

- al capo A) si contesta la estorsione consistita nel costringere Gallo Luigi a desistere dalla iniziativa relativa alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la stradale Nola - Villa Literno attraverso minacce esplicite o implicite dei fratelli Cosentino, che rivelavano al Gallo - e glielo dimostravano - di avere dalla loro parte la forza del sostegno politico (per il ruolo rivestito dal fratello Nicola), amministrativo (per i contatti personali con i tecnici di Casal di Principe) e camorristico (per gli accordi stretti dai Cosentino con il clan dei casalesi) della quale godevano, forza grazie alla quale riuscivano 1) a ottenere in maniera illegittima una concessione a distanza dall'impianto del Gallo non conforme a quella prevista dalla legge vigente all'epoca; 2) a bloccare nel 2002 i lavori, quasi ultimati, dell'impianto del Gallo; 3) a privare il Gallo della considerazione che aveva goduto presso la Q8, creando sempre in base al loro potere, in particolare Giovanni e Nicola Cosentino, rapporti privilegiati con alcuni dirigenti; 4) ad approfittare delle condizioni di assoggettamento del Gallo dovute ai rapporti con Sagliocchi Michele e con il clan Zagaria (fazione dei casalesi).

Non a caso con i Cosentino, direttamente interessati per la loro impresa di famiglia, concorrono i tecnici del comune di Casal di Principe (Falconetti, Schiavone e Letizia Giacomo), nonché Adamiano Giovanni e Sorrentino Bruno (dirigenti Kuwait Petroleum Italia).

Il Gallo, posto in condizioni di inferiorità, è costretto a rinunciare all'idea di portare avanti da solo il progetto tanto vero che nel 2009, nonostante la liberalizzazione del settore frattanto intervenuta (che avrebbe consentito di riprendere i lavori), cerca una intesa altri imprenditori e si trova a dover trattare proprio con i Cosentino.

I reati di tentata estorsione e illecita concorrenza, inizialmente incorporati nel capo A), sono stati con la memoria integrativa scorporati nei capi A bis e A ter.

- al capo A ter si contesta il tentativo di estorsione, posto in essere sempre nel contesto suddetto, realizzato mediante minaccia implicita, consistita in una manifestazione di forza nei rapporti con la Q8 volta a costringere il Gallo, ridotto sul lastrico, a cedere il proprio terreno per un prezzo irrisorio (pari ai debiti di cui alla procedura esecutiva inferiore nel loro complesso al valore del bene), senza riuscire nell'intento per la opposizione del Gallo che preferiva piuttosto affrontare i



problemi del processo esecutivo intentato in sede civile a suo carico.

- al capo B viene considerata, in particolare, la manifestazione di forza (già richiamata al capo A) dei fratelli Cosentino sotto un diverso e più specifico profilo riguardante le indebite pressioni esercitate sul tecnico del comune di Villa di Briano (Tornincasa Mario) e sul sindaco dell'epoca (Zippo Mario) per far sospendere la concessione rilasciata al Gallo e rallentare i lavori. Tali pressioni venivano esercitate dal Cosentino Nicola medesimo nella sua qualità di deputato, con il concorso di funzionari pubblici che abusavano delle loro qualità, come il vice prefetto Stasi Maria Elena, il dirigente della Regione Campania Letizia Luigi, il funzionario dell'UTC di Casal di Principe, Letizia Giacomo, per costringere esponenti del Comune di Villa di Briano ad adottare il provvedimento di sospensione della concessione al Gallo (ordinanza di sospensione del 20.2.2002), provvedimento che costituiva utilità per i Cosentino dal momento che bloccava i lavori del loro concorrente.

La condotta viene inquadrata sia nell'ambito dell'art. 317 c.p. che nell'ambito dell'art. 629 c.p. in ragione dell'ingiusto profitto procurato ai Cosentino ai danni del Gallo Luigi;

- al capo A bis viene contestato il reato di illecita concorrenza attraverso il richiamo alle condotte indicate nel capo A che stavolta viene esaminato sotto il profilo delle modalità con le quali indebitamente - ovvero ricorrendo ad atti di minaccia implicita in forza dei loro rapporti con la Q8 e con la criminalità organizzata - i Cosentino escludono dal mercato le piccole imprese concorrenti, tra le quali quella del Gallo viene indicata come esempio, per favorire le società operanti nel settore e facenti loro capo direttamente (Immobiliare 6C, Aversana Petroli e IP Service) o indirettamente (società controllate o comunque collegate alla gestione Cosentino);

- al capo D viene contestato il reato di tentata estorsione commesso ai danni del Gallo Luigi da esponenti del clan Zagaria (i fratelli Pasquale e Antonio) in concorso con l'imprenditore Sagliocchi Michele per costringerlo ad avvalersi di loro imprese per effettuare i lavori presso il distributore ed a mantenere la società con il Sagliocchi evento non verificatosi per cause non imputabili ai medesimi che l'accusa individua in particolare (ovvero non in esclusiva) nella volontà del Gallo di opporsi. Giova sottolineare che in realtà nel 2002 - epoca dei fatti - il vero problema fu rappresentato dall'intervento dei Cosentino;

- al capo E viene contestato il reato di calunnia in relazione alla denuncia-querela presentata da Cosentino Giovanni in data 12.11.12 contro il Gallo Luigi;

- al capo F viene contestato al Reccia Luigi il reato di favoreggiamento per aver aiutato Cosentino Giovanni ad eludere le indagini a suo carico registrando una conversazione con il Gallo Luigi al fine di screditarlo come fonte di accusa a carico dei Cosentino in relazione ai delitti denunciati dal medesimo (estorsione, concussione, illecita concorrenza).

- al capo G viene contestato il reato di riciclaggio degli assegni provento dei delitti di estorsione commessi ai danni di imprenditori da esponenti del clan dei casalesi.

La normativa applicabile al settore degli impianti di distribuzione del carburante



I fatti contestati ai capi A, A bis, A ter, B riguardano una lunga vicenda amministrativa che ha visto (e vede ancora oggi) contrapposti i fratelli Cosentino e Gallo Luigi, entrambi imprenditori nel settore della distribuzione del carburante.

Al fine di una migliore comprensione degli elementi posti a fondamento della richiesta di misura cautelare risulta opportuna una illustrazione preliminare della evoluzione della normativa vigente in materia di impianti di distribuzione del carburante.

La regolamentazione della distribuzione di prodotti petroliferi in Italia trae le sue origini dal R.D.L. n.1741 del 02/11/33 convertito nella L.08/02/34 che all'art.11 stabiliva che l'installazione e l'esercizio dei depositi e degli impianti di distribuzione era soggetto a concessione il cui rilascio era di competenza dei Prefetti.

Successivamente, si rese necessaria una regolamentazione specifica del settore che tenesse conto delle caratteristiche strutturali della rete per la quale già si delineava una situazione di sovradimensionamento.

La legge 1034/70 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 1269/71 intervennero per dare una regolamentazione organica alla materia la quale però rimaneva sottoposta al sistema concessorio e classificata come pubblico servizio.

L'obiettivo della legge è quello di ridurre gli impianti esistenti, riqualificare quelli restanti, aumentare l'erogato medio per impianto, migliorare la qualità del servizio, diminuire il prezzo unitario del prodotto.

Nell'anno 1994 la Campania adotta la legge regionale n. 27, con scadenza al 29.06.1999, per l'adozione di un Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti.

La legge detta la disciplina delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti concernenti la distribuzione di carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico

La competenza a rilasciare la concessione è anzitutto attribuita ai Comuni che devono tener conto delle prescrizioni dettate dalla legge differenziando tra Comuni indicati nella tabella A (comuni senza impianti di distribuzione in concessione) e Comuni indicati nella tabella B (comuni con concessioni già in vigore e per i quali viene indicata la disponibilità ulteriore).

Nei primi occorre tener conto delle zone territoriali come indicate nella medesima legge (art. 22) mentre nei secondi è possibile emettere provvedimenti di concessione per la concentrazione tra due o più impianti, qualora trattasi di impianti ubicati nelle zone territoriali previste.

Se la concentrazione tra più impianti esistenti riguarda zone territoriali di Comuni diversi il provvedimento di concessione è adottato dalla Giunta Regionale.

L'art. 22 indica i criteri per la suddivisione del territorio comunale in quattro zone specificando in quali è possibile la installazione di impianti e comunque stabilisce le distanze minime tra gli impianti, prevedendo che nella zona territoriale comunale costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/basso o basso, è consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o di servizio a distanza di 5000 metri l'una dall'altra.

All'art. 32 della stessa legge è previsto per il GPL la distanza minima tra l'impianto da installare



e gli impianti già dati in concessione, in linea retta, non inferiore ai 4,5 km. e comunque una distanza non inferiore ai 20 km., da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia.

E' previsto inoltre che:

1. i provvedimenti di concessione sono emessi in numero limitato in conformità alle previsioni, contenute nelle tabelle A) e B) allegate.
2. i provvedimenti di concessione per nuovi impianti sono emessi previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione;
3. la domanda, corredata da tutti i dati relativi alle qualità dell'istante, deve essere presentata con allegato atto di assenso con firma autenticata dal quale risulti la disponibilità del terreno, su cui l'impianto è da installare
4. all'esito della ricezione della domanda devono essere richiesti i pareri al Comando dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, in merito alla sicurezza dell'impianto, all'ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione competente per territorio, quanto alle situazioni tecnico fiscali, relative alla persona dell'aspirante, al Compartimento per la Viabilità in Campania dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS), qualora l'impianto sia da collocare su strada statale, alla Soprintendenza per la Campania sui Beni Ambientali ed Architettonici, quando sia ritenuto utile od opportuno;
5. l'impegno del soggetto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione, tra le quali il termine per la ultimazione dei lavori e il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del collaudo.

Nell'anno 1998, prima della scadenza della legge regionale (si ricorda prevista per il 29.6.1999), viene approvato, in tema di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, il d.lgs. 32 dell'11.02.1998 il quale all'art. 1 prevede che "L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto" ed al comma 2 "L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

Ai sensi del comma 3 "Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di



cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso”.

Nello stesso decreto, all'art. 3 comma 1, tuttavia viene previsto che “Fino al 30 giugno 2000 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri”.

In applicazione di tale normativa la Giunta della Regione Campania adotta in data 21.4.1999 delibera 1762 nella quale all'art. 3 comma 1 è disposto che fino al 31.12.99, per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto o al trasferimento di uno o più impianti stradali di carburanti, è necessaria la chiusura di tre impianti attivi e funzionanti alla data del 30.3.98, o rimossi in data antecedente al 30.3.98, purché in sospensiva autorizzata per motivi di pubblica utilità, ovvero di due con erogato superiore a 1.800.000 litri (erogato riferito all'anno precedente). Dei predetti impianti, il richiedente deve essere titolare di almeno uno prima del 31.12.96, i rimanenti impianti possono essere stati acquistati nel periodo compreso fra il 31.12.96 e la data di entrata in vigore del più volte citato Decreto Legislativo.

Nella stessa delibera si prevede che per i Comuni compresi nella tabella A allegata alla legge regionale 27/94 viene meno la possibilità di emettere provvedimenti di autorizzazione per nuovi impianti dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 32/98, in quanto i suddetti impianti sono sicuramente in contrasto con la ratio ispiratrice della riforma del settore.

Pertanto, dal 20.3.98 e fino al 31.12.99 (data poi spostata al 30.06.2000 con l'intervento del D.L. 383/99, convertito nella legge 496/99), i suddetti Comuni potranno accogliere domande di autorizzazione per nuovi impianti, esclusivamente secondo i parametri fissati dal D.L.vo 32/98 art. 3 comma 1.

Sono dettate regole per le domande presentate prima della entrata in vigore del decreto 32 dell'11.2. 98 distinguendo tra:

- domande presentate prima del termine di 150 giorni antecedenti l'entrata in vigore del decreto da esaminare sulla base della normativa vigente al momento della loro presentazione (ovvero la legge regionale 27/94);
- domande presentate negli ultimi 150 giorni antecedenti l'entrata in vigore del D.L.vo 32/98 da esaminare secondo la normativa vigente al momento dell'esame delle domande stesse.

Successivamente alla scadenza del piano regionale ed alla delibera della giunta regionale, viene approvato in data 29.10.1999 il decreto legge 383 (convertito nella legge 496/99) che, all'art. 2 comma 2 stabilisce che ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti dotati di dispositivi self-



service con pagamento posticipato del rifornimento non si applicano (in quanto destinati a determinare notevoli risparmi per i consumatori) le restrittive disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 32/98 dal momento che gli impianti dotati di dispositivi self-service realizzano già la finalità di ridurre i prezzi per i consumatori.

Segue una ulteriore delibera di Giunta Regionale, n. 8835 del 30.12.1999, avente ad oggetto "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di carburanti" da rispettare fino all'approvazione da parte di ciascun Comune di regole in materia di installazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

Nella delibera si precisa altresì che, - nel definire la ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, la superficie minima di impianto, la distanza minima tra impianti, le attività accessorie e complementari da esercitare all'interno dell'impianto, nonché il dimensionamento della rete, limitatamente al numero massimo di impianti ammissibile, - i Comuni devono osservare le normative previste nel piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti e le direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.

Nell'allegato alla delibera di cui sopra vi è un esplicito riferimento alla norma sulle distanze minime tra impianti (Capo 6, art. 24, in cui si richiamano espressamente le disposizioni fissate dall'art. 22 della ormai scaduta Legge Regionale della Campania n. 27/94).

La delibera 8835 mantiene in vita i limiti minimi delle distanze fra impianti previsti dalla LR 27/94 (precisamente dall'art 22) nel rispetto di esigenze di sicurezza, di pianificazione commerciale ovvero urbanistica e del territorio.

Ulteriore modifica normativa interviene con la legge del 5/03/2001 n. 57.

All'art. 19 la legge detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Si prevede che al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 32/1998 n. 32, deve essere adottato un piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili; b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei; c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del d.l.383/1999 (convertito nella legge 496/99) per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti; d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete; e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50% dei volumi di vendita; g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari; h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali



integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Al comma 2 sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

Il Decreto Ministeriale viene adottato in data 31.10.2001 e, tra le modifiche rilevanti, prevede che la programmazione regionale deve essere fatta per bacini d'utenza, ovvero ambiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province.

In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.

Il ricorso allo strumento dello sportello unico deve essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni, ma la programmazione regionale può specificare la tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del d.l. 383/1999, convertito con legge 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio.

Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di incompatibilità deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.

Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto stesso.

Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna distanza minima obbligatoria, preferendo piuttosto limitarsi a prevedere, coerentemente con l'indirizzo legislativo, che nella programmazione regionale venga inserita la determinazione di una distanza sia pure minima, in ragione delle esigenze della utenza.

In attuazione della nuova normativa la Regione Campania interviene, dopo qualche tempo, con la legge regionale n. 6 del 29.03.2006 la cui novità è la istituzione di una Commissione consultiva regionale carburanti (art. 4 della legge) composta dall'assessore preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, dal dirigente del settore sviluppo dai rappresentanti delle principali organizzazioni (Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL, Ecogas, Assogasliquidi, Federmetano), tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, il rappresentante dell'ANCI, cinque esperti del settore.

La commissione ha il compito di monitorare le esigenze di ciascuna delle zone in cui è diviso il territorio in maniera da garantire un corretto equilibrio nella distribuzione degli impianti.

Nella legge regionale è previsto altresì che i titolari di impianti provvedano all'aggiunta di



prodotti non precedentemente erogati o all'installazione di dispositivi self-service pre o post pagamento.

I nuovi impianti sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata.

Non sono previste dalla legge regionale distanze minime.

Il regolamento di attuazione della legge regionale interviene dopo qualche tempo (Regolamento n.1 del 20/01/2012) ed anche nel regolamento, tenuto conto altresì delle ulteriori interventi legislativi a livello nazionale, non si prevedono distanze minime.

Si ribadisce altresì che, al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Sempre nell'ottica della liberalizzazione del settore, viene previsto che in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative.

Inoltre, in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Frattanto, tra la legge statale 57 (del 2001) ed il regolamento di attuazione della legge regionale (del 2012) interviene in data 25.6.2008 viene adottato il decreto legge 112, convertito con legge 133 del 6.8.2008 che al comma 17 dell'art. 83 bis dispone testualmente "Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi" ed al successivo comma 18 "Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione".

In attuazione della normativa vigente è stata adottata la legge regionale n. 8 del 30.07.2013 che all'art. 9 prevede le attività soggette ad autorizzazione, ovvero l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; l'installazione di impianti di carburante a uso privato; la ristrutturazione totale



dell'impianto; l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati; la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2.

L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 13 (che rinvia all'art. 71 del decreto 59/2010 che prevede i requisiti di accesso alle attività commerciali).

Per il rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 20, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale.

Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.

I progetti degli impianti di distribuzione devono essere conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.

Le opere realizzate in base alle autorizzazioni sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

La installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

All'art. 28 la medesima legge regionale stabilisce le regole per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante. La competenza resta del Comune ed è previsto che la richiesta di autorizzazione debba essere corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità. Alla Regione è affidato il compito di svolgere un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni.

Si prevede inoltre che per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato.



Ciò premesso, una interpretazione delle regole vigenti nel periodo in contestazione è offerta agli investigatori dai medesimi organi regionali.

Ed invero agli atti gli investigatori rinvennero la nota della Regione Campania, n 4151 del 14.05.2001 inviata a tutti i sindaci dei Comuni campani con la quale erano dati chiarimenti sulle norme del D.Lgs. 383/99 relative agli impianti con apparecchiature self service pre-pay e non post-pay.

I Cc. hanno richiesto alla Regione chiarimenti su detta nota e la risposta viene fornita in data 07.05.2012 con missiva a firma di Califano Luciano, responsabile del Settore Regolazione dei mercati a livello regionale, il cui testo viene di seguito riportato.

“Di fatto, l’entrata in vigore del decreto legislativo 32/98, eliminando il regime concessorio in favore di quello autorizzativo comunale, ha inficiato tutta la ratio della legge 27/94 basata sul regime concessorio e su innumerevoli vincoli posti a monte della realizzazione degli impianti. Si consideri che malgrado la notevole produzione di provvedimenti nazionali (d.lgs. 32/98, d.lgs. 346/99, L. 496/99) tutti successivi alla legge regionale 27/94, la stessa è stata abrogata soltanto nel 2006 con la L.R. 6/2002 con numerosi conseguenti contenziosi tra Comuni e Società che spesso coinvolgevano anche la Regione della quale il giudice amministrativo ha sovente incensurato l’inerzia legislativa che determinava di fatto un sostanziale blocco delle attività di un importante settore economico quale quello della distribuzione carburante.

Si aggiunga che nel 2001 sono entrate in vigore la legge 5 marzo 2001 numero 57 e successivamente il decreto ministeriale delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001 contenente il Piano Nazionale Carburanti che ancora di più sconvolgevano quelli che erano stati, sino ad allora, i punti fondamentali di riferimento per la gestione amministrativa del comparto carburanti. Ciò detto, va preliminarmente puntualizzato che la nota di chiarimenti in questione fa riferimento comunque ad un’attività amministrativa comunale ed alla installazione di apparecchiature accettatrici di banconote (self service pre-payment) e di eventuali aggiunte di prodotti (in genere gasolio laddove mancante) su impianti già esistenti e non già della realizzazione di nuovi impianti di altro iter amministrativo comunale.

Giova alla comprensione della questione considerare che l’articolo 2 comma 2 del decreto legge 383/99 convertito con la legge 496/99, esclude per i nuovi impianti dotati di dispositivo self service post pay, il rispetto degli obblighi previsti all’art. 3 c. 1 del d.lgs. 32/98: chiusura di più impianti per poterne aprire uno nuovo e più efficiente. La ratio del dispositivo legislativo va nella logica della razionalizzazione ovvero diminuzione del numero di impianti a fronte di maggiori erogati e maggiore redditività. In pratica, ai sensi della legge 496/99, per queste tipologie di impianti non dovevano essere chiusi preesistenti installazioni per ottenere le autorizzazioni comunali necessarie per i nuovi insediamenti per la distribuzione carburanti. Successivamente il comma 2 bis della sopra citata legge estende questo beneficio anche agli impianti esistenti ma ristrutturati con lo stesso dispositivo. Va detto che le norme ora citate ancora fanno riferimento al dispositivo post pay e che, tra l’altro, la stessa legge 496 stabiliva che l’obbligo di cedere impianti per realizzarne altri, di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto 32/98, cessava a far data



dal 30.06.2000. Successivamente con l'art. 19 della legge 57/2001 comma 1, si indicavano alle Regioni gli indirizzi a cui i Piani regionali dovevano ispirarsi e in particolare alla lettera f del suddetto articolo si invocava la introduzione di modalità per l'aumento dell'automazione (sistemi di pagamento del carburante quindi self service pre-pay e post-pay) su tutti gli impianti (nuovi e già funzionanti) e successivamente all'art. 2 si disponeva che le disposizioni emanate dalle Regioni e compatibili con gli indirizzi suddetti erano fatte salve.

In realtà, la legge regionale 27 era già scaduta nel 1999, ed anche se non lo fosse stata, l'intero dispositivo era sicuramente incompatibile sin dal 1998 e con tutte le intervenute novità legislative nazionali, si ritenne pertanto, di applicare, come fecero altre amministrazioni regionali, il quadro normativo nazionale per assicurare alla gestione amministrativa comunale la continuità delle attività di distribuzione carburante e favorire l'ammodernamento della rete, la qualità del servizio e il contenimento dei prezzi, come riportato all'art. 19 della legge 57 che è, si badi bene, rubricato come Norme per l'ammodernamento della rete distributiva carburanti".

Questa la risposta scritta fornita dal Responsabile del Settore Regolazione dei mercati a livello regionale, dr. Califano, della Regione Campania.

Orbene alla luce di quanto sin qui evidenziato, va detto che le istanze presentate nel 1998 da Gallo Luigi e da Cosentino Giovanni con il rilascio delle autorizzazioni tra marzo e giugno 2000 erano sottoposte alle regole dettate dal d.lgs. 32/98, nonché al decreto legge 383/99 convertito con la legge 496/99 che escludeva testualmente, per i nuovi impianti dotati di dispositivo self service post pay, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 3 c. 1 del d.lgs. 32/98.

Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla storica attività imprenditoriale dei f.lli Cosentino nel settore della distribuzione idrocarburi. Primi riscontri e dichiarazioni Vozza Francesco.

Prima ancora di esaminare il contenuto delle dichiarazioni, giova premettere che l'accusa ha allegato alla richiesta una serie di provvedimenti giudiziari volti a dimostrare che:

- 1) le dichiarazioni dei collaboratori si inquadrano in una serie di indagini sulla camorra casalese che ha consentito di acquisire elementi certi alla luce dei quali è possibile verificare in maniera positiva l'attendibilità dei racconti resi;
- 2) sulla base di sentenze passate in giudicato è stato accertato il ruolo preminente rivestito da ciascuno dei collaboratori nell'ambito del clan, ed in particolare delle famiglie alle quali hanno aderito;
- 3) la attendibilità intrinseca dei collaboratori è stata valutata positivamente nelle sentenze predette ed in ordinanze cautelari confermate in sede di riesame.

Il quadro generale nel quale si inquadrano le dichiarazioni qui esaminate può essere così sintetizzato.

Nella storica sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.04.86 (processo Bardellino) per la prima volta si pone l'accento proprio sul nuovo volto della criminalità organizzata casertana che non si occupa solo di estorsioni ed omicidi, bensì anche di affari apparentemente leciti (appalti pubblici, edilizia, commercio) nei quali investe i proventi delle



attività delittuose e dai quali trae maggiori profitti alterando le regole della concorrenza con modalità mafiose, ovvero attraverso l'intimidazione, la violenza e la minaccia.

Ed anche quando il clan viene attraversato da scissioni interne e cambia volto diventando una confederazione di famiglie l'obiettivo del gruppo criminale resta sempre quello di infiltrarsi nel mondo della imprenditoria, come sottolineato nella sentenza della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere del 15.9.2005 (processo Spartacus 1) nella quale si ricostruiscono i principali fatti di sangue avvenuti nella zona del casertano negli anni 1982/1996 analizzando altresì i collegati interessi economico/imprenditoriali del sodalizio.

E la situazione non cambia nel momento in cui si affermano le singole famiglie che costituiscono il clan, ovvero Iovine, Bidognetti, Schiavone, Zagaria (significativa è la OCC emessa a carico di Ammutinato Salvatore + 132 eseguita il 30.09.2008, nel procedimento che si è concluso per oltre 50 affiliati in sede di rito abbreviato con condanne confermate in appello).

Nel tempo acquista importanza proprio la famiglia Zagaria grazie alla latitanza durata 16 anni di Zagaria Michele tratto in arresto in data 7.12.2011.

Nel contesto delle indagini denominate volte alla cattura dello Zagaria, come evidenziato dal P.M. che richiama la OCC 742/2011 emessa in data 30.11.2011, emerge l'attualità della pericolosità del gruppo Zagaria e la perdurante vitalità del clan che nonostante i continui arresti riesce sempre a portare avanti il progetto originario, designando nuovi reggenti.

In tal senso risultano significative le dichiarazioni dei più recenti collaboratori di giustizia, Venosa Salvatore e Zagaria Antonio, il cui rilievo nel gruppo era emerso dalle indagini poste a fondamento della misura predetta.

Nel progetto del clan, che nel tempo ha costituito il modello per altri gruppi camorristici, al fine di conseguire maggiori profitti nel mondo imprenditoriale non basta riciclare il danaro sporco ma è opportuno avere agganci nel mondo politico e amministrativo.

In questo contesto particolare rilievo assumono i provvedimenti emessi a carico di Cosentino Nicola, detto l'Americano, ritenuto gravemente indiziato in concorso esterno nell'associazione camorristica casalese; si ricordano l'ordinanza emessa dal GIP Tribunale di Napoli in data 7.11.2009 sulla scorta di convergenti elementi investigativi e dichiarazioni di collaboratori di giustizia nonché la ordinanza emessa dal GIP Tribunale di Napoli in data 28.11.2011 per reati contro la pubblica amministrazione e riciclaggio, nella quale in particolare emerge come il clan dei casalesi nelle sue diverse componenti, in particolare la famiglia Schiavone, si avvalga di accordi con esponenti della politica locale per investire nella realizzazione di Centri Commerciali.

Entrambe le ordinanze risultano confermate in sede di riesame.

Dalle indagini emergono i nomi di due funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, Falconetti Vincenzo e Schiavone Vincenzo, raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere 733/11 OCC, emessa il 28.11.2011 per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed altro, per il quale entrambi sono stati condannati in primo grado. A loro carico, come si legge nel provvedimento cautelare, sono le dichiarazioni dei collaboratori Di Caterino Emilio,



Schiavone Carmine, Tartarone Luigi e Vargas Roberto.

Quest'ultimo in particolare, secondo quanto si legge nel provvedimento restrittivo, afferma che il clan comandava nel comune di Casal di Principe grazie ai rapporti di collusione e sudditanza che era riuscito a instaurare con i dirigenti comunali e tra questi indica l'ingegnere Falconetti e Vincenzo Schiavone detto "Cenzino", definito come factotum degli Schiavone nel comune.

Alla luce del quadro sin qui delineato devono essere lette e valutate le dichiarazioni che riguardano le vicende oggetto della presente richiesta, con particolare riguardo alle condotte estorsive poste in essere ai danni di Gallo Luigi.

Il collaboratore **Della Corte Francesco** in data 10.12.2010 dichiara "Per quanto riguarda la famiglia Cosentino, si tratta di una famiglia che da decenni è titolare di attività economiche nel settore del commercio del petrolio e quindi dei carburanti. Un po' tutti i fratelli Cosentino per quanto ne so, gestiscono tali attività, se non sbaglio hanno addirittura una s.p.a.. Fra i vari fratelli ho sentito parlare di Giovanni Cosentino che è il fratello maggiore e ritengo che sia quello che abbia un maggiore peso nella gestione di questi affari di famiglia. Nicola Cosentino seppure svolge attività politica come è noto, seppure nella gestione dei depositi dei prodotti petroliferi per ovvie ragioni ha un ruolo gestorio meno importante del fratello maggiore Giovanni e degli altri, tuttavia mi risulta che ha una sua specifica attività collegata ma diversa da quella di famiglia e cioè possiede una serie di distributori di benzina. Posso dirle un fatto specifico e cioè che proprio a Villa di Briano, intorno al 2004, un mio amico, certo Gallo, non ricordo il nome di battesimo, il padre si chiama Alberto e ricordo che il fratello si chiama Biagio, era riuscito ad ottenere dopo tante vicissitudini l'autorizzazione ad impiantare una area di servizio sull'asse mediano in tenimento di Villa di Briano. Aveva quasi finito i lavori per la realizzazione dell'area di servizio, senonché successe che a non più di 200/300 metri dal luogo dove stava concludendo i lavori, proprio Nicola Cosentino aprì una sua pompa di benzina che insisteva sul territorio di Casal di Principe. La beffa per il povero Gallo che si lamentava con me proprio di questo era che non solo il Cosentino gli faceva concorrenza a poca distanza dalla sua area di servizio, ma che addirittura gli avevano revocato la concessione o l'autorizzazione. Il Gallo mi fece anche vedere la sua domanda di concessione/autorizzazione e quella del Cosentino da cui risultava che la domanda del Gallo era stata presentata molto tempo prima di quella del Cosentino. Ma le dirò ancora di più. Il Gallo mi confidò anche che tempo prima che il Cosentino iniziasse le attività per aprire la sua area di servizio a Casal di Principe lo aveva avvicinato, non so come avvenne l'incontro ma certo è che secondo quanto mi disse il Gallo si incontrò con Cosentino. Lui non sapeva nemmeno la ragione dell'incontro e Cosentino gli disse che voleva diventare suo socio nell'attività di gestione della sua area di servizio. Il Gallo rifiutò l'offerta in quanto diceva che si trattava di una sua attività che voleva portare avanti da solo. Cosentino allora, così come mi raccontò il Gallo, disse al Gallo che visto che non lo aveva accontentato gliela avrebbe fatta pagare e gli disse esattamente quello che poi si è realizzato e cioè che avrebbe aperto un distributore a 200 metri di distanza sul territorio di Casal di Principe facendogli chiudere il suo. Sempre a detta del Gallo lo stesso presentò anche un ricorso al TAR



per ottenere giustizia dopo la revoca della sua concessione, ma ebbe torto. Diceva il Gallo che Cosentino era anche riuscito ad esercitare la sua influenza in questa causa. Voglio dirle che il Gallo non è uno sprovveduto. Anche da un punto di vista criminale ha buoni legami con Papa Giuseppe capo zona di Sparanise per cui in qualche modo era uno che si sentiva forte. Ma evidentemente in questo caso, tale legame non gli servì a nulla. Posso dirle per sicuro che Gallo era legato al Papa, non solo perché me lo disse lo stesso Gallo ma anche perché le Forze dell'Ordine, ritengo alla ricerca del Papa, fecero proprio un blitz a casa del Gallo ma il Papa riuscì a dileguarsi dalla casa del Gallo saltando un muro che dava in un prato di una casa di un vicino di casa del Gallo. All'epoca naturalmente il Papa era latitante, comunque parlo di un fatto avvenuto non più di 4/5 anni addietro.....omissis....." (cfr. verbale di interrogatorio del 10.12.10).

Della Corte indica fatti specifici:

- Gallo aveva ottenuto dal Comune di Villa Briano autorizzazione a realizzare un'area di servizio sull'asse mediano nella zona ricadente nel predetto comune ed aveva quasi completato i lavori nel 2004;
- Cosentino Nicola a non più di 200/300 metri dal luogo dove stava concludendo i lavori, aprì una sua pompa di benzina che insisteva sul territorio di Casal di Principe;
- la concessione al Gallo venne revocata dal Comune di Villa Briano, nonostante avesse avanzato la sua richiesta prima del Cosentino, ma in sede amministrativa aveva avuto torto;
- Gallo Luigi che pure aveva un suo contatto con la malavita del posto (nella persona di Papa Giuseppe nella persona di Sparanise) aveva dovuto soccombere e si era lamentato del fatto che come promesso il Cosentino gliela aveva fatta "pagare" per non aver accettato la iniziale offerta di mettersi in società con lui.

I verbalizzanti hanno verificato che il Della Corte è stato detenuto, per i periodi che qui interessano, dal 19.04.2001 al 15.04.2004, per essere nuovamente arrestato il 05.01.2008 e rimanere detenuto sino al 10.04.2009; era rimasto libero circa un mese ed era stato di nuovo arrestato il 15.05.2009.

Orbene, tenuto conto che il Della Corte fa riferimento all'esito negativo del ricorso al TAR riferitogli dal Gallo con riguardo al ricorso da lui proposto, il colloquio viene collocato tra il 15.04.2004 (avendo il TAR Campania deciso i ricorsi riuniti Gallo c/ Aversana Petroli/AGIP con sentenza del 18.12.2003) ed il 5.01.2008, periodo in cui il Della Corte era certamente in stato di libertà.

E' stato accertato, quando alla individuazione del Gallo al quale il collaboratore fa riferimento (senza ricordare il nome), che:

- Gallo Luigi è figlio di Gallo Alberto ed ha un fratello che si chiama Biagio, nato a Villa di Briano l'1.02.1966;
- la distanza tra l'impianto del Gallo e quello del Cosentino è di poche centinaia di metri, uno di essi, ovvero quello di proprietà del Gallo, ricade in tenimento del comune di Villa di Briano mentre l'altro è sito in territorio del comune di Casal di Principe;



- l'autorizzazione per la realizzazione del proprio impianto fu rilasciata e poi revocata dal comune di Villa Briano proprio al Gallo Luigi, così individuato, ma il Gallo già nel dicembre 2002 aveva quasi ultimato i lavori.

Quanto ai rapporti tra la famiglia Gallo e il capo-zona di Sparanise Papa Giuseppe, gli investigatori hanno accertato che a carico di Gallo Luigi non risultano precedenti al riguardo, ma la madre Gallo Maria in data 12.07.2006 fu tratta in arresto in esecuzione di OCC 469/06 emessa dall'ufficio 28° GIP del Tribunale di Napoli, poiché ritenuta responsabile di aver favorito la latitanza di PAPA Giuseppe. La medesima era stata poi assolta, ma resta il dato obiettivo che effettivamente la famiglia Gallo, sia pure nella persona della madre, era stata coinvolta nella latitanza del Papa.

Altro collaboratore, **Vargas Roberto**, rispondendo a specifica domanda sulla esistenza di un distributore in costruzione dopo quello della famiglia Cosentino sul tratto Nola – Villa Literno, nell'interrogatorio del 14.1.2012, riferisce “Certo che conosco questo distributore in costruzione perché ci si passa sempre andando e venendo da Casal di Principe. Ricordo che passando lì davanti insieme a Cantiello Vincenzo e mi riferisco sempre al Deutch, gli chiesi se anche quella pompa in costruzione, ed eravamo intorno al 2003/2004 perché andavamo ai colloqui in carcere con mio fratello Pasquale a Voghera, era di proprietà dei Cosentino. Il Cantiello mi disse che non era affatto del Cosentino ma anzi si trattava di un concorrente del Cosentino di cui non mi fece il nome. Mi spiegò che quella pompa non aveva mai aperto e che i lavori erano fermi perché Nicola Cosentino aveva bloccato l'iter burocratico che avrebbe consentito l'apertura della pompa in questione proprio per avvantaggiare il suo distributore, a cui questo avrebbe fatto concorrenza. Rappresento che proprio di fronte questa pompa in costruzione e di cui non conosco il proprietario, vi è la pompa di benzina di un mio conoscente, tale Gallo, di cui non ricordo il nome. Non è un nostro affiliato ma era una persona che quando noi gli chiedevamo di poterci recare nella sua pompa di benzina per incontrarci, lui non obiettava nulla e si metteva a disposizione. Ricordo che in questa pompa di benzina vi è annessa anche una rivendita di gomme che è proprio il locale dove mi incontravo con Francesco Della Corte che pure conosceva questo Gallo, anzi i due si conoscevano molto bene. ...omissis...”

Il P.M. sottolinea che in un precedente interrogatorio (pure riportato in atti) del 14.1.2011 il Vargas Roberto aveva dichiarato a proposito del Cantiello “proprio di fianco all'abitazione di Casal di Principe dell'onorevole Cosentino è ubicata l'abitazione di Vincenzo Cantiello detto “Deutch” marito di Emilia Natale sorella di Giuseppe Natale cognato di Francesco Schiavone detto Sandokan. Ebbene, Vincenzo Cantiello mi disse che appunto Sandokan, prima dell'operazione Spartacus, soleva appoggiarsi quasi tutti i giorni presso casa sua, quindi di fianco alla casa dell'onorevole Cosentino, in corso Umberto. Ebbene, proprio in quel periodo il Nicola Cosentino si incontrava con Francesco Schiavone detto Sandokan e con Giuseppe Natale proprio nell'abitazione del Cantiello Vincenzo (cognato del Natale). Preciso che a questa abitazione si può accedere passando per il collegato magazzino di scarpe del Cantiello che era attaccato all'abitazione stessa. Vi era alla spalle del magazzino una scala che consentiva l'accesso anche in



modo riservato all'appartamento di Vincenzo Cantiello....omissis”.

Secondo il narrato del Vargas, letto nel suo complesso, il Cantiello aveva modo di conoscere bene Cosentino Nicola e gli interessi della sua famiglia.

In maniera concorde con quanto riferito dal Della Corte, Vargas conferma che questi conosceva bene il Gallo Luigi il quale non si opponeva a che determinati incontri si svolgessero presso la sua pompa di benzina posta di fronte a quella in costruzione.

In maniera del tutto genuina, Vargas non ricorda che la pompa di benzina in costruzione (ubicata lungo la stessa tratta della pompa del Cosentino) fosse del medesimo Gallo, ma la descrive in maniera precisa e ricorda in maniera analoga a quanto riferito dal collaboratore Della Corte che i lavori furono sospesi per volere di Cosentino Nicola, anche se le fonti sono diverse: Della Corte lo apprende dal Gallo Luigi (suo amico) e Vargas lo apprende da Cantiello Vincenzo (affiliato al medesimo clan e amico del Cosentino).

Ed invero:

- la ubicazione dei due distributori (quello in costruzione e quello del Cosentino) è quella esatta, essendo situati entrambi nei pressi dello svincolo di Casal di Principe sulla superstrada Villa Literno – Nola;

- è ragionevole che Vargas Roberto per recarsi alla Casa Circondariale di Voghera ove era detenuto il fratello Pasquale attraversasse il tratto sopra indicato. Sul punto si precisa che Vargas Pasquale fu ristretto presso la Casa Circondariale di Voghera nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 7 dicembre 2002 e tale periodo corrisponde a quello in cui i lavori presso l'impianto di Luigi Gallo furono sospesi. Il Vargas indica come periodo gli anni 2003/2004 ed indica quale luogo di detenzione del fratello Carinola e non Voghera, ma il dato non smentisce il racconto del collaboratore dal momento che il tempo decorso ed i vari periodi di detenzione subiti da lui e dal fratello rendono giustificabile un errore in tal senso. Peraltro dal 2002 (e quindi certamente anche nel 2003 e 2004) era possibile constatare lo stato di abbandono del cantiere del Gallo;

- come già sottolineato nel riferire di non conoscere il nome proprietario dell'impianto in costruzione bloccato dai fratelli Cosentino, il collaboratore dichiara che lo stesso era posto di fronte ad un altro impianto di proprietà del Gallo, amico di Della Corte, ed effettivamente, sul lato opposto della superstrada Nola – Villa Literno, alla chilometrica 4+700 è ubicato il primo impianto di Luigi Gallo.

Attualmente, secondo il sopralluogo dei Cc., accanto al bar vi è un chiosco removibile che occupa un'area vuota, ma nulla esclude che all'epoca dei ricordi del collaboratore tale area accogliesse un'esposizione di pneumatici.

Altro racconto sulle vicende legate alla gestione dei distributori di carburante è quello reso dal collaboratore di giustizia **Venosa Salvatore** nell'interrogatorio del 14.11.2012 il quale riferisce “Parlando con Reccia Oreste nell'anno 2012 a proposito di una pompa di benzina che stavano aprendo tra San Cipriano e Casapesenna ed essendo intenzionati a chiedere la tangente, decidemmo di rivolgerci a Nobis Mario e Garofalo Giuseppe per ottenere un chiarimento. Nobis Mario mi riferì che si trattava di una pompa riconducibile a Zagaria Michele e che era stato un



regalo politico da parte di Nicola Cosentino.

Seppi che il gestore della pompa si chiamava Piccolo e non credendo al Nobis mandai Piscitelli Antonio a casa del Piccolo per chiedere la tangente. In quella circostanza il Piscitelli acquisì la conferma che la pompa era effettivamente di Zagaria Michele. Appresa la riconducibilità allo Zagaria non chiesi più il pagamento della tangente”.

L'impianto al quale il Venosa ha fatto riferimento è stato individuato, con successive indagini allegata alla memoria integrativa depositata dal P.M. in data 11.3.2014, dai Cc. RONI Caserta in quello a San Cipriano d'Aversa, via don Salvatore Vitale, a confine con Corso Europa del comune di Casapesenna. Ed invero l'impianto sorge su un terreno di Piccolo Dionigi con il quale la IP Service ha stipulato contratto di locazione in data 22.3.2007. La gestione dell'impianto è affidata alla DIMA di Piccolo Giuseppe figlio di Dionigi, l'impianto è stato realizzato sulla base di autorizzazione amministrativa n. 1 del 12.02.2009 rilasciata in favore di Cosentino Giovanni quale amministratore della IP Service (succeduto al fratello Antonio). L'inizio dei lavori comunicato dalla IP è dell'11.07.2011 mentre la fine dei lavori è del 13.07.2012.

Il Venosa quindi indica con precisione un ulteriore impianto della famiglia Cosentino nella zona del casalese, che viene concesso – evidentemente in relazione ai proventi che se ne ricavavano – al controllo di Zagaria Michele, a saldare la intesa tra la medesima famiglia con il capo clan della fazione Zagaria.

E sulla esistenza di una tale intesa di particolare rilievo sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia **Zagaria Antonio** il quale nel corso dell'interrogatorio dell'11 maggio 2012 ha dichiarato “Già ho detto che di fronte all'azienda da me gestita c'è un terreno che Carmine Zagaria ha preso in fitto dai fratelli Cosentino. Lo gestisce di fatto Lello Cosentino per conto degli altri fratelli anche se l'ultima parola è sempre di Giovanni Cosentino. E' stato proprio Carmine direttamente a seguire la vicenda. Inizialmente prendevamo sul terreno solo la paglia, poi da tre anni a questa parte lo abbiamo preso proprio in fitto. Carmine Zagaria ne ha parlato direttamente con Giovanni Cosentino.

Anzi posso dire che inizialmente il terreno, mentre Carmine era in carcere, fu preso in fitto da tale Paolo Carlino, e quando Carmine uscì dal carcere, parlammo con questa persona dicendo che sarebbe rimasto formalmente affittuario ma di fatto il terreno passava a Carmine Zagaria. I Cosentino erano al corrente, naturalmente, di tutta la situazione. E Giovanni Cosentino ne aveva concordato con Carmine Zagaria. Carmine Zagaria e Giovanni Cosentino avevano un ottimo rapporto e io alcune volte ho accompagnato Carmine a parlare con il Cosentino presso il deposito del gas di Casal di Principe. Carmine Zagaria si serviva del gasolio dei Cosentino sia per le aziende che per il gas di casa. ADR: Giovanni è sicuramente fra i fratelli Cosentino il più diabolico. E' la vera mente della famiglia Cosentino e tutti i fratelli, compreso l'on. Cosentino, fanno molto riferimento a lui e si fanno consigliare sulle scelte da compiere. Ritengo che Carmine Zagaria aveva rapporti, per questo, anche con Nicola Cosentino. ADR: Ricordo che quando ci furono elezioni nelle quali erano impegnati insieme Paolo Romano per la Regione e Nicola Cosentino, credo per la camera dei deputati, Carmine Zagaria ci disse di votare per loro.



Ricordo che venivano distribuiti volantini riportanti entrambi i nomi e le foto dei due candidati per le due diverse competizioni”.

Altro collaboratore di giustizia, **Amodio Pietro**, imprenditore casertano legato al clan casalese, dopo avere in maniera spontanea riferito in pubblica udienza, nel corso del processo dinanzi al Tribunale di S.M.C.V. a carico di Cosentino Nicola per concorso esterno in associazione mafiosa, circostanze relative al ruolo della famiglia Cosentino nel settore economico della distribuzione dei carburanti, dichiara nel corso di interrogatorio del 3.12.2013, dopo aver ricevuto lettura del verbale dibattimentale del 14.10.2013 di cui al p.p. 325/11 del Tribunale di SMCV 1[^] Sezione, a carico di Cosentino Nicola, dichiara: “Conosco molto bene, come ho spiegato nel corso di vari procedimenti, la famiglia Cosentino dunque non soltanto il più noto Nicola. Ho già spiegato che con i Cosentino, nel corso degli anni, ho avuto numerosi incontri, per motivi politici e di affari. Preciso a vostra richiesta, che fino al 2003 ero del tutto incensurato, più esattamente non ero mai stato coinvolto in vicende giudiziarie di una qualsiasi rilevanza (fatta salva una ‘guida senza patente’ se non ricordo male). Operavo nel settore del commercio di automobili ad un certo livello. Nel 2004 venni arrestato per la prima volta in quanto accusato di sequestro di persona e minaccia nei confronti di due donne; si trattava di una vicenda del tutto privata, sganciata da dinamiche di criminalità organizzata, mentre nel 2005, dopo che già ero stato scarcerato per la precedente vicenda essendo stato sottoposto agli arresti domiciliari, venni raggiunto da ordinanza cautelare della D.D.A. di Napoli, PM dott. Cantone, in cui mi venne contestato il delitto di estorsione e favoreggiamento aggravati dall’art. 7, per aver avuto rapporti, che poi ho confermato, con la famiglia Schiavone. Nel 2006 ho iniziato a collaborare e sono stato sottoposto allo speciale programma. A.D.R.: La vicenda di cui ho appena ricevuto lettura, è iniziata a svilupparsi intorno al 2002/2003. Certamente ero ancora immune da pregiudizi penali. Ero molto legato all’allora comandante dei vigili urbani di Casagiove, che era Nicola Altiero. Tenga presente che io a Casagiove, anche se abitavo a Caserta, avevo il centro dei miei interessi, in quanto le mie imprese avevano sede a Casagiove. Questo legame con Altiero si tradusse anche in un rapporto d’affari. Come ho già spiegato in altri verbali, Altiero nella sua qualità era a mia disposizione ed io gli ero riconoscente facendogli delle regalie, tra cui una macchina a sua moglie. Nello specifico, Nicola Altiero mi disse che un suo parente aveva la disponibilità di un terreno ubicato proprio a poche centinaia di metri dall’uscita di Caserta Nord dell’autostrada in direzione San Prisco. Mi disse che era ideale per impiantarci una pompa di benzina in quanto si trattava di un terreno distante dal centro abitato per cui l’area di servizio poteva godere dello spazio necessario. Preciso che per aprire una pompa di benzina bisogna rispettare determinate distanze per l’ingresso e l’uscita dalla sede stradale. Voglio anche dire che l’idea di aprire una pompa di benzina non nacque in quella circostanza. Già in precedenza, avevamo ipotizzato insieme a Giulio Altiero, zio di Nicola nonché vice comandante dei vigili urbani di Caserta, di aprire su un suo terreno un impianto di carburanti sempre nel comune di Casagiove ma su un’altra strada più vicino al centro di Caserta. Non fu possibile aprire questo impianto in quanto il terreno non aveva i requisiti necessari. Non appena Nicola Altiero mi prospettò questa



possibilità, mi disse, sapendo che ero buon amico dei Cosentino, di rivolgermi ad Antonio Cosentino che, nel contesto di quella famiglia, era quello che si occupava della apertura dei nuovi impianti di distribuzione carburanti. Si tenga presente che, il fratello più grande, Giovanni, gestisce a Casal di Principe i depositi di carburanti mentre Nicola Cosentino, facendo il politico, aveva il compito di fare le necessarie pressioni sulle amministrazioni pubbliche onde far rilasciare in tempi rapidi nulla osta e autorizzazioni. In sostanza, Antonio avrebbe dovuto scegliere la società petrolifera che avrebbe dovuto fornirci i carburanti ed impostare le pratiche per l'apertura dell'impianto nonché di effettuare i lavori edili, mentre Nicola sarebbe dovuto intervenire in un secondo momento, quando si trattava di firmare le autorizzazioni. A vostra domanda, preciso che Nicola Cosentino si interessava delle aziende di famiglia come ho potuto constatare frequentando la stessa. Non so specificare in che termini Nicola Cosentino lucrasse guadagni su tali attività nel settore della vendita e della distribuzione dei carburanti, ma era certo che era interessato alla stessa. A.D.R. L'affare in questione andò avanti regolarmente fino a quando io stesso ho potuto seguirlo e cioè fino al 2005, epoca nella quale, come ho detto, sono stato tratto in arresto. Il meccanismo era il seguente: affidammo ad Antonio Cosentino il compito di stipulare direttamente con la società petrolifera, che mi pare fosse la Q8, un convenzionamento. Dunque il rapporto diretto era fra la Q8 e una società dei Cosentino che, in tempi molto rapidi, ottenne le necessarie autorizzazioni e nulla osta. Se non sbaglio, oltre a quelle comunali, fu necessario ottenere nulla osta dei vigili del fuoco, dalla Provincia, dalla Regione e forse altri enti ancora. Sempre la società dei Cosentino stipulò un contratto di affitto del terreno di proprietà del parente di Nicola Altiero; infine, sempre la società dei Cosentino, stipulò un contratto di gestione dell'impianto con un prestanome che io e Nicola Altiero prescegliemmo. Si trattava di una persona di cui non ricordo il nome, ma che era comunque uomo di fiducia di Nicola Altiero, il quale materialmente era presente sulla pompa e faceva il benzinaio. Riceveva, ovviamente in nero, uno stipendio da me e Nicola Altiero, mentre naturalmente i guadagni dell'attività di gestione, che sono in percentuale sul carburante venduto, andavano, dedotte le spese, a me e Nicola Altiero. In tale contesto, tutte le spese per l'apertura dell'impianto, che era di proprietà della società dei Cosentino, vennero sopportate da quest'ultima, mentre, se non ricordo male, io e Nicola Altiero pagammo solo le spese per gli impianti di aria condizionata e di videosorveglianza che facemmo fare da una ditta di Casagiove. Non ricordo il nome di questa impresa; posso dirle che la moglie di uno dei soci della stessa è stata assunta presso la mia società Autosport 2000 Srl, si chiamava Maurika e abitava a San Nicola la Strada. A vostra domanda chiarisco che la società dei Cosentino guadagnava anch'essa sulla quantità di carburanti venduti. Una volta fatto il proprio guadagno, che è costituito dalla differenza fra il prezzo di acquisto da Q8 e quello di rivendita a noi, ci fatturava il carburante stesso. A.D.R.: Mi chiedete come mai avendo la disponibilità del terreno idoneo ed avendo anche, quanto meno sul comune di Casagiove, i necessari agganci tramite Nicola Altiero, non pensammo, io e il predetto, di costituire una società che si relazionasse direttamente con la Q8 evitando così l'intermediazione dei Cosentino. Rispondo che è assolutamente impensabile,



almeno all'epoca dei fatti era impensabile, in provincia di Caserta, rapportarsi direttamente con le grandi società petrolifere senza passare per i Cosentino che avevano in mano tutti i contatti con queste ultime oltre che con gli enti pubblici che dovevano rilasciare i permessi. Era così evidente per noi che non tentammo neanche di percorrere questa strada; eravamo certi che Cosentino avrebbe fatto in modo di non farci aprire, vuoi agendo sulle società petrolifere, vuoi agendo sugli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Spontaneamente: voglio precisare che, oltre a non aver avuto alcun problema con le autorizzazioni, che furono subito rilasciate, non avemmo neanche alcun problema con la camorra; in proposito posso raccontarle un episodio assai significativo. Eravamo intorno al 2004 e la pompa di benzina in questione aveva da poco aperto. Mi trovavo in Casal di Principe a casa di Augusto Bianco, esponente di primo piano del clan dei Casalesi deputato a coordinare tutte le attività della famiglia Schiavone, avendo come proprio unico superiore, in quel periodo, Panaro Nicola. Tale abitazione era ubicata dalle parti dell'abitazione della casa della madre di Maurizio detto Pagnuottiello. Non ricordo il motivo per cui ero là, in quanto spesso avevo rapporti con Bianco Augusto. Ricordo tuttavia che stavamo in attesa di Cesare Bianco, senonché sopraggiunse tale Russo, di cui non ricordo il nome, che comunque era un ragazzo di Casagiove, piccolo e magro, ben noto alle forze dell'ordine, che aveva il compito di raccogliere le estorsioni nel comune di Casagiove per conto della famiglia Schiavone. Costui consegnò ad Augusto Bianco degli assegni e delle somme di denaro provento di attività estorsive e contestualmente disse al predetto che, di lì a poco, sarebbe passato anche presso la nuova pompa di benzina vicino all'uscita di Caserta Nord. Si riferiva, in tutta evidenza, alla pompa di benzina che io e Nicola Altiero avevamo in gestione. Immediatamente Augusto Bianco, con tono di rimprovero, disse a Russo che non si doveva proprio avvicinare a quella pompa perché, disse: "è roba dell'americano" con ciò riferendosi a Nicola Cosentino e alla sua famiglia. A.D.R.: A seguito dell'apertura della pompa di benzina ho ricevuto i proventi di questa attività anche nel periodo in cui mi trovavo agli arresti domiciliari. In pratica era Altiero che mi portava queste somme, in contanti. Ricordo che mi portava anche tutti i conteggi, di modo che io potessi controllare la gestione dell'impianto. Ritengo di aver percepito circa 8000 euro nei quattro mesi circa di attività svolta nel periodo in cui io ero agli arresti domiciliari. Tenga presente che tuttavia, in questo primo periodo, i guadagni erano minori perché occorreva scalare le quote di spese che avevamo sostenuto per gli impianti di videosorveglianza e il condizionamento degli ambienti.

A.D.R.: L'accordo con i Cosentino era nel senso che noi gli cedevamo in affitto il terreno a condizione che loro, ottenuta con una loro società la convenzione, ci dessero vita natural durante la gestione dell'impianto. Ovviamente il contratto di gestione fatto col nostro prestanome un tot numero di anni che adesso non ricordo; tuttavia l'intesa era che sarebbe stato prorogato finché noi eravamo interessati. Ovviamente sapevamo che i Cosentino avevano il coltello dalla parte del manico e che alla scadenza del contratto ci potevano cacciare; tuttavia non c'era alternativa perché solo tramite loro potevamo aprire l'impianto di distribuzione carburanti. Nel contesto dell'accordo riuscimmo anche ad ottenere che il bar annesso al distributore fosse di nostra



completa pertinenza. Dunque nella gestione dello stesso i Cosentino non c'entravano proprio....omissis”.

Nella trascrizione integrale, nella parte in cui il P.M. chiede di specificare alcuni passaggi della deposizione resa al dibattimento, si legge che a Casagiove era stata individuata un'area ove lui ed il comandante dei vigili urbani di Casagiove, Nicola Altiero, avevano chiesto al fratello dell'onorevole Cosentino di aprire un distributore, “cosa che con vari sacrifici e tante cose siamo riusciti a ottenere. Ed è stato aperto questo distributore nel Comune di Casagiove”.

Su quale tipo di influenza potesse avere nel settore la famiglia Cosentino, il collaboratore risponde “Antonio Cosentino ... avevano questa società di distribuzione di gasolio, di benzina e roba varia, sia lui che il fratello, a Casal di Principe, e ci diede l'occasione e la possibilità di avere le autorizzazioni per aprire questo distributore in Casagiove”. A domanda del P.M. specifica che l'autorizzazione fu ottenuta grazie ad Antonio Cosentino “che mettevano tutta la disponibilità, facevano loro tutti i lavori, la pompa di benzina. E fu fatto anche all'interno della pompa di benzina un bar” E quindi specifica “le autorizzazioni che servivano all'epoca mi sembra fossero comunali, dal Comune di Casagiove, e mi sembra che ci fosse bisogno di un'autorizzazione a livello o provinciale o regionale, che poi ci fu data ... se la vedeva tutta Antonio Cosentino con il fratello, per fare questo”. Sempre a domanda specifica che il fratello era Nicola Cosentino.

A riscontro delle dichiarazioni dell'Amodio i Cc. RONI Caserta hanno svolto ulteriori verifiche come da nota datata 11.03.2014 ed allegata alla memoria integrativa depositata dal P.M. 11.3.14.

Dalle stesse è emerso che:

- Amodio è stato detenuto dal 21.10.2004 al 10.08.2007, con periodi in cui ha goduto degli arresti domiciliari (dal 9.11.04 all'11.7.05 e dal 24.10.06 al 14.1.07);
- presso il comune di Casagiove opera come vigile urbano dal 1985, divenuto comandante della Polizia Municipale dal 2005, Altiero Nicola, nipote di Altiero Giulio, già in servizio presso la Polizia Municipale di Caserta (ove ha assunto la qualità di vicecomandante) ed eletto consigliere comunale a Casagiove dal maggio 2001 sino all'aprile 2011;
- il fondo al quale l'Amodio fa riferimento come luogo dove è stato realizzato l'impianto, si trova in via Circumvallazione Tifata di Casagiove, strada che dall'uscita autostradale di Caserta Nord porta effettivamente in direzione San Prisco;
- la proprietà del suolo risulta di Iodice Ernesto che dal 21.06.2000 lo aveva concesso a Cosentino Giovanni della Aversana GAS per la realizzazione di un impianto di distribuzione;
- il Cosentino con nota protocollata in data 09.04.2001 presenta richiesta di concessione edilizia per un impianto del tipo self service post pay ed i lavori iniziano con tutte le autorizzazioni in data 17.04.2002; in data 10.10.2002 la Aversana Gas deposita nuovi progetti per una richiesta di variante che viene approvata (concessione 48/02) e quindi in data 2.01.03 l'Aversana sollecita la procedura di collaudo ed in data 25.3.03 il direttore dei lavori comunica l'ultimazione parziale degli stessi. I verbalizzanti sottolineano la rapidità delle procedure ed alcune anomalie individuate nella lettura della pratica tra le quali ad esempio la mancata comunicazione ai



comuni limitrofi per accertare la esistenza di altri impianti;

- è stato esaminato a sommarie informazioni Vozza Francesco, figlio del titolare di un distributore di carburante, individuato sulla base dell'esame della documentazione presso il comune di Casagiove ove viene ritrovata nell'archivio del cap. Altiero Nicola una nota datata 19.12.2002 a firma di Vozza Francesco, amministratore dei F.lli Vozza sas con la quale si chiedeva una revisione del piano di zonizzazione carburanti.

Vale la pena di soffermarsi sulle informazioni rese da **Vozza Francesco** il quale dichiara che il Comune di Casagiove aveva chiesto, per problemi di viabilità, la delocalizzazione dell'impianto di carburanti già gestito dal padre in via Pontillo, impianto che il padre aveva donato a lui ed alla sorella nel 2002, sebbene i figli si fossero dedicati ad altri settori. Si pose alla ricerca di un altro terreno sul quale realizzare un distributore di carburanti da gestire attraverso una società costituita con la sorella, utilizzando in tal modo la licenza del padre e soddisfacendo il desiderio di quest'ultimo che i figli proseguissero la sua attività. Incontrò difficoltà a trovare un terreno sia per i prezzi altissimi praticati dai proprietari per il fitto o per la vendita, sia per le restrizioni imposte dal piano adottato dal comune. Nell'aprile 2004 era stato contattato da Cosentino Antonio titolare della IP Service fratello di Giovanni che già conosceva come soggetto che operava nel medesimo settore del padre di cui il Cosentino chiedeva sempre notizie. Antonio gli propose di stipulare un contratto di fitto di ramo di azienda per la delocalizzazione dell'impianto ricevuto in donazione dal padre; in altri termini i Cosentino avrebbero procurato il terreno per la delocalizzazione ed avrebbero realizzato e gestito il nuovo impianto, riconoscendo ai titolari della concessione un fisso ed una percentuale sull'erogato per il fitto del ramo di azienda che avrebbe avuto durata di 25 anni, ovvero anche i proventi della gestione se avessero accettato di gestirlo direttamente. Dopo essersi consultato decise di accogliere la proposta del Cosentino e quindi sempre nel 2004 fu stipulato il contratto di fitto di ramo di azienda e da quel momento di tutto si occupò il Cosentino che ottenne il collaudo dell'impianto, realizzato in Casagiove alla via Ponteselice, nel dicembre 2006. Dall'8.3.2007 la società Gruppo Gestioni srl di cui è socio gestisce l'impianto con insegna Q8 di proprietà della IP Service, mentre la F.lli Vozza srl riceve il canone. All'interno dell'impianto è presente una colonnina di rifornimento GPL, fuori dal convenzionamento Q8, con prodotto fornito dalla Aversana Petroli altra società dei Cosentino.

Nel rispondere a specifiche domande, il Vozza ricorda che la ricerca del fondo non era semplice perché, tenuto conto del piano di zonizzazione carburanti, i fondi da utilizzare erano pochi e tra questi alcuni erano da escludere o per ragioni urbanistiche o per le distanze da rispettare. Per la verità aveva individuato un terreno in Casagiove nella disponibilità di tale Castiello il quale era disposto a fittare o vendere, ma si sarebbe dovuto occupare personalmente dei permessi per realizzare e gestire l'impianto. Il terreno era sottoposto alla superstrada e quindi avrebbe risparmiato sui costi per il riempimento, in quanto era noto che all'epoca le imprese cercavano siti in cui scaricare gratuitamente il terreno da riporto proveniente da altri cantieri. L'ANAS tuttavia pose problemi per il rilascio dei permessi per aprire accessi e varchi di uscita sulla superstrada ed intanto giungeva la offerta del Cosentino, proprio quando aveva deciso di mollare



perché “estenuato” dalle difficoltà di tutti i generi che aveva incontrato (cfr. verbale s.i. dell’11.03.2014).

Le dichiarazioni sin qui esaminate consentono di inquadrare e comprendere il tema della contestazione relativa alla illecita concorrenza nella gestione degli impianti di distribuzione del carburante nella zona casertana, ottenuta grazie al duplice sostegno, della camorra operante nella zona e degli accordi politici stretti dai Cosentino con gli amministratori locali.

Le dichiarazioni rese da Gallo Luigi

Nel contesto appena delineato devono essere lette le informazioni rese da GALLO LUIGI, esaminato in data 23.12.2011 con riguardo alla vicenda relativa alla interruzione dei lavori dell’impianto in Villa Briano.

Nel verbale si legge testualmente: “Premetto di essere da anni un imprenditore nel settore edilizio, in particolare quale titolare di impresa di realizzazione di strade ed opere idrauliche. Sono anche titolare di autorizzazioni per la gestione di stazioni di servizio nel Comune di Villa di Briano. In particolare, negli ultimi quindici anni, ho cercato di realizzare due impianti di distribuzione di carburanti entrambi ubicati lungo la SS 7 Bis, comunemente detta Villa Literno – Nola, in entrambi i sensi di marcia. Nel primo caso, e mi riferisco al distributore ubicato lungo la direttrice Nola – Villa Literno’ nel 1993 la mia famiglia stipulò con la società Q8 di Roma un contratto di comodato d’uso oneroso per il diritto di superficie su un terreno di nostra proprietà ubicato al km 4+700. Tutta la fase del rilascio delle autorizzazioni, da parte degli organi competenti, è stata curata in questo caso dai dirigenti della Q8 in persona come anche la realizzazione materiale dei lavori finalizzati alla creazione dell’impianto sul suolo anzidetto. La mia famiglia, oltre a percepire il canone di affitto per il contratto che ho sopra citato, il quale ha la durata di 27 anni quindi scade intorno al 2020, gestisce anche un bar posizionato all’interno della stessa area di servizio. Le autorizzazioni per questo esercizio sono richieste ugualmente dalla Q8 e sempre tale società ha eseguito i lavori di realizzazione della struttura che ospita il bar; con un separato contratto la mia famiglia ha ricevuto in gestione l’esercizio per il quale corrisponde alla Q8 un canone di fitto periodico. Voglio anche precisare che sino al 2001, la mia famiglia, ed io in particolar modo, attraverso la società Distributore Carburanti Gallo di Gallo Luigi di cui ero amministratore, impresa attualmente inattiva, gestiva anche la conduzione dello stesso distributore di carburanti. A seguito dei problemi sorti nel 2001 relativamente ad un altro impianto, di cui adesso parlerò, sono stato infine costretto a lasciare la gestione dell’impianto al sig. De Francesco Salvatore, il quale ha un contratto diretto con la Q8. Preciso infatti che le problematiche di natura burocratica e di conseguenza economica sorte in relazione all’apertura del secondo distributore, posero la società che amministravo in forti difficoltà economiche che condussero la Q8 a sciogliere ogni rapporto creditizio in mio favore. Prima del 2001 infatti i miei rapporti con la Q8 erano davvero idilliaci: avevo sì una fidejussione bancaria che garantiva il pagamento del carburante che mi veniva periodicamente scaricato sull’impianto, ma è anche vero che la stessa Q8, come si usa fare nell’ambiente, spesso mi concedeva il vantaggio di



pagare un carico di carburante allo scarico del successivo carico. E' anche capitato, ad esempio, che, a causa di rapine subite da me o da mio fratello Biagio aventi ad oggetto l'incasso di giornata, contattata la Q8 e spiegato l'accaduto veniva congelato il pagamento dei carichi di carburante che erano stati precedentemente consegnati e il cui incasso, da parte nostra era stato oggetto di rapina. Oppure, ancora, la società contribuiva alle spese di guardiania, di giardinaggio e di gestione del gruppo elettrogeno che, quale gestore dell'impianto, avrei avuto io l'onere di sostenere e per le quali, invece, la Q8 mi veniva incontro contribuendovi. Nel 2000 la mia famiglia ha subito gravi perdite: sono venuti a mancare mio padre e mio figlio a distanza di quattro mesi l'uno dall'altro. Potete capire che, dovendomi dedicare a queste gravissime problematiche familiari e trovandomi già impegnato nella richiesta del rilascio delle autorizzazioni per il secondo impianto – che, specifico adesso per la prima volta, si tratta di quello ubicato lungo la direttrice opposta della stessa superstrada, quindi Villa Literno – Nola al Km. 5+060 – ho necessariamente dovuto allentare la mia presenza sul distributore già attivo, venendo di conseguenza fatto segno di una collaborazione poco fedele da parte di alcuni operai, di alcuni soggetti fornitori e di una serie di situazioni innescaresi a causa della mia mancanza dalla diretta gestione del distributore. Posso citare ad esempio il fatto di essere stato ingiustamente protestato da tale Sagliocchi Michele, titolare della CTP di Villa Literno, più volte indagato per truffa, usura, estorsione ed altro per motivi legati alla sua gestione dell'impresa di fornitura all'ingrosso di gasolio. Questo soggetto era stato il padrino di battesimo di mio figlio: oltre al rapporto personale col Sagliocchi, a partire dal 2000 egli mi ha iniziato a vendere del gasolio da distribuire nel mio primo impianto, agevolandomi nei pagamenti in termini di dilazione. La circostanza, peraltro, era nota alla Q8 e rientrava in quel rapporto di fiducia e di aiuto che la stessa società fino al 2001 mi aveva offerto e che vi era sempre stata dall'inizio della conduzione del distributore nel 1996”.

Il Gallo Luigi a questo punto riserva di chiarire meglio in altra occasione (e lo farà in verbali successivi) i suoi rapporti con il Sagliocchi, ma comunque anticipa in sintesi che nel 2000 egli chiese al Sagliocchi un prestito di 260 milioni di lire; nel maggio- giugno 2001 non riuscendo a onorare 4 assegni per l'importo di 252 milioni di lire il medesimo Sagliocchi presentò due istanze di fallimento asserendo che gli assegni corrispondevano al mancato pagamento di forniture di carburante, di cui però non era in grado di esibire le relative fatture. Fu il Gallo a dimostrare la sua solvibilità producendo copia delle fatture reali e dei relativi assegni a pagamento della fornitura di carburante. Il Gallo afferma di avere nel tempo onorato il suo debito restituendo la somma prestata e tuttavia il Sagliocchi ave continuato nelle sue pretese affermando di dover ricevere gli interessi. Per tale motivo lo aveva denunciato per usura. In ragione dei suoi personali rapporti con il Sagliocchi aveva altresì tollerato che nel tempo egli consegnasse quantità di carburante inferiore a quello pagato (ragione per la quale altri gestori lo avevano denunciato per truffa).

Così continua il racconto del Gallo sempre nel verbale del 23.12.11 “A queste difficoltà economiche se ne aggiunsero altre che fecero incrinare i rapporti con la Q8. Dopo i protesti del

2001 o in contemporanea agli stessi, infatti, più volte io mi ero recato dai dirigenti della Q8 di Napoli, presso i quali credevo di vantare il solito rapporto di fiducia e stima, chiedendo di venirmi incontro nella gestione dell'area di servizio non togliendomi la gestione ed agevolandomi, come sempre fatto, con la fornitura dei carichi di carburante. In realtà, le mie istanze non solo non vennero accolte ma, senza alcuna particolare giustificazione, la Q8 adottò nei miei riguardi un atteggiamento di blocco totale di fornitura del carburante senza il previo pagamento che mi costrinse a cedere la gestione del primo impianto.

Io sono convinto del fatto che, ad incrinare i rapporti con la Q8, non siano state tanto le mie vicende personali quanto le pressioni operate dai fratelli Cosentino di Casal di Principe. Si tratta, come penso sia noto, di Nicola, Giovanni ed Antonio Cosentino i quali, insieme ad altri fratelli, coi quali non ho avuto rapporti personali, gestiscono la AVERSANA PETROLI, impresa di Casal di Principe che da anni è nel settore della distribuzione dei carburanti e, negli ultimi dieci anni, anche della gestione delle stazioni di rifornimento e di servizio.

A.D.R.: Voglio premettere che nel 2001, ma anche negli anni precedenti, il fratello dei Cosentino che aveva stretti legami con la dirigenza della Q8 di Roma è Giovanni. Alludo a loro pressioni fatte ai vertici della Q8 di Napoli per costringermi a lasciare il mio primo distributore, poiché la vicenda si innesta in un'altra ancora irrisolta questione che riguarda il mio secondo distributore, che – quando finalmente potrà essere aperto – sorgerà come vi ho già detto lungo la Villa Literno – Nola al km 5+060, a poche centinaia di metri da un altro distributore, con insegna AGIP che è di proprietà dei Cosentino e che gli stessi hanno aperto sicuramente dopo che io avevo attivato le procedure per aprire il mio distributore poco distante e che tali procedure venissero ripetutamente bloccate ed ostacolate.

Vanno chiariti, a questo punto, i miei rapporti con la famiglia Cosentino, in particolare con Giovanni e Nicola Cosentino, nonché con una serie di altri personaggi, legati al mondo della distribuzione dei carburanti, tanto appartenenti a strutture private o aziende petrolifere nazionali ed internazionali, tanto dipendenti e funzionari pubblici, che in qualche modo diventano, a partire dalla fine del 1999, protagonisti della vicenda riguardante il mio secondo distributore.

Nel 1998, quando il mio primo distributore era funzionante e godeva di ottima salute economica, decisi di avviare l'iter burocratico per l'apertura di una simile attività sul lato opposto della superstrada SS 7 bis Villa Literno – Nola. Potete notare, recandovi sul posto, che in linea d'aria la distanza tra il primo ed il secondo distributore è di poche centinaia di metri; entrambi i terreni, tra l'altro, ricadono nel territorio del comune di Villa di Briano. Attivata la procedura sembrò, da principio, non esserci alcuna difficoltà; superai anche le problematiche legate alle precedenti disposizioni normative – oggi abrogate – che prevedevano il contingentamento delle stazioni di servizio e di rifornimento nell'ambito del territorio comunale; riuscii in tale impresa poiché dimostrai che l'area di servizio che avevo intenzioni di aprire, essendo della tipologia post pay – self service e non prevedendo personale alla pompa, non rientrava nel novero di quelle che andavano calcolate per il contingentamento. Difatti, attivato il complesso iter di richieste di autorizzazioni, a partire da quelle inoltrate dal Comune di Villa di Briano e, da questo, ai vari



enti e uffici competenti, il tutto si concluse positivamente col rilascio dell'autorizzazione a costruire l'impianto numero 807 del 03.03.2000; tale provvedimento scaturì dal rilascio di una serie di pareri positivi, ivi compresi quelli dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa di Briano. In realtà, avevo seguito l'iter della pratica in ogni suo passo; quindi, già alla fine del 1999 ero consapevole che i pareri richiesti dal Comune di Villa di Briano erano stati tutti rilasciati con esito positivo e che si trattava di attendere i tempi tecnici del rilascio dell'autorizzazione. Ricordo bene che fu qualche giorno prima del Natale del 1999 che contattai Giovanni Cosentino chiedendoli di passare a trovarmi sull'impianto (quello già aperto e da me, all'epoca, direttamente gestito) affinché potessi omaggiarlo dei miei auguri di Natale e parlargli. Non passò molto tempo, comunque prima di Natale, che il Cosentino Giovanni si recò nel mio impianto di distribuzione di carburanti insieme al fratello Antonio, che conobbi in quell'occasione.

Voglio premettere, infatti, che sino ad allora avevo conosciuto ed avuto rapporti solamente con Nicola, in questo caso di natura politica essendo io all'epoca militante nel CDU ed il Cosentino in Forza Italia, e con Giovanni, col quale mi limitavo a rapporti amichevoli ma non commerciali. Tornando al Natale del '99, presentatosi sul mio distributore, oltre agli auguri per le festività in corso comunicai al Cosentino la mia iniziativa intrapresa per l'apertura del secondo distributore, riferendogli del buon esito che stava seguendo l'iter per il rilascio della relativa autorizzazione. Conoscendo l'interesse del Cosentino verso il particolare settore commerciale, gli dissi testualmente: Giovanni, poiché sono in procinto di ottenere l'autorizzazione definitiva per realizzare un'area di servizio sull'altro lato della strada, mi farebbe piacere se potessimo realizzare il progetto in società. Non ho problemi di sorta sul leader che deciderai di contattare per il marchio della distribuzione. Il Cosentino mi rispose: Non sono interessato al progetto poiché i distributori non mi interessano. Ci salutammo cordialmente, come sempre, e tutto sembrò finito là. Sembrò perché, invece, tutto probabilmente ha avuto inizio in quell'occasione.

Come vi ho anticipato, ottenuta l'autorizzazione formalmente il 03.03.2000, iniziai ad organizzare l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto che, preciso, doveva sorgere su un terreno già di proprietà della mia famiglia (presupposto peraltro necessario al fine di ottenere la detta autorizzazione). Materialmente i lavori iniziarono nel novembre del 2000. Le prime opere consistettero nello sbancamento e nel riporto del terreno necessario a livellare l'area dell'impianto con la superstrada. Il periodo coincise anche con la perdita di mio figlio e quindi con le difficoltà di vario genere di cui sopra ho fatto cenno. All'inizio del 2001, sciolte le ultime riserve con enti quali l'ANAS ed altri competenti, aprii formalmente il cantiere. Sempre nei primi mesi del 2001, in diverse circostanze Cosentino Giovanni, nel transitare sulla superstrada, spesso si fermava sul primo distributore – ancora da me gestito – e si soffermava a parlare con me, complimentandosi sempre per l'iniziativa che avevo intrapreso con la costruzione dell'altro cantiere e di come i lavori stessero procedendo bene. Così in diverse circostanze per tutto il periodo sino ad ottobre del 2001 quando iniziai a vedere che, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza di poche centinaia di metri, in tenimento del Comune di Casal di Principe, avevano



avuto inizio lavori di sbancamento e riporto tipici di quelli che si operano preliminarmente per la realizzazione di una stazione di servizio. Iniziai ad informarmi in giro e seppi che l'opera che si stava realizzando era effettivamente un'area di servizio e che la proprietà era dei fratelli Cosentino, in particolare della AVERSANA PETROLI. Avrei voluto approfondire l'argomento prima di intraprendere una qualsivoglia reazione ma non mi venne consentito dall'azione di contrasto, insistente e pesante, intrapresa nei miei confronti dai fratelli Cosentino, da tale Giannino che, all'epoca dei fatti, era il rappresentante d'area dell'AGIP Petroli e da Letizia Luigi il quale, all'epoca dei fatti, era un funzionario del Genio Civile di Caserta ma, di fatto, a seguito dell'elezione al Consiglio Regionale della Campania di Nicola Cosentino nel 1995, venne nominato quale dirigente di un Servizio dell'Ufficio Carburanti della Giunta Regionale della Campania. Voglio precisare che talune lettere inviate via fax dall'AGIP Petroli, in particolare dal Giannino, spesso recavano il numero di fax della IP SERVICE che, invece, è un'azienda riconducibile ai Cosentino. Voglio altresì aggiungere che, per quanto è a me noto, il Giannino, dopo aver lasciato l'incarico all'AGIP, è stato (e probabilmente lo è ancora) un dipendente della IP SERVICE dei Cosentino. Quanto al Letizia, invece, mi era stato detto che era stato assegnato a tale incarico per volontà di Nicola Cosentino e per agevolare le aziende di famiglia. Quanto detto, personalmente, trova riscontro negli ostacoli che egli ha creato nei miei confronti per la realizzazione del mio secondo impianto. Attualmente il Letizia so che è stato trasferito dalla Regione ad un ufficio di Avellino, dove non si occupa più di carburanti.

A.D.R.: Mi chiedete come faccio a dire che il Letizia fosse, di fatto, al servizio dei Cosentino. La circostanza è risaputa ed è riscontrabile nella mia vicenda ma anche in tante altre che hanno subito vari gestori che evidentemente non rientravano nelle grazie dei Cosentino. Nel 2005, ad esempio, so che a Caserta, nella zona di via Laviano verso Caserta Vecchia, su ordine di Cosentino Giovanni, il Letizia decise la chiusura di un impianto urbano; non so per quali motivi venne decisa ma, di fatto, a distanza di qualche giorno dalla chiusura ad opera del provvedimento adottato dal Letizia, l'assessore regionale competente non solo decise la riapertura o la delocalizzazione – adesso non ricordo – di tale impianto ma trasferì di fatto il Letizia ad altro incarico, cioè ad Avellino, dove ancora oggi presta servizio. Ricordo che la Giunta all'epoca governante in Campania era cambiata, nel senso che non era più quella che aveva determinato il trasferimento del Letizia a Napoli.

A.D.R.: Mi chiedete in cosa consistettero gli attacchi che mi vennero prodotti dai Cosentino e dalle persone ad essi legate. Vi rispondo che semplicemente, tale offensiva si concretizzò in una continua pressione esercitata sugli organi politici ed amministrativi del Comune di Villa di Briano affinché sospendesse i lavori che stavo portando avanti. Informatomi della circostanza, mi venne detto che tali pressioni erano scaturite da una lettera della Regione Campania, a firma di Letizia Luigi, con la quale venivano chieste spiegazioni e chiarimenti sull'autorizzazione concessami. A.D.R.: Certamente la Regione Campania era già al corrente della mia posizione anche prima di questo periodo in quanto, per il rilascio originario dell'autorizzazione, tutta la procedura era stata sovrintesa proprio dal settore di cui il Letizia era dirigente.



Tra il 2001 ed il 2002, inoltre, l'AVERSANA PETROLI intraprese anche azioni processuali amministrative nei miei confronti e nei confronti del Comune di Villa di Briano presso il T.A.R. Campania, impugnando l'autorizzazione che mi era stata rilasciata nel Marzo 2000 nonché chiamando in causa il Comune di Villa di Briano per aver omesso di comunicare ai comuni limitrofi il rilascio di tale provvedimento. I motivi dell'impugnativa risiedevano nel mancato rispetto delle distanze tra un distributore e l'altro essendo, nel frattempo, iniziati anche i lavori di realizzazione dell'impianto ad opera del Cosentino a distanza di poche centinaia di metri. Dico subito che il T.A.R. Campania condannò, a seguito di tale giudizio, il Comune di Villa di Briano a risarcire il Comune di Casal di Principe per avere omesso tale comunicazione ma nulla venne adottato nei miei confronti per le opere che stavo realizzando. Anzi, proprio nelle more che si decidesse il giudizio amministrativo in questione, si verificò l'episodio più eclatante e significativo di tutta la vicenda che mi convinse della ferma volontà dei Cosentino di ostacolare il mio progetto piuttosto che della volontà di realizzarne uno proprio. Nel mese di febbraio del 2002, infatti, il Comune di Villa di Briano mi notificò un provvedimento con cui mi si intimava di sospendere immediatamente i lavori presso l'area del secondo distributore; il motivo della sospensione, come si evince esplicitamente dal provvedimento, era legato ai chiarimenti richiesti dalla Regione Campania nella persona del dirigente Luigi Letizia. Impugnai il provvedimento al T.A.R. Campania, attraverso i miei legali dello studio Abbamonte – Como, nella persona dell'avv. Luisa Acampora; vinsi il ricorso al T.A.R. che annullò il provvedimento di sospensione del Comune di Villa di Briano e, con provvedimento del 09.12.2002, venne riattivata la mia autorizzazione del 03.03.2000. E' evidente che la sospensione della mia autorizzazione, ad opera del Comune di Villa di Briano, non fu altro che un bieco tentativo di impedirmi di concludere per tempo i lavori, prima del Cosentino, richiedere ed ottenere il rilascio del collaudo sul mio secondo impianto e di fatto impedire che potesse fare ugualmente il Cosentino sul proprio distributore sito a poche centinaia di metri dal mio. Non lo dico solo esaminando i documenti che posso produrvi in copia ma anche alla luce di un mio colloquio personale con il sindaco dell'epoca di Villa di Briano. All'epoca dei fatti non ero consigliere comunale nel mio paese ma conoscevo bene il sindaco, il geometra Raffaele Zippo. Quando mi venne notificato il provvedimento di sospensione, nel febbraio del 2002, mi recai personalmente da lui per chiedergli spiegazioni, dato che non intravedevo alcuna valida ragione per la quale dovesse essere adottato tale provvedimento (cosa di cui, peraltro, avevo ragione, come dimostra la successiva sentenza del T.A.R.). Mortificato e imbarazzato, Raffaele Zippo mi disse che gli dispiaceva e testualmente aggiunse: Che devo fare? Mi ha chiamato Nicola Cosentino invitandomi presso il suo studio di Casal di Principe. Lì, alla presenza del fratello Antonio, mi ha detto chiaro e tondo di trovare una soluzione per Luigi Gallo chiedendomi una sospensione dei lavori a seguito di una lettera che mi deve arrivare dalla Regione, che infatti mi è arrivata. Mi ha anche detto che, in caso contrario, sarebbe stato costretto ad inviare una commissione d'accesso in Comune dalla Prefettura di Caserta, con la quale Nicola ha aggiunto di essere in rapporti ottimi. Che devo fare? Io ti capisco e tutto si sistema, non ti preoccupare. A distanza di qualche



giorno feci ricorso al T.A.R. impugnando il provvedimento; chiesi anche spiegazioni all'arch. Mario Tornincasa, oggi deceduto, all'epoca dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Villa di Briano il quale mi rispose in questi termini: Prima di emettere il provvedimento sono stato chiamato dal geom. Giacomo Letizia, del Comune di Casal di Principe, il quale mi ha invitato a presenziare ad una riunione presso la AVERSANA PETROLI in Casal di Principe. Ci sono andato e lì ho trovato Giovanni ed Antonio Cosentino nonché il geometra Letizia di Casal di Principe. Mi è stato detto di sospendere i lavori del tuo impianto, senza darmi alcuna spiegazione. La stessa cosa me l'ha detta il sindaco. Che devo fare? Mi vuoi uccidere, uccidimi pure, ma che devo fare?. A.D.R.: Non so darvi spiegazioni sul perché Tornincasa abbia dato il proprio consenso all'azione operata dai COSENTINO e alla pressione esercitata dal sindaco; Tornincasa era originario di Casal di Principe o di San Cipriano d'Aversa e sicuramente temeva l'influenza che avrebbero potuto avere sul proprio lavoro sia i Cosentino che il sindaco Zippo.

Come dicevo, il ricorso venne fatto nei tempi previsti a seguito del provvedimento di sospensione e i lavori restarono bloccati fino al giorno della sentenza del T.A.R., per circa sette mesi, cioè sino a settembre 2002. In questo periodo incontrai occasionalmente due o tre volte Giovanni Cosentino, non sul mio impianto come era accaduto in passato. E' evidente che i rapporti tra di noi erano cambiati profondamente. Ricordo che nel primo incontro, che se non erro avvenne in un bar di Aversa, egli mi porse la mano in segno di saluto ed io gli chiesi il perché di tanta cattiveria nei miei confronti. Egli mi rispose dicendo testualmente: "Chi ha più forza quello spara" e poi, nel discorso mi colpì la frase, per me molto pesante, in cui il Giovanni, sostenendo la propria battuta di esordio, affermò: "dove ci vuole la politica c'è mio fratello Nicola; dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c'è pure la forza".

A.D.R.: Non mi specificò esplicitamente a cosa volesse riferirsi con l'ultima parte della battuta ma, se consideriamo che effettivamente Nicola Cosentino è un esponente politico di forza, che Giovanni Cosentino è effettivamente un capitalista di forza, se pensiamo per un attimo ai risaputi legami di parentela di un po' tutta la famiglia Cosentino è semplice intravedere, quale riferimento alla forza, la possibilità per Giovanni di poter contare su personaggi forti dal punto di vista delinquenziale. La stessa tipologia di discorso venne fatta anche nelle altre circostanze in cui incontrai occasionalmente il Cosentino. Addirittura la cosa veniva quasi presa a ridere, visto il ridicolo in cui mi ero venuto a trovare pubblicamente permettendomi di competere con i Cosentino, almeno secondo la considerazione che in pubblico avevo io rispetto al colosso di quella famiglia. Voglio altresì aggiungere che, in un'altra di tali occasionali circostanze, Giovanni Cosentino mi disse apertamente che lui avrebbe aperto e io no. Peraltro, in un'altra occasione, sempre tra il 2001 ed il 2002, Vittorio D'Alterio, una conoscenza comune di cui parlerò dopo, si fece promotore di un incontro a casa mia tra me e Antonio Cosentino. Chiesi anche a quest'ultimo il perché di tanta cattiveria nei miei riguardi e, sorseggiando il caffè, egli mi rispose con tono sarcastico dicendomi: "Fammi aprire prima a me e poi tu lo sai che in Regione non ci sono problemi dato che abbiamo Letizia che per noi fa carte false". Naturalmente il discorso del Cosentino non stava, all'epoca, né in cielo né in terra; stando alla normativa allora



vigente, se avessero aperto loro prima di me io non avrei mai potuto più aprire. Voglio aggiungere infine che nella notte compresa tra il 4 ed il 5 febbraio 2002, il cantiere fu oggetto di un incendio appiccato da ignoti che distrusse gran parte delle opere di carpenteria approntate per la realizzazione del chiosco bar previsto in progetto. Il fatto è stato da me denunciato, ad opera di ignoti, presso la Stazione Carabinieri di Frignano (CE).

Dopo queste circostanze non ho più visto Giovanni Cosentino. Ho incontrato invece una sola volta Nicola Cosentino tra il 2001 e il 2002; ripeto che con lui i rapporti erano stati soltanto di natura politica. Chiesi di poter intervenire affinché si potessero risolvere le problematiche legate al mio secondo impianto e lui mi rispose che non c'era alcun problema e che tutto si sarebbe risolto. Di fatto, però, come comunicatomi dal sindaco Zippo e come dimostrano i fatti, l'atteggiamento adottato dal Nicola fu ben altro".

Sempre nel corso del medesimo verbale di informazioni il Gallo dichiara altresì:

"Ripresi i lavori nel settembre del 2002 e li completai per fine novembre. Chiesi il collaudo ma, nel frattempo, l'impianto realizzato dall'AGIP e da Cosentino a poca distanza era stato avvantaggiato dalla sospensione dei miei lavori ed aveva ottenuto il collaudo prima che potessi farlo io. Di conseguenza, il mio collaudo venne negato perché l'impianto sorgeva ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge regionale 27/1994, cioè 5000 metri. La negazione del collaudo del mio impianto mi ha causato una ripercussione economica disastrosa. Infatti, cercando di recuperare i rapporti con la Q8, prima che mi venissero sospesi i lavori nel febbraio del 2002, strinsi con la stessa un accordo attraverso il quale la Q8 avrebbe partecipato alla realizzazione del mio secondo impianto consegnandomi la somma di 350 milioni delle vecchie lire in contanti. Il contratto di convenzionamento relativo a tale accordo, che pure posso fornirvi in copia, è del 30.08.2001 e prevedeva che io avrei dovuto dare alla Q8 il marchio e avrei dovuto comperare esclusivamente da loro gasolio, olio e benzina. Il contratto prevedeva il comodato d'uso gratuito delle attrezzature dell'impianto e un riconoscimento accessorio di 50 lire ogni litro di carburante venduto nel corso dell'anno. Poiché le stime minime della vendita erano di circa due milioni di litri all'anno, ci accordammo che tale contributo non mi sarebbe stato fornito periodicamente ma mi sarebbe stato anticipato in unica soluzione, stesso nel 2001, in misura di 350 milioni di lire. Naturalmente, per i tre anni e mezzo successivi all'apertura dell'impianto, io non avrei ricevuto tale riconoscimento accessorio dalla Q8, proprio per l'anticipo ricevuto dei 350 milioni di lire. E' evidente che, a causa del rallentamento illegittimo provocato dalla sospensione dei lavori e dal successivo consequenziale diniego del collaudo, non ho mai potuto iniziare a scontare i 350 milioni sull'erogazione del carburante. Ecco perché, attualmente, la Q8 ha tentato nei miei confronti procedura esecutiva di recupero di tale somma con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., dott. Pizzi, procedura numero 59/07. In ogni caso, l'atteggiamento della Q8, nel corso del 2001 cambiò profondamente nei miei riguardi, come vi ho accennato in premessa. Da un sostegno che mi era stato promesso e dimostrato, nelle prime fasi della realizzazione del secondo impianto, mi sono ritrovato fuori dalla gestione del primo impianto e con una causa in atto in virtù degli accordi intercorsi per il secondo.



Da questo momento in poi e fino alla legge di liberalizzazione del 2008 non ci sono state grosse novità riguardanti la questione se non una circostanza particolare che voglio descrivervi.

Una volta vinto il ricorso al T.A.R. contro il Comune di Villa di Briano e una volta in procinto di riprendere i lavori, venni contattato dal sindaco Raffaele Zippo il quale testualmente mi disse: "Cosa vuoi adesso?" Evidentemente si riferiva alle mie eventuali intenzioni di citare per danni il Comune di Villa di Briano. Poiché faccio l'imprenditore, o almeno cerco di farlo, e non altro, gli risposi che le mie intenzioni erano solo quelle di completare il distributore, lasciandogli comprendere che non avrei intrapreso alcuna azione nei confronti del Comune sempre che, però, sia il sindaco che i funzionari non continuassero a piegarsi alle volontà altrui ostacolando me. Di fatto, però, negandomi il collaudo i problemi non li ho mai risolti, come vi ho innanzi accennato. Peraltro, non ho mai potuto completare la struttura perché la legge regionale che regolava le distanze tra distributori di carburanti me lo impediva e lo rendeva antieconomico.

Quando nel 2008 invece è stata promulgata la legge che ha liberalizzato il settore (comunemente detta legge Bersani) ho potuto riprendere l'idea di completare il mio progetto. Nel frattempo però la Q8 aveva già avviato la procedura esecutiva nei miei confronti ed io avevo completamente perso i contatti anche perché, come vi dicevo, nel 2001 avevo anche ceduto la gestione dell'altro distributore al De Francesco. In realtà, voglio precisare che la Q8 non ha autonomamente avviato la procedura esecutiva nei miei confronti ma è stata chiamata a concorrere dal Banco di Napoli che, per un debito da me contratto e garantito con ipoteca sul terreno del secondo impianto, aveva chiesto nei miei confronti la procedura esecutiva. Poiché sulla base del contratto del 30.08.2001 stipulato con la Q8 era stata data alla società garanzia con ipoteca sul terreno e poiché per un altro debito risultava un'iscrizione dell'Equitalia, nella procedura esecutiva avviata dal Banco di Napoli sono stati chiamati a concorrere sia la Q8 che l'Equitalia, rispettivamente per le seguenti somme: il Banco di Napoli per circa 28.500,00 euro dovuti per un prestito agrario non restituito; l'Equitalia per la somma di circa 3000,00 euro dovuti per bollette e tributi non pagate, principalmente; la Q8 per 180.000 euro dovuti in forza del suddetto contratto di convenzionamento.

Ho fatto tale premessa perché aiuta a comprendere come si siano svolti i fatti successivi all'entrata in vigore della legge Bersani del 2008 che possono essere riepilogati nelle seguenti fasi. In primo luogo, nel novembre del 2008, appena varata la manovra finanziaria che prevedeva la nuova norma, venni convocato da Giovanni Cosentino a recarmi in un bar a Casal di Principe, sito nei pressi del deposito dell'AVERSANA PETROLI. Lì Giovanni mi disse che era sua intenzione mettere una pietra sopra a ciò che era successo e iniziare a collaborare per completare il mio secondo impianto. Il Cosentino mi offrì un milione di euro al fine di investirlo per il completamento dell'impianto e la realizzazione di opere accessorie che l'area è in grado di ospitare (albergo, bar, lavaggio ecc.) Mi disse che egli era fortemente interessato anche all'apertura di un impianto di fornitura di GPL che ben poteva essere allocato all'interno dell'area di mia proprietà. Stando le cose come stavano e come stanno, dovetti mio malgrado dimostrarmi accondiscendente all'apertura del Cosentino anche perché, sollecitando il fatto che



la cosa doveva comunque essere prospettata ai vertici della Q8, egli testualmente mi rispose: “Non ti preoccupare, la Q8 sono io.” Dopo questo incontro decisi di recarmi dai dirigenti della Q8 a Napoli. Previo appuntamento, incontrai il capo area dott. Bruno Sorrentino. All’incontro era presente anche il sig. Giovanni Adamiano, il quale si presentò come uno dei responsabili della Q8 di Roma e assunse la direzione del colloquio. Io chiesi esplicitamente un aiuto economico che mi avrebbe consentito di completare l’impianto e di portare a termine gli accordi presi con Q8 nel 2001, anche rivedendo i termini del contratto di convenzionamento che ero disposto ad accettare in maniera più vantaggiosa per la Q8. Adamiano mi disse che, al fine di poter contribuire alla realizzazione del mio impianto, della cui gestione si dimostrarono evidentemente interessati, avrei dovuto stipulare un contratto di affitto di ramo d’azienda con un loro retista che si sarebbe occupato della realizzazione dell’impianto anche attraverso la somma elargita da Q8. In altri termini, non potendo io figurare come loro fiduciario, occorreva che intervenisse nell’operazione una terza persona già di fiducia Q8. Mi vennero fatti tre nomi: la CAFOIL di Santa Maria C.V., l’impresa della famiglia AMMATURO di Nola e non la AVERSANA PETROLI ma Giovanni Cosentino di Casal di Principe. Avendo io avuto già un primo contatto con quest’ultimo e, soprattutto, dopo tutto quello che avevo passato per contrasti avuti con lo stesso dissi che avrei preferito eventualmente continuare il discorso già intavolato con Giovanni Cosentino. In quel momento l’Adamiano mi congedò e mi disse che mi avrebbe organizzato un incontro con Cosentino Giovanni. Dopo qualche giorno, ricevetti una telefonata da parte di Giovanni Adamiano il quale mi disse che lui e Giovanni Cosentino, in una giornata di sabato del mese di gennaio 2009, si sarebbero recati sul mio primo impianto per discutere dei termini dell’accordo. Così avvenne. All’incontro feci presenziare anche mia moglie alla quale, nel frattempo, per evitare problematiche legate con le mie cariche pubbliche al Comune di Villa di Briano, avevo trasferito la proprietà del suolo dove doveva sorgere il secondo impianto. Giovanni Cosentino disse che non c’era alcun tipo di problemi; mi invitò a liquidare l’Equitalia e il Banco di Napoli nell’ambito della procedura esecutiva sopra citata e che per la Q8 avrebbe provveduto lui in vista dell’accordo che avremmo stipulato. Per lui sembrava cosa fatta tanto da auspicare l’apertura dell’impianto già per Pasqua 2009. Secondo la bozza dell’accordo che venne discusso alla presenza dell’Adamiano, Giovanni Cosentino avrebbe assunto l’onere di ricevere il contributo della Q8 necessario al completamento dell’impianto aggiungendo proprio denaro qualora il contributo fosse stato insufficiente a completare l’opera ed entrando di diritto nel contratto di convenzionamento che si sarebbe all’uopo stipulato. Ne era scaturita, stando a quei primi accordi, un’intesa secondo la quale a me sarebbe bastato percepire 25 millesimi al litro di carburante venduto (come previsto dal vecchio contratto) anche se, nel frattempo, la società riconosceva complessivamente una partecipazione per circa 65 millesimi al litro di carburante venduto, la cui differenza io accettai che potesse andare al Cosentino pur di vedere realizzato quell’impianto. Di contro, Giovanni Cosentino disse che non avrebbe preteso nulla sulla percentuale delle vendite, lasciando credere di non avere alcun interesse particolare che non fosse quello di agevolare la Q8 in quanto suo retista all’apertura di un nuovo impianto.



Naturalmente non credetti a tale atteggiamento del Cosentino il quale si rivelò nelle proprie vere intenzioni dopo qualche tempo.

Come d'accordo procurai i 28.500 euro da dare al Banco di Napoli e i 3000 euro da dare all'Equitalia. Liquidai entrambi i creditori per gli impegni presi dal Cosentino e dall'Adamiano sia in quella prima occasione sia in occasione di successivi incontri che si sono tenuti dal mese di gennaio al mese di giugno del 2009, incontri ai quali ho sempre preferito che partecipasse anche mia moglie, avendomi la questione ormai provato a tal punto da preferire la presenza di qualcun altro che potesse aiutarmi a capire. A.D.R.: Da gennaio a giugno 2009 sono stati effettuati circa sette o otto incontri con Adamiano e Cosentino Giovanni. Gli incontri sono stati effettuati tutti all'interno del mio primo impianto. Corrisposte le somme dovute al Banco di Napoli e all'Equitalia, immediatamente dopo recapitai a Giovanni Cosentino, lasciando una busta all'impiegato di nome Renato, nonché al sig. Adamiano della Q8 di Roma a mezzo fax, le ricevute di pagamento e di liberatoria di tali debiti. Dopo una decina di giorni, non ricevendo alcuna telefonata da parte della Q8 o del Cosentino, poiché Adamiano evitava di rispondermi al telefono, contattai l'assistente di rete della Q8 di nome Tramontano Roberto il quale mi assicurò che avrebbe cercato di fissare un incontro con i vertici della Q8 di Roma. Contattai anche Giovanni Cosentino il quale mi rassicurò dicendomi che a Roma, presso la Q8, era tutto a posto; gli chiesi comunque di intervenire all'incontro che avrebbero fissato per parlarmi, ma lui riprese dicendo che non c'erano problemi e che la propria presenza non era indispensabile. Mi recai a Roma con mia moglie e l'avv. Luisa Acampora negli Uffici Q8 di Viale dell'Oceano Indiano numero 13 di Roma, nel mese di luglio 2009. Lì incontrai Giovanni Adamiano ed un avvocato della Q8. Lì mi venne detto che un primo problema da risolvere era estinguere il debito con Sagliocchi, di cui evidentemente la Q8 e Cosentino erano a conoscenza, oggetto di differenti procedure esecutive rispetto a quella in atto con la Q8. Io cercai di far capire all'Adamiano che il problema con Sagliocchi era di differente natura – come anche ho spiegato a voi – e che la relativa causa giudiziale sarebbe andata per le lunghe. Ritenevo dunque che la possibilità più idonea alla risoluzione della problema fosse che io, in quanto titolare dei decreti, facessi una società con mia moglie, che sarebbe risultata titolare del capitale sociale; in un secondo momento io sarei uscito dalla società che avrebbe di fatto gestito, col capitale di mia moglie e con i miei decreti, la distribuzione del carburante. In tutto questo chiesi alla Q8 di elargire, nei miei confronti, un importo di 200 mila euro quale corrispettivo anticipato di un contratto di convenzionamento per il quale mi sarei accontentato di percentuali anche più basse di quelle generalmente accordate agli altri gestori. Con quei soldi avrei potuto completare l'impianto anche nella parte riguardante il GPL, che era ciò che maggiormente mi interessava, in quel momento, non essendoci altri punti di rifornimento in zona, e naturalmente avrei potuto far fronte ad una migliore difesa o quanto meno pervenire ad un accordo col Sagliocchi per il procedimento in atto con quest'ultimo. Al solo pronunciare la parola GPL Adamiano disse testualmente: "No, il GPL è una cosa di Giovanni Cosentino". Chiesi spiegazioni e mi venne detto che, stando agli accordi presi con Giovanni Cosentino, evidentemente a mia insaputa, la Q8



avrebbe concesso allo stesso Cosentino di gestire all'interno del mio impianto un punto di rifornimento di GPL con altra insegna da lui prescelta. Inoltre, l'Adamiano e l'avvocato della Q8 ripetevano continuamente che per loro era necessario che io estinguessi il debito con il Sagliocchi. A quel punto non capivo perché dato che, con la società che avremmo creato avremmo escluso la Q8 da ogni eventuale pretesa del Sagliocchi. Lo compresi approfondendo le modalità con cui si sarebbe dovuto estinguere tale debito che adesso vi spiego. Fu il mio avvocato, in particolare, a chiedere come avrei dovuto, anche volendo, estinguere il debito non avendo materialmente i soldi. Adamiano disse che l'operazione poteva essere gestita tramite il contributo che la Q8 avrebbe girato a me attraverso Giovanni Cosentino; per tale garanzia naturalmente, avrei dovuto dare al Cosentino un privilegio su qualcosa che altro non poteva essere che la ipoteca sulla proprietà del terreno del secondo impianto. Mi fu tutto chiaro a quel punto: secondo un progetto predeterminato da tempo, con la connivenza dei soggetti della Q8 che ho citato, Giovanni Cosentino avrebbe ricevuto il prestito della Q8; in cambio avrebbe ricevuto l'ipoteca sul mio terreno e, non appena ricevuta la garanzia, la Q8 avrebbe richiesto la restituzione del prestito, cosa che Cosentino avrebbe certamente fatto, e Giovanni Cosentino di conseguenza, avrebbe fatto valere l'ipoteca sul mio terreno diventandone proprietario. Stando così le cose non facemmo altro che alzarci dal tavolo e andarcene. Ora, se fino a questo punto la mia idea resta solo una valida e verosimile supposizione, devo aggiungere ciò che è successo subito dopo, e cioè il contenuto dell'incontro avuto personalmente con Giovanni Cosentino.

In particolare, in un pomeriggio del mese di agosto del 2009, venni contattato da Giovanni Adamiano col quale, in verità, dopo l'incontro di Roma non rimasi in buoni rapporti. Mi venne chiesto di raggiungerlo presso gli Uffici dell'AVERSANA PETROLI di Casal di Principe, trovandosi lui là insieme ad altre persone. Giunsi a Casale ed entrai negli Uffici della AVERSANA PETROLI. Trovai lì presenti: Giovanni Adamiano, Bruno Sorrentino che, come ho detto, era capo area della Q8 di Napoli e lo è tuttora, e Giovanni Cosentino. Mi fecero accomandare e si iniziò a parlare del più e del meno senza scendere nei particolari di alcun discorso. Dopo pochi minuti giunse nell'ufficio dove ci trovavamo anche l'onorevole Nicola Cosentino, il quale si accomodò, mi salutò e mi invitò a restare dicendomi testualmente: "Tu sei della famiglia non c'è nessun problema". Nicola Cosentino iniziò ad interloquire con Giovanni Adamiano, il quale gli chiese un interessamento presso l'Equitalia di Roma al fine di far assumere un proprio figlio; in realtà, che io sappia, un altro figlio di Giovanni Adamiano già lavorava all'epoca per l'Equitalia. Nicola Cosentino disse che non c'erano problemi. Giovanni Adamiano ricordo che chiese all'onorevole Cosentino, all'epoca ancora sottosegretario all'Economia, se avesse partecipato ad un incontro che si sarebbe tenuto, di lì a breve, in Roma, con un Ministro del Kuwait; Nicola Cosentino confermò che a tale incontro avrebbe partecipato lui in rappresentanza del Ministro Tremonti. Giovanni Adamiano disse che, poiché era cambiato il presidente della Q8 Petroli, avrebbe avuto piacere di incontrarlo in tale circostanza per presentarglielo. Dico questo perché, anche se apparentemente insignificante, in realtà è una circostanza di grande valore per comprendere i motivi per cui – come di seguito dirò – non sono



stato mai ricevuto dai vertici Q8 e, addirittura, in ultimo diffidato per iscritto a recarmi presso tali uffici.

Tornando all'incontro del mese di agosto del 2009, una volta conclusa la conversazione con l'Adamiano, Nicola Cosentino lasciò l'ufficio; lo seguì, e vi si trattenne a parlare in disparte per circa una ventina di minuti, il fratello Giovanni. Il colloquio tra i due fratelli avvenne nel piazzale dell'azienda. Nel frattempo, Adamiano si rivolse a me in questi termini: "Luigi, l'impianto dobbiamo aprirlo e basta. Sopra c'è una persona che tu già conosci con cui adesso ti metterai d'accordo per effettuare un sopralluogo sull'area del tuo impianto e concordare i termini per la prosecuzione dei lavori di completamento" Io risposi semplicemente che il mio unico obiettivo era quello di portare a termine il progetto, come del resto avevo già fatto intendere a Roma e chiesi all'Adamiano in che termini si sarebbe dovuta organizzare l'operazione.

L'Adamiano mi disse semplicemente di non preoccuparmi, di iniziare a fare il sopralluogo e che degli accordi si sarebbe parlato in seguito. Contemporaneamente rientrò in ufficio Giovanni Cosentino il quale fece anche entrare il sig. Vittorio D'Alterio, un elettricista di mia conoscenza che ha lavorato spesso per conto dell'AVERSANA PETROLI e che si sarebbe dovuto occupare di effettuare il sopralluogo sull'area dell'impianto. Giovanni Cosentino mi disse che il D'Alterio, insieme ad un'altra persona di cui non mi volle dire il nome, si sarebbero recati sull'impianto, avrebbero fatto una stima dei lavori di completamento e, sulla base di quella stima, ci saremmo poi messi d'accordo. Dopo due giorni ricevetti una telefonata dal D'Alterio il quale mi comunicò che in mattinata avremmo eseguito il sopralluogo in questione. Era sempre il periodo a cavallo di ferragosto 2009. Effettuai il sopralluogo insieme al D'Alterio e ad un geometra, giunto in sua compagnia, della ditta Rino Tralice, un'impresa che lavora per la Q8. Mi raccomandai con il figlio del D'Alterio, di nome Francesco, che peraltro conoscevo personalmente per aver avuto pregressi rapporti commerciali, di inviare a me la documentazione relativa alla stima prima che a chiunque altro, essendo comunque io il proprietario dell'impianto, cosa di cui mi venne data assicurazione ma che, in realtà, non si verificò. La documentazione venne infatti consegnata a mia insaputa, a Giovanni Adamiano e a Giovanni Cosentino.

Dopo una ventina di giorni, iniziato da poco il mese di settembre 2009, telefonai a Francesco D'Alterio chiedendogli se il preventivo fosse pronto; ricevetti risposta negativa. Dopo una decina di giorni da tale telefonata, venni contattato da Giovanni Adamiano il quale mi invitò a recarmi subito presso gli uffici dell'AVERSANA PETROLI. Trovai ad attendermi Giovanni Cosentino, , Giovanni Adamiano, Francesco e Vittorio D'Alterio i quali, e in particolare l'Adamiano, mi mostrarono il preventivo di spesa relativo ai lavori di completamento dell'impianto, il cui importo complessivo era stato esageratamente gonfiato e portato a 256.000 euro. Tenete presente che gran parte dei lavori erano già stati fatti e io mi aspettavo un preventivo di spesa di circa 100.000 euro. Chiaramente infastidito, mi rivolsi a Francesco D'Alterio e gli dissi testualmente: "Ma come, io pago e tu il preventivo lo dai a loro?" Mi rispose Francesco D'Alterio: "Io sono stato comandato da loro e a loro ho fatto il preventivo". Da premettere che la data del preventivo era precedente, e non di poco, a quella dell'incontro. Io manifestai il mio stupore per la cifra del



preventivo e per alcuni errori grossolani che erano stati compiuti nel redigerlo, avendovi inserito delle opere in realtà già presenti sul suolo (come l'impianto idraulico e, addirittura, i serbatoi interrati); dissi di poter contare sulla possibilità di ottenere un preventivo di completamento dei lavori per un cifra di gran lunga inferiore, a parità di qualità di prodotti e servizi. Mi venne accordata la possibilità di ottenere un simile preventivo e mi rivolsi all'impresa Aurora A.U.P.A., di Casal di Principe, dalla quale ottenni un preventivo di circa 100.000 euro. Lo produssi a mano a Giovanni Cosentino e lo inviai via fax a Giovanni Adamiano. Il tutto nel giro di pochi giorni dall'incontro di fine settembre. Non ottenni alcuna risposta, né dal Cosentino né dall'Adamiano. Attesi notizie sino al mese di gennaio del 2010 quando decisi di recarmi personalmente da Giovanni Cosentino per sapere che strada si dovesse percorrere per completare i lavori sul mio impianto. Ricevendomi, Giovanni COSENTINO mi disse chiaramente e testualmente: "Se vuoi che io partecipo a questa operazione insieme a te il GPL è una cosa solo mia e per i debiti che tu contrai con la Q8 attraverso la mia garanzia mi devi intestare il terreno". Dissi che la cosa in quei termini non mi interessava e me ne andai.

Da quella volta non ho più discusso della questione con Giovanni Cosentino. L'ho incontrato altre due volte: una volta nel periodo di ferragosto di quest'anno (n.d.r. 2011) e un'ultima volta circa un mese fa (n.d.r. ottobre 2011), dopo il vostro controllo sul mio impianto nella direttrice Nola – Villa Literno.

Quanto alla prima occasione, devo dirvi che, nel mese di agosto di quest'anno ho partecipato presso la Camera di Commercio di Caserta, ad un convegno sulla legalità a cui hanno partecipato, tra l'altro, il presidente di Confindustria – Caserta dott. Della Gatta e, tra gli altri, il dottor Ceglie della Procura di Santa Maria C.V. Terminato l'incontro mi avvicinai a quest'ultimo esponendogli la mia situazione e concordando che mi sarei recato in Procura con i miei legali ad esporre ufficialmente i fatti. Ora non so come, ma Giovanni Cosentino venne a sapere della mia partecipazione a questo incontro e dopo qualche giorno, poco prima di ferragosto, si recò sul mio impianto e si avvicinò per parlarmi. Mi disse che gli era dispiaciuto che non aveva potuto aiutarmi con l'altro impianto e mi rappresentò la propria situazione di disagio dovuta al fatto di essere divenuto, insieme al fratello Nicola, oggetto di dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia che – testualmente disse – lo stavano inguaiando. Mi specificò che aveva saputo che alcuni collaboratori di giustizia avevano riferito alla magistratura che tutti gli impianti in provincia di Caserta erano i suoi. Interrompendolo poiché il discorso non vedevo come potesse interessarmi, gli dissi testualmente: "Giovà, non devi dispiacerti di questo; perché i pentiti hanno detto la verità". Mi disse poi testualmente: "Luigi, mi raccomando: se dovessero chiamare te vedi un pochetto di aiutarmi" Io gli risposi dicendo testualmente: "Giovà stai tranquillo che io dirò sempre la verità". A quel punto Giovanni Cosentino lasciò il mio impianto.

L'ho rivisto, sempre presso il bar dell'impianto, un mesetto fa, subito dopo il vostro controllo. Si fermò, consumò un caffè e mi seguì fuori all'ingresso del bar. Mi chiese cosa volessero i Carabinieri da me durante il controllo. Io gli risposi che erano cose personali. Lui insistette ma io non gli rivelai nulla. Fortunatamente giunse un mio amico, Nicola Conte, col quale iniziai a



parlare distogliendo l'attenzione dal Cosentino il quale risalì a bordo della propria autovettura, una Toyota se non sbaglio, e se ne andò...".

Il Gallo produce quindi copia dell'intervento in consiglio regionale del consigliere Gabriele Corrado il quale si era opposto alla proposta di Cosentino Nicola di far reintrodurre la norma regionale sul contingentamento della distribuzione dei carburanti, come da notizia appresa su un articolo del Mattino dell'1.03.2011.

Il denunciante racconta poi un ulteriore episodio verificatosi nel 2009 "Un'altra circostanza che voglio dichiarare riguarda un episodio verificatosi nell'agosto del 2009. Venni contattato da un collaboratore dell'impresa Ammaturo di Nola, retista della Q8. Mi disse che sarebbe stato interessato a fare un sopralluogo per completare il mio secondo impianto. Facemmo il sopralluogo nell'agosto del 2009 e si disse particolarmente contento per la fattibilità dell'operazione. Passati giorni e settimane dalla cosa, decisi di informarmi. Contattai il collaboratore dell'impresa Ammaturo il quale mi disse che mi avrebbe fatto sapere lui. Continuai a cercare di sapere il perché di tante lungaggini anche attraverso alcuni amici comuni con l'Ammaturo e scoprii che, a seguito del sopralluogo, il Cosentino avrebbe chiamato il titolare dell'impresa di Nola dicendogli testualmente: "Ma io, a te, a Nola, ti vengo a rompere il (...) o? Lascia perdere a Luigi Gallo". Ogni tentativo che ho fatto anche con altre grandi imprese, come la CAFOIL, è sempre stato vano ed è sempre stato accompagnato dalla solita battuta "Sei vicino a Cosentino che è un delinquente con cui non ci si può avere a che fare".

Il Gallo continua "Voglio concludere dicendo che la vicenda di cui sono vittima ormai da dieci anni è solo una delle dimostrazioni di prepotenza della famiglia Cosentino che continua a spadroneggiare nel settore dei carburanti in tutta la provincia di Caserta. Giovanni e Nicola Cosentino in particolare riescono ad intervenire presso i vertici delle grosse aziende petrolifere e anche presso gli uffici regionali, provinciali e comunali di competenza, per far nominare persone di loro fiducia capaci di agevolarli nei progetti che conducono. Ho parlato di Giovanni Adamiani, ad esempio, il quale mi risulta, è tuttora in Q8 ma, so che a seguito di continue lamentele prodotte da altri esponenti del settore operanti in questa provincia è stato rimosso dal proprio incarico e destinato, sempre nell'ambito della Q8, ad un incarico molto meno importante di quello che gestiva prima. Altri due funzionari della Q8 rimossi dai propri incarichi per le continue lamentele provenienti dai grandi retisti (come De Rosa Tommaso, della CAFOIL) circa l'atteggiamento di assoluta dipendenza assunta in favore di Giovanni Cosentino, sono Degli Innocenti Roberto e tale ing. Strassera".

Nel concludere le sue dichiarazioni il Gallo consegna copia del contratto di convenzionamento del 30.08.2001 con la Q8 e copia della nota inviata dalla GDM s.r.l. alla Regione Campania il 24.10.2001 comprensiva dei rilievi fotografici effettuati a seguito dell'intervento richiesto dall'avvocato Luisa Acampora, da cui si evince che, in quel periodo, i lavori presso l'impianto del Gallo erano già in atto mentre sull'area dove poi sarebbe sorto il distributore di proprietà del Cosentino non avevano ancora avuto inizio, nonché copia della istanza presentata dal Gallo al Comune di Cancellò ed Arnone in data 21.03.2002, copia della nota n. 295, datata 14.03.2000,



del Comune di Villa di Briano, indirizzata alla Regione Campania con la quale si chiedeva, a seguito di istanza del Gallo, il rilascio dell'autorizzazione all'impianto GPL sul secondo impianto, all'epoca in fase di realizzazione. Il Gallo precisa che a quest'ultima nota non era stata data risposta mentre analoga richiesta era stata accettata in favore dei Cosentino. L'ufficio preposto alla valutazione della pratica era quello all'epoca era diretto da Letizia Luigi ed attualmente da Califano Luciano".

In sintesi e per schematizzare mettendo in ordine cronologico quanto riferito dal Gallo questi in data 23.12.11 sono i passaggi rilevanti:

- sin dal 1993 la famiglia del Gallo aveva stipulato con Q8 di Roma un contratto di comodato oneroso del terreno lungo la direttrice Nola – Villa Literno sul quale la Q8 a sue spese realizzò un impianto di distribuzione che inizialmente gestì per proprio conto salvo a cederlo in gestione 1996 ai Gallo che lo gestirono sino al 2001;
- nel 1998 il Gallo Luigi decise di avviare la pratica per la realizzazione di un secondo distributore sul lato opposto Villa Literno – Nola, rientrando nella tipologia self service;
- nel Natale del 1999 propose al Cosentino Giovanni, operante nel medesimo settore, di creare una società per la realizzazione di questo secondo impianto avendo saputo del buon esito delle pratiche amministrative, ma il Cosentino rifiutò;
- in data 3.3.2000 ebbe l'autorizzazione a costruire l'impianto dal comune di Villa di Briano;
- nello stesso anno 2000 creò una società con il suo fornitore di gasolio, Sagliocchi Michele, ma alla fine dell'anno la morte del padre e subito dopo del figlio, lo distrassero dalle sue attività e cominciò a subire perdite economiche sul suo primo impianto;
- nel 2001 la Q8, con la quale vi era un rapporto decennale di fiducia, cambiò atteggiamento nei suoi confronti non concedendogli più credito, proprio quando egli aveva intrapreso i lavori per il secondo distributore, tanto che fu costretto a cedere la gestione del primo distributore a De Francesco Salvatore;
- nell'ottobre 2001 ebbe modo di constatare che avevano avuto inizio lavori per la realizzazione di un altro impianto da parte della Aversana Petroli dei fratelli Cosentino, nella stessa direzione di marcia (Villa Literno – Nola). Intanto Letizia Luigi, soggetto vicino a Cosentino Nicola, con la elezione di quest'ultimo al Consiglio Regionale, era stato nominato dirigente dell'Ufficio Carburanti presso la Regione Campania, ufficio dal quale è stato rimosso con la nuova Giunta venendo trasferito ad Avellino, mentre rappresentante d'area dell'AGIP Petroli era tale Giannino già dipendente della IP Service, altra impresa dei Cosentino;
- tra il 2001 ed il 2002 la Aversana Petroli intraprese azioni giudiziarie contro il Comune di Villa di Briano per la concessione rilasciata in favore del Gallo. Quest'ultimo incontrò nello stesso periodo: Cosentino Nicola al quale chiese aiuto per il suo secondo impianto e Cosentino Antonio il quale gli disse che loro avrebbero aperto per primi, ma poi per lui non ci sarebbero stati problemi avendo il Letizia alla Regione (il TAR, come si vedrà, avrebbe annullato la concessione con decisione del 18.12.03);
- nel 2002 Gallo, per far fronte alle sue difficoltà economiche, stipulò con la Q8 un accordo in



virtù del quale la Q8 avrebbe partecipato alla realizzazione del secondo impianto con la somma di 350 milioni di lire ed in cambio avrebbe acquistato esclusivamente da loro gasolio, olio e benzina e non avrebbe ricevuto per i primi tre anni e mezzo successivi all'apertura l'importo di 50 lire per ogni litro di carburante, previsto nell'accordo a favore del Gallo insieme con il comodato d'uso gratuito delle attrezzature dell'impianto;

- successivamente, ma sempre nel 2002, a seguito di richiesta di chiarimenti del funzionario regionale Letizia, il Comune di Villa di Briano aveva sospeso la concessione rilasciata al Gallo che impugnò la sospensiva annullata dal TAR e con provvedimento del 9.12.02 la concessione fu riattivata. In relazione a tale sospensiva discusse con Zippo Raffaele (sindaco di Villa di Briano) e con Tornincasa Mario (dirigente Area Tecnica sempre del comune) ed entrambi gli riferirono di pressioni ricevute dai Cosentino;

- nella notte tra il 4 ed il 5 febbraio 2002 vi fu un incendio sul cantiere denunciato ai Cc. di Frignano;

- nel settembre 2002 incontrò Cosentino Giovanni il quale gli riferì della sua maggiore capacità di influenza a livello economico, politico e criminale;

- alla fine di novembre 2002 chiese il collaudo dell'impianto che gli venne negato perché l'impianto sorgeva ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge 27/1994 dall'impianto AGIP realizzato e già collaudato;

- nel 2007 la Q8 intraprese azione giudiziaria nei confronti del Gallo per la restituzione dei 350 milioni anticipati per la realizzazione dell'impianto non collaudato (giudizio pendente presso il Tribunale di S. M.C. Vetere). Per la precisione il Banco di Napoli aveva agito contro il Gallo per un debito di 28.500 euro intraprendendo azione esecutiva sul terreno del secondo impianto sul quale la Q8 aveva ottenuto ipoteca a garanzia di 180.000 euro (per i 350 milioni di vecchie lire anticipati), per cui la Q8 era stata chiamata in causa dal Banco di Napoli e si era aggregata anche Equitalia per un debito di euro 3000,00 per bollette e tributi non pagati;

- nel 2008 veniva promulgata la legge Bersani che liberalizzava l'apertura degli impianti;

- nel novembre 2008 Gallo incontrò Cosentino Giovanni, su richiesta del medesimo, il quale gli offrì un milione di euro per completare l'impianto e realizzare opere accessorie, aggiungendo di essere interessato all'apertura di un impianto di GPL e di non dover preoccuparsi dei rapporti con la Q8 (la Q8 sono io);

- subito dopo Gallo incontrò il capo area Napoli della Q8, Sorrentino Bruno, e Adamiano Giovanni, responsabile della Q8 di Roma i quali gli proposero di stipulare un contratto di affitto con un loro retista proponendogli tre nomi (CAFOIL, AMMTURO e COSENTINO Giovanni); scelse il Cosentino avendo già discusso con il medesimo e per non avere ulteriori problemi;

- nel gennaio 2009 vi fu un incontro, presente anche la moglie del Gallo divenuta titolare del terreno, con l'Adamiano ed il Cosentino Giovanni il quale lo invitò a liquidare il debito con il Banco di Napoli e con Equitalia, mentre per il debito con la Q8 ci avrebbe pensato lui, provvedendo altresì a versare la differenza per quanto non coperto dalla Q8 in relazione ai lavori da svolgere. Gallo avrebbe ricevuto 25 millesimi (o forse centesimi) per ogni litro venduto e



Cosentino ne avrebbe ricevuti 40;

- tra gennaio e giugno 2009 ebbe altri 7 o 8 incontri con Adamiano e Cosentino Giovanni;

- nel luglio 2009, liquidati il Banco di Napoli ed Equitalia, si recò a Roma, con la moglie e l'avv. Luisa Acampora, per incontrare Adamiano ed un avvocato della Q8. Questi ultimi gli dissero che avrebbe dovuto saldare anche il debito con Sagliocchi ed egli rispose che era in corso un processo civile che non si sarebbe risolto in breve tempo e, comunque, in cambio di 200 mila euro quale anticipo per il contratto di convenzionamento (stipulato anche con percentuali più basse rispetto a quelle praticate), avrebbe completato l'impianto per il GPL ed avrebbe cercato una intesa con il Sagliocchi. Adamiano gli rispose che il GPL era di Cosentino Giovanni e che in ogni caso avrebbe dovuto estinguere il debito con Sagliocchi, mediante contributo che la Q8 avrebbe dato al Cosentino e che questi avrebbe girato al Gallo in cambio di idonea garanzia (ovvero ipoteca sul terreno del secondo impianto). Non accettò temendo di compromettere la titolarità del terreno;

- nell'agosto 2009 incontrò, su richiesta di Adamiano Giovanni, presso gli uffici della Aversana Petroli, il medesimo Adamiano con Sorrentino Bruno, Cosentino Giovanni e il fratello Nicola al quale Adamiano chiese una raccomandazione per l'assunzione di un figlio in Equitalia, nonché di incontrare il ministro del Kuwait per presentargli il nuovo Presidente della Q8. In quella occasione Adamiano gli propose di recarsi sull'impianto per un preventivo delle opere ancora da realizzare;

- dopo un paio di giorni si recarono sull'impianto D'Alterio Vittorio elettricista che lavorava spesso con l'Aversana Petroli ed un geometra i quali non gli consegnarono alcun preventivo;

- nel medesimo mese di agosto 2009 un altro retista della Q8 Ammaturo di Nola aveva contattato Gallo Luigi dicendogli di essere interessato al suo secondo impianto ed effettuò un sopralluogo dichiarando la propria disponibilità a completare l'impianto; non si era fatto più sentire e dopo due settimane Gallo richiamò l'Ammaturo il quale disse che Cosentino Giovanni lo aveva chiamato dicendogli di lasciar perdere;

- nello stesso arco temporale Gallo aveva contattato anche la CAFOIL ma la vicinanza di Cosentino li aveva dissuasi,

- nel settembre 2009 Adamiano Giovanni lo invitò ad un incontro presso l'Aversana Petroli ove lo attendevano anche Cosentino Giovanni, il D'Alterio con il figlio Francesco i quali gli mostrarono un preventivo di 256 mila euro relativo peraltro ad opere già realizzate;

- nel medesimo mese di settembre si rivolse alla impresa Aurora AUPA di Casal di Principe che gli presentò un preventivo di 100 mila euro che consegnò al Cosentino ed all'Adamiano;

- nel gennaio 2010, non avendo ottenuto risposta, si recò da Cosentino Giovanni il quale gli disse chiaramente che per l'apertura dell'impianto e la conclusione dell'accordo doveva cederli l'esclusiva per il GPL ed il terreno;

- nell'agosto 2011, chiuso ogni rapporto con i Cosentino, Gallo partecipò ad un convegno e avvicinò il P.M. Ceglie al quale riferì di voler presentare una denuncia per quanto accaduto; dopo pochi giorni Cosentino Giovanni si recò presso il suo impianto per dirgli che stavano



attraversando un periodo difficile a causa delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e gli chiese di aiutarlo se fosse stato sentito da un magistrato;

- nel novembre 2011 Cosentino Giovanni si recò presso il bar dell'impianto e gli chiese per quale motivo fossero stati da lui i carabinieri (che effettivamente erano stati da lui per un controllo), ma Gallo si rifiutò di rispondergli.

Risentito in data 10.10.2013 Gallo Luigi ha affermato, in ordine ai suoi rapporti con il collaboratore di giustizia Della Corte Francesco, di Villa di Briano "lo conosco in quanto mio paesano, ma non ho mai avuto rapporti di frequentazione assidua con lui; poiché gestisco un esercizio pubblico, in particolare il bar all'interno del distributore sito lungo la Nola Villa Literno, in direzione Nola, tra gli svincoli di Frignano e Casal di Principe, è capitato che qualche volta il Della Corte vi si sia recato, da solo o in compagnia, nei periodi in cui era in libertà, ma ho cercato sempre di evitare conversazioni con lui" ed ha specificato di sapere bene quali fossero gli interessi criminali del soggetto per cui lo teneva a distanza, ma ha aggiunto "tuttavia, ricordo una circostanza in cui ebbi a raccontargli le vicissitudini che avevo dovuto subire per colpa di Giovanni Cosentino e i fratelli di quest'ultimo. In una circostanza, prossima al battesimo del secondo figlio del Della Corte, in un periodo in cui questi non poteva uscire dal comune di Villa di Briano poiché sottoposto ad obblighi impostigli dall'Autorità, trovandosi lui all'interno del mio bar, mi raccontò dei preparativi del battesimo di suo figlio e poi mi chiese se fossi stato interessato, eventualmente, ad aprire in società con lui un distributore, fuori dalla zona di Villa di Briano, località che al momento non ricordo. Non diedi assolutamente corso né mostrai interesse verso l'iniziativa perché non volevo fare società con un soggetto che io sapevo esser legato alla criminalità organizzata, come del resto avevo fatto con Sagliocchi Michele Patrizio anni prima; per non correre il pericolo di una reazione brusca dovuta ad una mia secca risposta negativa, cercai di accompagnare il mio no con delle giustificazioni e fu così che iniziai a raccontare al Della Corte le vicissitudini legate al mio secondo distributore, ovvero quello posto sulla Villa Literno – Nola tra gli svincoli di Casal di Principe e Frignano e tuttora mai aperto. Gli dissi dei problemi che i Cosentino mi avevano creato facendomi prima revocare la concessione da parte del Comune di Villa di Briano e gli raccontai anche di come, dopo il mio ricorso al TAR, gli stessi fratelli Cosentino riuscirono a fare in modo di vincerlo nonostante io avessi pienamente ragione. Non ricordo fino a che punto mi spinsi nei particolari, ma di certo si trattava di un periodo successivo all'inizio del 2004, ossia dopo che il TAR Campania aveva emesso la propria sentenza in favore dei Cosentino. Quella fu l'unica circostanza, che ricordi, in cui parlai con Della Corte Francesco della questione".

Sulle vicende riferite nel 2011 il Gallo ritorna nel rendere informazioni ai Cc. nei due verbali del 4 e del 6 aprile 2013 ed aggiunge ulteriori particolari relativamente ai rapporti con un altro soggetto emerso dalle indagini in corso (Reccia Luigi) e sui suoi rapporti con il clan Zagaria.

In particolare nel corso delle dichiarazioni del 4.4.2013, rispondendo a specifica domanda relativa ai rapporti con Reccia Enrico, riferisce di conoscerlo come proprietario del Consorzio agrario di Aversa, figlio di Pietro e che ha un fratello che si chiama Rosario con il quale



collabora nel consorzio. Egli afferma ancora “L’ultima volta che ho visto Enrico Reccia è stato circa un anno fa, precisamente alla fine di agosto o inizio settembre del 2012. Mi ricordo che si presentò presso il mio bar, sito all’interno dell’area di servizio con insegna Q8 che si trova sulla Nola – Villa Literno, direzione Villa Literno, al Km. 4 + 700. In quella circostanza il Reccia mi disse di essere passato a salutarmi prima di recarsi a Cancellò e Arnone dove doveva ritirare un assegno presso un proprio cliente. A.D.R.: Reccia si trattenne presso il bar per circa quaranta minuti durante i quali parlammo; nel frattempo ricordo giungevano al bar dei clienti che io servivo interrompendo la conversazione col Reccia, per poi riprenderla una volta ultimato il servizio. Ricordo perfettamente che Reccia esordì chiedendomi dove io volessi arrivare contro Giovanni Cosentino per la questione del distributore posto sul lato opposto della Nola - Villa Literno, rispetto a dove si trova il mio bar, e che è tuttora chiuso. Io mi meravigliai delle domande del Reccia e mi meravigliai anche dell’atteggiamento tenuto nella circostanza. Fui stupito dalla domanda fattami perché lui sapeva benissimo come stavano le cose fra me e il Cosentino; io, in ogni caso, gli ribadii che, sin dall’inizio Cosentino mi aveva messo i bastoni fra le ruote, come peraltro ho anche dichiarato a voi la scorsa volta, e che anche in ultimo, nel 2008/2009, cioè subito dopo la liberalizzazione riguardante gli impianti di carburanti, l’atteggiamento del Cosentino era rimasto quello di ostacolarmi in tale mio progetto; tanto che, ricordo di aver detto al Reccia, proprio dopo la liberalizzazione venni convocato dal Cosentino presso un bar posto a fianco a casa sua, dove mi fece credere che lui, indipendentemente da quanto era successo negli anni precedenti, era disposto ad aiutarmi affinché io aprissi il nuovo distributore, dicendomi in particolare che si sarebbe impegnato con i vertici della Q8 per farmi avere credito in quanto egli si vantò del fatto che presso la Q8 egli aveva molta considerazione, dicendo testualmente “la Q8 sono io”. Successivamente, come ho già riferito, ci furono gli incontri presso la Q8 di Napoli con Sorrentino ed Adamiano e, successivamente, presso il deposito di Cosentino.

Il secondo motivo per il quale mi stupì la domanda fattami dal Reccia, riguardava l’atteggiamento con cui egli si rivolgeva a me, in tale circostanza, parlandomi di Cosentino. In particolare, in precedenti occasioni, il Reccia aveva dimostrato astio nei confronti di Cosentino mentre invece, in quella circostanza, sembrava volesse dimostrarmi una forte amicizia tra lui e Giovanni Cosentino.

A.D.R.: A questo proposito, posso citare un preciso episodio recente. Circa un paio di mesi prima da quando il Reccia si presentò presso il mio bar, in particolare quando egli stava per completare il proprio impianto di carburanti sito in Aversa al corso Europa, vicino al mercato ortofrutticolo, il Reccia mi confidò che Cosentino aveva in tutti i modi cercato di convincerlo a non aprire il distributore come pompa bianca, che è certamente una forma più concorrenziale e quindi redditizia, ma ad aprire con un colore, in particolare con colore Esso, il cui dirigente, mi confidò il Reccia, fu lo stesso Cosentino a cercare, in più circostanze, di farglielo incontrare. Mi disse il Reccia che in tal modo il Cosentino stava cercando di mantenere alto il valore concorrenziale di due distributori posti nelle immediate vicinanze di quello che stava aprendo il Reccia e in



particolare: uno con insegna Q8, di fronte all'ufficio postale di Aversa, corso Europa, col cui titolare, tale Di Donato, il Cosentino ha un contratto di convenzionamento; l'altro, sito in Aversa, via Variante, vicino al liceo scientifico Siani, con insegna AGIP, di cui il Cosentino è proprio titolare.

Proseguendo con l'incontro avuto con il Reccia presso il mio bar, a fine estate del 2012, posso dire che tentò in tutti i modi di farmi trovare un accordo con Cosentino ma io restai sulle mie dicendogli che oramai avevo intrapreso le vie legali, denunciando alla magistratura ed alle forze di polizia tutti i fatti che riguardavano l'intera vicenda e che era mio proposito attendere gli sviluppi di quelle indagini. Il Reccia insistette affinché potesse parlare col Cosentino e trovare un punto d'incontro; io non gli ho mai dimostrato aperture chiare in tal senso, anche perché, ripeto, mi appariva del tutto strano che un soggetto come il Reccia, che ben conosceva la vicenda, di punto in bianco venisse a propormi di trovare una soluzione col Cosentino.

A.D.R.: Non ricordo altre circostanze specifiche relative a quell'incontro; posso dirvi che, andato via il Reccia non l'ho più rivisto né sentito tranne che quello stesso giorno, in quanto fui io a contattarlo telefonicamente, circa una mezz'ora o tre quarti d'ora dopo che se n'era andato, per ribadirgli, qualora non gli fosse stato chiaro, che non era più mia intenzione trovare accordi con Cosentino e che attendevo l'esito dei procedimenti giudiziari che erano stati attivati con le mie dichiarazioni.

A.D.R.: Io non ho rivelato al Reccia i particolari delle dichiarazioni rese ai Carabinieri; tenete conto, però, che la questione delle indagini in corso era venuta a conoscenza di altre persone anche a seguito degli accertamenti che la magistratura aveva operato presso i Comuni di Villa di Briano e Casal di Principe. Dunque, nel discutere, è evidente che qualche riferimento a fatti che sono stati anche oggetto delle dichiarazioni rese è possibile che l'abbia fatto, ma non specificando che si trattava di fatti di cui avevo riferito alle forze dell'ordine.

A.D.R.: Ribadisco che io non ho accettato che il Reccia si mettesse in mezzo affinché si potesse fare un incontro con Giovanni Cosentino. Tant'è vero che, per paura che lui potesse aver frainteso qualche mia apertura al fatto che lui voleva così tanto parlare di quell'incontro col Cosentino, come vi ho detto lo richiamai dopo non molto tempo, nello stesso giorno, per escludere che potesse prendere iniziativa in tal senso, poiché tale era la mia volontà; io specificai al Reccia che, ormai, le indagini erano avviate, dato che avevo reso dichiarazioni, e che pertanto ormai sarebbe spettato alla magistratura dire chi aveva torto e chi ragione.

A specifica domanda dei verbalizzanti se, nell'ambito della realizzazione del suo secondo distributore di carburanti, ebbe contatti con tale Zagaria e se ne parlò con Reccia Enrico nel corso dell'incontro presso il suo bar, a fine estate 2012, il Gallo ha dichiarato "Ricordo che, parlando di Giovanni Cosentino, dissi al Reccia che mi aveva fatto più male di Zagaria. In realtà, nell'ambito della vicenda che riguarda il mio distributore mai ultimato, la famiglia di Zagaria Michele, in particolare i fratelli Antonio e Pasquale Zagaria, che ho incontrato personalmente, rivestono un ruolo di primaria importanza, di cui non ho mai riferito né a voi né ad altre forze dell'ordine. I fratelli Zagaria, per primo Antonio, mi sono stati presentati da Michele Patrizio



Sagliocchi, persona di Villa Literno che ho conosciuto nel 1998/1999 e con la quale ho subito instaurato un ottimo rapporto tanto che, nato mio figlio nel dicembre del 1999, gli chiesi di fargli da padrino di battesimo, cosa che effettivamente è accaduta nel giugno del 2000. Su come la morte di mio figlio, nel dicembre del 2000, e quella di mio padre, del luglio 2000, abbiano influito sulle mie vicende legate anche alla realizzazione del distributore, ho già riferito nel precedente verbale. Qui devo adesso precisare che, una volta intrapresa la volontà di realizzare il mio secondo distributore, ottenni dal Comune di Villa di Briano l'autorizzazione nel marzo del 2000. Con Sagliocchi, visti i buoni rapporti che si erano creati, decidemmo di fare una società: io avrei messo il terreno e i decreti autorizzativi e lui avrebbe provveduto a finanziare la costruzione del distributore, per la parte relativa alle pompe, esclusi cioè il bar e le altre opere che rimanevano a carico mio in quanto le attività stesse non sarebbero confluite nella società.

Come ben sapete, l'apertura ufficiale del cantiere, comunicata formalmente al Comune di Villa di Briano, risale all'inizio del 2001, ma come spiegherò, i lavori in realtà iniziarono qualche tempo prima, per espressa iniziativa e volontà del Sagliocchi. Le mie intenzioni erano quelle di realizzare l'impianto in economia, dato che, peraltro, avevo esperienza in campo edilizio essendo titolare di fatto, a quell'epoca, della EDIL GA.MA, intestata a mia madre.

A Sagliocchi avevo detto che la società sarebbe rimasta comunque valida anche se intervenivo io con la mia impresa; a lui, in particolare, sarebbe spettato il pagamento delle spese che, attraverso la EDIL GA.MA., avrei dovuto sostenere. Addirittura gli dissi anche che, qualora vi fosse stata esigenza di manodopera supplementare, avrebbe potuto procurarla lui, al fine di dare lavoro come operaio a qualche suo conoscente. Di contro, il Sagliocchi, già sul finire del 2000, mi presentò due preventivi relativi alle opere iniziali che dovevano essere eseguite sul terreno di mia proprietà per la realizzazione dell'impianto, uno di tale Simonelli, in particolare della società S.I.D.I. di Casaluce (CE), ed un altro prodotto da un'impresa di Villa Literno. Visti anche i prezzi proposti, in entrambi i casi, che erano assolutamente non concorrenziali secondo il mio giudizio, invitai il Sagliocchi a desistere da tali sue iniziative pregandolo di favorire le mie intenzioni di realizzare l'opera attraverso la mia impresa; anche perché avremmo così risparmiato somme rilevanti. Ad esempio, attraverso la realizzazione dell'opera con la mia impresa, avremmo potuto recuperare il terreno da risulta direttamente dalle imprese che stavano eseguendo lavori altrove ed avevano la necessità di smaltirlo; in tal caso il terreno, com'è di prassi, non viene pagato mentre invece le imprese che avevano fornito i preventivi al Sagliocchi avevano incluso tra i costi l'acquisto di terreno da risulta. Ad un certo punto, intorno alle dieci di una domenica di metà novembre del 2000 – preciso che nel frattempo era morto mio padre nel mese di Luglio e, di lì a poco, sarebbero iniziati i problemi di mio figlio – Sagliocchi mi telefonò e mi chiese dove fossi; gli risposi che ero presso un autolavaggio. Lui mi raggiunse a bordo della propria auto, all'epoca una Mercedes classe E, e con lui vidi che c'era una persona che non avevo mai conosciuto prima.

Mi chiese di salire in macchina e mi accomodai dietro. Subito mi presentò la persona che era di fianco a lui come Tonino Zagaria dicendomi testualmente: “Questo è Tonino Zagaria; loro



devono fare il riempimento sul distributore di benzina; poiché vanno di fretta, voglio portarlo a vedere il posto dove devono scaricare”. In altri termini, il Sagliocchi mi fece capire che non avevo alternative e che anzi dovevo assecondare la fretta degli Zagaria perché essi avevano del terreno da risulta da scaricare e avevano necessità di portarlo, in fretta appunto, da qualche parte. Io restai senza parole: capii che il Tonino Zagaria era il fratello del noto criminale Michele Zagaria anche perché, nel corso della conoscenza col Sagliocchi, più di una volta lo stesso mi aveva parlato dei suoi ottimi rapporti con la famiglia di Michele Zagaria. In più occasioni, vantandosi di tale circostanza, egli mi disse di essere una persona che per gli Zagaria era come un fratello; in una circostanza mi fece anche vedere un mazzetto di assegni che mi furono indicati come assegni degli Zagaria che il Sagliocchi avrebbe dovuto monetizzare ponendoli all’incasso. Devo dire la verità: io non avevo mai creduto al Sagliocchi su tale circostanza; sapendo che io sono di Villa di Briano, pensavo che lui facesse lo spacccone dicendomi di essere amico degli Zagaria; altrimenti, mai e poi mai avrei continuato i miei rapporti con lui. Da quel momento, invece, capii che i suoi rapporti erano realmente di collaborazione economica e fratellanza con la famiglia Zagaria. Tornando a quell’incontro di domenica mattina, ci recammo sul mio terreno di Villa di Briano e il Sagliocchi, rivolgendosi a Tonino Zagaria, gli mostrò l’area e gli disse che quella era tutta zona nostra. Cercando di prendere di tempo, e chiarire la questione col Sagliocchi, intervenni e chiesi se fosse stato possibile posticipare l’intervento a dopo Natale, per dare a mio zio Guido la possibilità di raccogliere i broccoletti che aveva piantato sul terreno dove doveva sorgere il distributore. Fu lo stesso Sagliocchi con tono infastidito a dire: Lui’ qual è il problema? Glielo mando io un milione a tuo zio! lasciando chiaramente intendere che i lavori sarebbero dovuti partire subito. Dal canto suo lo Zagaria disse che l’area si prestava al riempimento in quanto vi erano ampi spazi di manovra. Il giorno dopo, di prima mattina, mi recai subito dal Sagliocchi per chiarire la questione. Gli spiegai che non ero assolutamente d’accordo all’intervento delle imprese di Zagaria sul mio terreno, ma lui insisteva col dirmi che non dovevo preoccuparmi e che quella era una cosa sua e che se la doveva vedere lui. Cercai di fare leva sul fattore economico, visto che, sul piano personale, non riuscivo a fare breccia sulla volontà del Sagliocchi di affidare agli Zagaria i lavori; anche perché capite bene di chi stiamo parlando e del potere criminale che gli stessi esercitavano soprattutto in quegli anni. Dissi a Sagliocchi che facendo intervenire un’impresa esterna, avremmo dovuto spendere molti più soldi di quelli che, in realtà, erano necessari a realizzare l’opera in economia, come era mia intenzione fare fin dall’inizio, soprattutto per la questione del terreno da risulta, come ho già spiegato. Risolto nei propri propositi Sagliocchi mi disse che avrebbe provveduto lui stesso a regolare i conti con gli Zagaria e che il tutto sarebbe costato a lui al massimo una quindicina di milioni delle vecchie lire, che avrebbe dato loro come in carburante. Cercai di fare leva, quindi, sul fatto che mancava ancora il disciplinare dell’ANAS e che quindi non si poteva ancora comunicare l’apertura formale del cantiere. Il Sagliocchi mi rispose quasi sorridendo, dicendomi: Che problema c’è? Si vedono loro tutto! Chi si permette di andare là, una volta che sanno che sul posto stanno lavorando gli Zagaria?. Al momento stetti alla decisione del Sagliocchi ma era mia



intenzione sciogliere la società con lui in quanto non dividevo il suo operato. Il 30 novembre successivo venni avvisato dal Sagliocchi, telefonicamente, che i camion di Zagaria avevano iniziato a scaricare il terreno di riporto sull'area di mia proprietà. Non posso sbagliarmi sulla data perché, proprio quel giorno veniva ricoverato presso l'ospedale di Aversa prima e poi al Santobono, mio figlio il quale poi, come già detto, decedeva il 7 dicembre. I lavori proseguirono nelle settimane successive. Io cercai di far fronte ai miei impegni al meglio che potevo ma i due lutti che, nel giro di pochi mesi, avevano colpito la mia famiglia, non mi consentivano una piena e lucida partecipazione. Nel periodo a cavallo tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001, nonostante il mio grave lutto – e tra l'altro preciso che mio figlio era figlioccio di Sagliocchi – quest'ultimo tornò alla carica per propormi l'intervento delle imprese riconducibili a Zagaria anche per le opere in calcestruzzo. In particolare, Michele Sagliocchi mi disse che anche per tale parte di lavori si sarebbero visto tutto loro. A quel punto gli dissi che la cosa non mi stava bene e che la conduzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto l'avrei gestita io in prima persona. Cosa che in realtà ho cercato di fare ma per la quale ho dovuto fare i conti con una serie interminabile di difficoltà che dura tuttora. I rapporti con Sagliocchi, da quel momento, si raffreddarono. Nella circostanza in cui dovevamo recarci presso il notaio Liotti di Caserta, via Roma, al fine di formalizzare la società, il Sagliocchi mi portò prima presso lo studio di suo fratello Raffaele, che sta nello stesso stabile dove c'è lo studio notarile. Lì i due fratelli Sagliocchi cercarono di raggirarmi, sottoponendomi un documento che loro credevano io avessi firmato in buona fede senza leggerlo. Invece, leggendolo, mi accorsi che, contrariamente agli accordi presi, con tale atto io avrei ceduto al Sagliocchi Michele il 50% della proprietà del terreno e delle concessioni relative al distributore. Mi rivolsi a Michele e gli contestai che gli accordi originari non erano quelli; lui mi rispose che se doveva investire del denaro nella mia proprietà, doveva anche lui essere proprietario del distributore; altrimenti non se ne sarebbe fatto niente. Io chiesi spiegazioni sul perché, a quel punto, non gli stavano più bene gli accordi che avevamo preso inizialmente, secondo i quali, preciso, noi avremmo dovuto dividere gli introiti della gestione del distributore per il quale, tra l'altro, avevo lasciato a lui margine di scelta sul marchio. Lui mi rispose che, poiché ci aveva pensato bene, non era più sua intenzione rispettare quell'accordo. Vi furono ulteriori tentativi di trattative tra me e il Sagliocchi ma si era ben capito, ormai, che i rapporti si erano rotti a causa del fatto che io non gli consentivo di impiegare imprese di suo gradimento per la realizzazione dell'impianto. Come sapete poi, nel corso del mio rapporto col Sagliocchi tra gli anni 1999/2001, lui mi aveva prestato dei soldi che mi aiutassero ad uscire fuori dalle mie difficoltà economiche, prestiti che mi erano stati fatti anche in vista della futura società che dovevamo fare insieme. In garanzia gli davo degli assegni che, in buona fede, non gli chiedevo in restituzione man mano che gli restituivo delle somme in contanti, anche attraverso il pagamento delle forniture di carburante che lui mi faceva per il mio primo impianto. Fatto sta che quegli assegni, relativi ripeto a somme che io avevo restituito al Sagliocchi, nel maggio del 2001 sono stati posti all'incasso e non potendoli io pagare sono stato protestato; per tale vicenda è tuttora in corso una causa civile.



Devo dire inoltre che, cominciati i lavori da parte delle imprese degli Zagaria – come detto il 30 novembre del 2000 – iniziai ad essere convocato, di tanto in tanto, presso i depositi di tali imprese, siti in Casapesenna nel viale dove i fratelli Zagaria hanno le loro case. In tali circostanze venivo contattato telefonicamente dal ragioniere Pasquale Fontana; non so se fosse effettivamente ragioniere o meno; in ogni caso si tratta del faccendiere degli Zagaria che so essere stato anche arrestato ma del quale io non posso assolutamente dire nulla di male. Quando venivo convocato da lui, mi recavo in Casapesenna e ad attendermi trovavo sempre o Pasquale o Antonio Zagaria. Pasquale Zagaria, in ogni circostanza, premeva affinché io facessi società con Sagliocchi alle condizioni di quest'ultimo. Nel mese di gennaio del 2001, nel corso di un incontro con Pasquale Zagaria a Casapesenna, questi mi disse che il Sagliocchi era dispiaciuto per come mi ero comportato; lo Zagaria mi invitò a far pace col Sagliocchi e soprattutto a trovare un accordo societario, anche in vista di possibili ulteriori iniziative economiche fra me e lui. Mi disse anche che Michele Sagliocchi era stato da lui e gli aveva detto che se la società si fosse fatta, lui stesso – cioè Pasquale Zagaria – attraverso le proprie imprese avrebbe potuto fare anche le opere in calcestruzzo sul distributore di Villa di Briano. Per quanto intimidito, dissi a Zagaria che avrei preferito far rimanere le cose come stavano e che avrei proceduto alla realizzazione dell'impianto in economia, secondo le mie originarie intenzioni. Cosa che in realtà iniziai a fare già per i lavori di scavo di cui, come ho già detto, dal 30.11.2000 si stava occupando l'impresa Zagaria. In particolare, all'inizio del 2001, senza dire nulla al Sagliocchi, contattai l'impresa di Succivo di tale Lampitelli Romualdo, che effettuava movimento terra, al fine di impiegarla sul sito del distributore. In altri termini volevo creare una situazione in cui avrebbe lavorato contemporaneamente sia l'impresa di Zagaria che quella di Lampitelli al fine di dimostrare quello che in realtà avevo già constatato da tempo e cioè che l'impresa di Zagaria impiegava personale e mezzi inutilmente. Ciò al fine di poter eliminare, pian piano, l'impresa dello Zagaria. Cosa che in realtà non riuscii a fare. Infatti, dopo aver eseguito alcuni giorni di lavoro, riportando peraltro risultati migliori dell'impresa Zagaria e a prezzi notevolmente più bassi come dirò in seguito, il Lampitelli si presentò da me e mi disse che aveva altri lavori da fare; in realtà compresi che il vero motivo per il quale il Lampitelli rifiutava il mio lavoro era perché la convivenza con l'impresa Zagaria non poteva avere più luogo.

Un giorno del mese di febbraio venne sul mio primo distributore Antonio Zagaria. Rivolgendomi a lui gli dissi che, poiché Michele Sagliocchi era fuoriuscito dalla società, avrei dovuto io far fronte alle spese per i lavori che stava svolgendo sull'altro sito e gli chiesi a quanto tali spese ammontassero, specificando il costo del terreno da riporto e quello giornaliero dei vari mezzi meccanici impiegati. Quegli mi chiese di dargli un pezzo di carta e una penna e segnò, che io ricordi, il prezzo di 750mila lire al giorno per la pala meccanica; 550mila lire per la terna, una pala meccanica più piccola; ed altri prezzi che adesso non ricordo con esattezza ma che erano del tutto fuori mercato; basti pensare che il Lampitelli di cui ho detto, nei pochi giorni di lavoro svolti, non solo aveva fatto molto di più rispetto alle imprese dello Zagaria ma lo aveva fatto a 400mila lire al giorno per la pala meccanica addirittura più grande rispetto a quella per la quale



lo Zagaria mi disse che ci sarebbero volute 750mila al giorno. A quel punto ricordai ad Antonio Zagaria che, secondo gli accordi presi con il Sagliocchi, il tutto sarebbe costato una quindicina di milioni di vecchie lire e che a quei prezzi, il costo a cui avrei dovuto far fronte sarebbe stato per dieci volte maggiore. Lo Zagaria mi rispose semplicemente che dovevo lasciar stare ciò che diceva Michele Sagliocchi

Da quel momento inoltre, sempre tramite Pasqualino Fontana, iniziai ad essere contattato dalle imprese Zagaria al fine di versare degli assegni in pagamento come acconto sui lavori.

Recandomi di volta in volta a Casapesenna, riferii anche a Pasquale Zagaria l'enorme discrasia dei prezzi fattimi dal fratello rispetto al prezzo una tantum di quindici milioni di lire comunicatomi inizialmente dal Sagliocchi. In risposta a ciò, Pasquale Zagaria mi disse: Fai entrare in società a Michele e per i soldi poi non ti preoccupare. Dicendogli che non avevo intenzione di allacciare alcuna società col Sagliocchi, Pasquale Zagaria mi disse che i prezzi quelli erano e quelli rimanevano, riferendosi a quanto mi era stato detto da Antonio Zagaria. Mi trovai in un vicolo cieco perché non solo non potevo mandar via l'impresa Zagaria per i lavori che stava svolgendo, ma il costo di questi ultimi si impennò vertiginosamente sia per il costo giornaliero abnorme dell'impiego dei mezzi meccanici, sia perché, nonostante io proponessi allo Zagaria l'impiego di terreno da riporto che altre imprese volevano offrirmi gratuitamente, lui rispondeva che il terreno lo avrebbe portato lui e che io, naturalmente, avrei dovuto pagarlo. Addirittura, in un'occasione, mentre il Lampitelli stava svolgendo attività di riempimento sul mio sito, lo stesso mi chiese – addirittura per cortesia – di poter impiegare gratuitamente del terreno da riporto che aveva recuperato da altro scavo. In quella circostanza dovetti fare scaricare quel terreno su un altro sito di mia proprietà e non su quello dove le imprese Zagaria e Lampitelli stavano lavorando poiché su quest'ultimo sito il terreno lo doveva portare Zagaria.

Altro grosso problema lo ebbi quando l'impresa di Zagaria iniziò a portare lo stabilizzante sul piazzale, in quanto lo stesso non solo era di pessima qualità ma mi veniva fatto pagare a circa diciottomila lire al metro cubo rispetto al prezzo corrente, per un prodotto di ottima qualità, di circa tredici/quattordicimila lire al metro cubo. Naturalmente, quanto sto dicendo così sommariamente, sono pronto a dimostrarlo con degli appunti che io redigevo man mano che i lavori andavano avanti e che sono disponibile a produrvi qualora me lo chiediate. Rappresento anche che in tali appunti sono contenute anche le annotazioni relative agli assegni che io, man mano, giravo a Zagaria. Preciso a questo proposito, che i rapporti economici erano gestiti per il tramite di Pasqualino Fontana; gli assegni non erano mai intestati direttamente a Zagaria ma venivano intestati a me o a una mia società e io poi li consegnavo con girata in bianco.

Non ho avuto mai il coraggio di mandare via l'impresa di Zagaria per ovvie ragioni: Pasquale e Antonio erano i fratelli di quello che veniva indicato come il capo del clan dei Casalesi peraltro latitante. Anzi, non so chi mi diede il coraggio di impedire che gli Zagaria facessero anche le opere in calcestruzzo. Fatto sta che, proprio tale mia scelta di non coinvolgere ulteriormente Zagaria e Sagliocchi nella realizzazione del mio distributore, mi procurò: in primis, il protesto da parte del Sagliocchi, a maggio del 2001, la causa civile che ne è derivata e le istanze di



fallimento che ha proposto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; in più di una circostanza ho cercato di far comprendere al Sagliocchi che le somme relative a quegli assegni io gliele avevo già restituite ma che comunque sarei stato disposto a trovare un accordo bonario con lui, ma lui, puntualmente, mi chiedeva di intestargli proprietà, quali ad esempio, la mia abitazione di Aversa, del valore nettamente superiore al presunto debito; anche a questo proposito, posso fornire prova documentale di alcune proposte fattemi dal Sagliocchi tramite il proprio legale. In secondo luogo, tale mia scelta mi ha causato il pagamento di somme abnormi per i lavori eseguiti dalle imprese Zagaria; la vicenda si è ulteriormente complicata perché, a seguito del protesto fattomi dal Sagliocchi, non ho avuto più accesso ad alcun credito presso le banche; per pagare Zagaria ho dovuto vendere delle proprietà e comunque ho dovuto fare degli assegni posdatati dai quali mi sono liberato solo nel 2006, tanto era salito il costo dell'operazione che, ricordo a mente, fu di circa 170 milioni di lire; anche in questo caso ho dei documenti, che mi riservo di fornire, attraverso i quali posso quantificare con più precisione il tutto. In terzo luogo, proprio nel rompersi i rapporti con Sagliocchi e quindi con Zagaria, nel marzo del 2001 Cosentino ebbe la voltura dall'AGIP della licenza relativa al distributore che poi aprì prima del mio e del quale abbiamo ampiamente parlato nella precedente occasione. Infine, causa la mancata apertura del mio secondo distributore per gli impedimenti causatimi da Cosentino, si sono incrinati i miei rapporti con la Q8 e sono tuttora loro creditore per il prestito fattomi nel 2001, di cui pure ho già parlato.

A.D.R.: Ho dovuto avere rapporti con gli Zagaria, e intendo Pasquale e Antonio ma maggiormente Pasquale, fino a prima dell'arresto di quest'ultimo. Talvolta, quando qualche assegno che gli avevo dato tornava indietro, venivo contattato dal ragioniere Pasqualino Fontana e, recandomi agli appuntamenti, a sorpresa mi ritrovavo la presenza di Pasquale Zagaria, addirittura anche quando era latitante. In tali circostanze Pasquale Zagaria mi ha sempre intimato che, non appena ultimavo i pagamenti nei loro confronti, avrei dovuto onorare anche i pagamenti nei confronti di Sagliocchi; ciò nonostante ho sempre cercato di spiegare allo Zagaria che i pagamenti verso il Sagliocchi, in realtà, io li avevo già corrisposti, sia in denaro contante che attraverso maggiorazioni di prezzo sul carburante che lui mi forniva. In qualche circostanza, Pasquale Zagaria ha anche utilizzato frasi minacciose nei miei confronti, del tipo "Ma tu che credi che a Michele Sagliocchi i soldi non glieli dai?".

In relazione ai documenti che aveva dichiarato di poter produrre, il Gallo Luigi in data 06.04.2013 si è recato di nuovo gli Uffici dei Cc. Caserta, con appunti e copie di titoli bancari e cambiali, a sostegno di quanto riferito due giorni prima.

In tale occasione Gallo Luigi ha dichiarato "Preliminarmente voglio riferire una circostanza riguardante i miei rapporti con Pasquale Zagaria che la volta scorsa non ho riferito. Nel periodo di Natale 2001, nel corso di uno degli incontri avuti con lo Zagaria Pasquale nel viale di casa sua, questi mi disse che, poiché l'opera che stavo realizzando, per la quale le sue imprese stavano svolgendo i lavori di scavo in quel periodo, avrebbe avuto un valore di circa un miliardo delle vecchie lire, come prassi avrei dovuto pagargli il prezzo dell'estorsione che quantificò nel 5%



del valore che il mio distributore, una volta ultimato avrebbe avuto; secondo lui, cioè, avrei dovuto dargli 50 milioni delle vecchie lire a titolo estorsivo. Io gli dissi che, poiché avevo fatto e stavo continuando a fare sacrifici per realizzare quell'opera, non mi sarei potuto assumere l'ulteriore onere di corrispondergli tale somma di denaro anche perché gli feci notare che, in realtà, l'estorsione me la stava facendo attraverso i prezzi abnormi che le sue imprese mi avevano praticato per i lavori di scavo, riporto e riempimento dell'area da destinare al distributore. In quella circostanza Pasquale Zagaria rispose testualmente: "Quella è una cosa e questa è un'altra cosa. Tutti pagano e devi pagare pure tu. Perché non dovresti pagare? L'impresa con cui stiamo lavorando sulla tua proprietà è un conto, e il regalo agli amici è un'altra cosa". Cercai di prendere tempo per dissuadere lo Zagaria dal suo intento estorsivo, dicendogli che su quell'opera c'erano i miei sudori e quelli della mia famiglia e che pertanto non era mia intenzione assecondarlo. A questo, lo Zagaria Pasquale mi disse che avrei dovuto togliere mano, con ciò intendendo che avrei dovuto interrompere i lavori di realizzazione dell'impianto. A distanza di due o tre giorni da questo evento, una sera Pasquale Zagaria si recò nel bar che tuttora gestisco, sito all'interno dell'altro distributore di carburanti all'epoca già aperto. Mi disse che non dovevo dimenticare quella cosa, con ciò intendendo la richiesta estorsiva che mi aveva fatta. Poiché era mia intenzione portare a termine l'opera e conoscendo la pericolosità della famiglia Zagaria, gli dissi che avrei ottemperato alla richiesta. Qualche giorno dopo, in particolare il giorno prima di Natale 2001, mi recai nel viale in cui sono ubicate le case dei fratelli Zagaria. Incontrai Pasquale e gli dissi che avevo portato un assegno col quale volevo ottemperare alla richiesta estorsiva quale pagamento una tantum a fronte del quale lo stesso Zagaria si sarebbe dovuto impegnare a non farmi ulteriori minacce. L'assegno era piegato e l'importo non glielo avevo rivelato. Quando lo Zagaria vide che l'importo era corrispondente a 10 milioni delle vecchie lire (si era proprio nel periodo di passaggio tra la lira e l'euro), mi disse: Cosa vuoi farmi l'elemosina?. A questo dissi che per me, a quel punto, l'assegno poteva anche essere strappato ma lo Zagaria lo trattenne e disse, a malincuore, che poteva andare bene così. Di questo assegno, di recente, comunque prima di essere chiamato da voi Carabinieri nel dicembre 2011, ho chiesto l'esito alla Banca presso cui ero correntista, trattandosi di un assegno tratto su c/c a me personalmente intestato; preciso a tal proposito che i pagamenti alle imprese riconducibili a Zagaria li facevo con assegni tratti su altri conti correnti, come preciserò, mentre in questo caso, visto che lo stesso Zagaria aveva detto che l'estorsione era un conto e il lavoro ne era un altro, l'assegno per il pagamento della tangente è relativo al conto corrente che avevo acceso a mio nome presso la ex Banca Commerciale Italiana, piazza Bernini di Aversa, di fronte al Comando dei Carabinieri di Aversa, attualmente banca del gruppo BC Intesa. All'esito della mia richiesta ho scoperto che l'assegno da me consegnato a Pasquale Zagaria, quale pagamento del prezzo dell'estorsione impostami, era stato posto all'incasso presso il Banco di Napoli di Casapesenna l'1.03.2002, dall'amministratore dell'impresa BEVAL 87, società con la quale io non ho mai avuto a che fare né conosco chi siano i titolari. L'assegno in questione è il numero 200274790, dell'importo di euro 5164.57 (ovvero, dieci milioni di lire) che vi consegno in copia insieme



all'esito della richiesta fatta alla mia banca".

Il Gallo conclude sul punto affermando di non aver avuto più problemi di natura estorsiva con la famiglia Zagaria.

Il medesimo denunciante produce quindi i seguenti documenti che risultano allegati al verbale:

- un foglio con il riepilogo degli assegni fatti a Sagliocchi Michele Patrizio in data 07.07.2000, per un importo complessivo di 60 milioni delle vecchie lire, avendo da lui ricevuto complessivamente 55 milioni di lire; nel foglio è evidenziato l'interesse sul prestito, ovvero 5 milioni di lire per circa 6 mesi;
- un foglio inviatogli dal Sagliocchi tramite l'avvocato Cinque, sul quale da un lato è riportato l'elenco dei quattro assegni che Sagliocchi aveva posto all'incasso nel maggio 2001 facendo protestare il Gallo, per l'importo complessivo di 257.000.000 di lire, soldi in gran parte restituiti; dall'altro lato è riportato uno schema di denuncia di smarrimento degli stessi quattro assegni che il Sagliocchi e l'avv. Cinque Gennaro gli avevano proposto di firmare;
- un foglietto manoscritto da Antonio Zagaria nella parte riguardante i mezzi meccanici e gli importi giornalieri per l'uso degli stessi; sullo stesso il Gallo afferma di aver aggiunto con la sua grafia la data del 12.02.2001;
- tre fogli A4 e un foglio a quadri nei quali il Gallo afferma di aver riepilogato l'effettivo impiego dei mezzi meccanici delle imprese dello Zagaria dal 20.01.2001 al 22.03.2001, con indicazione, alla fine del terzo foglio, degli 11 giorni di lavoro fatti nell'anno 2000. Il Gallo precisa che per alcune voci è riportata la dicitura lavoro "quasi zero" a voler significare che l'impiego di mezzi meccanici era stato fittizio "capitava, cioè, che lo stesso giorno venivano portati sul cantiere più mezzi meccanici ma, per la natura del lavoro, ne veniva impiegato uno solo. Ovviamente, io ho dovuto pagare per intero l'impiego di entrambi i mezzi o l'intera giornata di lavoro anche quando, a causa della pioggia ad esempio, gli operai lavorano solo per qualche ora";
- due gruppi di fogli A4 manoscritti dal Gallo nei quali aveva riepilogato il costo dei mezzi impiegati meccanici delle imprese dello Zagaria, secondo l'elenco riportato al precedente appunto;
- tre fogli A4 manoscritti dal Gallo con il riepilogo dei mezzi meccanici effettivamente impiegati delle imprese dello Zagaria dal 23.10.2001 al 28.01.2002 con la specificazione resa a verbale "Nei periodi in cui le imprese di Zagaria non avevano terreno da risulta da scaricare sul mio sito ovviamente non lavoravano e io non segnavo nulla. Questa è la motivazione per la quale c'è il vuoto temporale dal marzo all'ottobre 2001. Tenete conto però che, in quello stesso arco temporale, approfittando del clima più favorevole per i getti, avevo iniziato le opere in calcestruzzo per le quali, come ho già detto, mi rifiutai di impiegare le imprese dello Zagaria";
- 7 bigliettini con appunti manoscritti dal Gallo relativi a conteggi fatti per l'impiego dei mezzi meccanici delle imprese Zagaria;
- 7 fogli già in fotocopia, i cui originali erano stati manoscritti e trattenuti dal ragioniere Pasqualino Fontana, delle imprese Zagaria. I fogli riepilogano i conteggi fatti circa il pagamento

dei lavori eseguiti per conto del Gallo. Questi precisa a verbale “Oltre all’indicazione dei prezzi abnormi di cui ho già parlato, in uno di questi fogli è riportato il numero di cellulare 333-8971939, in uso al ragioniere Fontana. In un altro foglio sono indicate invece le ore di lavoro dei vari mezzi meccanici; come vedete, l’importo viene calcolato conteggiando sempre 8 ore giornaliere quando, in realtà, così non era”;

- una cartellina per la raccolta di atti sui quali il Gallo aveva appuntato alcuni degli assegni consegnati principalmente al ragioniere Fontana per il pagamento dei lavori svolti dalle imprese Zagaria. All’interno della cartellina sono indicati: la data di scadenza dell’assegno e l’intestatario del conto corrente; il Gallo riferisce di avere parte delle matrici e di poter indicare il numero di alcuni assegni. Il Gallo sottolinea che “gli assegni erano di importo diverso, a scadenza mensile dal 31.01.2002 al 31.12.2002; al mese di giugno del 2002 ne sono stati corrisposti due così come, nel mese di novembre 2002 ne è stato corrisposto uno di 7.746, 00 oltre a quello già previsto in scadenza e a chiusura dell’anno ne è stato corrisposto uno di 10.329,00 che, non potendolo pagare a dicembre 2002, lo richiamai e consegnai al Fontana un assegno di pari importo, con scadenza 10.02.2003, tratto su un conto corrente intestato alla AL.MA. Srl, all’epoca formalmente amministrata da mio fratello Biagio, poi regolarmente pagato. Fatta eccezione che per quest’ultimo, tutti gli assegni erano tratti sul conto corrente della Banca di Roma intestato alla EDIL GA.MA. Nello stesso prospetto sono riportati quattro assegni, con scadenza marzo, aprile, maggio e giugno 2003, tutti di 4000 euro ciascuno, tratti sul conto corrente del Monte Paschi di Siena, intestato a mia moglie Cantile Rachele, pure tutti pagati. Nella seconda parte della cartellina vi sono indicati gli importi complessivi delle somme date a Zagaria. Vedo scritto 54.480.92 e 105.489,770; le due somme presumo si riferiscano al totale ed alla rimanenza fino a giugno del 2003. Considerate però che la somma complessiva, fino ad arrivare alla chiusura definitiva dei rapporti con gli Zagaria nel 2006, è di gran lunga superiore a 105 mila euro, come spero di poter dimostrare. Infatti, al 10.12.2003 vedete appuntata la somma di 47.730 euro che, evidentemente, salda quella a chiusura di giugno 2003 con qualche lieve rimanenza; l’indicazione 10.12.2003 8000/00+9000/00 indica degli assegni a scadenza che avevo corrisposto agli Zagaria per tali somme. Infine, con indicazione 09.01.2004, do atto di aver consegnato al Ragioniere Pasquale Fontana 76 effetti da 500 euro ciascuno e due assegni tratti su un conto corrente della Banca di Roma di un mio amico, Franco Reccia, al cui pagamento ho provveduto io (non potendo io emetterne in prima persona in quanto protestato) dell’importo uno di 4000 euro, l’altro di 6000 euro, per un totale complessivo di 48.000 euro. I due assegni sono stati pagati. Quanto alle 76 cambiali, non sono in grado di dire se le abbia formalmente pagate tutte o no; di certo le somme di denaro relative al debito con gli Zagaria l’ho assolto. In particolare, le cambiali erano intestate a me figurativamente da mia madre, Gallo Maria, che di fatto compare come debitore dell’effetto. Gli effetti sono stati consegnati in unica soluzione dal sottoscritto a Pasquale Zagaria; in proposito venne compilato uno specchio che mi venne fornito dal ragioniere Fontana e che vi consegno, in cui sono riepilogate le 76 cambiali a scadenza mensile dal 18.03.2004 al 30.08.2004, raggruppate per 5, per 3, per 4 o per 2, tutte con importo



di 500 euro ciascuna, da pagare presso l'agenzia del Monte Paschi di Siena di Piazza Magenta di Aversa; a penna blu, a fianco alle prime righe, la dicitura Pagato è scritta di mio pugno così come pure alla fine del foglio l'indicazione effetti dati rag. Fontana ecc. sono stati scritti da me. Quando non potevo pagare una o più cambiali, queste tornavano indietro e io venivo convocato dal ragioniere Fontana. Qui consegnavo i soldi in contanti che avevo, nelle more del protesto, raccolto oppure davo in garanzia degli assegni posdatati a copertura di uno o più effetti. Preciso infatti che, sebbene mia madre risulti protestata per taluni di tali effetti, non ha mai subito procedimenti esecutivi a suo carico. Di tale ultima circostanza sono assolutamente certo; anche perché i vari giratari erano stati soddisfatti e Zagaria, attraverso il ragioniere Fontana, veniva soddisfatto dal pagamento in contanti che effettuavo personalmente. In quelle circostanze mi era difficile chiedere delle ricevute anche perché, soprattutto quando era presente Pasquale Zagaria, mi si contestava il fatto che io non mi fidassi di loro e con tale atteggiamento mi veniva negata ogni ricevuta sostitutiva dell'effetto. In almeno una occasione sono riuscito ad avere la ricevuta, firmata dal ragioniere Fontana Pasqualino: si tratta della ricevuta per due effetti da 500 euro cadauno coperti con assegno di euro 1080,00 tratto su un c/c della Banca di Roma intestato, se non erro, alla EDIL GA.MA. In un altro foglio, da me manoscritto, ho appuntato altri quattro assegni, dati in copertura per il mancato pagamento di alcuni di tali effetti, con scadenze 28.02.2005, 14 e 31.03.2005, 30.04.2005. Laddove è segnato Non pagato – assegno da ritirare ci si riferisce al fatto che, recuperati i contanti, evitavo che l'assegno venisse posto all'incasso consegnando i soldi direttamente al ragioniere Fontana, pure esplicitamente indicato nell'appunto. A.D.R.: Di tutte le cambiali pagate ne conservo solo alcune che vi consegno in copia". Sono acquisite la cartellina, fotocopia di 07 delle 76 cambiali, ricevuta sottoscritta dal ragioniere Pasquale Fontana per l'assegno di euro 1080 a copertura di due effetti, fotocopia dell'appunto con indicazione dei 4 assegni versati al ragioniere Fontana a copertura di alcuni effetti forma allegato 14 al presente verbale, ricevuta sottoscritta dal Fontana, relativa alla consegna di un assegno dell'importo di 580,00 euro, a copertura di uno degli effetti cambiari;

- copia dell'assegno di 10.329,00 euro, con scadenza 31.12.2002, poi sostituito con altro di pari importo con scadenza al 10.02.2003, e uno dei quattro assegni da 4000,00 euro ciascuno, in particolare quello recante data 30.06.2003 ritirato poiché pagato in contanti al ragioniere Pasquale Fontana, come appuntato dal Gallo sulla cartellina rossa;
- copia dei quattro assegni di importo di 4000,00 euro cadauno tra i quali quelli relativi ai mesi di marzo e di aprile posti all'incasso; per gli altri due c'è la dicitura, a tergo del foglio, non pagato – sostituito. Gallo spiega che quest'ultima operazione era avvenuta con l'assegno di 8000 euro, con scadenza il 31.10.2003, tratto sul c/c delle Poste Italiane intestato fittiziamente a tale Conte Francesco, persona amica, sul quale operava lui. Il Gallo riferisce che il predetto assegno, pure prodotto in copia, alla scadenza era stato posto all'incasso da Michele Sagliocchi, ma era stato pagato per disconoscimento della firma;



- fotocopia di due assegni intestati alla EDIL GA.MA. dati in pagamento a Zagaria, dell'importo di 5164.56, uno con scadenza 30.09.2002 l'altro con scadenza 31.10.2002, sui quali è appuntato in basso che sono stati consegnati al ragioniere Fontana Pasquale il 06.12.2001;

- fotocopia di due assegni, sempre intestati alla EDIL GA.MA, uno dell'importo uno di 7.746/00 e scadenza 30.11.2002, l'altro con importo 10.329,00 e scadenza 31.12.2002. Sulle copie è appuntato in basso che gli assegni furono consegnati al ragioniere Fontana Pasquale;

- copia del carnet di assegni dal numero 0610047200 al numero 0610047209, della Banca di Roma, tratto sul c/c n. 653852/36 intestato alla EDIL GA.MA., dal quale risulta che gli assegni dal 203 al 209, riportano la dicitura per Tonino scavo (Gallo specifica che ci si riferisce a Zagaria Antonio);

- copia del carnet di assegni dal numero 0610066250 al numero 0610066259, della Banca di Roma, tratto sul c/c n. 653852/36 intestato alla EDIL GA.MA., dal quale risulta che gli assegni con finale 251, 252, 253, 254, riportano la dicitura per Tonino scavo;

- copia di pagine relative a specifiche dichiarazioni del Gallo e tratte da scadenziari mostrati in visione rispetto a quali il denunciante dichiara "annotavo ogni spesa che sostenevo nella gestione dei miei affari, comprese quelle di cui si è detto nel presente verbale; nel limite del possibile, per ogni annotazione vi è, a riscontro, la copia dei titoli con i quali avevo fatto fronte al debito. Tali scadenziari, suddivisi per mesi dell'anno, sono formalmente relativi agli anni 2002 e 2003 ma, in realtà, vi sono contenute anche annotazioni relative a periodi diversi, sempre comunque compiutamente specificati. A titolo esemplificativo potete constatare, nella prima pagina del mese di marzo dello scadenziario 2002, l'indicazione alla data dell'1.03.2002 riportante: Amici – Assegno CC Luigi – COMIT – 5164,57. Tale è l'assegno con cui ho pagato il prezzo dell'estorsione fattami da Pasquale Zagaria. Come vedete, allo scadenziario è spillata una fotocopia della parte anteriore del titolo con su scritto 24.12.2001, ovvero la data di consegna a Pasquale ZAGARIA, e l'indicazione Amici. Nello stesso foglio, sempre a titolo esemplificativo, alla data del 31.03.2002 è indicato: rag. Fontana CC Edil GA.MA. Banca Roma – 2582.28, ovvero, uno degli assegni corrisposti all'impresa di ZAGARIA, tratti sul conto corrente della EDIL GA.MA., intestata a mia madre, GALLO Maria, con cui sono stati pagati i lavori e di cui potete avere riscontro nell'elenco riportato nella cartellina rossa di cui ho parlato al precedente punto";

- fotocopia dei due assegni intestati a Reccia Francesco, di 4000 e 6000 euro, ove oltre all'indicazione "pagato" vi è la data di consegna – 15.12.2003 – al ragioniere Fontana. Alla fotocopia è allegato anche l'ordine di bonifico in favore del Reccia per coprire l'assegno.

Il Gallo conclude "Come ho già precisato, ad un certo punto non sono più riuscito a tenere i conti di tutti i soldi dati a Zagaria con i quali ho risolto ogni impegno solo nel 2006. Preciso anche di non aver mai più avuto fastidi da Zagaria Pasquale, anche perché poi lui è stato arrestato e, per un periodo precedente, è anche stato latitante, quindi non poteva muoversi con facilità".

Su richiesta degli investigatori, il P.M. dispone in data 18.04.2013, accertamenti bancari finalizzati a verificare l'esito della negoziazione dei titoli indicati dal teste e, soprattutto, ad



identificare le persone che li avevano materialmente posti all'incasso.

Nella informativa finale, i Cc. danno atto che alcuni accertamenti sono ancora in corso, mentre altri non hanno dato alcun esito, essendo trascorso un periodo di tempo superiore a quello per il quale le banche sono tenute a trattenere la documentazione relativa alle operazioni bancarie.

Tuttavia i Cc. relazionano in merito ad accertamenti già esauriti che hanno consentito di acquisire riscontri documentali alle dichiarazioni del Gallo Luigi.

In particolare, risulta che:

- l'assegno numero 1.612.319.296-03, datato 01.03.2002, dell'importo di euro 5164,57 tratto su conto corrente della banca Intesa BCI – Comit, filiale di Aversa, intestato a GALLO Luigi – ovvero l'assegno bancario con il quale, secondo le dichiarazioni del Gallo, veniva pagato il prezzo dell'estorsione imposta da Pasquale Zagaria, risulta posto all'incasso da Capaldo Otello amministratore della Bev.al. 87 di Capaldo Otello & C sas, con sede in San Marcellino, via Roma 135. La società operava nel settore della distribuzione del latte e, fino al 22.05.2001, tra i soci accomandatari figuravano Capaldo Raffaele e la moglie Zagaria Beatrice, sorella di Zagaria Antonio e Pasquale, accusati dal Gallo come autori della estorsione ai suoi danni;

- in relazione agli assegni tratti sul c/c numero 653852/36 della Banca di Roma, filiale di Aversa, intestato alla EDIL. GA. MA. Srl, per i quali il Gallo ha prodotto le matrici dei due carnet in suo possesso, l'Unicredit con nota del 30.07.2013 ha comunicato che gli assegni n. 0610066253 e n. 0610066254 risultavano negoziati presso la filiale 34750 di Aversa, via Vittorio Emanuele, dell'Unicredit Spa, mentre per i restanti dodici assegni non era possibile accertare l'esito per il tempo decorso. Da ulteriori accertamenti svolti presso la suddetta filiale di Aversa è emerso che gli assegni 0610066253 e 0610066254 erano stati negoziati, rispettivamente, il 02.10.2002 e il 31.10.2002 presso la filiale di Cancellò ed Arnone della Banca Monte dei Paschi di Siena; presso la sede di quest'ultima banca è stato accertato che i due assegni sono stati versati su un conto corrente acceso presso quella filiale da Sagliocchi Michele Patrizio;

- quando all'assegno numero 4939642783-10, datato 31.10.2003, dell'importo di euro 8000,00, tratto sul conto corrente numero 016230/41049362, delle Poste Italiane ufficio di Lusciano, intestato a Conte Francesco, l'ufficio Accertamenti Patrimoniali e l'Ufficio Gestione rapporti con la clientela delle Poste Italiane Spa, hanno comunicato che il predetto risultava negoziato il 04.11.2003 presso la banca Monte de' Paschi di Siena, rimanendo insolubile poiché recante firma di traenza non corrispondente a quella del correntista ma non denunciato smarrito o rubato; il predetto assegno era stato versato presso la filiale di Cancellò ed Arnone della banca Monte de' Paschi di Siena su un conto corrente riconducibile a Sagliocchi Michele Patrizio;

- quanto agli assegni tratti su conto corrente del Monte de' Paschi di Siena, filiale di Aversa, intestato a Cantile Rachele (dal n. 0645224797-09 al 0645224800-12) l'Ufficio Indagini Bancarie dell'Istituto di credito ha comunicato che l'assegno 0645224797 risultava negoziato in data 31.03.2003 presso la banca Carime Spa, poi consegnato al protesto in data 03.04.2003 per insufficienza di fondi; gli assegni 0645224798 e 0645224800 risultano entrambi diffidati in data 14.04.2003 (cliente revocato) ma rispetto ad essi non era mai stata avanzata alcuna richiesta di

pagamento; l'assegno 0645224799 risultava negoziato in data 03.06.2003 presso la filiale di Cancellò ed Arnone del Monte de' Paschi di Siena mediante versamento sul conto corrente numero 6017.51 intestato a Ciliento Antonio e quindi (a differenza degli altri) protestato. Ciliento, al pari di Sagliocchi Michele Patrizio, è un commerciante che opera in Villa Literno (CE), tra l'altro nel settore del commercio del carburante. Mentre gli altri tre assegni non risultano protestati, per cui può sostenersi che il Gallo abbia diversamente onorato l'importo, per il quarto assegno certamente ha ricordato male;

- quanto agli assegni, tratti su conto corrente della Banca di Roma, filiale di Caserta Corso Trieste, intestati a Reccia Francesco, amico di Gallo Luigi (0662442941-04 e 0662442942-05) il competente ufficio dell'Unicredit Spa, comunica che entrambi gli assegni risultavano tratti sul conto corrente numero 3521257, intestato a Reccia Francesco, precisando che l'assegno numero 0662442941 risultava negoziato presso la Banca Intesa San Paolo, mentre l'assegno numero 0662442942 presso il Banco di Napoli Spa. Da successivi accertamenti presso i due Istituti di Credito è emerso che il primo dei due assegni è stato negoziato in data 03.05.2004 mediante versamento sul c/c numero 1403/36 intestato a Iovine Salvatore, imprenditore nel settore della macellazione di animali e del commercio delle carni, mentre il secondo è stato negoziato in data 21.07.2004 presso la filiale del Banco di Napoli di Casal di Principe, via Vaticale 115, mediante versamento sul c/c numero 02370/1000/1590 intestato a Pagano Cipriano, imprenditore edile, ed a Cavaliere Lucia.

Ai fini della valutazione della attendibilità del Gallo sono stati svolti specifiche indagini che saranno di seguito esaminate, prima di "pesare" il contenuto della denuncia ai fini delle contestazioni ai capi A, A bis, A ter.

La documentazione acquisita presso i Comuni di Villa di Briano e Casal di Principe

I verbalizzanti hanno acquisito la documentazione amministrativa dalla quale è possibile ricostruire i due iter burocratici relativi al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle due aree di servizio, quella dei Cosentino e quella del Gallo, rispettivamente presso il Comune di Casal di Principe e presso il comune di Villa di Briano.

Atti del Comune di Villa di Briano

L'acquisizione documentale presso il Comune di Villa di Briano è stata formalizzata con verbale del 24 novembre 2011.

Dall'esame degli atti si evince che Gallo Luigi indirizzava al Comune di Villa di Briano (CE), all'epoca amministrato da una commissione straordinaria, una richiesta di attestazione, ex art. 22 del DPR 208/71, relativa all'ubicazione dell'area prescelta per l'installazione di un impianto di distribuzione di G.P.L., istanza che veniva protocollata al numero 3256 del 30.07.1998. Attivata la procedura per il rilascio del titolo autorizzativo, l'ufficio tecnico di finanza di Caserta, con nota protocollata dal Comune di Villa di Briano al numero 5186 del 04.12.1998, comunicava il proprio nulla osta dal punto di vista tecnico-fiscale, fermo restando – recita la nota – il rispetto degli artt. 32 e 33 della Legge Regionale n. 27/1994, inerenti alla competenza e agli elementi



essenziali per emettere il provvedimento di concessione. Veniva quindi rilasciato l'atto di assenso a realizzare l'impianto su terreni di proprietà dei signori Gallo Alberto e Vanacore Antonietta, rilasciato in favore del figlio Gallo Luigi in data il 18.01.1999.

Con istanza protocollata dal comune di Villa di Briano al numero 2374 del 20.04.1999, Gallo Luigi depositava il progetto esecutivo delle opere, corredato dalla relazione tecnica e dai documenti necessari affinché il Comune di Villa di Briano procedesse all'acquisizione di prescritti pareri da parte dei Vigili del Fuoco, dell'Ente Nazionale per le Strade (Anas) e della Regione Campania (ciclo integrato delle acque e assessorato all'industria).

Con istanza protocollata dal Comune di Villa di Briano al numero 4268 del 17.09.1999, Luigi Gallo richiedeva una variante alla pratica edilizia numero 3256 del 30.08.1998 finalizzata al potenziamento dell'impianto con l'aggiunta di colonnine per la distribuzione di benzine e gasolio per autotrazione, allegando anche in questo la relativa relazione tecnica descrittiva. Con nota numero 3201 dell'11.09.1999, protocollata in arrivo dal Comune di Villa di Briano al numero 4196 del 14.09.1999, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco esprimeva, per quanto di competenza, parere di massima favorevole all'istanza del Gallo.

In data 22.02.2000, Gallo Luigi presentava al Comune di Villa di Briano la prescritta autocertificazione ex art. 1 c. 3 del d. lgs. 32/98 attestante il rispetto delle prescrizioni di legge in relazione alla propria richiesta, mentre con nota del 29.02.2000 l'Ufficio Tecnico di Finanza di Caserta comunicava il proprio nulla osta rispetto all'istanza di potenziamento dell'impianto.

In data 03.03.2000, il funzionario sovraordinato dal Prefetto di Caserta ex l. 108/94, ing. Raffaele Avvedimento, rilasciava al Gallo l'autorizzazione/concessione numero 807.

L'intero iter si svolgeva dal 30.07.1998 al 03.03.2000, nella vigenza del decreto legislativo n. 32 dell'11.02.1998.

Nella autorizzazione rilasciata al Gallo si richiama la normativa applicabile, ovvero la Legge Regionale della Campania numero 27/94 – per la parte non superata dalle fonti statali entrate in vigore nel 1998 e nel 1999 – e la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 8835 del 30.12.1999. Il preambolo del provvedimento autorizzativo fa riferimento altresì alla caratteristica dell'impianto nella parte in cui recita “Vista la comunicazione con cui l'istante dichiarava di voler usufruire delle agevolazioni di legge per l'installazione di impianti di tipo self service post pagamento limitatamente ai carburanti (escluso cioè il GPL, soggetto ad altro e diverso iter autorizzativo)”.

L'autorizzazione veniva rilasciata con validità di un anno, termine perentorio entro il quale l'interessato veniva invitato a comunicare l'inizio e il direttore dei lavori, nonché la denominazione dell'impresa addetta allo svolgimento degli stessi, pena la decadenza dal titolo.

Con nota protocollata al numero 1837 del 23.05.2000, a firma del funzionario responsabile dell'UTC geom. Nicola Magliulo, il Comune di Villa di Briano comunicava alla Regione Campania il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti, specificando trattarsi del tipo self service post pay.

La comunicazione di inizio lavori a firma di Luigi Gallo, risulta protocollata dal Comune di Villa



di Briano al numero 974 del 02.03.2001 ed è di poco successiva al rilascio del cd. disciplinare dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), documento indispensabile per dare inizio ai lavori n. 4908 datato 22.02.2001.

La comunicazione di inizio lavori indica, quali imprese addette allo svolgimento dei lavori, la EDIL GA.MA. s.a.s., società di fatto amministrata da Luigi Gallo, e l'impresa LAMPITELLI Arcangelo di Succivo.

Nel carteggio della pratica edilizia relativa all'autorizzazione rilasciata al Gallo è stata rinvenuta la nota numero 295, datata 03.12.2000, con la quale il Comune di Casal di Principe dava comunicazione ai Comuni limitrofi (compreso quello di Villa di Briano) di aver rilasciato, in data 12.10.2000, in favore dell'Agip Petroli, un'autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto di carburanti da realizzarsi al Km. 5+800 della SS 7 bis, secondo quanto previsto dalla delibera n. 1762 del 21.4.99 della Giunta Regionale della Campania, finalizzata ad evitare il contestuale rilascio di autorizzazioni tra loro incompatibili per ragioni di distanze minime tra impianti.

Analoga comunicazione non risulta essere stata inviata dal comune di Villa di Briano verso i comuni limitrofi, nonostante (come si vedrà) l'ing. Avvedimento ricordi di averla spedita come riferito in sede di sommarie informazioni agli investigatori e come risulta da intercettazione ambientale con il geom. Magliulo e il sindaco Zippo.

Se il problema del contingentamento, relativo al numero massimo di impianti autorizzabili in un certo comune, all'epoca disciplinato da norme di legge e delibere di giunta regionali, si ritenne superabile per il rilascio di autorizzazioni per impianti del tipo self service post pay, quella della distanza minima tra impianti restava una prescrizione certamente da rispettare, anche nell'ipotesi di impianto speciale, come quello autorizzato al Gallo.

In data 23.11.01 veniva presentata istanza di accesso al comune di Villa di Briano dall'Aversana Petroli Srl, divenuta formalmente titolare della licenza edilizia numero 4/2000 rilasciata dal comune di Casal di Principe all'Agip Petroli Spa, con la quale la società chiedeva al comune di Villa di Briano copia degli atti relativi all'autorizzazione per un impianto analogo sito nei pressi del proprio, segnalando l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 22 della L.R. 27/94 (distanza minima tra impianti) e della tabella B allegata alla stessa Legge regionale (contingentamento, impianto in sovrannumero rispetto al Piano Regionale). L'Aversana Petroli Srl allegava all'istanza due note della Regione Campania, a firma congiunta del dr. Luciano Califano e del dr. Luigi Letizia, rispettivamente dirigente di Settore e del servizio carburanti, specificamente indirizzate al comune di Villa di Briano.

Quattro sono le note della Regione Campania rinvenute in atti.

La prima è la 7210 del 14.07.2000 inviata dalla Regione Campania al comune di Villa di Briano, quando l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'impianto di Luigi Gallo era già stata rilasciata da tempo (il 03.03.2000) a seguito di iter iniziato nel luglio 1998. In tale nota si precisava che per la installazione di nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati di dispositivi self service con pagamento posticipato ai sensi della legge 496/99 non erano soggetti



agli obblighi di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. 32/98 (chiusura di tre impianti), ma restavano comunque vincolati al rispetto delle norme di indirizzo della Legge Regionale 27/94 che alla Tabella B indicava come numero massimo di impianti per il comune di Villa di Briano due impianti per i quali erano state già rilasciate le autorizzazioni. Non era quindi possibile rilasciare una terza autorizzazione. I verbalizzanti annotano che a tale nota non seguiva alcuna risposta.

Segue, a distanza di oltre un anno (ovvero quando interviene l'Aversana Petroli), la nota 10402 del 29.10.2001, richiamando espressamente una nota inviata dall'Aversana Petroli Srl, la Regione Campania evidenziava che l'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo era illegittima poiché contraria al disposto normativo di cui all'art. 22 (distanze tra impianti) ed alla tabella B (contingentamento) della L.R. della Campania numero 27/94, nonché a quanto disposto dalla delibera di GR della Campania numero 1762 del 21.04.1999, intimando al sindaco del comune di Villa di Briano "al fine di evitare inutili dannosi contenziosi, ad una ulteriore eventuale riflessione su quanto previsto sia dalla legge che dalla citata delibera, e a relazionare con cortese urgenza in merito".

Solo a seguito dell'intervento della Aversana Petroli, con nota numero 6319 del 04.12.2001, l'arch. Mario Tornincasa richiedeva al Commissario Straordinario presso il comune di Villa di Briano una consulenza legale che lo aiutasse, sul piano giuridico, a dirimere la questione sollevata dalla Regione Campania in relazione all'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo. Il tecnico, nella propria nota, richiamava le comunicazioni della Regione Campania, quelle dell'Aversana Petroli Srl ed una nota della Giannino Petroli sas, tutte aventi ad oggetto la ritenuta illegittimità di un'autorizzazione, quella concessa a Luigi Gallo, rilasciata quasi due anni prima.

Lo stesso giorno, (04.12.2001), l'arch. Mario Tornincasa riceveva missiva del 19.11.2001 con la quale la ditta D'Angelo Gas di Frignano formalmente diffidava il comune di Villa di Briano a rilasciare autorizzazioni per la vendita di GPL a titolari di impianti posti ad una distanza inferiore al minimo di legge previsto. Il Tornincasa comunicava che il comune di Villa di Briano non aveva rilasciato autorizzazioni di quel tipo.

L'arch. Tornincasa redigeva quindi la nota numero 6666 del 18.12.2001, indirizzandola per conoscenza anche al commissario straordinario preposto all'amministrazione di Villa di Briano, con la quale esponeva le ragioni che avevano determinato il rilascio dell'autorizzazione in favore di Luigi Gallo, di cui veniva confermata la validità.

Nella stessa si richiama la ratio della normativa specificamente dettata per gli impianti dotati di dispositivi self service con pagamento posticipato, da ultimo ribadita dalla legge 496/99, e quindi si conclude che data la specialità della legge in relazione ad un particolare tipo di impianto sottratto al contingentamento, non si può ritenere applicabile il limite richiamato per i comuni di cui alla Tabella B dalla legge regionale peraltro scaduta nel 1999.

Per inciso si vuole ricordare che la delibera 1762 del 21.4.99 adottata dalla Regione proprio per dare attuazione alle norme del d.l.vo 32/98, richiama i limiti previsti dalla Tabella A allegata alla L.R. 27/ 94, definiti sicuramente in contrasto con la ratio ispiratrice della riforma del settore, ma nulla dice con riguardo ai comuni della Tabella B. Ed inoltre prevede che dal 20.3.98 e fino al



31.12.99 i Comuni della Tabella A potranno accogliere domande di autorizzazione per nuovi impianti, esclusivamente secondo i parametri fissati dal D.L.vo 32/98 art. 3 comma 1. Ed infine “Le istanze, ivi comprese quelle di tabella A, presentate prima del termine di 150 giorni antecedenti l’entrata in vigore del D.L.vo 32/98 devono essere esaminate sulla base della normativa vigente al momento della loro presentazione (L.R. 27/94) fermo restando il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune. Viceversa per le domande prodotte negli ultimi 150 giorni che precedono l’entrata in vigore del D.L.vo 32/98, si dovrà fare riferimento non alla normativa vigente all’epoca della loro presentazione, bensì a quella vigente al momento dell’esame delle domande stesse”.

Ne consegue che la norma applicabile alla istanza del Gallo (datata 30.7.98) era quella di cui al d.l.vo 32/98 e non quella della legge regionale, peraltro superata dalla legge 496/99 ispirata alla liberalizzazione per la particolare tipologia di impianti self service.

In data 17.12.2001, ovvero il giorno appena precedente la relazione del Tornincasa, Antonio Cosentino, amministratore dell’Aversana Petroli Srl riceveva copia della documentazione richiesta.

Il giorno dopo, ovvero nella stessa data della nota del Tornincasa (18.12.2001), la Regione Campania, con nota numero 12299 a firma dei dirigenti Luigi Letizia e Luciano Califano, sollecitava il comune di Villa di Briano a relazionare sui provvedimenti adottati per definire la problematica in questione, declinando ogni responsabilità contabile derivante da richieste di risarcimento da eventuali aventi diritto.

Con nota numero 153 del 9.01.2002, sempre a firma congiunta dei dirigenti di servizio e settore, Luigi Letizia e Luciano Califano, la Regione Campania – a riscontro della relazione del Tornincasa - risponde che non si condivide la interpretazione della normativa vigente, dal momento che non rispetta il disposto dell’art. 1 del d.l.vo 32/98, non modificato né dal d.l.vo 346/99 né dal d.l.383/99 convertito con la legge n. 496/99, “i quali introducono l’unica novità per quanto attiene la sola tipologia degli impianti post- pay”. Nella nota si richiamano genericamente precedenti decisioni del TAR e del Consiglio di Stato ribadendo la necessità di provvedere ribadendo la propria estraneità ad ogni richiesta di risarcimento danni.

Ebbene sarebbe stato agevole rispondere che nel caso di specie l’impianto era proprio quello self service, ma il Tornincasa, evidentemente intimidito da tali insistenze della Regione, chiedeva al sindaco Zippo (come già aveva chiesto al Commissario Straordinario nel 2001) di poter richiedere parere e chiarimenti di un consulente legale (comunicazione prot. n. 544 dell’1.2.02).

Intanto la PG in data 07.02.2002 acquisiva in copia documentazione relativa alla pratica in esame a seguito di denuncia sporta da Antonio Cosentino in data 28.01.2002, conclusasi poi con archiviazione.

Con nota numero 720 dell’11.02.2002, l’arch. Luigi Tornincasa – rispondendo ad una richiesta del Comune di Casal di Principe (n. 49 UT del 30.01.02) - comunicava di non essere in grado “di dare chiarimento” in relazione alla nota n. 235 UT del 3.11.99 dal momento che all’epoca il dirigente dell’ufficio non era lui. Si tratta della comunicazione con cui il comune di Casal di



Principe aveva richiesto ai comuni limitrofi se avessero rilasciato autorizzazioni analoghe a quella richiesta dall'Agip Petroli Spa per l'impianto da realizzarsi in fregio alla superstrada Villa Literno – Nola, Km. 5+800, rinvenuta agli atti del comune di Villa di Briano solo come allegato alla nota di risposta dell'arch. Tornincasa (probabilmente ricevuto con la richiesta del 30.1.02 dal medesimo comune di Casal di Principe).

Non avendo ricevuto risposta in relazione alla sua richiesta di avere il parere di un esperto, con ordinanza numero 02/2002 del 20.02.2002 Tornincasa Luigi ordinava al Gallo la sospensione immediata dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti di cui all'autorizzazione edilizia datata 03.03.2000.

L'interessato impugnava l'ordinanza dinanzi al TAR Campania chiedendone la sospensione.

Il giudice amministrativo decideva il ricorso con rito speciale accelerato e, con sentenza numero 4338/02 del 05.06.2002, lo accoglieva e per gli effetti, annullava l'impugnato provvedimento.

La sentenza veniva depositata il 24.07.2002 e notificata al Comune di Villa di Briano il 28.11.2002. L'arch. Arturo Ciccarelli, subentrato all'arch. Tornincasa nell'incarico di responsabile dell'UTC di Villa di Briano, con provvedimento numero 6585 del 09.12.2002 dichiarava la piena validità dell'autorizzazione edilizia numero 807 del 03.03.2000.

Tuttavia a seguito dei ricorsi presentati dall'Agip Petroli Spa e dall'Aversana Petroli Spa, contro il comune di Villa di Briano e contro lo stesso Gallo, per l'annullamento dell'autorizzazione edilizia numero 807 del 03.03.2000, il TAR Campania, riunito in camera di consiglio nell'udienza del 12.12.2002, accoglieva l'istanza cautelare proposta dall'Agip Petroli Spa nell'ambito del ricorso numero 2194/2002, per cui sospendeva l'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo in attesa del giudizio.

Successivamente il giudice amministrativo annullava l'autorizzazione rilasciata al Gallo Luigi dal comune di Villa di Briano per effettuare lavori di installazione di impianto di distribuzione di carburanti sulla SS 7/bis Villa Literno - Nola con sentenza depositata in data 18.12.03, passata in giudicato in data 02.03.2012 per mancata rinnovazione dell'istanza di fissazione dell'udienza dinanzi al Consiglio di Stato all'esito del ricorso presentato in data 28.05.2004 dai legali del Gallo.

Nel procedimento venivano riuniti 1) i ricorsi proposti da Gallo Luigi contro il Comune di Casal di Principe e nei confronti di Aversana Petroli per chiedere l'annullamento dell'autorizzazione n. 4/2000 e della autorizzazione in variante n. 5/2002 rilasciata dal Comune di Casal di Principe in favore della soc. Aversana Petroli, 2) il ricorso proposto dalla Aversana Petroli, in persona del legale rappresentante p.t. Antonio Casentino contro il Comune di Villa di Briano e nei confronti di Gallo Luigi, del Ministero delle Finanze, e dell'A.N.A.S. per l'annullamento dell'autorizzazione n. 80/2000 rilasciata a Gallo Luigi; 3) il ricorso della s.p.a. Agip Petroli contro il Comune di Villa di Briano e nei confronti di Gallo Luigi, di Aversana Petroli, del Ministro delle Finanze per l'annullamento della autorizzazione 80/2000.

Nella motivazione, il TAR si limita a ricostruire, dovendo rispondere alle questioni specificamente sollevate, il criterio di priorità tra le due autorizzazioni.



I giudici, vincolati al contenuto dei ricorsi ed agli atti prodotti dalle parti, si limitano a constatare che sulla base della documentazione prodotta il Comune di Casal di Principe con nota dell'UTC n. 235 del 3.11.1999 aveva chiesto, in esecuzione della delibera di G.R. n. 1762 del 21.4.1999, se già fossero state rilasciate dai Comuni stessi autorizzazioni di realizzazione di nuovo impianto di distribuzione di carburanti nella zona, dovendo rilasciare autorizzazione analoga. Il Comune di Villa di Briano non aveva dato riscontro alla suddetta richiesta ed in ogni caso non aveva dato alcuna comunicazione ai Comuni vicini in relazione all'autorizzazione concessa. Il dato viene ritenuto rilevante ai fini della valutazione della priorità della domanda di installazione dell'impianto. E quindi conclude "Non v'è dubbio che, così stando le cose, prevalga la domanda della società Aversana prodotta al Comune di Casal di Principe su quella del sig. Gallo al Comune di Villa di Briano, per la certezza del procedimento, notificato dal primo sui Comuni limitrofi e non affatto comunicato dal secondo, in conformità a quanto prescritto dalla citata delibera regionale, laddove viene prescritto, nel capo relativo alla presentazione della domanda, che in caso di compresenza di domande fra loro incompatibili, anche in Comuni diversi, si applicano i criteri di priorità cronologica".

L'elemento da solo non è comunque considerato significativo dal momento che nella motivazione si legge altresì "Tuttavia, nella fattispecie, l'elemento determinante e certo, ai fini di detto accertamento, è dato peraltro dalla data di presentazione delle stesse domande", sottolineando – sempre sulla base degli atti prodotti – che la domanda della società Aversana (già facente capo all'AGIP Petroli cui è succeduta la ricorrente) rimonta al 13.3.1998, prot. n. 1426, mentre la istanza del Gallo è stata protocollata dal Comune di Villa di Briano in data 30.07.1998 n. prot. 3256.

In maniera incidentale, richiamando la motivazione dell'ordinanza n. 5655/02, adottata in data 12.12.2002, con cui era stata accolta la domanda di sospensione dell'autorizzazione rilasciata al Gallo, osservava che la predetta era comunque rilasciata al contro-interessato dal Comune di Villa di Briano in palese violazione delle norme di indirizzo programmatico della Regione, le quali limitano gli impianti assentibili nel Comune stesso a due soltanto, sicché il rilascio di una nuova autorizzazione non avrebbe potuto ottenere spazio. Il TAR non esamina la questione relativa alla natura di impianto self service (sottratti in realtà al contingimento), né esamina alcuna delle questioni poste dai legali del Gallo sulla illegittimità dell'autorizzazione rilasciata all'Agip Petroli dichiarandoli inammissibili per carenza di interesse, in quanto Gallo non era in possesso di una valida autorizzazione.

Va detto che tra giugno 2002 (data dell'annullamento della sospensione della concessione disposta dal comune di Villa di Briano) e dicembre 2002 (data della sospensione disposta dal TAR) i lavori sull'impianto possono proseguire (e secondo quanto dichiarato dal Gallo proseguono), ma i successivi provvedimenti del TAR ne bloccano la ultimazione.

Atti del Comune di Casal di Principe

Analoga acquisizione di documentazione è stata operata presso il comune di Casal di Principe, nel quale i verbalizzanti danno atto del disordine riscontrato nell'archiviazione e nella tenuta



degli atti e sottolineano che, tra i documenti acquisiti, sono compresi anche atti non inerenti all'autorizzazione dell'impianto dell'Agip Petroli – Aversana Petroli comunque acquisiti al fine di fotografare la situazione trovata all'atto dell'accertamento.

L'acquisizione di documentazione presso il comune di Casal di Principe è stata formalizzata con verbale del 25 Gennaio 2012, sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza, dal dr. Carlo Clemente e dal dr. Enrico Pignata, responsabile del servizio finanziario del comune di Casal di Principe.

L'iter per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dell'impianto dell'Agip Petroli – Aversana Petroli nasce, in un primo tempo, come richiesta di delocalizzazione di un impianto già esistente nel territorio del comune di Casal di Principe, individuato tra quelli da eliminare per incompatibilità tra impianto e territorio ex art. 19 della legge regionale 27/1994, come modificata dalla legge regionale della Campania n. 10 del 07.4.1997.

Trattandosi di un atto normativo urgente, la legge regionale numero 10/97 entrava in vigore il giorno dopo la sua approvazione, ovvero l'8.04.1997 ed il competente ufficio regionale, con nota esplicativa numero 4477 del 15.04.1997, protocollata dal comune di Casal di Principe al n. 2249 del 21.04.1997, trasmetteva copia della legge ai sindaci dei comuni della Campania, evidenziando i tempi ristretti con cui occorreva dare esecuzione alle disposizioni in parola e intimando l'adozione dei provvedimenti di eliminazione degli impianti incompatibili entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (ovvero il 9.05.1997), secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale.

Con nota n. 51 del 02.05.1997, l'ufficio di Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe richiedeva al comandante della polizia municipale e al responsabile dell'UTC di fornire il proprio parere in merito alla questione, così da consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell'amministrazione comunale di Casal di Principe, anche all'epoca affidata ad una commissione straordinaria.

I due funzionari rispondevano all'ufficio richiedente con nota a firma congiunta numero 828 del 06.05.1997, in cui venivano segnalati gli impianti ritenuti incompatibili col disposto normativo, tra i quali quello di proprietà dell'Agip Petroli Spa sito in Casal di Principe corso Umberto I numero 458, gestito da tale Zumbolo Antonio giusta concessione numero 1/94 rilasciata in data 13.11.1994.

Con provvedimento numero 1410 dell'8.05.1997, la Commissione straordinaria presso il comune di Casal di Principe ordinava all'Agip Petroli Spa di trasferire quell'impianto entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento, che veniva formalizza in data 12.05.1997 (per cui il termine ultimo era il 12.11.98).

L'Agip Petroli Spa, con istanza protocollata al comune di Casal di Principe al numero 1426 del 13.3.1998, richiedeva una nuova concessione per l'installazione di un distributore di carburanti da realizzare in fregio alla strada statale 7 bis Villa Literno Nola, indicando la chilometrica km 5+490; nell'istanza veniva evidenziato che la nuova concessione era da intendersi "quale assunto del trasferimento coatto dell'impianto sito in Casal di Principe al corso Umberto I n. 458".



Non si procede quindi secondo un trasferimento in senso tecnico dell'impianto esistente, che sarebbe dovuto avvenire secondo la disciplina dettata dall'art. 63 della Legge Regionale 27/1994, ma una nuova concessione rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 della stessa legge.

Di fatto, lo smantellamento dell'impianto sito al corso Umberto I di Casal di Principe e la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente indicato come impianto dell'Agip Petroli – Aversana Petroli, seguono due procedimenti amministrativi distinti, anche se spesso nelle comunicazioni inviate dall'Agip Petroli Spa al comune di Casal di Principe, e da questo agli enti competenti, si continua a parlare impropriamente di delocalizzazione e trasferimento del vecchio impianto sul nuovo sito.

Nella domanda di concessione, riguardo al sito destinato ad ospitare il nuovo impianto, l'Agip Petroli Spa indicava il terreno censito al foglio 20, particella 13 del N.C.T. – comune di Casal di Principe. I verbalizzanti evidenziano che il riferimento catastale è errato: così come indicato nella domanda, corrisponde ad una villetta che il catasto fabbricati censisce in via Fosse numero 23. Solo in seguito, accorgendosi dell'errore, l'Agip Petroli Spa inviava agli Enti interessati le nuove comunicazioni, riportando il dato corretto.

Nella domanda si indica in maniera generica il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 27 LR 27/94, ossia il possesso dell'atto di assenso a firma del proprietario e comprovante la disponibilità del terreno indicato nella domanda.

Nel corso dell'acquisizione, l'atto di assenso non è stato rinvenuto tra gli atti allegati alla originaria istanza dell'Agip Petroli Spa; esso compare, per la prima volta, come allegato ad una nota dell'11.09.1998 con cui l'Ufficio di Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe chiedeva al comandante della polizia municipale e al responsabile dell'ufficio tecnico il parere circa la compatibilità tra impianto e territorio previsto dalla normativa regionale e successivamente come atto presente in maniera avulsa dal contesto nella sesta cartellina indicata nel verbale di acquisizione presso il comune di Casal di Principe. Altre fotocopie dell'atto di assenso sono state rinvenute anche in altre cartelline, senza un preciso richiamo nelle note a cui risultavano spillate.

L'atto così rinvenuto è datato 21.01.1998 ed è a firma di Antonio Cosentino, quale amministratore dell'Aversana Petroli Srl; la sottoscrizione è certificata da parte del funzionario responsabile dell'Area Socio-Culturale-Assistenza del Comune di Casal di Principe, dr. Menotti Pignata. Nello stesso si legge "Il sottoscritto Cosentino Antonio, nato a Casal di Principe il 19.01.1969 ed ivi residente al corso Umberto I n. 608, amministratore unico della soc. Aversana Petroli Srl con sede in Casal di Principe, avendo la disponibilità di un appezzamento di terreno della superficie di mq 4000 circa riportato al N.C.T. del Comune di Casal di Principe al foglio 20 particella 13 acconsente che la soc. Agip Petroli Spa con sede in Roma alla via Laurentina, 449, in personale del suo rappresentante Sig. Farina in qualità di agente per la provincia di Caserta e Benevento realizzi, in possesso dei necessari permessi, su detto terreno un impianto stradale...".

I verbalizzanti sottolineano due profili: 1) riferimento catastale, rispetto al terreno su cui sorge



l'impianto, è errato proprio come lo è sulla domanda di autorizzazione dell'Agip Petroli Spa.; 2) il terreno (originariamente indicato al foglio 13 particella 20/a del Catasto Terreni e poi classificato come particella 106 del foglio 13) non era nella disponibilità dell'Aversana Petroli Srl, ma veniva acquistato dalla Immobiliare 6C srl (anch'essa riconducibile ai fratelli Cosentino, come l'Aversana Petroli srl), soltanto il 2.4.2001, a seguito di compravendita con i coniugi Cavallo Guido e Pezzullo Adele. Ne consegue che all'epoca l'atto di assenso per l'esecuzione di opere sarebbe dovuto provenire unicamente dai coniugi Cavallo – Pezzullo, proprietari del terreno nel 1998 e fino all'aprile del 2001.

Circa i trasferimenti di proprietà del bene immobile, alla banca dati della conservatoria dei registri immobiliari è stato accertato quanto segue:

- il 04.12.1989, Cacciapuoti Immacolata, nata a Villa di Briano (CE) il 20.06.1938 ha venduto a Cavallo Guido, nato a Villa di Briano (CE) il 20.10.1949, che l'ha acquistato in comunione di beni con Pezzullo Adele, l'appezzamento di terreno sito in località Vespero o San Giovanni, della superficie di 5138 mq, distinto al catasto terreni foglio 13 particella 20/a, al prezzo di lire 14 milioni;

- il 02.04.2001, i coniugi Cavallo Guido e Pezzullo Adele hanno venduto alla società Immobiliare 6C Srl, l'appezzamento di terreno di cui al precedente alinea, distinto al catasto terreni foglio 13 particella 106.

L'Agip Petroli Spa non risulta aver mai comunicato al comune di Casal di Principe il titolo sulla base del quale aveva il possesso del suolo, né ha mai documentato il proprio rapporto con il legittimo proprietario o possessore del terreno. A mezzo del proprio rappresentante di zona, si è soltanto limitata a citare, nella propria istanza del 13.03.1998, l'atto di assenso sottoscritto da Cosentino Antonio, nel quale non è indicato alcun collegamento giuridico, ancorché di tipo comodatario o affittuario, tra l'Aversana Petroli Srl, di cui il Cosentino era amministratore, e il formale proprietario del bene, ossia i coniugi Cavallo – Pezzullo.

Si rinvia, alle informazioni rese dal titolare del fondo, Cavallo Guido (riportate nella parte relativa alle informazioni assunte nel corso della indagine).

Proseguendo nella ricostruzione della pratica amministrativa, va sottolineato che con nota n. 1544 del 19.03.1998, indirizzata per conoscenza anche al comune di Casal di Principe (protocollo numero 1677 del 30.03.1998), l'Agip Petroli Spa comunicava al proprio gestore, Zumbolo Antonio, la rimozione dell'impianto di corso Umberto I n. 458 e la conseguente risoluzione del contratto di gestione alla data del 12.12.1998. La concessione n. 1/94, relativa alla gestione di quell'impianto, sarebbe decaduta, a meno che non fosse stata per tempo trasferita altrove, previo adempimento delle procedure previste dall'art. 63 della L.R. della Campania numero 27/1994 e comunque entro 18 mesi dalla notifica dell'ordinanza di rimozione (come sopra evidenziato entro novembre del 1998).

In data 21.03.1998 il dr. Francesco Farina, rappresentante di zona dell'Agip Petroli Spa, comunicava al comune di Casal di Principe la prosecuzione dell'attività di cui alla concessione numero 01/94 del 03.11.1994 (nota protocollata dal comune di Casal di Principe al numero 2119



del 22.04.1998); tale comunicazione, espressamente prescritta dalla nuova normativa (art. 1 c.5 D.lgs. 32/98), serviva a formalizzare la trasformazione del regime giuridico della licenza concessa ai titolari di impianti di carburanti, che da concessorio era divenuto autorizzativo.

Nella stessa data (21.03.1998), l'Agip Petroli Spa inviava al comune di Casal di Principe un'ulteriore comunicazione, protocollata al n. 2262 del 24.04.1998, di prosecuzione dell'attività ex art. 1 c.5 del d.lgs. 32/98, riferendosi all'impianto da realizzare alla superstrada Villa Literno – Nola Km. 5+800, il quale, in quel momento, non era ancora dotato di alcuna concessione. Difatti nella comunicazione si richiama la domanda del 13.3.98 con cui l'Agip Petroli Spa aveva richiesto una nuova concessione per la realizzazione di un impianto di carburanti sulla Villa Literno – Nola, l'ordinanza di rimozione e delocalizzazione n. 1410 dell'8.05.1997 adottata dalla commissione straordinaria presso il comune di Casal di Principe, l'autorizzazione n. 1/94 del 03.11.1994, relativa all'impianto sito al corso Umberto I n. 458.

Il comune di Casal di Principe, con nota n. 122/U.T. del 04.05.1998, indirizzata per conoscenza anche al competente ufficio della Regione Campania, richiedeva i prescritti pareri all'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), all'U.T.F., ai Vigili del Fuoco, al Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, all'Ufficio Commercio della sede, ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento dell'impianto sito in Casal di Principe corso Umberto I n. 458, sul sito individuato sulla superstrada Villa Literno Nola, km. 5+490.

In riscontro a tale richiesta l'Ufficio Tecnico di Finanza, ripartizione Caserta (nota n. 3432 prot. del 22.06.1998) e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (nota n. 4009 prot. del 20.07.1998) esprimevano parere favorevole per quanto di rispettiva competenza, mentre l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) con nota del 23.07.1998 comunicava al comune di Casal di Principe che il progetto trasmesso non era conforme alla normativa vigente, esprimendo pertanto parere negativo alla realizzazione dell'impianto; l'Ente veniva invitato a produrre nuovi grafici conformi alle disposizioni in vigore e la ricevuta dei versamenti, da parte dell'interessato, relativi agli oneri dovuti.

Con nota n. 85 prot. del 19.02.1999, inviata per conoscenza alla stessa Agip Petroli Spa, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) ribadiva che, al fine di evadere la richiesta, occorreva integrare la documentazione che era già stata trasmessa.

Intanto in ossequio alla disposizione dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 32/98, con nota n. 99-0313 dell'8.06.1999, l'Agip Petroli Spa comunicava al comune di Casal di Principe che le tre concessioni a cui intendeva rinunciare per ottenere quella relativa al nuovo impianto, erano da individuarsi in quella dell'impianto sito in Casal di Principe corso Umberto I n. 458 e in altre due relative ad impianti ubicati in Napoli, tutti destinati alla chiusura per incompatibilità tra impianto e territorio. Nella comunicazione la società petrolifera richiama la propria istanza del 13.03.1998 (domanda di autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto), ma al tempo stesso precisava che nella "nuova posizione di Casal di Principe sulla superstrada Nola Villa Literno Km. 5+490... si intendevano trasferire e concentrare le concessioni relative ai suddetti tre impianti". I verbalizzanti correttamente evidenziano che ciò era possibile sotto il profilo del



concentramento, ovvero della rinuncia alle tre concessioni per ottenere una nuova autorizzazione, come prescritto dall'art. 3 c.1 del D. Lgs., 32/98, ma non lo era rispetto alla procedura di trasferimento, diversamente disciplinata e che non poteva essere più attuata alla data dell'8.06.1999 (essendo trascorsi 18 mesi dal provvedimento con cui si ordinava la rimozione).

L'iter restava fermo fino al 03.11.1999 quando, in ossequio a quanto previsto dalle norme regionali, il geom. Giacomo Letizia, responsabile p.t. dell'UTC di Casal di Principe, con nota numero 235 UT richiedeva ai comuni di Villa di Briano, Frignano e Villa Literno, se avessero rilasciato autorizzazioni relative ad impianti di carburanti da realizzarsi in fregio alla superstrada Villa Literno – Nola, dovendo rilasciarne una analoga. All'atto dell'accertamento compiuto da questo Comando, non è stata rinvenuta prova nella notifica, ma solo le note di risposta da parte dei comuni di Frignano e di Villa Literno. Il comune di Villa di Briano non rispondeva, ma i verbalizzanti evidenziano che agli atti acquisiti presso detto comune non risultava la predetta richiesta.

Va sottolineato che la nota 235 UT veniva sottoscritta dal geometra Giacomo Letizia in un momento in cui il medesimo non era più il responsabile dell'ufficio tecnico di Casal di Principe, essendo stato sostituito in tale incarico dall'ing. Gianpaolo Parente.

Dopo pochi giorni dalla comunicazione predetta, l'ufficio di polizia amministrativa del comune di Casal di Principe, con nota n. 250 del 17.11.1999, intimava all'Agip Petroli Spa e alla Giannino Petroli Sas, sua rappresentante di zona, di far conoscere i propri interessi a coltivare o meno l'istanza del 13.03.1998 sottolineando che l'Ente Nazionale per le strade (ANAS) aveva chiesto documentazione integrativa mai prodotta per cui ove non la stessa fosse pervenuta nel più breve tempo possibile, l'istanza di cui all'oggetto sarebbe stata sospesa, aggiungendo "inoltre si fa presente che è stata presentata richiesta di un nuovo impianto nella medesima zona e che nel lasso il termine di giorni 90, questo ufficio dovrà suo malgrado pronunciarsi sull'accoglimento della relativa istanza".

Della richiesta di nuovo impianto nella medesima zona a cui si fa riferimento i verbalizzanti relazionano non di aver trovato traccia agli atti del comune di Casal di Principe ed evidenziano che nella comunicazione non si faceva esplicito riferimento ad una richiesta presentata al comune di Casal di Principe, bensì ad un'istanza relativa alla medesima zona. Peraltro è da sottolineare l'irritualità della sollecitazione all'interessato, fatta dal comune, a coltivare la propria istanza. Spillata alla predetta nota n. 250 è stata rinvenuta la richiesta di documentazione dell'ANAS, protocollata dal comune di Casal di Principe al numero 85 del 19.02.1999.

Più di un mese dopo, con nota protocollata dal Comune di Casal di Principe al n. 78 del 05.01.2000, l'Agip Petroli Spa trasmetteva all'ufficio di polizia amministrativa la documentazione integrativa richiesta, che, a sua volta, il comune di Casal di Principe – Ufficio PA, trasmetteva all'ANAS con nota n. 35 dell'8.02.2000.

L'integrazione non veniva ritenuta sufficiente dall'ANAS perché con successiva nota n. 98 del 6.04.2000, la Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe trasmetteva all'ANAS



un'ulteriore integrazione planimetrica, ricevuta dall'Agip Petroli Spa con protocollo numero G 2011 del 03.04.2000 e con nota n. 150 del 12.05.2000 lo stesso ufficio P.A. del comune rimetteva la nota dell'Agip Petroli Spa e le planimetrie integrative anche al responsabile dell'UTC di Casal di Principe.

Orbene, alla data del 31.03.2000, mentre l'Agip Petroli Spa trasmetteva documentazione integrativa finalizzata ad ottenere uno dei pareri indispensabili all'istruttoria della pratica edilizia, il comune di Villa di Briano aveva già rilasciato a Luigi Gallo, da quasi un mese, l'autorizzazione edilizia relativa al proprio secondo impianto. Inoltre, leggendo il contenuto della nota dell'Agip Petroli Spa del 31.03.2000, si evidenzia che l'Agip Petroli in riferimento alla richiesta del 26.02.1998 per l'ottenimento della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, richiama il parere contrario dell'ANAS (i cui tecnici a seguito di sopralluogo osservavano che la statale interessata dall'impianto è denominata S.S. 7/bis diramazione e S.S. 7 bis/variante, che tra l'altro non attraversa il territorio del comune di Casal di Principe) e trasmette nuovi elaborati grafici, che annullano e sostituiscono i precedenti con riportata la corretta denominazione S.S. 7bis/diramazione, km. 5+800 lato sinistro, chilometrica in asse all'impianto in progetto, chiedendo di trasmetterli all'ANAS competente per esame e parere.

In altri termini, alla data del 31.03.2000, non solo l'ANAS non aveva ancora rilasciato il proprio parere, indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, ma l'intera procedura ripartiva da capo, con la presentazione, da parte dell'Agip Petroli Spa, di nuovi elaborati grafici che annullavano i precedenti, per errata indicazione toponomastica del sito oggetto dell'intervento; peraltro risultava ancora errata l'indicazione catastale del terreno sul quale l'impianto era destinato a sorgere.

In data 29.06.2000, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) inviava un'ulteriore comunicazione al comune di Casal di Principe (n. prot. 3833 del 05.07.2000) nella quale l'ANAS esprime parere di massima favorevole ma richiede ulteriore documentazione (per il prosieguo dell'istruttoria) ovvero copia del progetto definitivo approvato dal Comune, copia del provvedimento autorizzatorio, licenza edilizia), precisando che il parere espresso "non è titolo autorizzativo all'esecuzione dei lavori che restano subordinati al rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente". Dal tenore della nota (non rinvenuta agli atti dell'Ufficio Tecnico ma in quelli dell'ufficio di polizia amministrativa) si evince che il parere era da ritenere meramente interlocutorio, essendo necessaria, per il prosieguo dell'istruttoria, ulteriore documentazione.

Nonostante la carenza di documenti essenziali (un valido atto di disponibilità del suolo; una corretta indicazione catastale del sito dell'intervento; il parere definitivo dell'ANAS) in data 30.08.2000, l'ing. Corrado D'Alessandro, dirigente p.t. dell'UTC di Casal di Principe, rilasciava a Giannino Massimo, rappresentante di zona dell'Agip Petroli Spa, l'autorizzazione numero 4/2000.

Nel predetto provvedimento:

- non si considera nuova la richiesta – cui erano allegati nuovi elaborati grafici - avanzata in data



03.04.2000 (prot. n. 2011);

- si attesta “Visto l’atto notarile di proprietà del suolo;... Visto l’atto di disponibilità del suolo concesso in fitto alla soc. Agip Petroli Spa”, ma all’interno della pratica edilizia i verbalizzanti non hanno rinvenuto né l’atto notarile di proprietà del suolo né il contratto di fitto in favore dell’Agip Petroli spa;

- si indica per la prima volta l’indicazione catastale corretta del terreno oggetto dell’intervento “Statale 7 bis/diramazione Km. 5+800 Villa Literno – Nola lato sx sul lotto di terreno distinto in catasto al F. 13 Particella 20/a” anche se la rettifica di tale dato non risulta mai formalizzata con una comunicazione ufficiale dell’Agip Petroli Spa.

Nella parte conclusiva dell’autorizzazione venivano riportati gli avvertimenti rituali, tra i quali si legge quello relativo al periodo di validità del titolo edilizio “I lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data della presente ed ultimati entro tre anni dalla stessa”.

Il termine di un anno per l’attivazione dell’autorizzazione edilizia è un termine perentorio che decorre dal momento in cui si ha conoscenza dell’atto e che, di prassi, è individuato nella data di ricevuta del titolo (postale o brevi manu) da parte dell’interessato o di persona legittimata. E’ evidente quindi la necessità di documentare la data ed i soggetti che procedono alla consegna ed al ritiro del documento.

I verbalizzanti sottolineano che sul retro dell’autorizzazione 4/2000 risulta apposta, a penna, la dicitura “per ricevuta 11/10/2000 delegato per conto Agip Petroli Spa sig. Antonio Cosentino” con un timbro tondo quasi illeggibile, senza alcuna sottoscrizione da parte di chi consegnava e di chi riceveva il titolo.

Agli atti dell’ufficio di Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe è stata rinvenuta una nota della Giannino Petroli sas, genericamente indirizzata al comune di Casal di Principe, datata 12.10.2000, in cui è scritto “Con la presente deleghiamo il sig. Antonio Cosentino a ritirare, per nostro conto, la concessione edilizia relativa al nuovo impianto di carburanti”, presente solo in fotocopia, ma non trasmessa via fax nonché priva di protocollo in entrata del comune di Casal di Principe. Il dato più sconcertante è che comunque la delega sarebbe successiva al ritiro della autorizzazione da parte del delegato Antonio Cosentino, almeno secondo quanto annotato documentato sul retro del documento.

In data 12.10.2000, l’Ufficio Pol. Amm. Casal di Principe rilasciava, per quanto di competenza, l’autorizzazione numero 260 trasmettendola poi, con nota n. 267 del 17.10.2000, al competente ufficio della Giunta Regionale; con tale provvedimento si autorizzava l’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti da svolgersi sull’impianto dell’Agip Petroli – Aversana Petroli, quale concentrazione delle tre autorizzazioni a cui l’Agip Petroli Spa aveva rinunciato secondo le normative vigenti in quel tempo.

La Agip Petroli Spa con comunicazione pervenuta al Comune in data 27.10.2000 avvisava dell’inizio dei lavori per la rimozione del distributore di carburanti sito in Casal di Principe

L’Ufficio di Pol. Amm. Casal di Principe con nota n. 283 del 14.11.2000, indirizzata al competente ufficio regionale, riepilogava le autorizzazioni amministrative a cui l’Agip Petroli



Spa aveva dichiarato di voler rinunciare per ottenere quella nuova da esercitare nel nuovo impianto; con nota n. 290 del 21.11.2000, comunicava al responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Casal di Principe che, la Società Agip Petroli Spa, aderendo al piano di razionalizzazione provvedeva a smantellare il proprio impianto di distribuzione sito al Corso Umberto I n. 458 ed aveva richiesto la delocalizzazione dell'impianto autorizzato sulla SS. 7 bis/diramazione, per cui avendo ottenuto i nulla osta richiesti aveva ottenuto il rilascio della autorizzazione in oggetto; con nota n. 295 del 25.11.2000 comunicava ai comuni limitrofi il rilascio, in favore dell'Agip Petroli Spa, dell'autorizzazione amministrativa n. 260 del 12.10.2000.

Dopo un silenzio di circa un anno, in data 1.10.2001 (prot. n. 8319), il comune di Casal di Principe riceveva una comunicazione manoscritta, indirizzata al comune di Casal di Principe e per conoscenza all'UTC e all'Ufficio Commercio, nella quale si legge "il sottoscritto Cosentino Antonio, legale rappresentante della Soc. Aversana Petroli srl, con sede in Aversa, via della Libertà 156, titolare di una autorizzazione all'installazione di un impianto di carburanti, da installarsi in via SS. Villa Literno – Nola al km. 5+800, (pratica ex AGIP), comunica alla SS.VV. l'inizio dei lavori di cui sopra".

L'atto di voltura formale del titolo edilizio in favore dell'Aversana Petroli Srl., compilato sul retro dell'autorizzazione stessa, reca la data del 07.11.2001 ed è sottoscritto dal dirigente p.t. dell'UTC di Casal di Principe, ing. Vincenzo Falconetti; in esso quale presupposto veniva richiamato il certificato notarile dell'avvenuta vendita del distributore carburante sito in Casal di principe C.so Umberto I 469, in favore dell'Aversana Petroli, dando poi atto che tale impianto era oggetto di trasferimento dal C/so Umberto I, 458, alla Statale 7/Bis Diramazione Km. 5+800 Villa Literno – Nola con autorizzazione 4/2000 del 30.08.2000.

A fondamento di tale atto è una nota datata 06.11.2001, priva di numero di protocollo in entrata, con cui l'Aversana Petroli Srl comunicava al comune di Casal di Principe, e per conoscenza all'UTC, l'acquisizione dell'impianto dell'Agip Petroli Spa sito in Casal di Principe al corso Umberto I numero 458.

Tale missiva, secondo quanto annotato dai verbalizzanti, era spillata a due note dell'ufficio di polizia amministrativa del comune di Casal di Principe, entrambe aventi numero 256: una, datata 25.10.2001, era una bozza che qualcuno evidentemente aveva corretto, sia nella forma, evidenziando a penna le parti da modificare e aggiungendo, in calce, lo schema da utilizzare sia nella data, da sostituire con quella del 24.10.2001; l'altra era la versione della nota numero 256 datata 24.10.2001, avente ad oggetto l'avvenuto cambio di titolarità della concessione numero 1/94, relativa all'impianto sito a Casal di Principe, corso Umberto I n. 458.

In questa nota venivano poi richiamate due comunicazioni con cui l'Aversana Petroli Srl aveva reso noto al Comune il cambio di titolarità della concessione in argomento: una indicata col protocollo n. 5758 del 27.06.2001, l'altra genericamente indicata come comunicazione del 24.10.2001 (contestuale cioè alla stessa nota numero 256 dell'ufficio P.A.). Quest'ultima non è stata rinvenuta dai verbalizzanti, mentre quella precedente (del 27.06.2001) è stata rinvenuta in



copia conforme all'originale, con attestazione del 18.10.2001 a firma del funzionario comunale Menotti Pignata.

La certificazione notarile richiamata nell'atto di voltura è datata 19.06.2001 ed attesta il passaggio di proprietà, con atto pubblico del 20.04.2001, dall'Agip Petroli Spa all'Aversana Petroli Srl, dell'impianto sito in Casal di Principe, corso Umberto I numero 458.

L'atto si inquadra nell'atto pubblico con il quale in data 16.05.2000 l'Agip Petroli Spa aveva ceduto all'Aversana Petroli Srl il ramo d'azienda costituito, tra l'altro, dall'impianto di carburanti sito in Castelpagano (BN), p.zza Municipio, unitamente a tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta in genere rilasciati per l'esercizio dell'impianto medesimo; il Comune di Castelpagano aveva rifiutato la voltura delle autorizzazioni dell'Agip Petroli Spa in favore dell'Aversana Petroli Srl, per cui veniva sostituito l'oggetto del contratto con la cessione del ramo d'azienda costituito dall'impianto di Casal di Principe, corso Umberto I n. 458, come espressamente indicato dal notaio Elio Bellecca nel rogito del 20.04.2001.

Richiesto al Comune di Castelpagano (BN) perché fosse stata rifiutata la voltura delle autorizzazioni dall'Agip Petroli Spa in favore dell'Aversana Petroli Srl., il segretario comunale con nota del 04.06.2013 rispondeva che l'impianto indicato era stato inserito nel programma volontario di chiusura, ai sensi del d.l.vo 32/1998, presentato dall'AGIP in data 02.06.1998 ed era stato successivamente smantellato nel primo semestre 1999, per cui non poteva essere autorizzato il trasferimento della titolarità sullo stesso. Nonostante fosse chiarito tale profilo, l'AGIP confermava la sua volontà di trasferire l'impianto all'Aversana Petroli con nota del 15.6.00 e in data 11.7.00 anche la ditta Aversana Petroli s.r.l. in persona dell'Amministratore unico Cosentino Antonio chiedeva la voltura dell'intestazione dell'impianto. Il comune ribadiva con nota dell'8.8.00, quanto già affermato nella precedente missiva del 30.05.2000.

Non appena volturata l'autorizzazione edilizia numero 4/2000, con nota del 23.11.2001 l'Aversana Petroli Srl avanzava istanza di accesso agli atti del Comune di Villa di Briano, al fine di acquisire la copia degli atti relativi all'autorizzazione concessa a Luigi Gallo il 03.03.2000.

Con provvedimento numero 274 del 30.11.2001, l'ufficio di P.A. del comune di Casal di Principe autorizzava il cambio di titolarità dell'autorizzazione amministrativa numero 260 del 12.10.2000, rilasciata a suo tempo all'Agip Petroli Spa per l'esercizio del nuovo impianto.

Il cambio di titolarità dell'autorizzazione amministrativa veniva comunicato dall'ufficio di polizia amministrativa all'Ufficio Tecnico, con nota interna numero 6 dell'8.01.2002.

Alla fine del 2001 Gallo Luigi, visto l'inizio dei lavori da parte dell'Aversana Petroli Srl sul sito vicino al proprio cantiere, attivava un contenzioso amministrativo contro la società dei Cosentino e il comune di Casal di Principe, interessando i competenti uffici dell'ANAS e della Regione Campania affinché si accertasse l'abusività delle opere, come da missive prodotte dal medesimo Gallo e come da richiesta di accesso agli atti rinvenuta anche presso il Comune di Casal di Principe.

Nell'esaminare la pratica i verbalizzanti evidenziano che la Giunta Regionale della Campania, con nota pervenuta al comune di Casal di Principe in data 17.12.2001, chiedeva di conoscere i



provvedimenti adottati dal comune con riguardo ai rilievi ANAS ed il verbale di contestazione n. 677 del 02.11.2001 redatto dall'ANAS (ed al quale la Regione faceva riferimento) era redatto a carico dell'Aversana Petroli Srl – Legale Rappresentante, Casal di Principe corso Umberto I 647 nonostante all'epoca l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'impianto oggetto del controllo risultasse ancora formalmente intestata all'Agip Petroli Spa. Il verbale veniva elevato per aver iniziato la costruzione di un impianto carburanti senza la necessaria concessione dell'ANAS.

La pratica amministrativa in Casal di Principe andava comunque avanti.

In data 1.02.2002 con variante 5/2002 all'autorizzazione edilizia 4/2000, rilasciata dal comune di Casal di Principe, a firma dell'ing. Vincenzo Falconetti, veniva accolta la richiesta avanzata dall'Aversana Petroli Srl in data 06.12.2001 per aggiunta di prodotto metano e GPL sull'area ubicata in fregio alla superstrada Villa Literno – Nola, Km. 5+800.

Sul punto i verbalizzanti evidenziano che la Regione Campania con nota pervenuta al Comune in data 07.01.2002, non aveva espresso parere per il GPL perché era stato già raggiunto il limite del 5% previsto dall'art. 32 co. 3 della L.R. 27/94, mentre per il metano il Comune si sarebbe dovuto attenere alla delibera n. 4677 del 23.7.99. La nota era firmata dai dirigenti regionali Luigi Letizia e Luciano Califano. Inoltre l'ANAS, con due comunicazioni del 9 e del 10.1.2002, esprimeva parere contrario per ragioni legate alla localizzazione dell'impianto nella prima e il giorno successivo facendo rilevare la mancanza di autorizzazione per i lavori dell'impianto. A seguito di ciò l'Aversana Petroli Srl, con propria nota protocollata dal comune di Casal di Principe al numero 466 del 17.01.2002, integrava la documentazione a corredo della domanda di variante in corso d'opera, trasmettendola all'ANAS e all'UTC di Casal di Principe.

In quel periodo Gallo Luigi richiedeva al comune di Casal di Principe copia degli atti riguardanti l'autorizzazione edilizia relativa all'impianto concorrente, reiterando l'istanza di accesso agli atti con nota protocollata al numero 757 del 25.01.2002, mentre il titolare di un impianto di distribuzione di GPL e metano, attivo sul territorio del Comune di Frignano (la ditta D'ANGELO Gas), inviava al comune di Casal di Principe un atto di diffida e messa in mora a rilasciare autorizzazioni che risultassero incompatibili con la propria.

Il comune di Casal di Principe reagiva alla diffida con nota 49 U.T. del 30.01.2002 indirizzata al Comune di Villa di Briano, in cui si richiede di conoscere il rilascio di eventuali autorizzazioni per impianti analoghi a quello dell'Aversana Petroli sulla stessa tratta, dopo aver premesso che il comune non aveva in precedenza comunicato nulla. In altri termini sollecitava il comune di Villa di Briano a rispondere alla propria nota numero 235 UT, dopo aver già rilasciato l'autorizzazione numero 4/2000. Il comune di Villa di Briano rispondeva con nota protocollata dal Comune di Casal di Principe destinatario al n. 1541 del 15.02.2002 e nella stessa l'arch. Mario Tornincasa, dirigente dell'UTC di Villa di Briano, riferiva di non aver rilevato agli atti d'ufficio la richiesta numero 235/UT, precisando che in quel periodo il dirigente di quell'UTC era l'ing. Raffaele Avvedimento, per nomina prefettizia.

Nonostante il parere formulato dalla Regione ed i rilievi dell'ANAS il permesso in variante



veniva rilasciato e ritirato da Antonio Cosentino in data 01.02.2002.

Lo studio legale Abbamonte – Como, nell'interesse di Luigi Gallo, con comunicazione protocollata dal comune di Casal di Principe al n. 213 del 04.02.2002, diffidava il comune di Casal di Principe, l'ANAS, i VV.FF. di Caserta e la Regione Campania – Ciclo integrato delle acque, a sospendere i lavori in corso presso il cantiere ubicato al Km. 5+800 della Villa Literno Nola, poiché abusivi.

L'ing. Vincenzo Falconetti, con nota numero 63 UT del 07.02.2002, chiedeva l'intervento del comandante della Polizia Municipale di Casal di Principe al fine di effettuare un sopralluogo congiunto sul cantiere oggetto della segnalazione.

Il sopralluogo veniva svolto l'11.02.2002 e formalizzato con relazione del 15.02.2002, trasmessa poi al comandante della Polizia Municipale di Casal di Principe e allo studio legale Abbamonte – Como con nota numero 87 U.T. del 20.02.2002 a firma dell'ing. Vincenzo Falconetti.

Nella relazione si legge che i lavori in corso di svolgimento erano conformi al progetto di variante approvato.

Il procedimento si concludeva con la richiesta di collaudo dell'Aversana Petroli pervenuta con nota n. prot. 2701 del 07.03.2002. Agli atti mancava in quel momento una formale comunicazione di fine lavori, ma con nota del 12.03.2002, l'arch. Aurelio Cosentino, quale direttore dei lavori, e Antonio Cosentino, quale amministratore dell'Aversana Petroli Srl, comunicavano al comune di Casal di Principe che i lavori erano stati ultimati in data 11.02.2002.

I verbalizzanti sottolineano che dalla relazione redatta dall'ing. Vincenzo Falconetti in quella data risultavano ancora lavori in corso. Peraltro l'ANAS aveva elevato verbale di contravvenzione in data 02.11.2001 ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, con nota del 20.04.2002, comunicava che, a seguito di sopralluogo svolto il 25.03.2002 aveva riscontrato che “i lavori di realizzazione dell'impianto non sono stati completati; alcuni lavori come la ubicazione dei serbatoi e la pensilina non sono stati realizzati nel pieno rispetto del progetto approvato da questo Comando”.

Intanto con nota del 12.3.2002 l'Aversana Petroli Srl comunicava l'inizio dei lavori per la realizzazione di una cabina di trasformazione di energia elettrica che sarebbe servita alla gestione dell'impianto.

L'ufficio di Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe, con nota numero 38 del 25.03.2002, richiedeva all'Ufficio Tecnico la certificazione di rispondenza dei lavori effettuati rispetto a quelli autorizzati, necessaria per avviare la procedura di collaudo dell'impianto.

Con nota protocollata al numero 3784 dell'11.04.2002, l'Aversana Petroli Srl inviava all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Amministrativa del comune di Casal di Principe una nota con cui, comunicava la fine dei lavori di cui all'autorizzazione edilizia numero 4/2000, quella originariamente rilasciata all'Agip Petroli Spa e volturata all'Aversana Petroli Srl il 07.11.2001, relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti (benzina e gasolio) e la temporanea sospensione dei lavori inerenti alla variante in corso d'opera di cui all'autorizzazione



numero 5/2002 dell'1.02.2002, relativa all'aggiunta dei prodotti metano e GPL in attesa del rilascio dei vari pareri dagli enti preposti.

Dando seguito alla richiesta dell'Aversana Petroli Srl invece, l'ufficio di polizia amministrativa del comune di Casal di Principe attivava immediatamente la procedura di collaudo dell'impianto e con nota numero 81 del 19.04.2002, invitava gli enti preposti alla nomina della commissione di collaudo a designarne i componenti.

In attesa del collaudo relativo all'esercizio dell'impianto, l'Aversana Petroli procedeva al collaudo statico dei lavori in cemento armato. L'incarico veniva assegnato all'ing. Palmiro Cosentino (altro fratello di Giovanni, Antonio, Nicola e Aurelio) il quale, nella propria relazione, dava atto che la denuncia delle opere al Genio Civile di Caserta era stata fatta l'8.01.2002, che la realizzazione delle strutture in cemento armato si era conclusa in data 11.02.2002, che la denuncia di ultimazione delle opere era stata inviata allo stesso Genio Civile in data 26.02.2002 e che il sopralluogo per il collaudo era avvenuto in data 11.03.2002, dichiarando la conformità delle strutture realizzate ai progetti presentati.

La relazione al Genio Civile veniva sottoscritta in data 26.04.2002.

Con provvedimento n. prot. 114 dell'Ufficio di polizia amministrativa del comune di Casal di Principe dell'8.05.2002 si richiamavano i rilievi della Regione sulla variante per il GPL, il parere negativo dell'ANAS e l'attestazione di mancato completamento dei lavori in corso da parte dei VVFF per cui si dichiara inaccoglibile la istanza per l'aggiunta del prodotto GPL.

Tutto ciò dimenticando che tre mesi prima (in data 1.2.02) l'Ufficio Tecnico aveva rilasciato il permesso in variante n. 5, ma la ragione del predetto provvedimento è nel fatto che lo stesso consente di portare avanti la pratica per la procedura di collaudo dell'impianto originariamente autorizzato.

Intanto l'ANAS in data 24.5.02 inviava al comune di Casal di Principe due comunicazioni con le quali 1) esprimeva parere di massima favorevole in relazione ai grafici integrativi trasmessi dall'Aversana Petroli in data 17.01.02; 2) trasmetteva il disciplinare sui rapporti con il concessionario, chiaramente riferibile all'autorizzazione edilizia originaria.

I lavori per la costruzione dell'impianto dell'Aversana Petroli non avrebbero potuto avere inizio prima del 24.05.2002. Ed invero presso il comune di Villa di Briano Gallo Luigi aveva ottenuto il disciplinare dell'ANAS il 22.02.2001 e aveva comunicato l'inizio formale dei lavori in data 02.03.2001.

Nonostante le richieste dei legali del Gallo inviate alla Regione ed al Comune per bloccare la procedura di collaudo essendo pendenti ricorsi amministrativi, il commissario Prefettizio dr. Paolino Maddaloni con provvedimento n. 140 del 03.06.2002 nominava la commissione per il collaudo dell'impianto; dopo qualche giorno, il prefetto Maddaloni, con nota numero 5508 del 06.06.2002, comunicava ai legali di Luigi Gallo e agli uffici regionali di aver acquisito il parere di massima favorevole ANAS del 24.5.02, dei VVFF del 29.5.02 e dell'UTIF del 14.1.02

L'ing. Falconetti redigeva la certificazione sulla regolarità dei lavori (richiesta in data 11.4.02) in data 11.06.2002, ovvero il giorno prima del collaudo dell'impianto.



In essa, l'ing. Vincenzo Falconetti dava atto che l'Aversana Petroli Srl aveva presentato un progetto stralcio relativo all'autorizzazione in variante numero 5/2002 dell'1.02.2002, che tale progetto stralcio era stato trasmesso dall'interessata all'ufficio tecnico comunale di Casal di Principe con nota dell'11.04.2002, e che con successiva nota del 12.04.2002 la società aveva comunicato la conformità dei lavori svolti rispetto a quelli di cui al progetto stralcio.

Orbene, come sopra sottolineato, con la nota dell'11.04.2002 l'Aversana Petroli Srl aveva comunicato la fine dei lavori relativi all'autorizzazione edilizia n. 4/2000 (relativi cioè al solo impianto di carburanti) e la temporanea sospensione di quelli relativi alla autorizzazione 5/2002, finalizzati all'aggiunta dei prodotti Metano e GPL, senza presentare alcun progetto stralcio.

Subito dopo il collaudo, l'impianto veniva autorizzato per la messa in esercizio con provvedimento numero 181, emesso dall'ufficio di polizia amministrativa del comune di Casal di Principe il 03.07.2002, provvedimento trasmesso dallo stesso ufficio ai competenti uffici regionali e agli enti interessati, con nota numero 194 datata 11.07.2002.

All'esito del collaudo dell'impianto prima del concorrente Gallo Luigi, l'Aversana Petroli Srl riprendeva il progetto di potenziamento del proprio impianto con i prodotti metano e GPL.

Questi i provvedimenti successivi adottati dal comune di Casal di Principe:

- autorizzazione edilizia numero 21/2002 del 27.11.02, relativa alla costruzione di un fabbricato, all'interno dell'area di servizio dell'impianto della Aversana Petroli Srl, da adibire a chiosco – Bar Shop;
- autorizzazione edilizia numero 95/2009 del 30.4.09 in variante alla 5/2002, relativa al potenziamento dell'impianto con solo prodotto metano; a tale autorizzazione segue la richiesta dell'Aversana Petroli Srl di ottenere una nuova autorizzazione in variante alla 95/2009, per il potenziamento dell'impianto con i prodotti GPL e metano.

In data 27.06.2011, l'Aversana Petroli Srl abbandonava l'iniziativa dell'aggiunta del prodotto metano e richiedeva l'ennesima variante alla licenza edilizia numero 95/2009 per l'aggiunta del solo prodotto GPL, allegando "nuovi elaborati progettuali" per uniformarsi alle prescrizioni ANAS.

Tale variante non risulta ancora concessa, tanto vero che agli atti, allegata alla nota trasmessa ai Cc. in data 24.09.13 a firma del responsabile UTC Scafuto Aniello, sono:

- la diffida della società Aversana Petroli, rappresentata dall'amministratore Cosentino Giovanni, nella quale ricostruita la storia della autorizzazione 95/2009 e ricordato che l'ANAS aveva espresso parere favorevole al potenziamento dell'impianto con l'aggiunta del GPL in data 28.2.13 (nota n. 832), si fa rilevare la mancata adozione di provvedimenti da parte del comune sottolineando i danni derivanti dalla colpevole inerzia degli organi amministrativi per la collettività e per l'Aversana Petroli (cfr. atto di diffida depositato al Comune in data 11.07.2013);
- la risposta datata 17.7.2013 a firma del Responsabile del Servizio, ing. Aniello Scafuto, nella quale si richiama la comunicazione di sospensione del procedimento istruttorio del 3.7.2013 (nota n. prot. 7449) – pure allegata – nella quale si legge che la decisione di sospendere è derivata dalle indagini in corso ed in particolare dal provvedimento di sequestro adottato dall'AG



per la verifica della legittimità dei titoli abilitativi;

- la risposta a firma dell'avv. Andrea Maffettone, legale dell'Aversana Petroli, nella quale si richiama a sostegno della liceità dei titoli la sentenza del TAR Campania n. 132/2003 passata in giudicato nel 2012.

Si è già sottolineato che la sentenza, lungi dall'esaminare la regolarità della pratica amministrativa che portava alla concessione rilasciata in favore dell'AGIP Petroli e poi passata alla Aversana Petroli, verifica – sulla base degli atti prodotti – un aspetto relativo alla priorità della istanza AGIP nella presentazione della domanda. Non si pronuncia sulle questioni di legittimità poste dal Gallo ritenendo il medesimo non legittimato.

In conclusione ed in estrema sintesi:

- l'autorizzazione numero 4/2000, rilasciata dal comune di Casal di Principe all'Agip Petroli Spa il 30.08.2000, non è mai stata legittimamente ritirata, né risulta esser mai stata attivata con una valida comunicazione di inizio lavori;

- la voltura del titolo edilizio veniva giustificata con riferimento ad un fatto precedente, estraneo all'autorizzazione, ovvero l'acquisto, da parte dell'Aversana Petroli Srl contro l'Agip Petroli Spa, dell'impianto di carburanti sito in Casal di Principe, corso Umberto I numero 458 ormai inesistente, poiché smantellato circa 6 mesi prima dalla stessa acquisizione. Si sarebbe dovuto richiamare il titolo dell'Aversana Petroli Srl relativo alla proprietà del terreno, acquisito in data 02.04.2001, ma in tal modo sarebbe stata ammessa la falsità dell'atto di assenso sottoscritto da Cosentino Antonio il 19.01.1998;

- l'Agip Petroli Spa, per potere esercitare l'attività di distribuzione carburanti sul nuovo impianto, aveva richiesto al Comune di Casal di Principe, oltre all'autorizzazione edilizia, anche una nuova autorizzazione amministrativa e, secondo la normativa vigente all'epoca, a tal fine aveva dovuto comunicare le tre concessioni, relative ad altrettanti impianti già esistenti e di sua proprietà, a cui intendeva rinunciare; una di queste era proprio la n. 1/94, come si evince dalla comunicazione numero 99-0313 dell'8.06.1999, a cui se ne aggiungevano altre due relative ad impianti ubicati in Napoli. Nella nota in questione, l'Agip Petroli precisava che nella nuova posizione di Casal di Principe sulla superstrada Nola Villa Literno Km. 5+490 si intendevano trasferire e concentrare le concessioni relative ai suddetti tre impianti. Più correttamente, quindi, l'Agip Petroli Spa avrebbe dovuto trasferire all'Aversana Petroli Srl l'autorizzazione amministrativa che aveva ottenuto quale concentrazione delle tre sopra indicate, ossia l'autorizzazione numero 260 rilasciata dal comune di Casal di Principe il 12.10.2000, voltura che in effetti poi avverrà con provvedimento dell'ufficio P.A. del comune di Casal di Principe del 30.11.2001;

- nonostante la evidente carenza l'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, nella persona dell'ing. Vincenzo Falconetti, rilasciava all'Aversana Petroli l'autorizzazione edilizia per l'aggiunta dei prodotti metano e GPL sull'impianto di carburanti in questione, ritirata dall'interessato nella medesima data del rilascio (ovvero in data 1.02.2002).

- come nel 2002, viene rilasciata seconda autorizzazione al potenziamento dell'impianto



dell'Aversana Petroli Srl con l'aggiunta del prodotto GPL nel 2009 firmata da soggetto privo di qualifica legittimante (tanto che oggi la variante edilizia è oggetto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, insieme a circa 600 altre pratiche edilizie illegittimamente firmate dallo Schiavone).

I verbalizzanti evidenziano che, nelle more, essendo intervenuta la legge di liberalizzazione, superato il problema della distanza minima tra impianti, Gallo Luigi aveva ripreso le trattative con la Kupit Spa per verificare la possibilità di collaudare il proprio impianto e metterlo in esercizio con i colori della Q8.

Tuttavia, anche in questo frangente, il Gallo viene ostacolato dall'ingerenza di Giovanni Cosentino, interessato quanto il Gallo ad attivare nel proprio impianto un punto di rifornimento di GPL.

Le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti nelle procedure amministrative

A riscontro della denuncia presentata dal Gallo Luigi sono state acquisite altresì informazioni relative all'iter amministrativo della pratica relativa alla concessione al medesimo rilasciata in data 3.3.2000.

L'ing. **Raffaele Avvedimento** ha ricordato che alla fine degli anni 90 (forse nel 1998) su nomina del Prefetto di Caserta divenne funzionario sovraordinato dell'Ufficio Tecnico Comunale di Villa di Briano (CE), ove era in servizio il geom. Magliulo Nicola, nel periodo in cui l'amministrazione di quel comune era stata sciolta per infiltrazioni mafiose. Le elezioni comunali, difatti, si tennero nell'aprile del 2000.

Per legge era previsto che la trattazione di alcune pratiche più importanti fosse curata da un laureato in ingegneria o architettura e per tale motivo era stato chiamato a ricoprire tale incarico retribuito.

La richiesta di concessione per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione da localizzarsi sulla cosiddetta statale superstrada Nola – Villa Literno in direzione Nola, in tenimento di Villa di Briano era stata presentata in epoca coeva al suo arrivo a Villa di Briano; il titolare della richiesta, tale Gallo, si era affidato ad un tecnico molto bravo ed esperto che aveva curato, nei minimi dettagli, tutta la pratica, l'arch. Arrighini che ricordava bene per il suo accento bolognese. Ha poi precisato che il progetto era firmato dalla moglie di questi, arch. Aurora Ferrara, di Napoli.

Verificata la regolarità della pratica, poche settimane prima di lasciare l'incarico, rilasciò l'autorizzazione ad installare l'impianto di distribuzione in questione e la concessione contestuale a svolgere i lavori edilizi per la realizzazione dell'impianto stesso.

Unico aspetto problematico era costituito dal contingentamento degli impianti per ogni comuni della Regione, stabilito con legge Regionale del 94. Tuttavia una successiva norma nazionale aveva escluso da tale contingentamento proprio gli impianti del tipo di quello richiesto dal Gallo, ovvero quelli tipo self service.

Ha negato di aver ricevuto pressioni in senso contrario al rilascio della suddetta autorizzazione,



ma ha ricordato che qualche tempo dopo aver lasciato l'incarico a Villa di Briano (non sapeva precisare con esattezza quanto tempo dopo) si era trovato a fare benzina presso il distributore CIARDIELLO di Parete ed il Ciardiello gli riferì che il Gallo aveva detto che aveva avuto "un bel coraggio" a rilasciargli la licenza per il distributore sulla Nola – Villa Literno e nessun altro lo avrebbe fatto. L'Avvedimento ha sottolineato di essere stato contento dell'apprezzamento espresso nei suoi confronti, avendolo inteso nel senso che egli aveva rilasciato un permesso senza nessuna ragione di tipo clientelare.

L'ingegnere ha aggiunto di aver notato, passando per la Nola – Villa Literno, che quell'impianto non era mai stato completato, ma non era a conoscenza delle ragioni di ciò.

Il Magliulo non si era intromesso nella valutazione di tale pratica, curata principalmente da lui.

Nell'istruire la pratica, anzitutto verificò che nei Comuni limitrofi non vi fossero impianti che si trovavano entro la distanza minima consentita, salvo un altro impianto del Gallo che tuttavia si trovava sull'altra corsia della superstrada per cui non rilevava dal momento che la legge considerava solo la distanza nello stesso senso di marcia (cfr. verbale s.i. del 20.02.2012).

Ulteriori dichiarazioni sono rese dal geom. **Magliulo Nicola**, dipendente del comune di Villa di Briano, addetto all'Ufficio Tecnico con contratto a tempo indeterminato dal 1985 il quale ha confermato che nel periodo 1998 – 2000 era stato nominato come funzionario sovraordinato l'ing. Avvedimento dalla Commissione Straordinaria Prefettizia a seguito di scioglimento, per infiltrazioni mafiose, dell'amministrazione comunale.

Quanto alla pratica relativa al rilascio per la autorizzazione alla installazione e all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, da ubicarsi sulla Nola - Villa Literno, richiesta da Gallo Luigi, ha affermato che la stessa non presentò inizialmente problemi ("è andata liscia come doveva andare"), in quanto la stessa, esaminata ed autorizzata dall'Avvedimento, riguardava un impianto del tipo self service – post pagamento, per cui era in deroga alla legge regionale sul contingentamento. In ogni caso venne accertato anche che, nei Comuni limitrofi all'epoca non vi fossero analoghi impianti e quindi non vi erano ragioni ostative al rilascio.

Tuttavia, in epoca successiva, cominciarono a sorgere problemi in quanto tale Letizia, funzionario regionale, cominciò ad inviare comunicazioni scritte al Comune richiedendo continui chiarimenti circa il rilascio dell'autorizzazione al Gallo e telefonava quasi quotidianamente al collega, arch. Mario Tornincasa (attualmente deceduto). Il Tornincasa gli riferiva che ad avviso del Letizia bisognava revocare l'autorizzazione perchè già vi erano sufficienti impianti nel comune di Villa di Briano. Tornincasa inizialmente, anche con missive scritte, confermò la legittimità dell'autorizzazione, ma a fronte di ulteriori richieste si rivolse al sindaco dell'epoca, Zippo ed anche alla commissione straordinaria presente per pochi mesi al Comune, prima della elezione del sindaco proponendo di nominare un consulente legale che asseverasse, con un parere pro veritate, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione. Né il sindaco, né la Commissione autorizzarono la nomina di un legale. Tornincasa, alla fine, in sede di autotutela sospese l'autorizzazione, in ragione dei ricorsi all'Amministrazione presentati da concorrenti del Gallo, tra cui ha ricordato l'AGIP, che stava aprendo un impianto a Casal Di Principe.



Tale decisione, come era prassi, fu presa di intesa con il sindaco Zippo.

Come precisato nel corso delle informazioni, Gallo presentò ricorso al TAR avverso il provvedimento di sospensione e lo vinse.

Il Magliulo ha affermato essere notorio che il distributore concorrente di Gallo era quello della famiglia Cosentino, ma di non essere a conoscenza di pressioni sullo Zippo esercitate dai Cosentino. Certamente Cosentino Antonio, o un suo fratello, si recò almeno un paio di volte sul Comune di Villa di Briano per acquisire gli atti dell'autorizzazione rilasciata al Gallo e per parlare con il Tornincasa. Il Cosentino pretendeva che venisse revocata l'autorizzazione al Gallo e ne parlò anche con lui che era il funzionario storico dell'UTC a Villa di Briano e l'unico con contratto a tempo indeterminato. Egli rispose che il Gallo avrebbe potuto aprire il self service e non vi erano ragioni valide per ritirare la licenza.

Non ha saputo indicare le ragioni per le quali il Gallo non riaprì più aperto l'impianto, neppure dopo aver vinto il ricorso avverso la sospensione, ma ha aggiunto che l'AGIP di Cosentino aprì ben prima che il Gallo risolvesse le sue problematiche giudiziarie al T.A.R.

Nulla era a lui noto in relazione alla pratica di Cosentino a Casal di Principe.

Il Magliulo ha ribadito che le problematiche relative all'apertura di questi distributori erano, sino alla liberalizzazione del 2008, fondamentalmente tre: il contingentamento, le distanze e lo svincolo di accesso e uscita rispetto al quale l'ANAS è particolarmente rigoroso, come personalmente constatato per la sua attività lavorativa (cfr. verbale s.i. del 20.02.2012).

Nella medesima data i verbalizzanti hanno esaminato altresì il sindaco del comune di Villa di Briano, **Zippo Raffaele**, il quale in relazione alla pratica dell'impianto del Gallo Luigi da realizzare sulla Nola Villa – Literno ha premesso di non saperne nulla "in quanto si tratta di questioni estremamente complesse che vengano trattate dall'area tecnica". Ha ribadito, rispondendo a specifica domanda, di non aver mai ricevuto notizie dal Tornincasa, dirigente dell'UTC, della questione posta dalla Regione Campania in relazione a presunte irregolarità per il rilascio della concessione, affermando altresì di non ricordare se il medesimo ingegnere, che godeva della sua massima fiducia, gli avesse chiesto di nominare un consulente legale per risolvere la questione giuridica relativa al rilascio della predetta autorizzazione.

Nel verbale si dà atto che viene mostrata allo Zippo una nota, datata 1.2.2002, indirizzata a lui, a firma dell'arch. Tornincasa nella quale si chiedeva la nomina di un consulente legale per la vicenda di cui sopra. Lo Zippo ha continuato ad affermare di non ricordare nulla anche se ha confermato di conoscere bene Gallo Luigi in quanto consigliere comunale del suo gruppo quando era sindaco. Ha tuttavia negato di aver mai parlato con lui della questione della sua licenza e della sospensione della stessa e di aver riferito al Gallo di pressioni ricevute dalla famiglia Cosentino. A questo punto il verbale era sospeso emergendo indizi per i reati di favoreggiamento aggravato e false informazioni e lo Zippo era invitato a nominare un difensore di fiducia (cfr. verbale s.i. del 20.2.2012).

Cinque giorni dopo, ovvero in data 25.02.2012, Zippo Raffaele si è presentato al Comando Provinciale Cc. di Caserta per rendere spontanee dichiarazioni affermando di aver fatto mente



locale sui fatti, dopo aver acquisito documentazione presso il Comune di Villa di Briano (che è stata dal medesimo consegnata in copia ai verbalizzanti) e dopo essersi confrontato con il cognato Santoro Arcangelo, che lo aveva accompagnato e che ha assistito, su sua richiesta, alle sue spontanee dichiarazioni.

Lo Zippo premette che il cognato Arcangelo è non solo un parente, bensì anche un diretto collaboratore nella gestione della sua impresa e nella attività politica, partecipando – nonostante l'assenza di cariche formali - ad ogni problematica inerente la gestione dell'amministrazione comunale di Villa di Briano, sia quando lo Zippo era sindaco sia attualmente nella veste di consigliere comunale.

In relazione alla pratica per la concessione e la sospensione dell'autorizzazione a costruire rilasciata a Gallo Luigi, relativa ad un distributore di carburanti, ha quindi riferito che a Villa di Briano rimase insediata, per circa un anno e mezzo, una commissione straordinaria nominata dalla Prefettura di Caserta (dal 1998 sino alla elezione nell'aprile del 2000). Quando era stato eletto sindaco, l'autorizzazione era già stata rilasciata al Gallo Luigi. Dopo circa due o tre mesi dalla sua elezione ricevette una telefonata dalla Prefettura di Caserta nel corso della quale, un incaricato della Prefettura, lo invitò a recarsi a Caserta il giorno dopo, in quanto il Prefetto voleva parlargli. Non avendo saputo al telefono i motivi della convocazione, si recò in Prefettura e fu ricevuto da un vice Prefetto donna, poi divenuta Prefetto, ("mi pare si trattasse del Prefetto Stasi o De Stasio") la quale era in compagnia di Cosentino Nicola, noto politico di Casal di Principe. La donna rimase in silenzio, ma parlò il Cosentino il quale testualmente gli disse "Tu devi allontanare il tecnico comunale, Nicola Magliulo, perché è indiziato di reati di concussione. Questo Magliulo mi sta dando fastidio. Se mi fai questo piacere ti sarò riconoscente, posso anche darti una mano politicamente, ti sto vicino, se ti serve qualcosa vieni qua". Comprese che l'aiuto offerto consisteva nell'agevolare l'amministrazione Comunale di Villa di Briano nei rapporti con gli organi di governo superiori. Rispose, dal momento che era a conoscenza dei fatti relativi al Magliulo, che la problematica era già stata affrontata dalla commissione prefettizia che lo aveva preceduto che non aveva ritenuto di dover adottare alcun provvedimento nei confronti del tecnico. Cosentino tuttavia aveva insistito e quindi rispose che se ne sarebbe occupato chiedendo consiglio a legali, cosa che fece ritornato a Villa di Briano. Ne parlò naturalmente anche con il suo cognato e consigliere Santoro Arcangelo il quale gli disse di verificare bene quali fossero i termini per procedere nei confronti del Magliulo "altrimenti avremmo rischiato, come Comune di Villa di Briano, di incorrere in una pesante richiesta di risarcimento del danno" qualora si fosse accertato che non vi erano i presupposti per una sospensione non adottata dalla commissione prefettizia. Decise quindi di non rimuovere il Magliulo dal suo incarico.

A seguito di ciò si verificarono i seguenti eventi: Gallo diede inizio ai lavori di realizzazione del proprio impianto e quasi li completò, nel giro di un anno e mezzo circa, come ebbe modo di constatare passando sull'asse mediano; i titolari delle aziende Cosentino che gestiscono i distributori di carburanti iniziarono a fare una serie di accessi agli atti e di ricorsi amministrativi riguardanti l'autorizzazione rilasciata al Gallo; cominciarono a pervenire richieste scritte da parte



della Regione Campania, a firma di tale Letizia e tale Califano, di chiarimenti sul rilascio dell'autorizzazione; ricevette lettere anche da un rappresentante dell'AGIP PETROLI che riguardavano il medesimo impianto.

Ne parlò con il cognato Arcangelo (Santoro) il quale gli suggerì di chiarire la questione con il dirigente dell'area tecnica che, in quel periodo, era l'arch. Tornincasa (frattanto deceduto).

Affrontò la questione con Tornincasa e con Magliulo Nicola, punto di riferimento dell'ufficio tecnico, ed entrambi lamentarono il fatto che anche loro subivano costanti pressioni da parte della Regione Campania, nella persona dei due dirigenti Letizia e Califano; in particolare Magliulo gli riferì di ricevere moltissime telefonate dal Letizia. Tornincasa espresse la sua meraviglia in relazione a tanto interessamento della Regione Campania, non essendo stato ancora chiesto, come Comune, il collaudo dell'opera. Decisero quindi di attendere l'evolversi degli eventi. Intanto il cognato Arcangelo (Santoro) aveva verificato che i due dirigenti della Regione Campania non avevano specifica competenza in materia.

Qualche tempo dopo Tornincasa scrisse e gli consegnò una nota n. prot. 544 datata 01.02.2002 (prodotta in copia dallo Zippo), nella quale dopo aver evidenziato le continue richieste della Regione Campania e aver premesso di aver già chiesto alla Commissione Prefettura un parere legale chiedeva di poter ricevere un parere legale anche da un consulente del comune. A distanza di brevissimo tempo, con proprio provvedimento, l'architetto sospese l'autorizzazione a costruire rilasciata al Gallo. Nella stessa data del provvedimento, lo Zippo chiamò il Tornincasa per chiedere spiegazioni e nel corso del colloquio, svolto presso un bar di Aversa ("il vecchio Due Pini"), presente anche Santoro Arcangelo, Tornincasa gli riferì testualmente "sono stufo di questa situazione, oltre alle pressioni della Regione ho ricevuto pressioni anche dai miei paesani, quindi ho deciso di sospendere l'autorizzazione". Zippo sapeva che il Tornincasa era di Casal di Principe o di San Cipriano d'Aversa, per cui né lui né il cognato chiesero altro, immaginando chi potessero essere i "paesani" e non volendo approfondire.

Gallo Luigi chiese immediatamente spiegazioni e Zippo gli rispose che erano arrivate continue pressioni dalla Regione nonché dall'AVERSANA PETROLI e dall'AGIP. Gli disse che anche il Tornincasa aveva subito tali pressioni e gli raccontò di essere stato chiamato da Cosentino Nicola in Prefettura il quale si era lamentato del tecnico del Comune, ragione per la quale si era deciso per la sospensione verificando come poter poi sistemare la questione.

Gallo Luigi impugnò il provvedimento di sospensione ed ebbe ragione dal T.A.R. tanto che inizialmente presentò richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Villa di Briano, alla quale poi rinunciò perché gli assicurarono che il Comune, da quel momento, nulla avrebbe fatto per ostacolarlo e che si sarebbe provveduto alla sanatoria della licenza rilasciatagli.

Lo Zippo ha riferito di aver ricostruito attraverso la lettura dei documenti che furono proposti una serie di altri ricorsi al T.A.R. contro il Comune di Villa di Briano da parte dell'AGIP e della AVERSANA PETROLI, dei quali si occuparono avvocati esterni.

Tali spontanee dichiarazioni sono state lette e integralmente confermate in sede di interrogatorio reso al P.M. con la presenza del difensore.



Lo Zippo ha in tale occasione precisato di aver compreso che la richiesta di rimozione del Magliulo da parte del Cosentino si collegava alla vicenda della pompa di benzina del Gallo quando cominciarono ad arrivare le richieste dei dirigenti della Regione Campania, Letizia e Califano, nonché quelli dei titolari delle aziende della famiglia Cosentino affinché revocasse ogni licenza al Gallo. Ed invero il Magliulo e l'Avvedimento avevano mandato avanti la pratica ed in particolare il Magliulo era ritenuto il referente storico dell'Ufficio tecnico del Comune di Villa di Briano, prestandovi servizio da vent'anni. Fu per questo motivo che raccontò al Gallo della convocazione presso la Prefettura e dell'incontro con il Cosentino Nicola (cfr. verbale di interrogatorio del 5.3.2012).

Nella stessa data del 5.03.12 il P.M. ha assunto informazioni dal **Santoro Arcangelo** il quale ha confermato le dichiarazioni sottoscritte, insieme al cognato Zippo, in data 25.2.12.

Ha ribadito che il cognato gli confidò le pressioni ricevute per la vicenda della pompa di benzina del Gallo, della convocazione in Prefettura, dei solleciti dei funzionari della Regione Campania, della famiglia Cosentino e della stessa AGIP Petroli. Ha ribadito di aver partecipato all'incontro al bar con l'arch. Tornincasa nel corso del quale il predetto disse di essere stato indotto a sospendere la licenza al Gallo per le pressioni che aveva avuto a livello amministrativo e dai "paesani", che avevano avuto un peso decisivo. Egli comunque aveva fatto riferimento alle continue telefonate provenienti dal Letizia della Regione Campania che dava maggiore fastidio rispetto al Califano (come precisato nel corso di un successivo verbale). Il Santoro ha precisato che tramite amicizie ("non ricordo se era un mio cugino, ing. Bruno Di Gennaro, o tramite l'ex sindaco di San Marcellino, Luciano Dongiacomo, oggi deceduto") seppe che sia il Letizia che il Califano non avevano competenze ad esercitare quel tipo di intervento sul Comune che, comunque, poteva avvenire solo dopo il collaudo o in una fase successiva a quella del rilascio dei titoli autorizzativi (cfr. verbale s.i. del 05.03.2012).

Successivamente, il medesimo Santoro Arcangelo, come già anticipato, precisava che fra i due funzionari, Letizia e Califano era il Letizia ad essere il più insistente. Ha ripetuto, rispondendo a specifica domanda, che il cognato Zippo gli riferì che il Cosentino Nicola ce l'aveva con il Magliulo sia perché aveva contribuito a rilasciare l'autorizzazione a Gallo sia perché resisteva alle pressioni di Regione, Agip e della stessa famiglia Cosentino, per revocare o sospendere la predetta autorizzazione a Gallo. Ha aggiunto che questa era l'unica spiegazione plausibile non essendovi altra ragione per la quale il Cosentino potessero avercela con il Magliulo (cfr. verbale del 27.08.2013).

Sull'altro fronte, è stato esaminato a sommarie informazioni l'ing. **D'Alessandro Corrado**, Dirigente dell'UTC di Casal di Principe nell'anno 2000, ovvero all'epoca della pratica culminata con l'autorizzazione rilasciata in favore della Aversana Petroli.

L'ing. D'Alessandro ha ricordato di aver ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Casal di Principe da maggio ad agosto 2000, su nomina del sindaco Martinelli. Ha precisato che pur essendo nato a San Cipriano d'Aversa e vissuto sino all'età di 29 anni Casal di Principe, non aveva mai partecipato alle vicende politiche del suo paese. Lasciò il suo incarico



dopo pochi mesi in quanto non riusciva a conciliare il suo modo di lavorare, acquisito come libero professionista, teso a curare ogni affare in maniera completa e rigorosa, con la realtà dell'UTC di Casal di Principe ove dovevano essere trattate contemporaneamente tantissime pratiche, peraltro con la continua interruzione di consiglieri, assessori, sindaco, cittadini e collaboratori dell'ufficio che gli prospettavano le esigenze più disparate, ciascuno rappresentando una priorità. Era costretto a portare spesso le pratiche d'ufficio a casa per poterle esaminare e quindi, dopo aver verificato che non era possibile lavorare con il suo metodo (ovvero con il dovuto scrupolo) decise di abbandonare l'incarico nel mese di agosto.

Ma non fu solo il superlavoro a creargli disagio, bensì anche il clima di "solitudine" nel quale si trovò a lavorare all'ambiente interno all'ufficio. Così testualmente "Notai, col passar del tempo, che le mie intenzioni metodiche e sistematiche e, naturalmente, rigorosamente legali, provocarono prese di posizioni non del tutto concordanti con la mia, da parte dei collaboratori; tale circostanza, come vi ho detto, finì per lasciarmi da solo, con la necessità di dovermi sobbarcare l'attività di un intero ufficio tecnico. Da parte mia forse era emersa un po' di diffidenza nei confronti di alcuni collaboratori i quali, evidentemente, l'avevano percepita".

Sul punto il D'Alessandro specifica di aver avuto contatti con il geometra Rainulfo Scalzone per la sezione urbanistica, con Schiavone Vincenzo e con il geom. Giacomo Letizia che era stato, prima di me e per diversi anni, il responsabile dell'UTC e si occupava, nel 2000, di lavori pubblici, dopo la ripartizione degli incarichi che aveva fatto il predecessore, ing. Parente.

A specifica domanda se ricordasse di aver trattato il rilascio di un'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di carburanti da installarsi sulla superstrada Nola Villa Literno, in territorio ricadente nel comune di Casal di Principe, ha risposto di ricordare tale pratica per i solleciti dell'interessato e perché fu uno degli ultimi atti firmati. In particolare un paio di volte, nel mese di agosto del 2000, si recò da lui tale Cosentino, uno dei fratelli titolari dell'Aversana Petroli; ha specificato di non ricordare il nome ma non si trattava di Palmiro, da lui conosciuto perché avevano frequentato l'università di ingegneria a Napoli nello stesso periodo, né di Nicola che conosceva dai media come politico. Non ha saputo dire se fosse stato lui direttamente l'intestatario della pratica edilizia, ma il suo interessamento non lo stupì, visto che era notorio l'interesse della famiglia per lo specifico settore dei carburanti. Il Cosentino sollecitò l'emissione del provvedimento per ragioni legate alle distanze tra un distributore e l'altro, per cui intendeva ottenere subito l'autorizzazione. Trattandosi dell'ultimo periodo di permanenza presso quell'ufficio (aveva già deciso di dimettersi ad agosto) e tenuto conto delle insistenze per l'emissione dell'autorizzazione, decise di adottare un provvedimento con esplicita riserva di fornire al Comune tutta la documentazione e i pareri mancanti prima dell'inizio dei lavori. Da un esame sommario della pratica edilizia notai che la stessa era carente di alcuni documenti indispensabili, che però non era in grado di indicare in maniera specifica essendo trascorso molto tempo.

Non ha saputo indicare chi preparò materialmente lo stampato dell'autorizzazione ma ha ricordato con certezza che fece inserire, o forse lo aggiunse lui stesso, l'ultimo rigo riguardante



la riserva di validità dell'autorizzazione previa trasmissione al Comune della documentazione mancante.

Dopo aver preso visione di copia della comunicazione di dimissioni protocollata dal comune di Casal di Principe al numero 4666 del 23.08.2000, il D'Alessandro ha confermato di averla firmata lui confermando le dimissioni con effetto dall'01.09.2000.

Presa visione di copia dell'autorizzazione numero 4/2000 datata 30.08.2000, rilasciata dal comune di Casal di Principe, il D'Alessandro ha confermato di aver firmato il provvedimento ed ha sottolineato che in fondo alla stessa si legge la riserva di validità previa trasmissione dei pareri di competenza mancanti prima dell'inizio dei lavori, specificando che tra i pareri di competenza rientrava sicuramente quello dell'ANAS, dato che era il proprietario della strada. Ha dichiarato che l'ANAS rilascia, in questi casi, anche il cd. Disciplinare, ovvero il documento che regola i rapporti tra il concessionario e lo stesso Ente, senza il quale i lavori stessi non possono avere inizio. Ha aggiunto che, avendo riscontrato o semplicemente visto la presenza nella pratica dell'atto di assenso di concessione del suolo o di autocertificazioni riguardanti l'atto notarile di proprietà del suolo, probabilmente non approfondì la questione, anche perché l'istruttoria della pratica era stata curata in periodi precedenti all'assunzione del suo incarico ed inoltre di tali verifiche si occupavano i collaboratori dell'UTC, dovendo il dirigente occuparsi della verifica dei progetti e di altre questioni tecniche di cui ha specifica competenza. Ha sottolineato che, di norma, un'autocertificazione da parte dell'interessato presente in pratica era già sintomatica di regolarità dell'istruzione della pratica. In ogni caso ha ribadito che la validità del provvedimento in questione era stata appositamente subordinata alla trasmissione al Comune della documentazione mancante. (cfr. verbale sommarie informazioni del 23.8.2013).

Ulteriori significative dichiarazioni sono quelle rese da **Pignata Enrico**, Dirigente del settore finanziario del comune di Casal di Principe il quale nel procedere alla consegna della documentazione ai Cc. osserva:

- l'autorizzazione numero 260 del 12.10.2000, richiesta dall'AGIP al Comune di Casal di Principe, è stata consegnata in data 12.10.2000 a persona non identificata che ha apposto una firma per ricevuta sul retro dell'autorizzazione. Ed aggiunge che di norma per il rilascio del provvedimento richiesto, si identifica la persona che lo ritira o, se conosciuta, si da atto delle sue generalità e della conoscenza diretta dello stesso. In genere però, occorre una delega al ritiro;
- relativamente all'atto di assenso circa la disponibilità del terreno, la Polizia Amministrativa, per quanto di competenza, deve pretendere dal richiedente il titolo di possesso che certifichi l'effettiva disponibilità del terreno (proprietà, comodato d'uso, affitto, ecc). La questione però riguarda maggiormente l'Ufficio Tecnico, se insieme all'autorizzazione amministrativa occorre rilasciare anche quella edilizia (cfr. verbale s.i. del 23.05.2013);
- la concessione edilizia, di norma, è sempre precedente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa in quanto sarebbe inutile rilasciare quest'ultima se poi non si potesse esercitare esercitata per motivi legati alla competenza dell'ufficio tecnico (ad esempio, vincoli di salvaguardia, ecc.) Tuttavia è ammesso il rilascio dell'autorizzazione condizionata al rilascio di



quella edilizia, anche se la prassi non è questa;

- dalla visione dell'intera pratica relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la gestione dell'impianto di carburanti sito in fregio alla Villa Literno – Nola Km. 5+800 è emerso che la nota numero 5758 del 27.06.2001 è presente solo in copia conforme all'originale certificata da questo Comune, in data 18.10.2001. La nota è citata nell'attestazione numero 256, datata 24.10.2001, rilasciata dall'Ufficio PA del Comune di Casal di Principe, nella quale si dà atto della comunicazione da parte di Cosentino Antonio, quale amministratore dell'Aversana Petroli, di cambio della titolarità dell'impianto. La medesima comunicazione, antecedente al 24.10.11 non è presente ma ne esiste solo una del 06.11.2001 a firma dell'amministratore dell'Aversana Petroli.

Una preziosa collaborazione nella lettura degli atti acquisiti sempre presso il Comune di Casal di Principe è stata altresì fornita agli investigatori dall'ing. **Aniello Scafuto**, responsabile dell'UTC per nomina della commissione straordinaria attualmente insediata presso il Comune di Casal di Principe, è stato esaminato in data 6.6.2013 e in data 20.6.2013 sulla procedura relativa alle autorizzazioni rilasciate dal comune in favore della AFIP e della Aversana Petroli.

Nel verbale del 6.6.2013 ha reso i seguenti chiarimenti:

- in relazione alla mancanza di un titolo attestante la disponibilità del terreno sul suolo ove realizzare l'impianto, ha precisato che l'autorizzazione edilizia è un provvedimento che può essere rilasciato all'avente titolo sul suolo di riferimento indicato nei progetti. I riferimenti catastali, in origine, sono sbagliati, anche se poi, in successive comunicazioni, risultano esser stati riportati in maniera corretta, sebbene non risulti formale comunicazione di correzione; salvo che non vi siano atti pubblici che attestino diritti reali o di godimento sul suolo o anche scritture private autenticate che attestino la disponibilità del suolo attribuita ad un terzo soggetto dal proprietario formale, non è possibile ricevere l'atto di assenso per il rilascio di un titolo edilizio. Ed ha aggiunto "leggendo l'autorizzazione edilizia numero 4/2000, si fa riferimento all'atto notarile di proprietà del suolo che, agli atti non rinvengo, e all'atto di disponibilità del suolo concesso in fitto alla società AGIP Petroli che, come potete constatare insieme a me, nemmeno c'è agli atti. Agli atti esiste soltanto un atto di assenso, asseritamente sottoscritto in data 21.01.1998 da tale Cosentino Antonio nato a Casal di principe il 19.01.1969, il quale acconsente che la Società Agip Petroli realizzi sul terreno in parola un impianto stradale per la distribuzione di carburanti e annessi" e quindi "Secondo il ragionamento fatto prima, il Cosentino Antonio avrebbe potuto prestare tale assenso solo se, alla data dell'attestazione, fosse stato proprietario del suolo o titolare di altro diritto reale o di godimento, formalizzato ed esibito in copia all'ufficio tecnico; circostanza necessaria per valutare positivamente l'accoglimento dell'istanza". Ne consegue che i mancanza di un valido atto di assenso l'autorizzazione eventualmente rilasciata non è legittima;

- in ordine alla legittimazione al ritiro dell'autorizzazione edilizia rilasciata dall'UTC, ha affermato che occorre delega dell'intestatario, ma "agli atti dell'UTC non risulta che vi sia stata delega in favore di chicchessia, da parte dell'Agip Petroli, al ritiro dell'autorizzazione edilizia



numero 4/2000. Posso dirvi che il ritiro di tale autorizzazione è avvenuto a cura di tale Cosentino Antonio, non meglio identificato, in data 11.10.2000. Evinco ciò consultando il retro dell'autorizzazione stessa ove è apposta, a penna, la dicitura per ricevuta, 11.10.2000 – delegato x conto Agip Petroli Spa – Sig. Antonio Cosentino. Tale frase manoscritta è affiancata da un timbro tondo del Comune di Casal di Principe ma non vi è alcuna attestazione, da parte di un dipendente o del responsabile dell'UTC, circa l'avvenuto ritiro. Cosa che sarebbe stata dovuta essendo il termine di validità dell'autorizzazione stessa decorrente proprio dalla data di ritiro" ed ancora "Mi mostrate copia della comunicazione numero 00-0053 dell'Agip Petroli inviata, genericamente, al Comune di Casal di Principe in data 12.10.2000 in cui si legge ...con la presente deleghiamo il sig. Antonio Cosentino a ritirare, per nostro conto, la concessione edilizia relativa al nuovo impianto carburanti. A prescindere dal fatto che la nota è successiva alla data di ritiro indicata sul retro dell'autorizzazione che, come visto, è l'11.10.2000; a prescindere anche dal fatto che non vi è, nella copia che mi mostrate, alcun timbro di ricevuta da parte del Comune con l'attribuzione di un numero di protocollo, come invece è previsto; a prescindere dal fatto che, l'indicazione in alto di alcuni caratteri di pagina lasciano presumere che la nota sia stata trasmessa via fax, ma non si sa da e per quale numero di utenza, poiché tali dati non si evincono; a prescindere da tutto ciò, giova evidenziare che nella nota di delega non sono state riportate le generalità del Cosentino Antonio delegato al ritiro né, tanto meno, gli estremi dell'atto da ritirare";

- quanto al soggetto legittimato a dare comunicazione di inizio lavori, quindi di apertura formale del cantiere, questi è in primo luogo il titolare della licenza edilizia. Nel nostro caso, l'Agip Petroli fino al 7.11.2001, l'Aversana Petroli dopo la voltura del titolo (formalizzata in data 07.11.2001). In secondo luogo, l'inizio lavori può esser comunicato dal direttore dei lavori; ciò però presume una precedente comunicazione di nomina del direttore dei lavori stesso, da parte del titolare dell'autorizzazione. Formalmente la comunicazione di inizio lavori potrebbe essere oggetto di delega da parte del soggetto legittimato a darla in favore di terze persone ma vi rendete conto che, trattandosi di mera comunicazione, non si comprende l'utilità di una tale duplicazione di soggetti. In ogni caso, agli atti della pratica edilizia non rinvengo, come avete constatato anche voi, alcuna comunicazione di inizio lavori da parte di chicchessia, per l'autorizzazione 4/2000". Ed inoltre "Nella comunicazione di inizio lavori va fatto esplicito riferimento al titolo autorizzativo, all'impresa che assume i lavori e, qualora la comunicazione giunga da persona diversa del direttore dei lavori, al nominativo di quest'ultimo. Tale è il contenuto minimo di una valida comunicazione di inizio lavori; a ciò si aggiunge, spesso, il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere". Ed ancora "Mi mostrate una nota manoscritta protocollata al numero 8319 dell'1.10.2001, avente ad oggetto comunicazione inizio lavori su carta intestata Aversana Petroli, con cui il signor Antonio Cosentino, quale legale rappresentante di Aversana Petroli, auto-dichiarandosi titolare di una autorizzazione all'installazione di un impianto carburanti sito sulla Nola Villa Literno, Km. 5+800 e indicando tra parentesi pratica ex Agip, senza fare alcun riferimento al numero o alla data di rilascio del



titolo edilizio, comunica l'inizio dei lavori. Nella comunicazione di inizio lavori non si danno indicazioni né sull'impresa che vi provvederà né sul direttore dei lavori che ne sarà responsabile”;

- quanto alla voltura dell'autorizzazione, dichiara “Effettivamente, sul retro del titolo 4/2000 vi è apposta anche la voltura, dattiloscritta e sottoscritta dal responsabile dell'epoca dell'UTC, ing. Vincenzo Falconetti, datata 07.11.2001, dall'Agip Petroli in favore del sig. Cosentino Antonio, quale amministratore unico della società Aversana Petroli. La voltura determina formalmente il passaggio dell'autorizzazione dall'uno all'altro soggetto; sino a quel momento infatti non poteva che essere riconducibile all'Agip Petroli. La voltura è autorizzata sulla base di una specifica motivazione, cioè il trasferimento dell'impianto sito al corso Umberto I numero 458, al sito ubicato sulla SS 7Bis Diramazione Km. 5+800 ma, come abbiamo avuto modo di vedere insieme, tale impianto, sebbene risulti venduto alla società Aversana Petroli con atto del Notaio Belleca del 20.04.2001, agli atti di questo Ufficio risulta smantellato, in esecuzione di ordinanza adottata da questo Comune l'8.05.1997, con comunicazione di inizio lavori di rimozione, da parte dell'Agip, del 27.10.2000. In ogni caso, la voltura dell'autorizzazione edilizia non doveva avere luogo in base a tale motivazione ma in base ad un titolo di proprietà o di possesso di diritto reale o di godimento che, nella circostanza, non viene menzionato nella voltura stessa. L'autorizzazione 4/2000 è infatti relativa alla realizzazione di un nuovo impianto; se dal punto di vista della licenza amministrativa il trasferimento dell'autorizzazione dall'impianto smantellato a quello nuovo, poteva avere un senso, non lo ha dal punto di visto tecnico – edilizio;

- in ordine alle competenze dell'Ente Nazionale per le strade (ANAS), ha spiegato “L'ANAS interviene solo quando l'impianto è ubicato lungo una strada di loro competenza, come è in questo caso. In un primo momento dell'iter burocratico, l'ANAS o Ente Nazionale per le Strade, rilascia un parere di massima al quale può aggiungere la richiesta di integrazione di grafici o documentazione. Prima di una parere definitivo l'autorizzazione non può essere rilasciata. L'ANAS poi rilascia anche il cosiddetto disciplinare, che regola i rapporti col concessionario circa gli accessi all'area di servizio. Il disciplinare è necessario per iniziare i lavori, altrimenti non avrebbe senso rilasciarlo, dato che è il documento, per quanto di competenza dell'ANAS, che chiude la procedura e regola le prescrizioni a cui il titolare dell'autorizzazione edilizia dovrà attenersi nel realizzare i lavori. Dalla consultazione della pratica si evince che il parere favorevole e il disciplinare dell'ANAS giungono entrambi in data 24.05.2002, ossia ben oltre non solo al rilascio dell'autorizzazione ma anche alla fine dei lavori, dunque all'11.02.2002. Voglio aggiungere però che agli atti di pratica, pur non rinvenendola, noto il riferimento ad una nota dell'ANAS recante numero 28685 del 29.06.2000, del cui contenuto non ho contezza ma posso dirvi che è la stessa ANAS che, con propria nota del 10.01.2002, nega trattarsi di parere favorevole alla realizzazione dei lavori in questione” ed ancora “Mi mostrate la nota dell'ANAS numero 28685 del 29.06.2000; come accennavo, non si tratta di un'autorizzazione né di un parere definitivo dell'ANAS che infatti, con tale nota, chiede l'integrazione della documentazione per il prosieguo dell'istruttoria”;



- quanto al rispetto degli obblighi relativamente alle competenze del Genio Civile di Caserta, ha osservato “L’unico atto presente in pratica a tal proposito, è la relazione di collaudo statico delle strutture, a firma dell’Ing. Palmiro Cosentino” ed ancora “Chi collauda le opere non deve avere dirette relazioni di interesse con chi costruisce. Ad esempio, se l’impresa costruttrice è anche proprietario dell’opera costruita, il collaudatore deve essere scelto tra i nomi di una terna segnalata dagli ordini professionali”. I verbalizzanti sul punto annotano che all’epoca dei fatti, Palmiro Cosentino era (ed è tuttora) amministratore della Immobiliare 6C Srl, proprietaria del terreno sul quale si stavano eseguendo i lavori, nonché socio dell’Aversana Petroli Srl, proprietaria dell’impianto. Tuttavia, non essendo mai stata indicata formalmente l’impresa che avrebbe eseguito i lavori (contrariamente a quanto è prescritto dalla legge), non è possibile stabilire una diretta incompatibilità di Palmiro Cosentino con la procedura di collaudo statico. Proseguendo sul punto l’ing. Scafuto ha dichiarato “Mi viene chiesto se è regolare che la denuncia al Genio Civile possa essere successiva all’inizio dei lavori, evidenziando che, per la pratica in esame, tale denuncia è protocollata al numero 24997 dell’8.01.2002, successiva cioè all’inizio dei lavori comunicati con riferimento all’1.10.2001. A prescindere dalla legittimità della comunicazione di inizio lavori data da Cosentino Antonio l’1.10.2001, di cui si è detto prima, vi dico che, all’epoca dei fatti, non era possibile dare inizio ai lavori se non previa denuncia delle opere al Genio Civile. Prassi voleva che, al massimo, veniva tollerata l’apertura del cantiere ma non l’esecuzione di opere soggette a denuncia”;

- quanto alla comunicazione della fine dei lavori, ha affermato di aver individuato in allegato alla nota protocollata al numero 5312 del 31.05.2002, (diffida dello Ios studio legale Abbamonte – Como per conto del Gallo Luigi), la nota numero 21285 del 20.04.2002, con cui i VV.FF. di Caserta comunicavano che, a seguito di sopralluogo effettuato sul sito dell’impianto il 25.03.2002, avevano tra l’altro rilevato che i lavori di realizzazione dell’impianto non erano stati ancora completati e che – leggo testualmente – alcuni lavori come la ubicazione dei serbatoi e la pensilina non sono stati realizzati nel pieno rispetto del progetto approvato da questo Comando, ritenendo necessaria, da parte della ditta, la richiesta di un nuovo parere di conformità. Naturalmente, come si evince dalla missiva dei VV.FF., non risulta che siano mai stati trasmessi grafici relativi all’ampliamento dell’impianto per i prodotti metano e GPL; dunque, l’ubicazione dei serbatoi a cui gli stessi VV.FF. si riferiscono parlando del sopralluogo svolto nel marzo 2002 non può che riferirsi all’autorizzazione numero 4/2000;

- sempre sul tema della fine dei lavori ai fini del collaudo “consultando gli atti di pratica risulta, appena prima del verbale di collaudo dell’impianto, compilato dalla commissione all’uopo nominata, la nota 301 UT dell’11.06.2002 con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Vincenzo Falconetti, certifica la corrispondenza dei lavori svolti sul cantiere da sottoporre a collaudo amministrativo, con quanto riportato nell’autorizzazione edilizia numero 5/2002. Il riferimento è impreciso perché l’autorizzazione 5/2002 si riferisce ad una variante in corso d’opera per l’aggiunta di prodotto metano e GPL, mentre la certificazione dell’ing. Falconetti fa chiaramente riferimento alla parte di impianto già assentita dall’autorizzazione 4/2000; in



particolare, la certificazione del tecnico comunale è relativa alle sole opere realizzate per la distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio); inoltre, l'autorizzazione 5/2002 non risulta esser stata mai attivata ed anzi viene inibita, successivamente, col provvedimento adottato dall'ufficio di P.A. del Comune di Casal di Principe numero 114 dell'8.05.2002;

- quanto alla regolarità della pratica relativa al rilascio in data 1.02.2002, su domanda presentata dall'Aversana Petroli Srl per l'aggiunta dei prodotti metano e GPL, del permesso in variante numero 5/2002, ha affermato "l'autorizzazione 5/2002, rilasciata in data 01.02.2002 dall'UTC di Casal di Principe a firma dell'ing. Falconetti, avente ad oggetto l'aggiunta di prodotti Metano e GPL sull'impianto in questione, viene rilasciata senza aver esaurito il prescritto iter di acquisizione dei pareri dovuti e nonostante, come rilevate anche voi consultando gli atti di pratica, per il prodotto GPL vi fosse una preventiva comunicazione della Regione Campania con cui si specificava che, dal punto di vista amministrativo, non sarebbe stato possibile autorizzare l'esercizio della distribuzione di tale prodotto in quanto era stato raggiunto il limite massimo di contingentamento. Come si legge agli atti della pratica, è lo stesso ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Casal di Principe che evidenzia tutto ciò nel proprio provvedimento numero 114 dell'8.05.2002".

Nel corso del verbale di sommarie informazioni rese dall'ing. Scafuto Aniello in data 20.6.2013 il tecnico ritorna su alcune questioni relative alla pratica in esame:

- quanto al sopralluogo disposto con nota numero 63 U.T. del 07.02.2002 per la data dell'11.2.02 dal dirigente dell'UTC sul cantiere del costruendo impianto di carburanti sito sulla SS 7bis Km 5+800, "tale attività non era stata attività né a seguito della nota numero 45444, datata 12.11.2001, dell'ANAS, né a seguito della nota numero 11857, datata 17.12.2001, della Regione Campania, che pure invitavano questo Comune ad espletare attività sul cantiere in parola finalizzate a verificare eventuali abusi edilizi. Il sopralluogo veniva svolto in data 11.02.2002 dall'Ing. Vincenzo Falconetti, responsabile dell'UTC, e dal C.te della P.M. di Casal di Principe, Cap. Franco Coronella. Nella relazione il tecnico comunale dava atto che, sulla scorta degli elaborati grafici in suo possesso, i serbatoi erano stati interrati in conformità al progetto di variante mentre per la pensilina non poteva esprimere giudizi in quanto la stessa era in corso di realizzazione; precisava che la parte di lavori realizzata risultava conforme al progetto di variante approvato e concludeva dicendo – leggo testualmente – da un esame globale il realizzando impianto di cui trattasi risulta conforme al progetto di variante allegato all'autorizzazione numero 5/2002 rilasciata in data 01.02.2002. A questo proposito voglio ribadire, come già fatto la volta scorsa che, dall'esame dell'intera pratica risulta pressoché impossibile attribuire dei grafici presenti agli atti ad un determinato titolo edilizio in quanto tutti i grafici, o pressoché tutti, risultano privi di riferimenti al titolo o alla richiesta. E' opportuno precisare, comunque, che l'accertamento svolto nel febbraio del 2002, non poteva che riguardare anche i lavori relativi all'autorizzazione numero 4/2000, dato che l'autorizzazione numero 5/2002 si riferiva esclusivamente all'aggiunta di prodotto metano e GPL e che nulla aveva a che fare con la realizzazione della pensilina che invece sicuramente era nel progetto allegato alla 4/2000. La



relazione relativa al sopralluogo svolto dal dirigente dell'UTC veniva protocollata al numero 87 U.T. del 20.02.2002. Con nota protocollata al numero 2869 del 12.03.2002, l'Aversana Petroli, nella persona del direttore dei lavori, Arch. Aurelio Cosentino, comunicava l'ultimazione dei lavori relativi all'autorizzazione 4/2000, facendola risalire alla data dell'11.02.2002; la comunicazione di ultimazione lavori è riferita ad una data che quindi coincide con la data del sopralluogo svolto dall'Ing. Vincenzo Falconetti che, con riferimento sempre all'11.02.2002, aveva dato atto che erano ancora in corso almeno i lavori per la realizzazione della pensilina;

- ritornando sulla fase del collaudo dell'impianto di carburanti, ha precisato "Tale tipo di collaudo non può certo avvenire se la cabina elettrica è indispensabile all'energizzazione degli impianti, come di regola è. Consultando la pratica noterete come la denuncia di inizio lavori di realizzazione di una cabina elettrica servente l'impianto in parola sia comunicata dall'arch. Aurelio Cosentino in data 12.03.2002, ossia nella stessa data in cui si dà comunicazione della fine dei lavori. Non trovo traccia, agli atti, della comunicazione di fine lavori di installazione della cabina elettrica". Ed ancora "L'11.04.2002, l'Aversana Petroli Srl inviava a questo Comune una nota, protocollata al numero 3784, avente ad oggetto richiesta di collaudo e messa in esercizio del primo stralcio inerente all'impianto di distribuzione carburanti, situato in codesto comune, sulla s.s 7/bis dir. 5+800 Km lato sx. Nel corpo della nota, l'amministratore dell'Aversana Petroli comunicava che i lavori di cui all'autorizzazione 4/2000 erano stati completati e che quelli relativi alla variante per l'aggiunta di metano e GPL (5/2002) venivano temporaneamente sospesi – leggo testualmente – nell'attesa del rilascio dei vari pareri da parte degli enti preposti (VV.FF., Regione Campania ecc.). La nota si presta a più considerazioni. In primo luogo, l'ultimazione dei lavori era già stata comunicata come avvenuta in data 11.02.2002, dunque non si comprende il motivo di questa seconda comunicazione se non per ribadire la conclusione dei lavori. In secondo luogo, il fatto di dare atto della sospensione dei lavori di cui all'autorizzazione 5/2002 lascia presumere che l'interessato li avesse iniziati, cosa irregolare perché, intanto agli atti non vi è la relativa comunicazione di inizio lavori e soprattutto perché la stessa autorizzazione 5/2002 non poteva essere attivata (e a mio avviso rilasciata) prima del rilascio dei pareri di rito da parte degli enti preposti, carenza di cui l'Aversana Petroli era perfettamente al corrente, avendone dato atto nella nota stessa. Altra anomalia è l'allegazione di tre planimetrie riguardanti un non meglio definito primo stralcio dei lavori effettuati; immagino possano riguardare quelli eseguiti in virtù dell'autorizzazione 4/2000 ma, vi rendete conto, non è regolare che i grafici relativi a dei lavori da svolgere in virtù di un'autorizzazione già rilasciata siano trasmessi dopo che gli stessi lavori siano stati ultimati. Con nota protocollata da questo Comune al numero 3816 del 12.04.2002, il direttore dei lavori arch. Aurelio Cosentino certificava la conformità delle opere al progetto approvato con l'autorizzazione numero 4/2000 precisando trattarsi di opere – leggo testualmente – inerenti al primo stralcio (settore carburanti). Occorre nuovamente precisare che, in realtà, non esistono stralci relativi all'autorizzazione 4/2000 in quanto la stessa era stata rilasciata per il solo settore dei carburanti già in origine;

- sempre in relazione al progetto stralcio, il tecnico ha dichiarato "In data 11.06.2002, il dirigente



dell'ufficio tecnico di Casal di Principe, con nota numero 301 U.T., certificava che in data 11.04.2002 l'Aversana Petroli aveva presentato un progetto stralcio relativo all'autorizzazione in variante numero 5/2002; dava atto che tale progetto stralcio era relativo ad una serie di lavori che, a ben vedere, corrispondevano a quelli relativi all'autorizzazione numero 4/2000 ed erano cioè relativi al solo settore carburanti; affermava inoltre che per tali opere la ditta aveva presentato, il 12.04.2002, dichiarazione di conformità. La certificazione non è chiara e rischia di confondere le idee: è verosimile ritenere che il tecnico abbia inteso separare le opere già realizzate dall'Aversana Petroli, ovvero quelle autorizzate con provvedimento numero 4/2000, da quelle autorizzate con la variante numero 5/2002 ma, come ho già detto, non si può parlare, in questi casi, di stralci di progetto essendo due titoli edilizi diversi anche se collegati”.

Rileva sottolineare quanto riferito dallo Scafuto Aniello in relazione alle successive varianti.

Egli afferma che sia la concessione n. 4/00 che le successive varianti, aventi numero 5/2002 dell'1.02.2002, numero 21/2002 del 27.11.2002 e numero 95/2009 del 30.04.2009, sono state rilasciate in forma di autorizzazione e non di concessione e solo l'ultima delle varianti, precisamente la 95/2009, pur essendo formata come autorizzazione è annotata nel registro delle concessioni oggi dei permessi di costruire.

Lo Scafuto procede quindi a ricostruire, per ciascuna variante, l'iter autorizzativo.

- quanto alla autorizzazione edilizia numero 5/2002 dell'1.02.2002, variante in corso d'opera della 4/2000, ha dichiarato che “in data 06.12.2001, Cosentino Antonio, amministratore dell'Aversana Petroli Srl, inviava a questo Comune e agli enti competenti per i pareri, istanza di variante in corso d'opera per l'aggiunta di prodotto metano e GPL sul realizzando impianto di carburanti sito sulla SS 7 bis, Km. 5+800, la cui realizzazione era stata autorizzata con provvedimento numero 4/2000. Preciso che nel documento, indirizzato solo per conoscenza a questo ufficio tecnico, non erano indicati, fra gli allegati, i grafici progettuali. L'istanza veniva protocollata da questo Comune al numero 11514 del 06.12.2001”. Ed ancora “Con nota protocollata dal Comune di Casal di Principe al numero 363 del 14.01.2002, sull'istanza di variante in corso d'opera prodotta dall'Aversana Petroli, l'ANAS esprimeva parere negativo per quel che concerneva il GPL e di richiesta di integrazione per ciò che riguardava il metano. Come già precisato la volta scorsa, il parere positivo dell'ANAS, in ogni caso, non autorizza l'inizio dei lavori, i quali è possibile avviarli solo col possesso del cd. disciplinare. In questo caso, come visto, non solo mancava il disciplinare ma anche il parere favorevole; per di più, il cantiere risultava essere anche oggetto di contravvenzione da parte dell'ANAS, come spiegato prima.

Con nota protocollata al numero 466 del 17.01.2002, l'Aversana Petroli trasmetteva così all'ANAS e al Comune di Casal di Principe i grafici relativi alla variante richiesta; a penna, nel corpo della missiva, risulta appuntata la frase la presente annulla e sostituisce la precedente; non vengono dati riferimenti circa tale nota precedente ma, presumibilmente, è l'istanza del 06.12.2001. In ogni caso, mi preme segnalare che, fatta eccezione che per la relazione tecnica, peraltro presente in duplice esemplare e l'uno diverso dall'altro, agli atti non ho rinvenuto i grafici progettuali asseritamente trasmessi dall'Aversana Petroli; anche perché, come potete



leggere, nella nota non si fa alcun tipo di elencazione dei grafici trasmessi e delle relative relazioni tecniche”;

- quanto all'autorizzazione edilizia numero 21/2002 del 27.11.2002 a firma dell'ing. Vincenzo Falconetti, lo Scafuto ha precisato “La pratica edilizia nasce con l'istanza dell'Aversana Petroli Srl, protocollata al numero 7937 del 18.09.2002, con cui si chiedeva la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato al servizio dell'impianto di carburanti sito sulla SS 7Bis Dir. Km.5+800. L'autorizzazione, come detto, veniva rilasciata il 27.11.2002. Con nota protocollata al numero 7763 del 27.10.2003, l'Aversana Petroli srl comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 28.10.2003, indicando la ditta esecutrice dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori.

Da questo momento in poi, agli atti non si registrano altre comunicazioni riguardanti la costruzione del fabbricato; tuttavia, da informazioni da me assunte all'interno dell'Ufficio Tecnico che attualmente dirigo, è emerso che, di fatto, i lavori per la realizzazione del fabbricato non sono mai iniziati. Mi riservo di svolgere, quando e se necessario, un sopralluogo sul sito in questione, per verificare la presenza o meno dell'opera”;

- quanto alla autorizzazione edilizia numero 95/2009 del 30.04.2009, variante in corso d'opera della 21/2002, lo Scafuto ha dichiarato “Si tratta dell'autorizzazione più recente rilasciata da questo Ufficio all'Aversana Petroli in relazione all'impianto di carburanti sito sulla SS 7bis Dir. Km 5+800 e riguarda, ancora una volta, l'aggiunta di prodotto Metano e GPL che, evidentemente, nonostante tutti gli atti sin qui esaminati, comprese autorizzazioni amministrative ed edilizie rilasciate e le diverse comunicazioni di inizio lavori da parte dell'interessato, non risultano a questa data ancora realizzati. L'iter riprende con due istanze dell'Aversana Petroli:

la prima di questa veniva protocollata, prima al numero 8777 dell'1.10.2008, poi al numero 8810 del 02.10.2008, e riguardava la richiesta di autorizzazione all'installazione del prodotto GPL sull'impianto sito sulla SS 7bis Km. 5+800, ora possibile grazie all'intervenuta legge di liberalizzazione del settore carburanti. La seconda istanza, protocollata ugualmente al numero 8810 del 02.10.2008, riguardava invece la ripresa dei lavori per l'installazione delle attrezzature per l'erogazione del prodotto metano, per la quale l'interessato era già stato autorizzato ma che, evidentemente, non aveva mai portato a compimento per asserite difficoltà di allaccio alla rete. Le due richieste, in buona sostanza, riportavano su un piano coevo l'aggiunta di prodotto metano e GPL originariamente richiesta dall'Aversana Petroli all'epoca dell'autorizzazione edilizia numero 5/2002. Dopo tali comunicazioni, inviate entrambe sia all'ufficio tecnico che all'ufficio di P.A. del Comune di Casal di Principe, l'iter non aveva ulteriore corso.

Con nota protocollata da questo Comune al numero 3144 del 19.03.2009, l'Aversana Petroli Srl chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione edilizia numero 5/2002, che però era già scaduta nel 2003 in quanto la richiesta di proroga di anni uno avanzata in data 30.01.2003 non risulta evasa e, in ogni caso, non risultavano ulteriori comunicazioni con cui l'Aversana Petroli richiedeva proroghe. Alla propria istanza l'Aversana Petroli allegava copia dell'autorizzazione edilizia numero 5/2002, per la quale chiedeva il rinnovo, copia dell'art 83bis della legge 133/2008, copia del parere di massima favorevole dei VV.FF. nonché gli elaborati grafici di progetto; quanto agli



elaborati grafici però, non sono in grado di dire se quelli allegati alla nuova istanza fossero quelli prodotti per ottenere l'autorizzazione numero 5/2002 o dei nuovi grafici, stante il problema già segnalato riguardante l'assenza di riferimenti sui grafici stessi.

Lo stesso 19.03.2009, al protocollo numero 3146 di questo Comune, veniva registrata l'istanza dell'Aversana Petroli tesa ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dei prodotti metano e GPL. Nella nota veniva citato, fra gli allegati, un parere dell'ANAS, che però io non ho ritrovato allegato a questa nota né altrove". E continua "Evidentemente, ritenendo l'UTC di non poter rinnovare l'autorizzazione edilizia numero 5/2002 in quanto scaduta, con istanza protocollata al numero 3738 del 02.04.2009, l'Aversana Petroli Srl chiedeva il rilascio di una nuova autorizzazione edilizia per l'aggiunta dei prodotti metano e GPL sull'impianto sito lungo la SS 7 Bis Km 5+800. A tale nota ritrovo allegato un parere dell'ANAS, di massima favorevole, datato 24.05.2002 (si tratta del parere rilasciato all'epoca dell'autorizzazione 5/2002 e giunto, come si è visto, dopo il rilascio dell'autorizzazione stessa)". Sul punto lo Scafuto ha precisato che il parere dell'ANAS ha validità di 180 giorni ed in ogni caso, in relazione al tempo decorso (circa 7 anni) sarebbe stato opportuno comunque richiedere un nuovo parere all'Ente.

In ogni caso l'ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, nella persona del geom. Vincenzo Schiavone, in data 30.04.2009 rilasciava l'autorizzazione edilizia numero 95/2009 in variante alla numero 21/2002. Questa, come già sottolineato, aveva ad oggetto la sola costruzione di un fabbricato adibito a Bar Shop da realizzare all'interno dell'esistente impianto, mentre l'istanza dell'Aversana Petroli era intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'aggiunta dei prodotti metano e GPL. Lo Scafuto ha altresì sottolineato che l'autorizzazione edilizia numero 95/2009 era in realtà un permesso di costruire, correttamente annotato nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio Tecnico ed ha aggiunto "Tale autorizzazione è compresa nell'elenco dei permessi da costruire sequestrati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 26.03.2013, in quanto adottati da soggetto privo di competenza, ovvero il geom. Vincenzo Schiavone che, sebbene all'epoca dei fatti fosse dipendente dell'UTC di Casal di Principe, non rivestiva la qualifica e il ruolo necessari per il rilascio dei permessi di costruire". Ed ancora "Nel corpo dell'autorizzazione il geom. Schiavone non fa alcun riferimento ai pareri di rito acquisiti dagli Enti competenti e propedeutici al rilascio del permesso stesso; pareri che, come ho già detto, non risulta dagli atti che siano stati rinnovati dopo l'istruttoria, anch'essa carente, relativa all'autorizzazione numero 5/2002. Con provvedimento numero 232 del 18.06.2009, l'ufficio di P.A. del Comune di Casal di Principe autorizzava la società Aversana Petroli Srl all'installazione dei prodotti metano e GPL, condizionando la validità dell'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni del titolo edilizio". Sempre sul medesimo tema l'ing. Scafuto ha ribadito "Come già evidenziato, l'istruttoria relativo al rilascio dell'autorizzazione numero 95/2009 non venne suffragata dai necessari pareri espressi dagli Enti preposti. Ed infatti, con nota protocollata dal Comune di Casal di Principe al numero 1678 del 17.02.2010, l'ANAS diffidava l'Aversana Petroli, dandone comunicazione anche al Comune e ad altri soggetti, dall'intraprendere qualsiasi tipo di attività lavorativa all'interno dell'impianto carburanti sito sulla SS 7 Bis Km. 5+800 in



quanto, per farlo, era necessario il preventivo rilascio dell'apposito disciplinare, documento che l'Aversana Petroli avrebbe potuto chiedere solo fornendo all'ANAS una serie di documenti, tutti elencati nella nota medesima; documenti che, evidentemente, in quel momento non erano in possesso dell'ANAS. Sebbene non ne abbia trovato traccia agli atti di questo UTC, è evidente che l'Aversana Petroli, aderendo alla richiesta dell'ANAS, inviava la documentazione richiesta. Di conseguenza, con nota numero CNA-0014995-P dell'11.04.2011, l'ANAS comunicava che, sulla base dei documenti ricevuti, era possibile esprimere parere di massima favorevole per l'aggiunta del solo prodotto GPL e non del metano, per i motivi tecnici meglio indicati nella nota stessa. Sulla base della comunicazione dell'ANAS appena citata, con nota protocollata al numero 7102 del 27.06.2011, avente ad oggetto variante all'autorizzazione edilizia numero 95/2009 e a quella amministrativa numero 232/2009, l'Aversana Petroli Srl chiedeva al Comune di Casal di Principe di essere autorizzata all'installazione del solo prodotto GPL. All'istanza, l'interessato allegava copia della nota ANAS in parola, nonché la relazione e gli elaborati grafici relativi alla richiesta di variante edilizia. Anche in questo caso mi preme segnalare l'assenza di riferimenti negli elaborati grafici rinvenuti agli atti".

Altre importanti informazioni sono state rese dai due legali della Q8, gli avv. **Galliani Giovanni** (Direttore Affari Legali e Societari della KUPIT spa) e **Pacciolla Cosimo** (Manager della Direzione Legale della KUPIT spa). Gli stessi hanno spiegato che la compagnia petrolifera gestisce la vendita del carburante al dettaglio, nei distributori che costituiscono la rete, attraverso diversi sistemi.

Anzitutto vengono in rilievo gli "impianti di proprietà", espressione con la quale si indica non la titolarità del suolo, bensì quella dell'autorizzazione di ciascun singolo distributore necessaria all'apertura dell'impianto. Invero il suolo sul quale sorge l'impianto può anche non essere di proprietà della "Q8 (può essere preso in locazione da terzi o acquisito mediante altre forme di diritto reale di godimento). In gergo per "titolarità dell'autorizzazione" si intende "proprietà dell'impianto".

Gli impianti di proprietà vengono gestiti dalla società direttamente per il tramite di una propria società controllata, la SEGIT, ovvero vengono dati in comodato d'uso gratuito a rivenditori comodatari, ossia i cosiddetti gestori, i quali, ai sensi del D.L.vo 32/98, si impegnano ad acquistare dalla compagnia il carburante in esclusiva.

In entrambi i casi, esiste un contratto di comodato e di fornitura in esclusiva in cui KUPIT dispone del punto vendita e delle autorizzazioni; individua il gestore (sia esso SEGIT o altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la vendita al pubblico dei prodotti) il quale si impegna a custodire e a gestire il bene nel rispetto della normativa e dei termini contrattuali ed a rifornire il punto vendita con carburanti e lubrificanti forniti in esclusiva dalla stessa KUPIT e/o da ditta/e da essa incaricata/e, secondo gli standards qualitativi della rete Q8.

Nel caso in cui la KUPIT non sia titolare delle autorizzazioni dell'impianto, generalmente stipula "contratti di convenzionamento" in cui dà atto della disponibilità dell'impianto da parte di



soggetti terzi e prende atto che i medesimi impianti sono muniti di tutte le autorizzazioni amministrative che ne legittimano l'installazione e l'esercizio. In questo caso, il soggetto terzo assume l'obbligo di rifornirsi o far rifornire l'eventuale gestore al quale affida il proprio impianto, in esclusiva dalla Q8 o dalle ditte da questa designate, sempre secondo la normativa vigente. Esiste quindi una distinzione tra il "convenzionato gestore", ovvero colui che entra in rapporti con KUPIT disponendo di un impianto ed il "convenzionato retista", ovvero colui che ha una rete di impianti. Il "grande retista" è colui che dispone di un numero elevato di distributori i quali, nel loro complesso, possono anche non essere legati alla sola Q8 ma far capo anche a contratti di convenzionamento con altre aziende petrolifere.

La gestione materiale dei rapporti con i convenzionati retisti è tenuta a livello centrale, dalla Direzione Rete, attualmente diretta dall'ing. Stefano Claudio Saccone.

Il retista stipula direttamente il contratto con il gestore e la KUPIT resta estranea se non per la clausola riguardante la fornitura esclusiva da parte di KUPIT o di ditte da questa indicate.

Quando si parla di "extra-rete" si intende la vendita di prodotti (benzina, gasolio, gasolio agricolo, olio combustibile, gasolio da riscaldamento, ecc.) che non avviene attraverso la rete dei punti vendita con marchio Q8 ma avviene, per il tramite di una società controllata, la Q8 QUASER, ad altri canali di vendita, come i rivenditori i quali comprano ingenti quantitativi di prodotto che poi vendono al consumatore finale.

Infine l'ultimo canale di vendita è costituito dalla vendita diretta al consumatore finale cioè imprese di autotrasporto, condomini, pubblica Amministrazione e, di recente, anche alle cosiddette pompe bianche, cioè distributori di carburanti non legati ad alcun marchio.

Il mercato extra – rete di Q8 Quaser è differente e segue logiche aziendali diverse: sebbene sia una controllata della KUPIT, le è concesso di rivolgersi anche a terzi per l'approvvigionamento dei prodotti.

In definitiva, la figura del rivenditore riguarda esclusivamente il mercato extra rete. Non è escluso che un rivenditore sia anche titolare di autorizzazioni petrolifere di impianti e che possa essere legato a KUPT anche da un rapporto di convenzionamento. E' evidente che i due differenti rapporti commerciali sono trattati, all'interno di KUPIT, da direzioni differenti.

Nel contratto di convenzionamento viene fatto esplicito riferimento sia alle norme in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatti di rilievo penale, contenute nel d.lgs. 231/00 sia alle norme aziendali contenute nel codice etico KUPIT, di cui i convenzionati, all'atto della sottoscrizione del contratto, danno atto di aver preso visione e di averne condiviso i contenuti, dichiarando di conoscere le responsabilità civili e penali a cui si espongono violando tali norme. Il convenzionato si obbliga a comunicare immediatamente alla KUPIT il verificarsi di eventi effettivamente, o anche potenzialmente, lesivi del codice etico e/o delle norme di cui suddetto decreto legislativo. Le stesse regole valgono per il comodatario nel caso in cui oggetto del contratto sia la sola gestione dell'impianto di cui la KUPIT è già titolare.

I due legali hanno fornito copia del codice etico, parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui l'azienda deve essere dotata ai sensi del d.lgs. 231/01, aggiungendo



che la violazione di una delle prescrizioni contenute in tale modello, tale da poter cagionare anche in via ipotetica ed eventuale l'applicazione nei confronti della KUPIT delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/01, viene considerata causa di risoluzione anticipata dell'accordo in essere con il collaboratore esterno, consulente e partner che ha posto in essere la violazione.

Nel codice etico per "fornitori" si intendono i fornitori di beni e servizi ai quali KUPIT si rivolge per l'approvvigionamento dei beni (dalle autovetture, ai computer, alla cancelleria ed ogni altro genere di bene che serve per la gestione dell'azienda) nonché per l'espletamento dei servizi (consulenze tecniche, appalti di servizio, di gestione, di manutenzione o per la realizzazione degli impianti di proprietà KUPIT); per "cliente" si intende chiunque acquisti prodotti o servizi da parte di KUPIT o delle sue consociate; per "produttore" si intende l'acquisto di greggio già raffinato comperato nella misura in cui quello raffinato da KUPIT non è sufficiente per il mercato; per "distributori indipendenti" si intendono i rivenditori extra rete e le pompe bianche.

Il codice etico si applica comunque a chiunque entri in rapporto contrattuale con la KUPIT.

Quanto alle procedure di concessione o di sospensione del credito, di stop delle forniture e di revoca dello stop, le stesse sono standardizzate, attivate in automatico e poi gestite da determinati soggetti aziendali, tra cui l'unità Crediti della Direzione Finanza e la Direzione Rete. Tali procedure sono descritte nel documento denominato manuale del credito che i legali hanno prodotto in copia.

L'ufficio legale può interloquire sulle garanzie contrattuali come previste dalla legge e come inserite nel contratto, ma non può conoscere circostanze precedenti alla contrattualizzazione (fase di approccio). La procedura relativa alle garanzie è contenuta nel paragrafo 4.4 del manuale del credito in cui è indicato l'elenco delle garanzie accettate normalmente da KUPIT.

Nel rispondere a specifica domanda, i due legali hanno affermato che non è politica dell'azienda imporre ad un soggetto che vuole entrare in rapporti con KUPIT che egli debba necessariamente associarsi ad un terzo soggetto che sia noto all'azienda e che intervenga, insieme a lui, alla contrattualizzazione. Le garanzie del terzo che l'azienda può legittimamente porre a base di un contratto sono quelle previste dalla legge, liberamente assunte dal soggetto e riepilogate a titolo esemplificativo nella parte del manuale del credito che vi abbiamo innanzi indicato. Tuttavia è possibile sia dato un suggerimento al cliente dall'azienda per superare le difficoltà legate alle garanzie.

I due legali hanno ancora precisato che la KUPIT è attualmente creditore intervenuto nella procedura di esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Cantile Livia Rachele e di Gallo Luigi; sul punto hanno consegnato una nota riepilogativa delle notizie relative allo stato dei procedimenti ed alle azioni da cui gli stessi hanno avuto origine. La stessa è costituita da una mail intercorsa tra l'avv. Cosimo Pacciolla e l'avv. Giovanni Rocco del foro di Salerno, delegato all'affare, nella quale oltre al riepilogo delle procedure esecutive a carico di Luigi Gallo e Cantile Rachele Livia, moglie del Gallo, si dà atto della desistenza da parte del Banco di Napoli e di Equitalia (cfr. verbale s.i. dell'1.2.2012 e



allegato).

Ulteriori dati sul funzionamento della struttura aziendale Q8 e sui poteri dei dirigenti, sono stati forniti da **Grande Biagio**, direttore delle risorse umane della società, il quale ha riferito sulle posizioni attuali di una serie di dipendenti della società, con specifico riguardo a dirigenti indicati da Gallo Luigi come persone da lui conosciute.

In particolare ha risposto a domande sui seguenti soggetti:

- Degl'Innocenti Roberto per il quale ha ricordato che lavorava per KUPIT sino a novembre 2009 ricoprendo, da ultimo, l'incarico di manager delle vendite rete per il Centro – sud Italia, vale a dire coordinava i capi area i quali avevano principalmente la responsabilità delle vendite nel territorio di competenza. Allo stato il capo area ha ulteriori competenze in ordine alla manutenzione della rete e allo sviluppo e alla gestione della rete, trovandosi alle dipendenze di una nuova entità, il Distretto, che dal 2010 comprende il settore vendite e quello dello sviluppo ed investimento. Il Degl'Innocenti aveva assunto comportamenti non conformi travalicando i poteri che l'azienda gli aveva conferito con l'incarico affidatogli, tanto da essere destinatario di note ufficiali di contestazione ed essere costantemente seguito nelle sue attività. Nulla di concreto venne accertato, ma lo stesso Degl'Innocenti chiese di risolvere il rapporto di lavoro;

- Adamiano Giovanni è un quadro che gestisce le gare per la Pubblica Amministrazione e cura, in back – office, le problematiche legate ai clienti Cartissima. In passato era stato anche alle dipendenze della Direzione Rete occupandosi di seguire i convenzionati, ma a seguito del riassetto organizzativo dell'azienda era stato trasferito ad altro incarico;

- Sorrentino Bruno è il capo area per l'area di Napoli, che sostanzialmente comprende la Campania. Dipende dalla Direzione di rete e risponde al dr. Raffaele Iollo, capo del Distretto Rete Sud da cui dipende l'area di Napoli. Il compito del capo area in KUPIT è oggi quello di coordinare l'attività degli assistenti vendite rete nonché quella dei tecnici di manutenzione. Il capo area partecipa anche allo sviluppo della rete promosso dagli assistenti sviluppo rete e, nel caso di convenzionamento, dai coordinatori delle reti private, figure che organicamente dipendono entrambe anch'esse dal capo del Distretto.

Grande Biagio ha precisato che per sviluppo della rete si intendono i nuovi investimenti che vanno promossi sui distributori già appartenenti alla rete e l'individuazione di siti su cui realizzare nuovi impianti nonché la ricerca di possibili nuovi convenzionamenti (cfr. verbale s.i. dell'1.2.2012).

E' stato quindi esaminato **Iollo Raffaele** il dirigente Q8 del distretto Rete Sud di KUPIT, sovraordinato ad Adamiano e Sorrentino, con specifici compiti nella gestione e nello sviluppo degli impianti della rete carburanti a marchio Q8 nelle regioni Campania, Puglia/Basilicata, Calabria dal gennaio 2010, prendendo il posto di Degl'Innocenti, con il quale in passato aveva collaborato. Ha ricordato che il capo area della Campania è Sorrentino Bruno.

In relazione al distributore di carburanti sito in Villa di Briano, di proprietà Gallo Luigi, oggetto di un vecchio contratto di convenzionamento con KUPIT, egli ebbe notizie all'inizio dell'estate del 2010 proprio dal Sorrentino, nonché da Adamiano Giovanni, precedente coordinatore delle



reti private e, in quel periodo, destinato ad un nuovo incarico nell'ambito dell'azienda.

Entrambi gli spiegarono che l'impianto di proprietà del Gallo era stato oggetto di un convenzionamento siglato dall'azienda circa dieci anni prima e l'azienda aveva elargito al Gallo una somma di denaro di 350 milioni delle vecchie lire, quale corrispettivo anticipato del convenzionamento; in altri termini, quella somma era stata conteggiata sulla base dei potenziali guadagni derivanti dalle stime di vendita dell'impianto; successivamente Gallo non era riuscito, per una serie di traversie giudiziarie ed amministrative, a completare ed aprire l'impianto, ragione per la quale anche la KUPIT (con altri creditori) aveva intrapreso una procedura di recupero del credito. Sempre secondo il racconto di Adamiano e Sorrentino, nel corso degli anni, anche a seguito dell'attivazione della procedura esecutiva, l'azienda aveva cercato di trovare una soluzione che consentisse al Gallo di aprire l'impianto o almeno di risolvere i problemi giudiziari ed economici con KUPIT per poter recuperare il credito; in tal senso avevano anche discusso di coinvolgere un retista campano che subentrasse nelle autorizzazioni dell'impianto, rilevandone la proprietà dal Gallo, sanando la situazione debitoria che esisteva sul bene e liquidando il Gallo sul residuo.

Iollo ha precisato che il valore di un distributore di carburanti va calcolato sulla base di diversi fattori: 1) i flussi di cassa che si ipotizza possano essere ricavati dalle vendite; 2) il valore del terreno su cui l'impianto stesso insiste e della sua ubicazione, da un punto di vista commerciale.

Ha quindi ricordato che sempre secondo il racconto dei due dirigenti che si erano occupati della vicenda Gallo, la ipotesi di coinvolgere un retista già in rapporto con KUPIT fallì perché il Gallo non voleva privarsi della proprietà del terreno, né dell'impianto, in relazione al valore che gli era stato offerto dal retista interessato, ovvero Cosentino Giovanni della IP SERVICE, l'unico per il quale Gallo aveva espresso preferenza tra i nomi indicatigli di retisti presenti in zona.

Iollo ha confermato di aver conosciuto personalmente Cosentino Giovanni, la moglie di questi ed il fratello Antonio, anche lui operante nell'ambito dell'IP SERVICE.

Continuando nel racconto, Adamiano e Sorrentino gli riferirono che il Gallo aveva proposto una diversa soluzione della questione nel giugno 2010, secondo la quale la KUPIT avrebbe erogato ulteriori 130.000 euro, quale ulteriore anticipo sul contratto di convenzionamento necessario per completare l'impianto e metterlo in funzione ed avrebbe rinunciato agli atti della procedura.

Dopo l'estate del 2010, a seguito di un colloquio tra il Gallo e il direttore Saccone, quest'ultimo gli chiese di relazionare e quindi, sentito per gli aggiornamenti il capo area Sorrentino, riferì che la proposta del Gallo, secondo le valutazioni svolte non era conveniente. Nel settembre 2010 il Gallo presentò una seconda offerta pure respinta dall'azienda. (cfr. verbale s.i. del 2.3.2012).

Altro soggetto informato sui fatti (ed il cui nome emerge dalle intercettazioni telefoniche) è **Pinto Gennaro**, titolare dell'impresa individuale omonima con sede in Napoli via Cinthia snc, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Il Pinto è stato amministratore della N.E.M. – Nuova Energetica Meridionale Carburanti Srl di Pinto Grazia ed è stato, dal 02.05.2002 all'8.01.2004 socio accomandante della De Francesco Carburanti sas di De Francesco Salvatore, ossia la società di gestione del primo distributore Luigi Gallo di Villa di



Briano. Il medesimo ha premesso di non conoscere e di non aver mai sentito al telefono Ammaturo Donato o altri soggetti legati alla LUDOIL di Nola, ma alla specifica domanda se sia a conoscenza dell'interesse dell'AMMATURO per un distributore della Provincia di Caserta risponde in senso affermativo e spiega che nel 1999 acquistò il 25% della De Francesco Carburanti e nel 2000 iniziò a gestire un distributore di carburanti, con colori Q8, sito lungo la Nola - Villa Literno in territorio di Villa di Briano, su suolo di proprietà della famiglia Gallo. Luigi Gallo, persona da lui conosciuta ed attualmente frequentata, intorno al 2000, stava costruendo un nuovo impianto sul lato opposto della Superstrada ma, a causa di una serie infinita di problemi, l'impianto non è stato mai stato aperto. Pinto ha confermato che nonostante il Gallo avesse iniziato i propri lavori molto prima di Cosentino Giovanni, proprietario di un altro impianto posto nelle immediate vicinanze, quest'ultimo riuscì a collaudarlo prima, bloccando il Gallo che non poté più aprire il proprio. Pinto ha sottolineato, altresì che essendo presente come gestore sull'altro impianto del Gallo, aveva avuto modo di constatare come i lavori del Cosentino procedessero alacremente per essere conclusi prima di Luigi Gallo.

Quando ci fu la liberalizzazione del settore, nel 2008/2009, il medesimo Pinto, che aveva instaurato un ottimo rapporto col Gallo, si impegnò personalmente affinché lui potesse trovare un partner disposto a fare società con lui, aiutandolo a far fronte a tutti gli impegni economici che aveva assunto e non potuto onorare per la mancata apertura del nuovo impianto.

Così racconta "Inizialmente lui mi disse che aveva ripreso i contatti con la Q8, con cui originariamente aveva già stipulato un contratto di pre-convenzionamento. Luigi Gallo non entrò nel merito dei motivi per cui le cose con la Q8 non andarono bene, ma poi mi chiese di aiutarlo a trovare un partner per aprire l'impianto. Fu così che contattai tale Mario Lauricella, titolare di una ditta di manutenzione di impianti di carburanti, la MIDA Sud se non erro, il quale, io sapevo, aveva contatti con molti grossi retisti della Campania, tra cui AMMATURO di Nola. So che il Lauricella, da me spinto in proposito, prese contatti con alcuni ispettori della LUDOIL di AMMATURO, tali Sabatino e Rainone, coi quali andò a visionare il sito. Non so però il perché la trattativa poi non si sia fatta; dico questo perché il Gallo non mi ha mai detto di aver ceduto una quota dell'impianto ed anzi era lui che spesso mi chiedeva come mai AMMATURO non si fosse fatto vivo o avesse perso interesse per il suo impianto; né il Lauricella mi ha mai saputo spiegare i motivi per cui la trattativa non andò in porto".

Dopo aver riferito questa circostanza vissuta in prima persona, Pinto racconta che Gallo gli aveva sempre confidato che tutti gli ostacoli che aveva incontrato per la realizzazione del secondo impianto erano dovuti a Cosentino Giovanni ed agli fratelli, tra cui Antonio che attualmente però non fa più parte dell'impresa di famiglia che gestisce i carburanti; che un ruolo era stato rivestito anche da Letizia Luigi, un dirigente della Regione Campania il quale aveva sempre favorito Cosentino. Il Pinto, come membro della commissione consultiva regionale che ha stilato la L.R. 626/2006 in materia di carburanti in Campania, quale rappresentante sindacale della FAEB Confesercenti, ha ricordato di aver frequentato gli uffici del Settore carburanti diretto dal Letizia; non indica però fatti bensì "voci di corridoio" inutilizzabili. Sottolinea però



un dato oggettivo: nel momento in cui Cosentino comincia a non essere sostenuto politicamente, Letizia fu rimosso dal suo incarico alla Regione e trasferito altrove (cfr. verbale s.i. del 19.10.2013).

Per completezza si richiamano altresì le informazioni rese dai coniugi **Ferrara Aurora** e **Arreghini Franco Mario** indicati nelle iniziali dichiarazioni del Gallo come coloro che curarono la progettazione per la realizzazione del suo secondo impianto sulla superstrada Nola Villa Literno. L'arch. Ferrara in particolare ha ricordato di essere stata contattata dal Gallo nel periodo in cui, tra la fine degli anni 90 ed il 2000 collaborava con la AGIP insieme con il marito. Evidentemente in ragione di tale competenza fu segnalata al Gallo Luigi che le chiese consulenza per la pratica già avviata presso il comune di Villa di Briano; il suo compito fu quello di verificare l'inquadramento urbanistico e fu proprio lei, con il marito, a suggerire al Gallo di installare un impianto del tipo post pay non essendo necessario apportare modifiche di natura progettuale ai grafici già presentati. La pratica fu istruita proprio per questo tipo di impianto che, sulla base della normativa vigente, consentiva di superare i limiti del contingentamento.

Rinunciò all'incarico quando seppe che a poco distanza dal sito ove sarebbe sorto l'impianto del Gallo era in corso una pratica di interesse dell'AGIP curata dall'ing. Bellotti, professionista che pure collaborava con l'AGIP e che ha lavorato per la progettazione di altri impianti della società di Cosentino, convenzionata con l'AGIP proprio per l'impianto da realizzare.

Con il Gallo rimasero buoni rapporti e questi riferì dei problemi successivi al rilascio dell'autorizzazione per cui l'impianto non era stato mai aperto (cfr. verbale s.i. del 22.10.2013 a firma Ferrara Aurora e Arreghini Fabio).

Da ultimo meritano approfondimento le dichiarazioni rese da **Cavallo Guido** il quale, esaminato una prima volta dai Cc. in merito alla disponibilità del terreno per il quale era stata chiesta la concessione a realizzare un impianto AGIP, dichiara che il terreno ubicato nella località San Giovanni Vespro del Comune di Casal di Principe, individuato al catasto nella particella 20 del foglio 13, era una parte di un appezzamento più grande intestato alla cognata Cacciapuoti Immacolata, dalla quale acquistò una porzione di circa 5.100 metri quadri, in parte confinante col collettore di raccolta acqua confinante con la SS 7 Bis, Nola – Villa Literno, in direzione Nola. Il terreno era coltivato ad ortaggi e frutta per uso familiare. Nell'anno 2000 o 2001, per problemi di salute (fu colpito da ischemia cerebrale), decise di vendere il terreno di Casal di Principe. Fu contattato da Antonio Cosentino, all'epoca nell'impresa di famiglia nel settore del carburante, il quale gli fece una offerta positivamente valutata sicché si concluse l'accordo per la compravendita, senza sottoscrivere alcun compromesso, bensì direttamente il definitivo - dopo poco tempo (non più di 3 o 4 mesi) dal primo incontro - presso un notaio di Casal di Principe. L'atto di compravendita, in effetti, risulta stipulato il 02.04.2001 dal notaio Maria Rosaria Foggia di Casal di Principe.

La controparte del contratto di vendita, nel ricordo del Cavallo, era una società rappresentata da un fratello di Antonio, tale Cosentino Palmiro, il quale disse che il terreno sarebbe servito per realizzare un deposito di carburanti.



L'atto risulta in effetti stipulato con la Immobiliare 6C srl di cui era amministratore, sin dal 1992, Cosentino Palmiro, fratello di Nicola, Giovanni ed Antonio.

Il Cavallo ha affermato di conoscere Gallo Luigi, figlio di Alberto, in quanto dello stesso paese (Villa di Briano) e nel momento in cui egli vendette il suo terreno, erano già in corso lavori di scavo e riempimento su un fondo del Gallo, ove poi veniva realizzata un'area di servizio mai aperta.

Il Cavallo infine precisava di non aver mai stipulato alcun contratto o negozio di fitto, comodato, o altri diritti reali sul terreno in questione (cfr. verbale del 10.05.2013).

Con memoria depositata da Cosentino Giovanni presso la segreteria del P.M. titolare delle indagini, è stata prodotta dall'indagato copia di un contratto preliminare di affitto datato 09.12.1997 concluso tra l'Aversana Petroli e il Cavallo Guido.

Quest'ultimo è stato di nuovo esaminato in data 7.2.14 e, dopo aver prodotto la documentazione relativa ai ricoveri ospedalieri del 10.3.01, 11.3.01 e 24.3.01 (ovvero risalenti a poco tempo prima dell'atto di vendita), ha dichiarato di non ricordare di essere mai stato al Comune di Casal di Principe e di non conoscere Menotti Pignata, né altri funzionari di quel comune.

Mostrata al Cavallo la scrittura privata allegata alla memoria del Cosentino, il dichiarante riconosce come propria la firma apposta e ricorda che la stessa venne compilata dopo aver raggiunto verbalmente l'accordo per la vendita del terreno; aggiunge che il documento fu redatto proprio in prospettiva della compravendita per evitare che i proprietari dei fondi vicini potessero impedirgli di venderlo (accampando diritti di prelazione).

Cavallo conferma che la trattativa con Cosentino Antonio durò circa 3/4 mesi fino alla stipulazione dell'atto pubblico e la scrittura privata fu redatta successivamente al primo incontro con Cosentino Antonio, ma non ricorda se la firmò il giorno dell'atto pubblico o qualche tempo prima, nel corso di quei 3/4 mesi della trattativa.

Richiamata l'attenzione del Cavallo sulla data apposta alla scrittura privata (09.12.1997), il dichiarante conferma che la trattativa con il Cosentino non durò certamente per tanti anni (tra il 1997 ed il 2001). Ed aggiunge "poiché il documento, di cui ho memoria solo ora rivedendolo, era qualcosa che serviva esclusivamente ai Cosentino per evitare di avere problemi e pretese di prelazione da parte dei vicini, forse fu per quello che la data apposta sopra doveva risalire a qualche anno prima", per concludere sul punto "voglio aggiungere che, adesso che ricordo meglio, fui anche io a dire al Cosentino di mettere le carte a posto, come si suol dire, per evitare problemi con i vicini, ma con questo certamente non intendevo dire di fare carte false o di mettere date precedenti". Nel medesimo verbale il Cavallo riferisce altresì "non ricordo, anche se vedo che c'è la mia firma, di aver rinnovato il contratto con una semplice dicitura a penna risalente, come leggo, al 31 luglio 2000". Il soggetto aggiunge particolari sul primo incontro con il Cosentino "se non ricordo male, la prima volta che vidi Antonio Cosentino, aveva una Renault Clio mi pare di colore azzurrino". E ribadisce "Confermo quanto vi ho dichiarato la volta scorsa e cioè che la vendita del terreno ai fratelli Cosentino è avvenuta mentre era in corso il lavoro di movimento terra nel sito ove sarebbe poi sorto un distributore di carburanti mai aperto".



Questa circostanza colloca la trattativa tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001.

A specifica domanda, Cavallo Guido ha concluso che non era possibile che la scrittura privata fosse stata firmata prima del 2001 e ripete "era mio interesse e interesse dei Cosentino non avere problemi con i vicini ma nego che il documento possa risalire a quella data. Quanto al fatto che io abbia potuto firmarlo al Comune di Casal di Principe, come vi ho detto, non ricordo di esserci mai stato e se dovessi rammentare la specifica circostanza di essermi presentato a un funzionario comunale, essere identificato e aver firmato l'atto in sua presenza ve lo farò sapere tempestivamente. Ma, capite bene, nonostante il tempo trascorso, mi sento di escludere questa possibilità" (cfr. verbale del 7.02.14).

Le intercettazioni

Agli atti sono le trascrizioni di alcune delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali ritualmente autorizzate nel corso delle indagini sulla base dei seguenti decreti:

- 1346/11, emesso in data 21.03.2011, relativo all'utenza cellulare numero 335-6794006 intestata ad Aversana Petroli Srl, in uso a Cosentino Giovanni;
- 2387/11, emesso in data 16.05.2011, relativo all'utenza cellulare numero 339-6401650 intestata ad Aversana Petroli Srl, in uso a Califano Antonio;
- 4068/11, emesso in data 12.09.2011, relativo alle utenze cellulari 335-6794006, intestata all'Aversana Petroli Srl, in uso a Cosentino Giovanni e 329-5930285, intestata CRR sas di Reccia Rosario & c., in uso a Reccia Enrico, nonché all'indirizzo di posta elettronica in uso a Cosentino Giovanni, g.cosentino@aversanapetroli.it;
- 5102/11, emesso in data 04.11.2011, relativo all'utenza cellulare 339-8804956, intestata ed in uso a Gallo Luigi;
- 242/12, emesso in data 18.01.2012, relativo alle utenze cellulari 335-7307888 intestata a Kupit Spa, in uso a Sorrentino Bruno e 335-7300278 intestata a Kupit Spa, in ad Adamiano Giovanni;
- 371/12, emesso in data 24.01.2012, relativo all'utenza cellulare 335-7611430 intestata a Kupit Spa, in uso a Iollo Raffaele;
- 867/12, emesso in data 20.02.2012, relativo alla intercettazione ambientale presso gli uffici del Comando Cc. tra Raffaele Zippo, Raffaele Avvedimento, Nicola Magliulo.

Giova analizzare in ordine cronologico le conversazioni di interesse (riportate e commentate per temi nella richiesta del P.M.), perché - sebbene effettivamente le telefonate riguardino soggetti ed argomenti differenti - la successione temporale rivela bene il contesto nel quale le vicende oggetto delle contestazioni (tutte tra loro connesse) si inseriscono e soprattutto rivela l'attualità delle condotte (almeno per la durata delle intercettazioni).

Tra le prime intercettazioni merita di essere segnalata, anche perché ha subito indicato le modalità con le quali i fratelli Cosentino operano a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, la telefonata n. 244 del 28/03/2011 ore 17:56 utenza 335/6794006 intestata alla Aversana Petroli ed in uso a Giovanni Cosentino che viene chiamato dalla utenza 339/6401650 pure intestata alla Aversana Petroli ed in uso a Cosentino Antonio, il quale riferisce di trovarsi insieme "ad Antonio



Diana ed al figlio stiamo per firmare quei contratti ... solo che hanno ... niente...". Giovanni chiede di parlare direttamente con l'interessato e il fratello gli risponde che passerà il telefono ad Antonio. (Diana). Giovanni chiede anzitutto notizie del fratello Carminuccio e Diana Antonio risponde che "è tutto a posto" aggiungendo che "i giudici si sono lette le carte". Si comprende che si fa riferimento ad un sequestro poi revocato perché Diana commenta che "a farlo subito fanno, a levarlo ... mannaggia la marina". Cosentino afferma "e mi fa piacere di salutarlo, di venirlo a trovare e non lo so ... il numero non lo tengo più". Diana non dà il numero al telefono, ma si limita a promettere che qualche sera andranno insieme a mangiare una pizza e Cosentino Giovanni chiede "mi vuoi fissare tu un appuntamento?". Diana acconsente, ma nel decidere la sera in cui incontrarsi, Cosentino esclude il venerdì e spiega "devo andare a Roma, devo far venire quello della Q8 per vedere un poco i fatti dei lavori, loco, che debbono cacciare i soldi ... hai capito? Debbono pagare i lavori eseguiti Hai capito?"; Diana replica che è proprio in attesa di ciò e Cosentino gli fa notare che devono effettuare delle foto ma non c'è da preoccuparsi.

A questo punto Diana Antonio dice "Giovà io lo firmo sto coso... però mannaggia non mi mettere in difficoltà ..."

Cosentino risponde "tu con me, con me, mi senti ... ascolta .. tu per me, no, tu la famiglia tua è come se fosse un'altra famiglia, non dico fratelli, ma cugini ... hai capito o no?"

Le voci si accavallano e lo scambio di battute è poco comprensibile, ma si riesce a capire che Diana non dubita del Cosentino ma comunque ha motivo di temere qualcosa.

Cosentino Giovanni, quando riesce a parlare senza essere interrotto, gli spiega che con le multinazionali bisogna muoversi piano piano "devi parlare con l'addetto commerciale, quello parla con il responsabile, il responsabile parla con quello, quello parla con quell'altro però alla fine ... i fatti lo vedi ... la pompa ce l'abbiamo là ... da quanti anni stiamo smanìa per questa pompa". Diana su questo concorda, ma a sua volta replica "però ... hai visto questo contratto che sto firmando, guarda, che se io lo debbo firmare io lo firmo, tu lo sai come sono ..."

Cosentino cerca di interromperlo ("Antò ...") ma Diana continua "però guarda che ... guarda che proprio insomma ...". Cosentino stavolta prende la parola in maniera decisa "Se non lo firmi tu, lo firmo io e metto io Diana Antonio al posto tuo .. tu lo sai come sono ... io dovevo firmare ad occhi chiusi". Diana cambia atteggiamento "Giovà io mi fido solo di te, lo sai".

Dopo qualche giorno, ovvero in data 11/04/2011 alle ore 20:28, si intercetta la telefonata n. 699 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che viene contattato dalla utenza 335/8116582 intestata alla società ECOCHIMICA srl ed in uso a Diana Antonio il quale rimprovera subito il suo interlocutore "mi hai abbandonato". Cosentino replica che "le carte sono pronte ... ce le ha Antonio" e lui sta aspettando che rientri e le porti, così andranno insieme a consegnarle ed a spiegargliele sulla base dei chiarimenti che sono stati dati ad Antonio ed aggiunge "vedi che adesso, a giorni, esce anche la licenza" e quindi in settimana si "vedranno obbligatorio" così Diana potrà prendere anche la licenza. Cosentino chiede notizie di Carminuccio e Diana risponde "stiamo iniziando da zero un'altra volta" ed aggiunge "il leone è ferito ma ruggisce ancora". I



due scherzano poi sul fatto che senza i denti al momento deve mangiare pastina

I verbalizzanti annotano che Diana Carmine (fratello di Antonio) è stato indagato per reato di riciclaggio aggravato ed è stato sottoposto a misura cautelare ed a sequestro preventivo, per attività svolte per conto del clan dei Casalesi (nota Cc. Caserta del 23.411 inserita nel fascicolo della intercettazione 1346/11).

Queste telefonate, tra le altre, incoraggiano il prosieguo delle intercettazioni dal momento che rivelano contatti con persone indagate e ritenute collegate al clan dei casalesi e, soprattutto, rivelano un modo spregiudicato di trattare gli affari (Cosentino intima al Diana di firmare affermando che altrimenti firmerà lui a nome di Diana) e contatti da approfondire con multinazionali e pubblica amministrazione (Cosentino è a conoscenza della imminente adozione di un provvedimento amministrativo).

Sono temi da approfondire legati, peraltro, agli interesse della famiglia Cosentino nel settore della distribuzione del carburante (si fa riferimento ad una pompa che sono riusciti a conquistare).

Il prosieguo delle intercettazioni rivela anche rapporti (non approfonditi dall'accusa nella richiesta in esame, ma meritevoli di verifica) tra il Cosentino Giovanni e ufficiali della G.d.F. in qualche modo collegati sempre all'attività del Cosentino.

Ed invero in tal senso è la telefonata n. 2001 del 13/05/2011 ore 10:50 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che contatta la utenza 360/844662 intestata a Mottola Antonio al quale Cosentino, presentandosi con il proprio nome e cognome e chiamando per nome il Mottola, gli dice "tu mi volevi incontrare, io domani sto si Caserta che devo fare un servizio sul vialone di Caserta, se per te va bene ci possiamo vedere verso le ore 11:00 nell'Hotel Vanvitelli ... il Vanvitelli sai che sta sul vialone di Caserta?". Mottola acconsente e Cosentino gli spiega dinanzi a quale entrata lo potrà trovare "la prima entrata a sinistra ... io sto là che devo incontrare un amico e quindi ti posso aspettare". Il Mottola chiede "ma posso ... posso portare ...?" ed il Cosentino lo interrompe subito senza fargli completare la frase e gli dice "si ... la persona che vuole lavorare sul distributore, portala e vediamo un pochino quello che si può fare va bene?". Mottola chiede conferma dell'appuntamento alle ore 11:00 al Vanvitelli e aggiunge "perché io lo chiamo e veniamo là alle 11". Cosentino risponde "e chiamalo ... se lo possiamo far lavorare sopra una pompa di benzina a disposizione".

Mottola a questo punto prova a dire "no, Gianni" ma ancora una volta viene interrotto dal Cosentino "ok si, si, ti ho capito .. ci vediamo alle 11" e ripete, quasi a voler far comprendere al suo interlocutore la corretta espressione da usare "la persona che vuole lavorare sul distributore, va bene?".

Opportunamente i verbalizzanti organizzano per la data fissata (14.5.2011) un servizio di osservazione presso l'Hotel Vanvitelli ed hanno modo così di osservare che alle ore 10:50 a bordo di una Peugeot 307 giunge Cosentino Giovanni il quale incontra tre persone con le quali si trattiene a parlare all'interno della struttura.

Alle ore 11:33 giunge a bordo della Mercedes S400 Hibryd Cosentino Nicola che si unisce al



fratello ed alle tre persone come da richiesta di Giovanni che lo aveva chiamato alle ore 11:16 per dirgli di raggiungerlo senza specificare altro, a dimostrazione che Nicola già sapeva dove andare (cfr. telefonata n. 2056 utenza Cosentino Giovanni).

Alle ore 12:05 Cosentino Nicola si allontana a bordo della sua auto ed alle ore 12:08 escono dalla struttura anche Cosentino Giovanni e le tre persone incontrate, ma si trattengono ancora a parlare all'aperto prima di salutarsi alle ore 12:23. I tre salgono a bordo di un'auto Lancia K di cui veniva rilevata la targa e che risulta intestata alla ECO TRADING AREA di Pozzuoli, società distributrice di gas. La Lancia viene seguita dai verbalizzanti e viene fermata quando all'altezza del distributore AGIP all'incrocio tra via 25 Aprile e via Della Pace effettua una manovra repentina che offre il pretesto per un controllo. La persona seduta sul sedile posteriore viene identificata in Mottola Antonio militare in congedo della G.d.F., il conducente si qualifica come luog.te in congedo della G.d.F. ed il passeggero accanto a lui come Ufficiale in servizio della G.d.F. I tesserini sono mostrati velocemente e i verbalizzanti, per non insospettire i fermati, preferivano non approfondire anche perché i finanziari si scusano per la manovra mostrandosi amichevoli (cfr. annotazione del 14.5.2011 inserita nel fascicolo del decreto 1346/11).

Significativa è altresì la telefonata che segue in relazione modalità di acquisizione degli impianti ed in particolare sui rapporti con Adamiano Giovanni, dipendente Kuwait Petroleum già al settore Reti e poi, in fase di riassetto della società trasferito al settore gare con la P.A.(ovvero il medesimo Adamiano al quale il Gallo Luigi fa riferimento nelle informazioni rese, cfr. paragrafo relativo alle dichiarazioni raccolte):

- telefonata n. 2587 del 28/05/2011 ore 09:05 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale contatta l'utenza 335-7300278 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A e in uso a Adamiano Giovanni nel corso della quale Cosentino racconta del suo viaggio a Praga organizzato dalla Kuwait per discutere della concorrenza dei "nuovi piccoli imprenditori", che sta danneggiando le società che avevano assunto nel tempo una posizione consolidata. E fa l'esempio della perdita di reddito di suoi impianti in Calabria, a Teverola, ad Aversa. Si comprende dalla conversazione che con la liberalizzazione chiunque (anche un soggetto che sino a quel momento aveva lavorato come barbiere, secondo l'esempio del Cosentino) può gestire un distributore di carburante, per giunta con la possibilità di acquistare extra rete, ovvero senza la intermediazione dei rivenditori. La Quaser infatti rifornisce le pompe bianche (senza marchi come Q8, AGIP, ecc.) in extrarete e ciò consente al piccolo di praticare prezzi più bassi.. Cosentino afferma che il titolare di un impianto a Frignano che proprio lui rifornisce di gas va a Napoli ogni settimana e si rifornisce direttamente dalla ESSO o dalla REPSOL o dalla QUASER per condizioni appena un poco più alte di quelle che sono praticate a lui, Cosentino. Quest'ultimo, nel raccontare del convegno indica tra gli imprenditori che non avevano aderito Castellano e Adamiano replica che egli conosce i reali motivi per i quali non si è presentato. Sulla posizione del Castellano si ritorna nel corso della telefonata nei termini che seguono. Cosentino: Senti, quel Castellano due - tre volte sono andato, ci ho parlato, ce l'ho messo tre e... e ne vuole trovando tre e mezzo-quattro ... Il gestore là sopra per andarsene ne va trovando uno



Adamiano: uno? E che è scemo?

Cosentino riferisce ancora “Lui va e viene qua; E pure Donato disse: ma tu quanto gliel’hai messo, tre? E’ assai, non glielo dovevi mettere tre ... Io dissi: Donato, quello deve mettere pure il GPL, io glielo ho messo tre, se me lo dà, io me lo piglio, tutti e due senza gestore”.

I due parlano di una persona, ovvero proprio Donato, che ha acquistato un impianto a Giugliano in una zona dove, come ricordato dal Cosentino, avevano arrestato molte persone ed effettuato sequestri, essendo una zona ad alto rischio; sul punto Cosentino osserva “e quello che sta nel posto giustamente decide ad un certo punto di mollare ... tu che fai? Vai fresco fresco là ? ... eh ... non lo puoi fare ... non lo puoi gestire più tu in prima persona ... ci devi mettere il dipendente ... o quanto meno devi fare il self” e continua affermando che ora il soggetto vuole fare il self con la Q8.

Adamiano riprende il discorso sul Castellano e suggerisce “comunque il Castellano sta proprio in cattive acque eh Giova’! quindi rall neuoll (dagli addosso)... hai capito?”

Cosentino: Ma tutto quanto è ... uno/ uno e mezzo? perché lui prende quell’uno e mezzo che gli deve dare e se li fa spalmare in contratti?

Adamiano: ribadisce “no Giova’, ci deve dare molti soldi” e aggiunge “Giova’ guarda che sopra al... sopra al... al terreno di Fratta sta l’ipoteca eh ...eh, l’ipoteca della Q8 eh ... perciò apri gli occhi e vedi di...”. Cosentino osserva quello è scemo, quello va trovando una cifra che non... non esiste ...tre e mezzono... tre e mezzo ... quattro, scendendo tre e mezzo, poi... per quelle gestioni fetenti che tiene”. Ma a questo punto è proprio Adamiano che fa notare “quelli sono belli impianti ... guarda, se quello stronzo di gestore se ne andasse da là sopra”.

Cosentino concorda che il gestore attuale non è “proprio idoneo”.

L’accusa sottolinea come il comportamento dell’Adamiano non sia certamente conforme al codice etico imposto dalla Kupit Spa ai propri dirigenti nei rapporti con i partner commerciali, come riferito dai responsabili dell’ufficio legale della società petrolifera, avvocati Galliani e Pacciolla (verbale s.i. dell’1.02.2012, sopra riportato e copia del codice etico adottato dalla società ai sensi del d. Lgs. 231/01).

Giova sottolinea che nel corso della medesima telefonata Adamiano parla del figlio che si sposerà agli inizi di luglio, abiterà a Roma dove lavora “quello lavora a Equitalia, tu lo sai no” e Cosentino risponde “si ...si, me lo dicesti”.

Nel prosieguo Adamiano che ha promesso al Cosentino Giovanni di andarlo a trovare manda saluti al fratello “salutami a Nicola, come sta tutto a posto?”. Giovanni risponde “Tutto a posto, ieri si andò a vedere il... il concerto a Napoli ... Si andò a vedere Gigi D’Alessio”. Adamiano si raccomanda di nuovo “Ohè salutameli”

Cosentino Giovanni ha stretti contatti con i vertici della Q8 ai quali si rivolge direttamente per questioni legate alla QUASER ed al sistema extrarete di cui ha parlato con Adamiano Giovanni (nella telefonata appena riportata).

In tal senso va letto un SMS, progressivo n. 2977 del 07.06.2011 ore 19.10, in uscita dalla utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino verso l’utenza numero 335/1051401 intestata



a Kuwait Petroleum Italia spa con sede a Roma, ed in uso a Gilotti Alessandro “Ciao Sandro scusami se ti disturbo per motivo di lavoro. per i problemi impianti e quaser in extra rete che non riesco a risolvere e vorrei parlatene di persona. prendo appuntamento con la tua segreteria .a presto e saluti a casa. Giovanni”.

I verbalizzanti annotano che Gilotti Alessandro è il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Kuwait Petroleum Italia e con il medesimo Giovanni Cosentino ha un rapporto di frequentazione e di amicizia come da SMS che i due si scambiano e che sono stati intercettati sempre sulla utenza 335/6794006 in uso al Cosentino con la utenza 335/1051401 intestata a Kuwait Petroleum Italia spa con sede a Roma, ed in uso a Gilotti Alessandro. A dimostrazione del legame tra i due nella informativa si indicano una serie di SMS scambiati tra la mattina e la sera del 23.03.2011 relativi al progetto di incontrarsi con le famiglie nel fine settimana. La lunga sequenza di SMS inizia con il progressivo n. 53 delle ore 13.55 in entrata sulla utenza monitorata “Caro Giovanni, ho appena saputo che devo partire per il Kuwait Domenica 27 alle 12.30. A noi farebbe piacere comunque vedervi. Se venite venerdì sera possiamo stare insieme sabato e magari ripartire Domenica mattina sul presto...mi spiace per il contrattempo...ma spero si possa comunque fare”. Seguono altri messaggi nel corso dei quali i due concordano di stare insieme nella giornata di sabato (n. 85 ore 21.58, n. 86 ore 22:00, n. 87 ore 22.59, n. 88 ore 23.08). Effettivamente, in data 26.3.11 (sabato) i due si incontrano come rivelato dalla telefonata n. 183 del 26.03.2011 ore 12.12, sempre tra le stesse utenze, con la quale Cosentino Giovanni comunica che stanno arrivando.

Il messaggio del 7.6.11 sopra evidenziato rivela che in virtù di tale rapporto personale il Cosentino ha la possibilità di accedere facilmente per i suoi problemi ai vertici della Q8.

A riscontro di quanto appena osservato e sono gli SMS che seguono, sempre tra le medesime utenze:

- n. 2981 del 7.06.2011 ore 19.18 in entrata sulla utenza monitorata “Ok mi spiace che non siamo riusciti a risolvere interamente ti mando qualche proposta di data... Sandro”;
- n. 3394 del 16.06.2011 ore 21.45 in uscita “Sandro ho opzionato a sinalunga .ciao”;
- n. 3398 successive ore 22.02 in entrata “Complimenti!! Ti avevo chiamato per ringraziarti dell'ottima frutta e mozzarelle !!!grazie. Non ti preoccupare per la Calabria...a presto. S”.

Con riguardo a quest’ultimo messaggio, i verbalizzanti annotano che Cosentino Giovanni risulta essere denunciato, quale amministratore della IP Service Srl, dalla Polizia Stradale di Frascineto (CS), per violazione di norme in materia di ambiente rilevate a seguito di accertamenti operati presso gli impianti di carburanti con insegna Q8 siti in Villapiana (CS) e Trebisacce (CS), di proprietà della IP Service Srl.

Le intercettazioni rivelano un altro legame particolare, ovvero quello che lega Cosentino Giovanni al De Francesco Salvatore, gestore dal 2001 del primo impianto di carburante della famiglia Gallo, ove Gallo Luigi ha mantenuto il bar:

- telefonata n. 660 del 26/09/2011 ore 09:37 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale viene contattato dalla utenza 393/2072180 intestata a De Francesco Carburanti ed in uso a



De Francesco Salvatore, gestore del primo impianto di Luigi Gallo nel corso della quale il De Francesco, che si presenta con il suo nome e cognome e saluta il Cosentino chiamandolo Don Giovanni, dice “Don Giovà vorrei avere un poco... un appuntamento con voi, per parlare un poco, un attimo a parlare dieci minuti con voi”. Dopo aver a lungo parlato del settore della distribuzione dei carburanti e della necessità di installare, nelle aree di servizio, attività più redditizie e capaci di richiamare una clientela più variegata, il discorso cade sul primo impianto di Luigi Gallo, ove quest’ultimo gestisce tuttora un chiosco bar. A tal proposito De Francesco, gestore dell’impianto, afferma “io lo volevo sopra là... là Villa Literno il bar che sta là, lo dovevo avere al posto di Luigi Gallo e facevo vedere quello che facevo; invece purtroppo lo tengo sopra una zona che voi lo sapete meglio di me, che sta morendo giorno dopo giorno senza... “. Cosentino chiede “Ma... ma sta... ma sta ancora in causa... Gallo là a Villa Literno?” e De Francesco “si, si ... non hanno fatto niente, ogni tanto vengono e dicono: questo mo’ se ne deve andare da dentro al bar, mo’ si vogliono pigliare pure il bar ... un casino”. La telefonata si conclude con un appuntamento per parlare da vicino

Cosentino: Vabbuo’, ci vediamo per di là Salvatore

De Francesco: ... cose da vicino jà

Giovanni Cosentino e il De Francesco si danno appuntamento per incontrarsi di persona e parlare da vicino di certi argomenti (...cose...) di cui, evidentemente, non sembra opportuno parlare al telefono.

Altri rapporti anomali sono quelli del Reccia Enrico la cui ambiguità emerge in tutta evidenza dalle intercettazioni che mostrano i suoi due volti: socio di fatto di Cosentino Giovanni e amico di Gallo Luigi da aiutare contro Cosentino.

Le prime intercettazioni rivelano che il Reccia ha rapporti stretti con il Cosentino Giovanni, come in particolare dimostrano conversazioni registrate tra i due, tra le quali ad esempio si ricorda la telefonata n. 664 del 09/04/2011 ore 19:40 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino in uscita verso la utenza 329/5930285 intestata alla società C.R.R. ed in uso a Reccia Enrico nel corso della quale i due parlano di un affare in comune. Il Reccia esordisce dicendo “allora è venuto questo mattina” e continua affermando che ha pagato un’avvocata “con gli assegni di 13.000 euro che ha versato U Limone a Caserta”. Non si fa alcun nome né riferimento, ma Cosentino comprende di chi si tratti e si preoccupa di comprendere la sorte di un altro assegno che aveva da parte e che era andato a compensazione di un mutuo; Reccia riferisce al Cosentino di avergli mandato l’estratto conto via mail in relazione ai conteggi di un fido di 150 mila euro, che evidentemente condividono per il loro affare comune. Cosentino si preoccupa di capire dove fosse l’assegno di 13 mila euro e Reccia risponde “lo teneva là l’ha versato sul conto anziché metterlo in acconto alla rata di” E Cosentino “allora ha preso uno di quegli assegni che ha versato”.

Seguono altre telefonate tra i due sempre a dimostrazione della esistenza di intese che vedono Cosentino Giovanni e Reccia Enrico soci di fatto (telefonate n. 907 del 18/4/2011, n. 1679 del 4/05/2011 intercettate tra la utenza del Cosentino e quella del Reccia). Ed invero, a seguito di



attività di osservazione organizzato in data 09/05/2011 alle ore 10:40 sulla base delle intercettazioni in corso, i predetti sono identificati dagli investigatori mentre giungono a bordo di una Peugeot Ranch in via Caracciolo n. 15, ove si trova lo studio degli avvocati Del Giudice, Dal Verme e Senese con i quali devono incontrarsi. I due usciranno dal palazzo alle ore 13:10 e mentre il Cosentino va via con altre due persone (già notate presso l'edificio nella mattina), il Reccia va via a bordo della sua Peugeot. Nella annotazione si legge che Cosentino e Reccia sono titolari di fatto della SCR con sede in Roma proprietaria per il 49,99% della HERA COMM (cfr. trascrizioni e annotazione inseriti nel fascicolo relativo alle intercettazioni autorizzate con decreto 1346/11).

Sull'altro fronte si intercetta la telefonata n. 3912 dell'11.10.2011 ore 09:17 utenza 329/5930285 in uso a Reccia Enrico il quale contatta tale Attilio sulla utenza 333/6642349 e gli riferisce di essere insieme "ad un amico, Luigi Gallo del distributore sopra l'asse mediano". Attilio replica "ieri mi sono incontrato con lui". Reccia continua "eh, lo so me lo ha detto. Senti per quando riguarda quella, il decreto che lui ha del GPL, no? Lui sarebbe disposto a darlo in gestione a qualcuno che lo vuole fare, riconoscendogli quello che sarà poi da contratto". Attilio chiede "te lo prendi tu?". Reccia risponde "no, io no, non è mestiere mio, né forza mia come sto adesso, perché non vediamo di dargli una mano o con Antonio Marano o ...". Attilio lo interrompe per dirgli che ne hanno parlato il giorno prima. Reccia continua "però qua ci sta un solo problema, bisogna lavorarci un po' con astuzia ... Antonio Marano probabilmente nelle zone troppo adiacenti a Cosentino non gli piace di esserci". Attilio risponde di aver capito ed allora Reccia afferma "noi dobbiamo fare in modo che o Antonio ha qualcuno che lo vuole andare a gestire e Antonio non compare in prima persona ... mo' questo chi ci potrebbe dare una mano, Riccardo?" Attilio risponde "mo' parlo con Riccardo". Reccia continua "parlaci un poco con Riccardo, poi lo chiamo pure io più tardi, se riusciamo a costruire questo vestito gli diamo una mano pure a lui perché se viene questo che deve fare il GPL incomincia a dare un acconto e quello con i soldi si finisce la pompa.

L'aiuto del Reccia, tenuto conto dei suoi rapporti con il Cosentino, appare sospetto ed il prosieguo della storia (cfr. registrazione allegata alla memoria difensiva del Cosentino) rivela che il medesimo è solo fittizio e Reccia viene usato per acquisire elementi da usare contro il Gallo Luigi.

La competizione per il secondo impianto del Gallo (la cui storia affonda le radici nel lontano 1998) non è cessata nonostante il passare del tempo, quasi sia diventata una questione di principio, come dimostrano la telefonata n. 2024 del 25/10/2011 ore 11:09 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che contatta la utenza 347/6119923 intestata e in uso D'Andria Sergio.

Nel corso della conversazione Cosentino Giovanni riferisce "Sergio, l'impianto ... sul nostro AGIP qua a Casale, dopo, quell'impianto abbandonato... hanno ripreso i lavori, che, secondo me, stanno mettendo il GPL ... non è che lo facciamo mettere prima a quello il GPL e noi stiamo da... da sette - otto anni ... come sta quella pratica al comune?". D'Andria risponde che al



Comune è andato Mimmo per interessarsi della pratica, ma la risposta non soddisfa Cosentino (“eh vabbuò, facciamo a scaricabarile Sergio”) e lo sollecita il suo interlocutore a verificare “sei ingegnere vai là, vedi il problema qual è ... se non si risolve vai dall’avvocato, vai dall’avvocato Maffettone, cioè risolviamo il problema”. Mentre il D’Andria si preoccupa di giustificare la sua condotta, il Cosentino continua “e allora... e allora Sergio, bello ò frate, non possiamo stare così ... si sta interessando Mimmo, poi si sta interessando quello, poi si sta interessando Corvino” e continua “si deve andare là, si deve parlare con il dirigente, gli dici: qual è il problema? ... Se il problema è risolvibile, altrimenti chiama all’avvocato Maffettone e gli fai fare la cosa; eh eh, non... non possiamo dormire” ed ancora “Eh, devi dire..., tu ti ricordi tutta la situazione? Ma noi.. a tutti gli effetti, la licenza la teniamo sempre o no là sopra?”. D’Andria risponde “teniamo quella vecchia licenza, a cui avevamo chiesto una... una variante per levare quel... come si chiama? ... il... il metano”. Cosentino chiede “se facciamo l’inizio lavori adesso, che ci manca?”, ma D’Andria risponde che manca l’autorizzazione per la variante”. Cosentino chiede “in che consiste la variante?” e D’Andria “e noi, vi ricordate che facemmo per... per l’ANAS, per avere quel parere, facemmo quella variante per levare il... “; Cosentino lo interrompe ed afferma “diciamo che non facciamo più il metano! Però il GPL lo possiamo sempre fare no?”. D’Andria replica “penso di sì ... però io...ve lo dissi qual’è il problema al comune che ci... la questione al Comune che ci fecero al Comune”. Cosentino non sente ragioni “Ma lascia stare, tu mò tieni... tieni una licenza a tutti gli effetti ... Tieni una licenza? ... e possiamo attivarci, possiamo avviare a fare qualcosa? Vedi un poco ...Sembra brutto, eh eh, quello di fianco a noi mò ti mette il GPL e... stiamo ancora così”. D’Andria non vorrebbe scavalcare Mimmo, ma Cosentino risponde che non ha mai interessato Mimmo ma gli ha detto solo di andare a vedere “la pratica a che sta”. D’Andria si convince “mò come torno a Casale, vado direttamente in ufficio, vado all’ufficio tecnico a parlare con Fiorillo” e Cosentino gli dice quanto deve riferire “Eh, vai là dici: Guardate... eh eh, che volete fare? ... eh, devi dire, guardate, ci avete bloccato i lavori, teniamo tutti... tutta la roba ferma là dentro là, che... facciamo una citazione per danni? Come vogliamo fare? ... Eh, però se noi teniamo le carte che possiamo iniziare i lavori, iniziamoli i lavori, Sergio Tanto quello interessava il metano, ti ricordi? ...era il discorso del metano, il metano non lo facciamo più”.

S: Tra l’altro... eh ... tra l’altro io seguii quello che ci disse là... l’ufficio tecnico, proprio poco prima che avevano iniziato i lavori...e poi quello però, una volta che ci fece presentare la variante, ci disse ... ma io non te la posso rilasciare più questa variante, conviene fare una nuova autorizzazione; i pareri li tieni, presentiamola ...”

Cosentino: E adesso teniamo la vecchia autorizzazione!? La vecchia autorizzazione comunque là la teniamo, la possiamo attivare, perché non c’è stata revocata, o no?

D’Andria: No, non c’è stata revocata però dobbiamo vedere se mò ce l’hanno fatta scadere oppure...

Cosentino: E vedi un poco, se non ce l’hanno fatta scadere vediamo come possiamo fare là;

Come già evidenziato nel trattare del profilo amministrativo, alla data del 27.06.2011, l’Aversana



Petroli Srl ha abbandonato l'iniziativa dell'aggiunta del prodotto metano per richiedere ulteriore variante alla licenza edilizia numero 95/2009 per l'aggiunta del solo prodotto GPL.

La preoccupazione di Giovanni Cosentino è che Luigi Gallo possa anticiparlo nell'apertura di un punto di rifornimento di GPL sul proprio impianto.

Cosentino Giovanni, tuttavia, continua a mantenere amicizie di rilievo nella Q8 che lo pongono in una posizione privilegiata, come emerge dalle seguenti conversazioni.

Si ricorda anzitutto la telefonata n. 4871 del 13/07/2011 ore 08.22 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che viene contattato dalla utenza 335-7307888 intestata a Kuwait Petroleum ed in uso a Sorrentino Bruno il quale riferisce "Volevo dirti eh, allora io l'elenco là... l'ho quasi preparato, mò... l'elenco degli impianti ... Eh, allora... ascolta un attimo, mò oggi, io non lo so se Aldo Bonomo c'ha appuntamento con i tuoi ... non ho capito bene se lo tiene oggi o ce l'ha domani ... però oggi dovrebbe arrivare Iollo ... dovrebbe ... io non lo so perché questo mentre dice che viene, poi non viene più". Cosentino concorda sul comportamento dello Iollo e Sorrentino conclude "Eh, allora io mò ... vabbuò, nel caso, se lui non dovesse venire eccetera e Aldo ha preso appuntamento vengo pure io, non lo so a che ora, quando ..." ed aggiunge "Naturalmente, naturalmente questo elenco quando te lo do, te lo do a te a parte eh". Cosentino concorda "Sissignore, sissignore".

I due poi passano a discutere di una "macchinina" che Cosentino ha cominciato a far riparare ma per la quale Sorrentino si è interessato parlando con un gestore di San Giovanni che gli ha indicato un meccanico- carrozziere in grado riparare la macchina come appena uscita dalla FIAT.

I due poi riprendono il discorso precedente "allora ci aggiorniamo più tardi per sapere più o meno se vengo io... viene lui, non lo so ...Comunque l'elenco poi te lo..." Cosentino lo interrompe per chiedere se "Raffaele sta qua... sta oggi?", ma Sorrentino risponde di non saperlo. Cosentino replica che sta aspettando "quello della QUASER" e fa il nome di Grillo, conosciuto dal Sorrentino come manager della "Quaser" per cui sarebbe preferibile che non si incontrassero tutti insieme "domani ci incrociamo con... ci incrociamo con quelli ... non facciamo niente". Sorrentino conclude "No vabbè... no no, allora, ascolta io mò faccio una cosa: chiedo a lui quando arriva, se... se ho il piacere di sapere quando arriva come, dove e quando... e dopodiché ti faccio sapere; Poi ci dobbiamo vedere pure io e te, dieci minuti per darti questo elenco, hai capito? "

Cosentino: indipendentemente ci possiamo vedere pure io e te fuori... all'autostrada, ad una parte, non è un problema;

Sorrentino: Sì sì bravo, esatto! Domani ci vediamo io e te e ti dò l'elenco, in modo che tu incominci a lavorare;

Cosentino: Eh... forse è meglio così, ci vediamo io e te separatamente, lasciali stare a quelli là Concordano di risentirsi.

I verbalizzanti annotano che nel corso della telefonata – nella quale si parla di un elenco di impianti che in maniera riservata Sorrentino deve consegnare a Cosentino Giovanni – si fa riferimento altresì ad un'auto che si trova presso il deposito dell'Aversana Petroli Srl e che deve



essere portata presso un meccanico-carrozziere competente nel restauro di auto d'epoca.

Dalle telefonate successive risulta che si tratta di una Bianchina cui è interessato il Sorrentino Bruno.

Ed invero nella telefonata n. 5103 del 15/07/2011 ore 17.33 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino contattato dalla utenza 335-7307888 in uso a Sorrentino Bruno, quest'ultimo lamenta "ma gli vuoi dire a questi che mi devono dare la macchina, che qua stanno facendo... resistenza tutti quanti?" ed aggiunge "dice che non trovano i documenti Giovanni". Cosentino risponde "I documenti può darsi che non so dove stanno, però inizia a prenderla". Sorrentino concorda "e vabbuò ma io posso pure prenderla, tanto io la porto in officina che c'ho il carro attrezzi, poi dopo me li dai". Cosentino chiede di parlare con qualcuno dei dipendenti e quindi al telefono interviene Luisa alla quale riferisce "Luisa allora, come ti dissi ieri, la macchina la può prendere" e aggiunge "i documenti di questa macchina, li doveva tenere giù Renato...perchè Renato si stava adoperando per farla iscrivere, sta macchina, nel registro de... delle macchine storiche, quindi o stanno in qualche cartellina giù da te, oppure ce l'ha quel Corvino... Corvino quello della... dell'Agenzia" e "quindi o chiami a Renato e chiedi in quale tiretto dove stai tu... sta il libretto" e comunque conclude "non riesci a trovare i libretti, fagli prendere la macchina...e poi glieli facciamo recapitare dopo". Ritorna al telefono Sorrentino al quale Cosentino ripete quanto ha appena detto alla sua dipendente

Il tema dell'auto non si esaurisce perché in data 16.09.2011, Giovanni Cosentino chiede al Sorrentino di inviargli una e-mail con i dati della persona a cui intestare l'autovettura, come da telefonata n. 233 del 16/09/2011 ore 17:25 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che contatta la utenza 335-7307888 in uso a Sorrentino Bruno per dirgli "Senti, io ho dovuto fare il... il duplicato del foglio complementare, se tu mi dai i dati o mi mandi... pure via e-mail, i dati di dove fare il passaggio, così esce anche il libretto intestato direttamente, hai capito?". Cosentino detta la sua mail al Sorrentino g punto cosentino (g.cosentino)... chiocciola (@)...aversanapetroli, tutto attaccato, punto it (aversanapetroli.it) e aggiunge "Mi mandi anche la data di nascita, così io vado in agenzia...ti faccio il passaggio e così, siccome deve fare il duplicato anche del libretto, esce direttamente il libretto intestato a te o... ". Bruno lo interrompe dicendo che va bene e poi afferma che è preferibile intestare alla figlia. Cosentino coglie l'occasione per chiedere "Eh, una cortesia che ti chiedo Bruno ...mi ha chiamato pure Iollo, ieri ...Dice: perché non inizi tu a rifornire... Gervasio Remo? Ho detto...

Sorrentino: Eh lo so, me l'ha detto perché ieri siamo stati insieme si;

Cosentino: Ma non è possibile! Ho detto: assolutamente non è possibile! Abbiamo fatto tanto per... diciamo, farlo rifornire da voi ... Dice: Ma noi adesso non ci è possibile, ci vuole un poco di tempo ... Allora ho detto: Fallo rifornire da Quaser, alle stesse condizioni contrattuali" e quindi continua "Ha detto: va bene ... però questo mi continua a chiamare ... e sto in difficoltà" Cosentino quindi spiega "Lui vuole... diciamo, mettere in funzione, in esercizio l'impianto" e "ha bisogno di prodotto, fa l'assegno circolare qual è il problema? L'unico problema è il prezzo Lui non può prendere il prezzo uguale a... a Quaser, allora a questo punto Quaser fa anche...



fa anche cassa in più, perché gli fattura pari - pari quello che... è il contratto Kuwait”

Sorrentino osserva: E' certo, devi fare alle stesse condizioni;

Cosentino: Eh, lo possiamo fare ne' Bruno? Perché questo mi chiama tutti i minuti! Perché poi a... a Roma scaricano no, scaricano, dice: chiedete al signor Cosentino se ve lo rifornisce lui ... Ma se io... questo voleva contrattualizzare con me in extra-rete, io gli ho detto che non tratto più l'extra-rete, mò che faccio, glielo vado a dare in extra-rete Bruno? ... E faccio una figura di cacchio ... Allora io ho detto... “

Sorrentino continua: E mò... chiamo io a Roberto Grillo e gli dico se...

Cosentino: Eh allora io ho detto... eh, gli mandi a parlare magari a Chiappini, a qualcuno; Però gli devi far presente che il prezzo è quello la contrattualizzato Kuwait ... Bruno, non una lira in più, non una lira in meno

Cosentino lamenta che non sia stato ancora firmato il contratto Kuwait con Gervasio e Sorrentino gli spiega che occorre seguire l'iter previsto in azienda, ma Cosentino insiste “questi l'opzione se la sono pigliata e l'impianto non può stare così”. Sorrentino ripete che parlerà con Roberto Grillo e quindi Cosentino ai fini di accelerare la pratica per il contratto con la Kuwait dice “i dati dell'impianto, le concessioni e tutto ce l'ha Filippi, io posso pure chiamare a Filippi e dico: dai i dati a Bruno così lui lo farà rifornire in extrarete scusa” e continua “ti mando la licenza d'esercizio, ti mando il contratto, così tu puoi anche, diciamo dargli... il... il prezzo, no?”. Sorrentino concorda e Cosentino ripete che chiamerà Filippi e gli farà inviare tutti i dati che servono per il contratto.

I verbalizzanti annotano che GERVASIO Remo, imprenditore nel settore dell'edilizia e titolare di impianto distributore, è un sub-convenzionato di una delle imprese della famiglia Cosentino, circostanza riferita dallo stesso Sorrentino nel corso delle sommarie informazioni del 02.02.2012; Grillo Roberto è un manager della Kupit Spa, all'epoca amministratore delegato della Q8 Quaser Srl unipersonale, ramo d'azienda della Kupit Spa che si occupa del rifornimento in cd. extra - rete; Filippi Guido Pier Francesco all'epoca era responsabile del coordinamento dei retisti della Kupit Spa.

La vicenda è di particolare interesse per il Cosentino il quale intanto riceve dal Sorrentino una mail all'indirizzo di posta elettronica (oggetto di intercettazione) la n. 14 del 17/09/2011 ore 12.54 dall'indirizzo di P.E. Bruno Sorrentino bsorrent@q8.it del seguente tenore “Giovanni buongiorno, qui di seguito i dati dell'intestatario: SORRENTINO. CARMELA NATA A NAPOLI IL 11.01.1990 E RESIDENTE A BRUSCIANO (NA) VIA CAMILLO CUCCA,118 - CAP 80031 C.F. SRRCLM90A51F839N PATENTE B RILASCIATA A NAPOLI IL 30.11.2009 ESCADENZA IL 30.11.2019 - N. NA6534861L Resto in attesa di tue riscontro in merito. Grazie, Bruno

Da accertamenti svolti alla banca dati PRA è risultato che la proprietà dell'autovettura targata BN039003 in data 21.09.2011 è stata trasferita dall'Aversana Petroli Srl a Sorrentino Carmela, figlia di Bruno, al prezzo di euro 200.

Ritorna nei contatti con il Sorrentino, della cui natura si è visto, il tema dell'impianto del Gallo.



In tale senso è la telefonata n 2026 del 25/10/2011 ore 12:06 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino in uscita verso l'utenza 335-7307888 intestata a Kuwait Petroleum ed in uso a Sorrentino Bruno nel corso della quale Cosentino riferisce "Bruno...e niente stavo insieme a Chiappetta e adesso lo tengo indietro a me con la macchina, ti volevo dire, io stamattina sono passato sull'impianto di Gallo sta iniziando i lavori... tu ne sai niente?"

Sorrentino: no non ne son niente... ma di di fronte a quello tuo?

Cosentino: quell'impianto Gallo no? quell'impianto abbandonato, stanno i muratori stanno a fare la muratura... stanno a costruire...

Sorrentino: Giovanni non ti so dire nulla non lo sento da un po' di tempo l'amico Fritz!

Cosentino: e va bene ok!

Sorrentino: ma vuoi che lo chiamo?

Cosentino: no anche per sapere, tu tiene una situazione creditizia la sopra la! Vai a vedere questo che sta facendo, chi l'ha preso come.... Non lo so!? Tu hai un contratto in essere

Sorrentino: e certo mi deve dare i soldi che si mette a lavorare così questo!

Cosentino: magari tu ci mandi a Tramontano con la scusa che si trova a passare, lo mandi a vedere... se lo chiami tu in prima persona.... È meglio di no!

Sorrentino: si si è meglio di no!

Cosentino: può capire l'interessamento! Si trova a passare....

Sorrentino: si glielo lo dico a lui lo dico a Spinosa, quello sta Spinosa là di fronte..

Cosentino: a scusa Spinosa, perché sono passato stamattina e ho visto che sta scaricando il materiale e già hanno iniziato pure a costruire la muratura dietro, secondo me è qualche bar è qualche cosa non lo so! Evidentemente ha chiuso con qualcuno però

Sorrentino: va bene va bene hai fatto bene a dirmelo..

I due quindi concordano di incontrarsi nel pomeriggio da vicino e Cosentino aggiunge "mi hai fatto ricordare che se vieni alle quattro ti voglio presentare delle persone che stanno facendo un centro commerciale a Bologna e mi hanno chiesto di fare io un distributore di benzina in questo centro commerciale ... caso mai ci diamo un pò di spiegazioni insieme?". Sorrentino concorda.

Nel mese di novembre, i problemi di Gallo Luigi nei suoi rapporti con la Q8 aumentano:

- telefonata n. 2 del 05/11/2011 ore 12:03 utenza 335/6794006 intestata ed in uso a Gallo Luigi in entrata dall'utenza 335/7758408 intestata e in uso a Gallo Biagio (fratello e socio di Luigi nella conduzione del primo impianto con insegna Q8) al quale Luigi riferisce anzitutto delle condizioni di salute della madre e quindi racconta che, per quanto riguarda la sua attività, è in attesa di un desoliatore, utile per la raccolta di acque reflue, da installare nel piazzale, ove saranno installati erogatori di benzina e GPL e incomincerà con delle pompe bianche (termine che indica distributore non collegato ai maggiori gruppi di distribuzione del carburante). Il fratello gli chiede "perché, non ho capito, la Q8 che fa, non ... non ti interessa più ?". Gallo Luigi risponde "No, mi interessa. Però fino a mo non mi sta aiutando, non mi sta facendo niente, sta sempre agevolando l'Americano";

- telefonata n. 390 del 12/11/2011 ore 16:44 utenza 339/8804956 intestata ed in uso a Gallo Luigi



che viene chiamato dalla utenza 3387305872 intestata e in uso a Gallo Elisabetta (sorella) la quale gli dice che la madre è preoccupata per lui “ha detto: l'ho visto un poco disturbato a Luigi ... perché stavi disturbato?”. Gallo risponde “Mi domanda sempre la stessa cosa: venditi ... ha detto la zia: venditi la pompa ... quello ti vuole dare un milione di euro ... Ma chi me lo voleva dare questo milione di euro? u ' Mericano? che poi mi voleva dare un milione di euro? ... ho detto: ma tu a quello dell'altra volta mi facesti vendere la pompa in un mese, mi mettesti in croce: venditi la pompa ... ho venduto la pompa e me ne trovo pentito. Mo, ma la posso mai regalare questa pompa, né mammaMi ha fatto bestemmiare un paio di Gesù Cristo e me ne sono andato ...Eh, io sto là, veramente perché tengo il pensiero poi sta accom..., ma ... se mi devo intossicare ... ma infatti proprio per quello sto qua. Non ho neanche mangi ..., non sono andato neanche a mangiare a casa ... Ho mangiato un tramezzino sopra quaDice sempre la stessa cosa, ma io ... tengo i problemi miei che .. ma tu: venditi la pompa, venditi la pompa, venditi la pompa, venditi la pompa facciamo come l' altra volta ... facciamo tutte cose. Eh, quello è venuto qualcuno, ma ti vogliono pisciare in mano ... ma ci posso mai dare la pompa per 200.000 / 250.000 mila euro?”.

Come correttamente sottolineato dall'accusa, la telefonata rivela lo stato di tensione a cui è continuamente sottoposto il Gallo il quale viene sollecitato dai familiari a vendere la pompa ritenuta causa dei suoi problemi ed è particolarmente irritato dalla voce secondo la quale gli sarebbe stato offerto un milione, mentre in realtà vorrebbero dargli molto meno (250.000 euro) I verbalizzanti ricordano che il soprannome “Americano” è dai collaboratori riferito al Cosentino Nicola ed in generale la famiglia.

Inoltre evidenziano che nel periodo delle due telefonate le indagini dei Cc erano ancora riservate. Solo in data 21.11.2011 i Cc. procedevano alla identificazione di Gallo Luigi all'interno del suo primo impianto e, nel contempo, svolgevano un controllo presso gli impianti di carburanti posti nelle immediate vicinanze, lungo la superstrada Nola/Villa Literno, in entrambi i sensi di marcia. La indagine dei Cc. sulla titolarità degli impianti presenti nella zona in questione, viene conosciuta da Cosentino Giovanni, il quale inizia a contattare i titolari di quei distributori, compreso Luigi Gallo, per evitare che gli stessi riferiscano circostanze compromettenti sul suo conto (ciò risulta nel corso della ambientale del 20.2.12 che sarà riportata infra oltre che dalle dichiarazioni del Gallo del 23.12.2011 già ricordate).

Peraltro sul tema delle indagini e sulla immediata reazione del Cosentino seguono le seguenti telefonate sulla utenza monitorata 339/8804956 intestata ed in uso a Gallo Luigi:

- n. 1048 del 23/11/2011 ore 19:18 quando Gallo Luigi contatta la madre (utenza 0818909393) e le dice “ti ho telefonato per non farti stare in pensiero, perché sono ancora sopra qua , quello mo se ne é andato Giovanni Cosentino .. eh... adesso sto ...”. La madre chiede “chi é Giovanni Cosentino?”. Gallo risponde “U Mericano”. La madre a quel punto capisce e mostra perplessità “sopra il tuo distributore?”. Gallo conferma;

- n. 1053 delle successive ore 19:55 del brogliaccio d'ascolto relativo all'intercettazione svolta sull'utenza numero 339/8804956 in uso a Gallo Luigi che chiama la moglie Cantile Rachele

sulla utenza 3394536978 alla medesima intestata la quale risponde mentre in ambientale, Gallo dice "io ho parlato con l'avvocato ...comunque ... sta ancora dal professore, mo l'ho chiamata io, gli ho detto: mo parto che la vado a prendere io". Gallo conferma alla moglie che andrà a prenderla ed alla domanda della donna "tu dove stai?" risponde "Mo sto dalla nonna, ho fatto tardi, si é fermato Giovanni Cosentino sopra là ... mo sto partendo". La donna lo sollecita a raggiungerla e gli dice di non parlare troppo con la mamma;

- n. 1056 delle successive ore 20:12 quando Gallo Luigi chiama la sorella Elisabetta (utenza 0823/326980 intestata a Ruberto Giovanni) e dopo aver parlato di altro le dice di aver fatto tardi perchè "c'era o' Mericano sopra là"

Elisabetta: o Mericano? .. viene ogni .. ti é venuto ad infastidire un'altra volta?

Gallo:Ogni tanto viene a prendersi i pensieri ... perché si preoccupa, hai capito o no ? Ha saputo che ieri sono venuti i CarabinieriSono venuti i Carabinieri sul distributore ...stanno facendo il censimento per vedere un poco ... hai capito ? Ho detto: Giovà sono... talmente personale ... eh certamente quello che gli ho detto mica lo devo dire a te ... se uno ha la coscienza pulita, la tiene pulita ... io la tengo pulita" e continua il racconto "quello poi mi é dispiaciuto che non ti posso dare una mano ... no, ma non ti devi dispiacere tu non ti devi dispiacere di niente, tu purtroppo mi hai preso per il culo, ma non fa niente ...questo è ... mi ha fatto una buona ... elegantemente poi ce lo faccio capire non ci fa piacere però quello ogni tanto .. hai capito? ... dice poi Luigi , hai capito o no? Poi Luigi é importante" e, dopo uno scambio di battute non comprensibili, conclude "sempre la verità logicamente, sempre la verità";

- n. 4259 del 21.12.2011 ore 15:40 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale contatta la utenza 335/1310445 intestata a Kuwait Petroleum Italia spa con sede a Roma ed in uso a Filippi Guido Pierfrancesco che dice al suo interlocutore di essere in riunione e che in ogni caso sa che andrà da Gilotti prima. Cosentino che ha detto di essere già arrivato all'EUR spiega di aver chiamato per entrare con la macchina. Filippi risponde "si, si vengo giù ti faccio entrare...". Cosentino afferma "poi io vado a salutare il presidente e poi ci vediamo dopo"

I verbalizzanti annotano che Filippi Guido Pier Francesco è il Responsabile del Coordinamento dei Retisti della Kupit Spa, mentre Gilotti Alessandro, come già detto, è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Kuwait Petroleum Italia.

Intanto sulla utenza del Gallo si intercettano le seguenti telefonate:

- n. 2652 del 23/12/2011 ore 09:58 utenza 339/8804956 intestata ed in uso a Gallo Luigi che viene contattato dalla utenza 3281822891 intestata ed in uso a Ferrara Aurora, la quale lo avvisa che, come da accordi precedentemente presi con il marito, nella mattinata si troveranno nella zona di Napoli. Gallo le riferisce di nuovi sviluppi relativi alla suo problema con Cosentino Giovanni "dottoressa io siccome che dopo nove anni si é svegliata la Magistratura di ... la Magistratura di Santa Maria Capua Vetere per quanto riguarda Cosentino ... la situazione di Cosentino e la mia situazione ... Sono stati i Carabinieri al Comune di Villa di Briano giorni fa, poi mi hanno interrogato a me sull'impianto ...adesso io sto andando al Comando Provinciale, sono andato a prendere l'avvocato, pure se non lo fanno entrare comunque me lo portoal



Comando Provinciale di Caserta e ... io non lo so spero di uscire intorno alle undici e mezza perché ho appuntamento alle dieci e mezza ... appena esco io vi faccio uno squillo di telefono per vedere se ci possiamo incontrare”;

- n. 2741 delle successive ore 19:15 utenza 339/8804956 intestata ed in uso a Gallo Luigi che contatta la utenza 3281822891 intestata ed in uso a Ferrara Aurora ed al telefono risponde il marito della Ferrara, Arreghini Franco, al quale riferisce “scusatemi l'orario, ma io proprio adesso sto uscendo dal Comando Provinciale dei Carabinieri da sta mattina alle dieci e mezzo”. Arreghini commenta “Caspita ... Sarà distrutto” e Gallo conferma “Sì, e sempre per quella situazione di quel signore che poi vi spiego da vicino ... quello é una cosa generale là, poi ... é una cosa mastodontica ... Comunque senza mangiare da sta mattina alle dieci sono entrato in caserma, al Comando Provinciale a Caserta, a via Laviano, sto uscendo adesso, adesso sto andando a prendere la macchina nel parcheggio ... E' una cosa ... non si può spiegare, é una cosa mastodontica e quello che sapete voi e quello che so io non é niente ... E poi vi spiego da vicino, adesso vi ho telefonato, per lo meno, per fare gli auguri per telefono, per dire buon Natale”. Gallo si scusa per il contrattempo che ha impedito di incontrarsi, porge di nuovo gli auguri e quindi annuncia che andrà a trovarlo per concludere che, dopo l'incontro di questa mattina, si sente più sollevato.

Particolarmente significativa è la telefonata n. 3090 del 28/12/2011 ore 20:34 utenza numero 339/8804956 in uso a Gallo Luigi il quale parla con la utenza 333/1622444 intestata ed in uso a Gennaro Pinto, titolare dell'impresa individuale omonima con sede in Napoli via Cinthia snc, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, già amministratore della N.E.M. – Nuova Energetica Meridionale Carburanti Srl nonché per il periodo dal 02.05.2002 all'8.01.2004 socio accomandante della De Francesco Carburanti sas di De Francesco Salvatore, ossia la società di gestione del primo distributore Luigi Gallo di Villa di Briano

Nel corso della telefonata, dopo lo scambio di auguri, Gallo Luigi chiede all'interlocutore un incontro per parlare della sua situazione; Pinto replica di sapere a cosa voglia riferirsi perché già Salvatore (De Francesco) lo ha aggiornato sulle ultime vicissitudini. Gallo Luigi racconta “Mò ultimamente mò... ebbi una discussione con Salvatore inutile ... Il fatto dei Carabinieri lo hai saputo o no, che vennero là sopra là?”. Pinto mostra di non ricordare e Gallo riferisce che un mese prima erano stati i carabinieri sull'impianto “un mese fa circa, io stavo con una macchina sola perché Rachele teneva la macchina scassata o io tenevo la macchina... non mi ricordo, mi chiama la guagliona del bar ... io quando vedo la telefonata dal telefono della pompa e a quella del bar, tremo ... infatti adesso, non mi vergogno, sto da ieri chiuso perché mi hanno staccato la corrente e non tengo trecento euro per andare a pagare la corrente ... e lui mica dice: accendiamo un poco il gruppo, non ti preoccupare arrangiamoci con il gruppo poi... no, no, non fa niente, non fa niente; lui sta faticando, giustamente tiene la corrente perché paga, io non ho potuto pagare e sto da ieri ed oggi chiuso; eh... mastichiamo sempre amaro? ... Non fa niente, andiamo avanti così; Enrico se ne andò ieri, a parte che non glielo avrei chiesto: Enri vuoi accendere un

poco il gruppo? ... infatti all'una, alla mezza alla mezza arrivai sopra alla pompa, stavano ancora... dissi: b chiudiamo e andiamocene ... dissi vicino a questo: non ti voglio chiedere niente! Accendi un poco il gruppo e fammi faticare un poco pure a me ... Enrico si nascose ed io... più da signore ancora la feci e me ne andai". Dopo questa lunga parentesi volta a chiarire perché trema quando gli arrivano telefonate dal bar presso il distributore, riprendere il racconto del controllo dei carabinieri "circa un mese fa... all'improvviso mi ma ... mi chiama dice: Luigi i Carabinieri stanno qua ti vogliono ... la coscienza mia era pulita, é pulita e sarà sempre pulita, mi torno, io pare che stavo quasi ad Aversa, all'uscita di Aversa Nord, vado sopra la pompa, i Carabinieri con una Fiat Punto fermati sotto la pompa, io entro nel bar, loro vengono dietro: signor Gallo? ... dico: Si ... Signor Gallo, dice, noi siamo Carabinieri così così ... Maresciallo... disse nome e cognome come si chiamava ... e stava parlando, dissi: Maresciallo ma a cosa é dovuta questa visita? ... No, è un censimento in Provincia di Caserta che stiamo facendo... per sapere i distributori di benzina, di chi sono e vicino a chi stanno ... dissi: e dopo dove dovete andare? ... dice: No, adesso aspettiamo a De Francesco perché l'hanno... l'hanno telefonato ... perché ci deve portare delle carte e poi dopo andiamo all' AGIP e andiamo a quello di fronte ... dissi: a quello di fronte sono qua ... Disse: Noi lo sappiamo ... quello abbandonato, il mio no diciamo così. Allora nel frattempo parlammo del più e del meno, dissi: dopo nove anni mi fa piacere che la giustizia pure si é ... si é svegliata ... per sapere sto scemo che tiene qualcosa di soldi, buttati sopra questa pompa e poi non ha mai aperto... Dice: Non vi preoccupate la giustizia farà il suo corso e cercarono di consolarmi un pochettino, perché io poi parlavo senza mezzi termini contro a Cosentino come tra l'altro nei convegni della legalità contro a Cosentino perché io non ho niente a che vedere, lo voglio a morte come lui vuole a morte a me ... Morale della favola viene Salvatore! Viene Salvatore, dissi: Maresciallo lui é De Francesco ... disse: si, si, l'abbiamo capito ... e portava le carte in mano, allora: De Francesco, due minuti veniamo da voi ... se ne andarono... si avviarono da me e andarono là ... Luigi ci vediamo dopo, disse Salvatore, ... dissi: Salvatore ti mando un bacio ma io me ne devo scappare che devo andare a prendere Rachele a scuola, dissi, ...ci sentiamo dopo telefonicamente... Verso le due e mezza mi telefona Salvatore disse: Luigi, ma questo come caspita si chiamava questo... dissi: guarda si chiamava... si chiama Maresciallo... De Vivo Gianluca ... e questi che ti hanno chiesto? ... dissi: Salvatò, ma io gli ho fatto una domanda ben specifica, questa visita a che cosa é dovuta? perché a me mi domandarono da quanti anni state qua? Il contra... le licenze di chi sono? Dissi: sono della Q8 ... il contratto da quanti anni? ... dissi: Non mi ricordo se sono 18, 20 anni, dissi, è un contratto fatto in mano a papà! e dice: ... lo possiamo ... dissi: adesso non ce l'ho, però ve lo posso... se vi interessa io lo posso ricavare, vado dal notaio, parlo con mio fratello, pure se non mi ci parlo, gli faccio telefonare, dissi, il problema lo risolviamo ...va bene, adesso piglio degli appunti,... su di un foglio di carta, poi si segnarono il numero di telefono mio; dissi: Salvatò a me hanno chiesto il contratto di convenzionamento, le licenze di chi sono? La pompa chi la fa? Il suolo di chi è? E compagnia bella. Dice: No... a me mi hanno fatto più di una domanda, io gli ho detto che la pompa sulla Domitiana é di Cosentino e gliel'ho rimasta ... vedete che mò, fra tre o



quattro giorni la voltura non risulta più a me, ma risulta a Saverio Coppola, gli ho detto che tenevo l'impianto a Succivo ... sempre di Cosentino ... Ho detto così ho detto... così ho detto: Uh... hai fatto bene, ho detto, a te ti hanno chiesto più assai, a me mi ha chiesto qualcosa così così, ma... mi hanno chiesto qualcosa sul distributore nuovo, perché stava fermato e io gli dissi senza mezzi termini, causa... colpa della Kuwait e Cosentino ed essi pigliarono gli appunti ... La sera viene Giovanni Cosentino ... come un cane bastonato: Luigi uh ...dissi: Giovà guarda, io ogni volta che ti vedo a te... mi sale la pressione che non puoi manco immaginare! A me non mi fa piacere vederti, dissi, perché tu hai distrutto la vita mia, hai distrutto la famiglia mia ... disse: ma io che c'entro? A te ti ha inguaiato Sagliocchi ... No, tu mi hai inguaiato tu e Sagliocchi, tra te e Sagliocchi, se menate la conta viene a te! Perché tu, quello che hai fatto tu é stata una cosa che... tu non solo hai fatto, a confine 2001 e 2002, tu mi stai rompendo il cazzo, scusa il termine a chi mi sente, tu mi stai rompendo il cazzo dal 2008 fino ad oggi ... Perché tu mi mandasti a chiamare tu dopo la liberalizzazione e dicesti che mi volevi dare un milione di euro per completare la pompa e fare quello che sia! Ma tu hai capito che mi stai scassando il cazzo? ...dissi ... ne' Giovanni Cosentino? ... Prese e se ne andò ... Se ne andò, dopo... due giorni, una mattina mi chiama il guardiano, dice... dissi: Antò stai ancora per di qua?, erano le sei no, disse: quello mi ha chiamato Salvatore, mi ha detto che dovevo venire qua, mi deve dire una cosa necessaria ... dissi: e va buono, pigliati un caffè, pigliati un cornetto ... si pigliò un cornetto e se ne andò ... venne disse: Luigi me ne vado, non mi sento bene, perché Salvatore ha detto che tiene il male di molare, non viene più ... Quando è stato, dopo due giorni, era il sabato, viene Salvatore ... io a Salvatore gli devo dare 300 euro, perché me li ha prestati più di un mese fa, ma non ho avuto mai la forza di fargli l'assegno perché il blocchetto non lo tengo e i soldi non li tengo; Dissi: Salvatò ... gli andai ... andai vicino dissi- Salvatò io ti devo dare 300 euro, abbi pazienza, non ti preoccupare, quanto prima li avrai ... mi disse ... mi devi dire solo questo ... gli dissi: io ti devo dare solo questo ... Luigi ma sicuro che mi devi dire solo questo? dissi: Salvatò mah...eh ti devo dire solo questo... perché ..., dice: ma come, tu non hai detto vicino a Giovanni Cosentino che ti hanno detto i carabinieri, che io sono sotto inchiesta? ... dissi: Fai una cosa, chiama a questo schifoso di Giovanni Cosentino, sono disposto a chiudere il bar, vado a chiudere il bar, andiamo da Giovanni Cosentino, da questo schifoso per chiarire se ho detto questo ... innanzitutto, dissi, sono cose talmente riservate che non credo che i carabinieri mi dicevano queste cose a me, perché sono talmente... e poi se minimamente i carabinieri mi avessero fatto una confidenza del genere, io l'avrei detto a Giovanni Cosentino?, dissi, allora tu, in dieci anni qua sopra qua, non ti sei imparato niente di Luigi Gallo? ...Gennaro mi senti? Pinto risponde "si, si, ti sento, ti sento".

Il Gallo continua affermando di non aver mai affrontato la questione con De Francesco, ma dal momento in cui decide lui stesso di cedere la gestione dell'impianto di Villa di Briano, certamente lui si farà avanti, anche a costo di chiedere a qualche amico di fare una sorta di società; Gallo precisa che farà di tutto per non cedere l'impianto a terze persone, almeno fino a quando sarà vivo; Pinto esprime le sue perplessità sul "rispetto" che Cosentino dice di avere nei



confronti del defunto padre di Luigi Gallo, citato come “zio Alberto”; Luigi Gallo afferma di essere pienamente cosciente della falsità di Cosentino, al quale ha detto più volte di non citare più il nome della buonanima del padre Alberto.

Pinto osserva “Ma quello poi tiene una situazione aperta con tuo fratello là, per il rinnovo... del... fitto, cose là ... che tuo fratello...che tuo fratello... che a me lo ha raccontato tuo fratello una volta che lo incontrai là sopra ...che tuo fratello minacciò... che dovevano pigliare pure la struttura, dovevano bonificare, dovevano fare... proprio per metterli in difficoltà”. Gallo Luigi replica “eh, no... e quello mio fratello... sta quella terra che sta là, no? Quella terra che sta appresso, disponibile ... quella terra là, parla che ci sta roba ... roba sotto, materiale ...Allora mio fratello dice: quando é il momento esce... faccio uscire fuori questo fatto”.

Pinto concorda “Eh, infatti tenendo aperto questo discorso e cose, voglio dire, senza mettere al corrente voi, cioè...vanno... vanno a proporre... semmai... tutta al più invece di dire: la Q8 mi ha proposto ... dovrebbero dire: siete andati voi dalla Q8, semmai... a mettere il pepe in culo alla zoccola”

Gallo concorda “Ah... si ma io.... io a Giovanni lo misi proprio di fronte, dissi: Giovà, fuggi lontano da noi! Fuggi lontano da me, dissi, fuggi lontano a... fuggi lontano da questa pompa e da là! Fuggi lontano, dissi, vai da qualcun altro, vai da qualcun altro ...che mio fratello dei soldi tuoi non ha bisogno! Lascia stare ste cose qua, dissi, e subito lo... lo zittii perché lui poi non sapeva come doveva fare, perché aveva saputo che io ero andato a... alla Procura della Repubblica a Santa Maria Capua Vetere, no? ... Allora per riprendere questo discorso, uscì proprio sopra là, perché aveva saputo che io ero stato dal... dal Giudice... breve pausa... insieme all'avvocato, cose...infatti l'altro ieri sera andai dall'avvocato... sempre... sempre per consiglio che... che devo essere chiamato a momento e compagnia bella... e allora... stava Giovanni Cosentino, lui e il suo avvocato, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il penale però ... il penale ...E stava passeggiando ... io scesi da dentro la macchina e stavo andando a prendere... a mettere il grattino davanti alla macchina... Lo passai: ciao Giovà ... ma lui a me, secondo me, neanche mi riconobbe perché fa... siccome faceva troppo freddo, io tenevo il cappotto... il bavero del cappotto e la sciarpa e il cappelluccio, hai capito o no!? Neanche lo sentii se mi rispose oppure no. Poi andai sopra dissi: avvocato ma, ho incrociato a Giovanni Cosentino insieme.. dice: no e quello é l'avvocato si chiama Barletta ... l'avvocato suo ...Dice: no, ma sta spesso giù, perché... si preoccupa, si sta preoccupando, poi... poi ti spiego meglio da vicino, si sta preoccupando perché... oltre alla situazione del fratello, ma lui... la situazione sua é brutta proprio

Pinto:Eh, lo so lo so!

Gallo:Ma oltre alla situazione del fratello, ma la sua proprio!

Pinto:L' ho saputo pure io, l'ho saputo

Sul punto appare opportuno evidenziare che il medesimo Cosentino Giovanni nelle sue memorie difensive dà conto del diffondersi della notizia che alcuni collaboratori di giustizia avevano riferito circostanze sul suo conto legate alla gestione degli impianti di carburanti.

Gallo continua “Hai capito? Ma proprio brutta, brutta, brutta, brutta, brutta, brutta, brutta... brutta proprio! Tutte cose tiene 300 impianti”.

I due passano poi a commentare la situazione del fratello (Nicola) per il quale la commissione ha dato parere favorevole all’arresto, anche se poi non escludono possibili accordi politici per una reciproca protezione. Sul punto commentano notizie giornalistiche.

Gallo tuttavia ritorna sull’argomento che gli sta più a cuore, ovvero quello relativo alla posizione del Cosentino Giovanni “comunque diciamo, che oltre al fratello, che è morto politicamente, ma pure lui... pure Giovanni, ma Giovanni sta proprio, a livello di Finanza, a livello di questo, a livello di cos... sta proprio ucciso, ucciso, ucciso, hai capito? Perché poi... o’ Mast é lui ...è inutile che ci nascondiamo il... incomprensibile... é lui, non é che... il delinquente per me... dissi: Giovà tu da me non ti devi fermare più ... perché quando sarò chiamato, spero quanto prima, io dirò solo la verità!... Tu hai distrutto la vita mia! Hai distrutto la vita della famiglia mia, la vita dei figli miei! Per cui... una cosa ti posso dire: dirò solo la verità! Non... non risparmierei niente, ma dirò solo la verità! Per cui... tu puoi stare tranquillo! Perché tu ...tu non solo mi hai distrutto nel 2001 e nel 2002, ma tu mi hai finito di distruggere nel 2008, fino ad oggi, tu mi hai distrutto! Tu volevi la terra per 150 mila euro ... volevi che io ti intestavo la terra in faccia a te! ...breve pausa... E questa é una cosa non possibile”

Gallo continua il suo sfogo “ma è questo quello che devono fare, hanno mangiato il “sangue” della gente”

Pinto osserva “Certo che... dentro al bene si sono proprio persi questi”

Gallo continua “Si sono mangiati il sangue della gente, non hanno avuto pietà di nessuno! Di nessuno hanno avuto pietà Gennà! Non hanno guardato a Gennaro Pinto che è figlio di Tizio, non hanno guardato a Luigi Gallo che è figlio di Caio, non hanno guardato a quell’altro che è figlio di quell’altro, non hanno... sono passati sopra a tutto e a tutti! Ma su tutti i settori eh! Così l’edilizia, così la campagna, così con la distribuzione, così... sopra a tutto e tutti!! Ma la cosa più eclatante l’ha fatta il fratello, il fratello l’onorevole, che quello dovrebbe essere... é un parlamentare e dovrebbe stare al di sopra delle parti e invece no! Mandava a chiamare uno: tu vedi come devi fare, ferma a Gennaro Pinto sennò ti stronco la carriera ... Mandava a chiamare un altro: vedi come devi fare, vedi che questo è compagnia bella loco, sennò ti stronco la carriera ... Speriamo che la Magistratura mò... lo distrugge a lui”.

In queste parole deve leggersi un formidabile riscontro alle dichiarazioni rese dallo Zippo e dal Magliulo sui condizionamenti posti in essere dai fratelli Cosentino;

Nei primi giorni del gennaio 2012 sulla utenza 339/8804956 in uso a Gallo Luigi si intercettano contatti dai quali risulta che il medesimo è ancora alla ricerca di una soluzione per il suo secondo impianto rimasto bloccato:

In particolare:

- sms al progressivo n. 3557 del 04.01.2012 ore 10:52 in entrata dalla utenza 335/7307888 in uso a Sorrentino Bruno “Luigi buongiorno, sono in ferie e rientro lunedì. Ci sentiamo la prossima settimana x un appuntamento. B. Sorrentino”;



- telefonata n. 3794 del 09.01.2012 ore 18:10 nel corso della quale Gallo viene chiamato dal fratello Biagio e, dopo aver parlato di questioni familiari, questi chiede “il fatto della pompa, non hai fatto niente altro più eh? Il fatto della pompa sta sempre così la situazione. Gallo Luigi risponde “Biagio mi ha mandato il messaggio la Q8 Sorrentino ... Luigi sto in ferie ci vediamo la settimana ... fino a lunedì sto in ferie ... la settimana prossima... però diciamo che io non ho nessuna speranza”. Biagio risponde di aver capito e Luigi afferma che non sa come organizzarsi per cui “non tengo come fare, e come se io faccio qualcosa lo faccio se no aspettiamo”;
- telefonata n. 3929 del 12.01.2012 ore 12:37 quando Gallo Luigi viene chiamato da Borrata Giuseppe (utenza 340/8804956) il quale gli dice che Giovanni gli ha detto che lo aveva cercato. Gallo risponde di volergli chiedere se poteva dargli una mano per completare “la pompa al lato di là” in quanto la situazione è in stallo. Concordano di incontrarsi nel pomeriggio al bar di Luigi al distributore;
- telefonata n. 3977 del 13.02.12 ore 08:58 quando Gallo contatta la utenza 335/7307888 in uso a Sorrentino Bruno e lascia un messaggio sulla segreteria telefonica “Dottore buongiorno sono Luigi Gallo, gentilmente vi vorrei ricordare di quell’appuntamento se è possibile, grazie e buona giornata”.

D’altro canto sul potere di influenza di Cosentino Giovanni sulla Q8 si richiamano le seguenti telefonate:

- n. 5444 del 20.01.2012 ore 17:28 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale chiama la utenza 335/7756649 in uso a Bonomo Giovanni e gli chiede di fare un rifornimento di un impianto nell’avellinese. Bonomo risponde di aver parlato con Genny Manfra in merito e di aver spiegato i motivi del blocco aggiungendo che le procedure sono queste e che prendendo iniziative rischia il licenziamento. Cosentino chiede a titolo personale di rifornire l’impianto affermando che lo avrebbe chiesto direttamente a Sorrentino Bruno ma di non essere riuscito a contattarlo;
- n. 5447 delle successive ore 17:45 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale viene chiamato dalla utenza 335/7307888 in uso a Sorrentino Bruno che dice di essere con Aldo Bonomo e di aver avere saputo della situazione di tale Cuciniello, ribadendo che le procedure della società sono complesse e quindi se il bonifico non viene effettuato entro determinati tempi la fornitura va in blocco e quindi è impossibile rifornire l’impianto di carburanti; tuttavia proverà a chiamare il responsabile del deposito al fine di poter forzare il sistema e fornire l’impianto rimasto a secco tramite Iannucci e quindi fatturarlo lunedì. Cosentino chiede della legge che sta per essere approvata e Sorrentino risponde che hanno fatto tanto rumore per niente perché si parla dei gestori-proprietari, casi isolati in tutta Italia.

Sul tema specifico che qui interessa assume tuttavia un particolare rilievo la telefonata che intercorre tra un dirigente della Q8 ed un competitor della Aversana.

Si tratta della telefonata la n. 39 del 25/01/2012 ore 18:21 utenza 335/7611430 intestata alla società Kupit S.p.a ed in uso a Raffaele Iollo che contatta la utenza 337/261020 intestata a LUDOIL srl ed in uso a Ammaturo Donato. Quest’ultimo chiede il programma delle consegne



redatto da Sorrentino Bruno e Iollo replica che la Prefettura di Napoli ha fatto consegnare a Napoli, a seguito di disordini. Ammaturo risponde che a lui risultano consegne negli impianti di Willy all'interporto, Menna a Nola e Iollo risponde che queste consegne non sono state gestite da Bruno.

Quindi Iollo chiede "Senti ma mi aveva cercatoinc...?" e Ammaturo risponde "non lo so! Forse ti voleva parlare di quella questione perché ieri abbiamo parlato un poco dell'impianto di Villa Literno, forse ti voleva cercare per questo". Iollo si sorprende "Villa Literno? e che dobbiamo fare a Villa Literno?"

Ammaturo Donato risponde "e no tu dicesti che interessava a Giovanni ... io dissi tu chiamalo a Raffaele eventualmente se effettivamente interessa glielo diamo no?"

Iollo: Ma Giovanni ce ne ha un altro di fronte ha detto che vuole fare con questo impianto... Mi fece un accenno, io dissi parlati...

Ammaturo: Se lo vuole glielo diamo non c'è problema!

Iollo: non lo disse più ... che ti devo dire, ma non penso che alla fine avrebbe buttato via tanti litri... è un impianto un po' particolare

Ammaturo: perciò vediamo un attimo

Tutto questo alle spalle di Gallo Luigi che ancora spera in un accordo con la Q8:

- telefonata n. 5173 del 07.02.2012 ore 13:37 utenza 339/8804956 in uso a Gallo Luigi che contatta la utenza 335/7307888 in uso a Sorrentino Bruno per chiedergli se ci sono possibilità di avere un incontro. Sorrentino risponde che se ne sta occupando il capo (Iollo Raffaele) che sta organizzando l'incontro al quale sarà presente anche lui (Sorrentino). Gallo risponde che resta in attesa di essere chiamato.

Al fine di verificare la fondatezza delle dichiarazioni del Gallo Luigi, gli investigatori decidono di assumere informazioni dai dirigenti della Kuwait a Roma e programmano lo svolgimento dell'attività nei giorni 1 e 2 febbraio 2012. Nel primo giorno sono sentiti l'ing. Biagio Grande e gli avvocati Galliani e Pacciolla, mentre il giorno successivo si procede all'esame di Adamiano Giovanni e di Sorrentino Bruno. In ragione della durata del verbale l'esame di Raffaele Iollo viene rinviato ad altra data (viene sentito in data 02.03.2012 alle ore 12:30, dopo Saccone Stefano).

Alle richieste dei Cc. di organizzare l'attività di assunzione di informazioni (che risulta dai verbali svolta presso gli uffici della Kuwait Petroleum a Roma) si collegano le seguenti conversazioni:

- telefonata n. 1797 dell'01.02.2012 ore 19:48 utenza 335/7307888 intestata alla società Kuwait Petroleum s.p.a. con sede a Roma ed in uso a Bruno Sorrentino in entrata dall'utenza 349-5474481 intestata a Kuwait Petroleum Italia Spa con sede a Roma alla Via Oceano Indiano 13 ed in uso a Biagio Grande nel corso della quale Sorrentino riferisce di essere ancora in ufficio a fare fotocopie ed aggiunge "mo' con tutto sto macello che ci sta in giro qua, qua si sta scatenando di tutto di più". Grande replica "senti devi venire... eh per via di... di tutto sto macello che c'è domani dovresti venire qua a Roma ... perché, siccome ecco sono venuti oggi i carabinieri,



presumibilmente per il casino che c'è in atto, quindi non...". Sorrentino chiede "casino, quale casino?". Grande risponde "e non lo so... ora francamente... sono venuti... rapidi, vogliono parlare un po' con... voi della Rete, essenzialmente pure con la... con Stefano ... poi hanno nominato pure te ...eh perché domani ripassano, l'abbiamo visti io e Giovanni che Giovanni è qua con me, non ci hanno detto... granchè ... poi caso mai...". In sottofondo si sente la voce di un terzo soggetto e quindi Grande riprende "Giovanni dice che hanno fatto domande generali sul settore petrolifero, come funziona le cose, i contratti, insomma... si sono mantenuti molto sul generale ... e quindi ecco e poi caso mai, domani mattina, se tu vieni domani mattina ci facciamo due, perché siccome loro vogliono che siate qua intorno all'ora di pranzo ... casomai ecco, vi possiamo dire in maniera... che poi non sarà molto più lunga di quello che ti stavo dicendo ora...un po' che cosa ci hanno chiesto e... vedere un po' la la... che poi non so a cosa... cosa chiederanno a voi altri". Sorrentino osserva "cioè non... non si sa che vogliono insomma?" e Grande "noi no, francamente non... con Giovanni non l'abbiamo capito che cosa... vogliono... che tipo di di... di flessioni stanno facendo ...però ecco, hanno chiesto se potevano... ecco parlare...". Sorrentino chiede se hanno già la lista di tutto il personale della Rete e Grande conferma e specifica che i carabinieri hanno chiesto di poterli esaminare nel loro ufficio. Sorrentino chiede "ma... Raffaele, Raffaele Iollo lo sa?" e Grande risponde "Stefano lo sa, poi se Stefano l'ha detto a Raffaele francamente non lo so, forse no, perché pure Stefano... l'abbiamo avvisato poco fa, perché questi sono venuti oggi nel pomeriggio; vogliono parlare pure con Stefano quindi ecco, poi non lo so... comunque Stefano lo sa, Stefano Saccone e quindi..." e continua "chiedilo pure a Giovanni, perché poi li ha ricevuti Giovanni che forse lo sa pure Raffaele, però non è...". Sempre il Grande afferma "diceva Giova... diceva Giovanni... ecco, potenzialmente di non... di non parlare con nessuno, vieni domani qua e...". Sorrentino concorda "no, no, no, non parlo con nessuno, vengo direttamente là domani mattina, parto da casa e me ne vengo là". I verbalizzanti annotano che il Giovanni al quale il Grande fa riferimento è probabilmente Giovanni Galliani, direttore dell'ufficio legale della Kupit Spa;

- telefonata n. 1815 del 02.02.2012 ore 08:03 utenza 335/7307888 intestata alla società Kuwait Petroleum ed in uso a Bruno Sorrentino il quale contatta la utenza 349-5474481 intestata a Kuwait Petroleum Italia Spa ed in uso a Iollo Raffaele per dirgli che si sta recando a Roma a seguito della telefonata ricevuta dal Grande in merito ad una richiesta dei carabinieri di sentire alcuni dirigenti. Iollo afferma di essere a conoscenza della richiesta e Sorrentino chiede "Ma per che cosa, cioè che... ma secondo te che è sta cosa?". Iollo si limita a dire "e ci vediamo quando arrivi dai, ne parliamo quando arrivi, ok?". Sorrentino chiede "vabbuò, stiamo tranquilli insomma?" e Iollo risponde "si, si, si, si, nulla di grave, hai capì?".

Iollo è evidentemente a conoscenza dei motivi della convocazione, avendo parlato da vicino con il Grande, ed a sua volta rinvia i chiarimenti al Sorrentino a quando si incontreranno da vicino.

- telefonata n. 6059 delle successive ore 14:26 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale viene contattato dalla utenza 335-1310445 intestata a Kuwait Petroleum Italia Spa in uso a Filippi Guido Pierfrancesco il quale riferisce "Senti, volevo solo dirti che io e Raffaele



arriviamo un po' più tardi, perché Raffaele l'hanno incastrato in una riunione urgente... non s'è ben capito di cosa, mi ha appena mandato un messaggio che... insomma... entro una mezz'ora si libera, quindi arriveremmo... non so, forse alle cinque e mezza, non prima penso" ed aggiunge "Comunque arriviamo, cioè prima o poi arriviamo, magari ti chiamiamo quando partiamo". Cosentino risponde "Sì, comunque ci vediamo in ogni caso per stasera, per stasera comunque ci vediamo, diglielo con calma ... Devi dire Raffaele, ha detto Giovanni, non ti preoccupare ... Tanto poi stasera andiamo... andiamo...andiamo a cena assieme per cui abbiamo modo di parlare, ok? Devi dire: non ti preoccupare, fai le cose tue con comodo". E ribadisce il concetto una seconda volta, ovvero che la sera quando si sarebbero incontrati "abbiamo modo di parlare". I verbalizzanti riferiscono che in effetti nei giorni precedenti, Giovanni Cosentino aveva organizzato una cena, da tenersi in un ristorante di Caserta insieme a Raffaele Iollo, Pasquale Clemente, direttore della Gazzetta di Caserta, Guido Filippi ed altri proprio per la sera del 2.2.2012 (secondo quanto risulta dai contatti registrati).

Intanto Adamiano Giovanni è stato esaminato e viene contattato dal figlio Vittorio che lavora in Equitalia, come risulta dalla telefonata n. 485 del 02/02/2012 ore 20:17 utenza 335/7300278 intestata alla società Kuwait Petroleum ed in uso a Giovanni Adamiano in entrata dall'utenza 334-6687678 intestata a Equitalia Spa ed in uso ad Adamiano Vittorio il quale esordisce chiedendo al padre "com'è andata, tutto a posto?" e Adamiano racconta "E bene bene dai; Tutto... tutto a posto, un pò stanco sto parlando con mamma, comunque è una cosa... legata ad una situazione di un impianto... che non s'era mai aperto, ti ricordi quella scena del film Gomorra che io ti dicevo è stata girata... quella scena del film Gomorra, quando incomincia che l'avevano girato su un nostro impianto, che non aveva mai aperto, che avevamo dato dei soldi, che poi avevamo cercato di ... di fare aprire attraverso una trattativa che aveva coinvolto Cosentino...". Vittorio interviene "Ma te l'ho detto, te l'ho detto" e il padre continua "Sì, sì, vabbè comunque sono cose che succedono nel... nel settore ... no, ci sta la... da parte mia ci sta l'amarezza che abbiamo cercato di dare una mano ad una persona...e non ci siamo riusciti per tutta una serie di... di questioni e mò... tra le altre cose, vai... come si dice a Napoli, come si dice... fa... fa bene e scordati, fa male e pensaci ... probabilmente la prossima volta, cioè se mi dovesse capitare nella vita, di dover dare una mano a qualcuno, non gliela darò più"

Vittorio: Ma perché questo vi ha denunciato?

Adamiano: Ha denunciato a Cosentino penso, ma non lo so manco che cazzo... qual'è il teorema che ci sta dietro; Io sinceramente sono rimasto un po' amareggiato perché...

Vittorio: Ma che cazzo si è... inventato;

Adamiano: Se... questo che s'è inventato, che ha fatto, che ha detto... non...non lo so... come se noi avessimo hhh... in qualche modo espropriato quell'impianto attraverso Cosen... non lo so qual è il teorema che ci sta dietro, credimi hhh... Vittò ma non mi interessa manco, io l'unica cosa che ti posso che ho agito sempre... in maniera...che altro potrei fare... insomma veramente...mi aspettavo... mi potevo aspettare cioè di tutto, tranne... "

Il figlio lo rassicura "poi comunque, la cosa decisionale non ce l'hai tu infine" e il padre replica



“io comunque rappresento l’azienda quando vado a trattare e a negoziare”, anche se alla fine “di tutta l’avventura, ci sarebbe stato una proposta, dove si spiegava tutte le cose che erano state fatte, che qualcuno la doveva approvare in azienda ...Questo è fuori discussione! Però se... comunque diciamo che ci stavamo muovendo in quell’ottica, cioè non è che... eh, eh ...capisci che ci stanno le cose occulte o nascoste, vabbè ... Secondo me questo... cioè io lo capisco pure, perché ha passato dei periodi di merda que... questa persona, vicissitudini familiari, finanziarie, di tutto e di più, però mi sembra, sinceramente, di volersi arrampicare sugli specchi per... giustificare anche delle altre cose che, secondo me, non sono giustificabili insomma, vabbè però questo fa parte...fa parte del...” e poi precisa di essere stato sentito dalla “DIA di Napoli, i Carabinieri di Caserta eh insomma”.

Adamiano continua ricordando “Mi hanno chiesto pure quanti figli avevo, che lavoro facevano, perché ...”. Vittorio “addirittura? e perché?”. A questo punto è lui ad allarmarsi mentre il padre lo rassicura “no vabbè, ma forse così... non lo so, forse è il loro approccio che quando incominciano vogliono sapere anche un po’... la famiglia, vive a Roma...”, ma il figlio lo interrompe “Gli hai detto che lavoro a EQUITALIA, che hanno detto?”. Il padre risponde che non hanno commentato nulla e che loro non hanno da nascondere nulla, ma si affretta a chiudere la conversazione con il figlio, chiedendo di parlare con la madre.

In data 20.02.2012, l’ex sindaco di Villa di Briano, Raffaele Zippo, l’ing. Raffaele Avvedimento e il geom. Nicola Magliulo, dirigente e dipendente dell’UTC del Comune all’epoca dei fatti, sono convocati presso il Comando Cc. RONI Caserta per essere sentiti a sommarie informazioni sui fatti oggetto di indagine. Posti nella medesima sala di attesa la loro conversazione viene intercettata, sempre al fine di acquisire - superando in tal modo il muro di omertà - elementi di riscontro alle dichiarazioni del Gallo Luigi.

Questi i passaggi di rilievo secondo la trascrizione dei verbalizzanti.

Il primo a comprendere quale possa essere l’argomento della convocazione e il primo, altresì a temere una intercettazione ambientale è proprio Magliulo. La circostanza non deve apparire strana dal momento che Magliulo è colui che lavora ancora presso l’Ufficio tecnico comunale quando nel corso delle indagini con verbale del 24.11.11 viene acquisita presso il Comune di Villa di Briano la documentazione relativa alla autorizzazione del Gallo Luigi. Al momento della convocazione è quindi certamente quello che ha i ricordi più vivi rispetto all’Avvedimento che ha diretto per un breve periodo l’ufficio tecnico. Zippo è stato il sindaco di Villa di Briano e come si vedrà nel corso della ambientale ha un comportamento ondivago, passando da chi non ricorda nulla a chi teme (“è un’inchiesta pericolosa” dirà verso la fine)

Magliulo: Rafè allora?

Avvedimento: Casco dalle nuvole... casco dalle...

Magliulo: Mi sa che... quella concessione edilizia che...questa che abbiamo dato a Luigi Gallo

Avvedimento: A chi?

Magliulo: Non so se ci hanno messo per farci parlare qua dentro o...

Avvedimento: No, la concessione edilizia a chi?

Zippo: A chi?

Magliulo: Noi, tu non c'azzechi proprio niente ... noi abbiamo dato una concessione nel 2000 a Luigi Gallo

Zippo: A chi?

Magliulo: A Luigi Gallo

Avvedimento: Ah, a quello del distributore di Benzina?

Magliulo: E questo è tutto

I tre cercano di ricostruire la vicenda della autorizzazione data dal Gallo e probabilmente temono che le indagini riguardino irregolarità proprio in relazione alla predetta.

Zippo: Ah Luigi Gallo, questo qua sopra... la superstrada?

Magliulo: Gallo Luigi! Noi nel 2008 gliel'abbiamo tornata a dare (nel dirlo abbassa la voce)

Avvedimento: nel 2008...?

Magliulo: Il TAR gliel'ha sospesa, gliel'ha annullata ... Quella là... noi nel 2000... nel 2008 gliel'abbiamo tornata a dare; allora, noi abbiamo dato una concessione edilizia per... per l'eser... per l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'attività. Il TAR nel corso degli anni... nel corso degli anni ha preso il nostro... la concessione nostra e gliel'ha annullata ...Gliel'ha annullata non per l'esecuzione dei lavori ma per l'esercizio

Avvedimento: Ma l'esercizio, quello lo decide la Regione

Magliulo: Benissimo! Mò successivamente nel 2007, quando nel 2007 c'è stata la liberalizzazione dell'att... del... dell'esercizio di cos... e quindi noi nel 2008 gliel'abbiamo data ... (abbassa il tono di voce) ... Giggì, vedi bene ... il problema non è Luigi Gallo o cos'... dovrebbe essere Cosentino

Avvedimento: Perché mettere.... E che c'azzecca Cosentino?

Zippo: E quello Cosentino si è comprato tutte le pompe di benzina lui!

Magliulo: Cosentino ... nooo ci sta...

Zippo: Il fratello

Magliulo: ...ci stanno mille esposti contro a Luigi Gallo sopra là di Cosentino successivamente al 2000 ci stanno mille esposti

Avvedimento: Io devo dire la verità, questa cosa me la ricordo e non me la ricordo perché... il permesso della concessione edilizia per fare i lavori stava...

Magliulo: Sì, ma noi abbiamo dato la concessione?...

Avvedimento: ma poi l'esercizio la Regione non gliel'ha dato perché praticamente quello non... non vendeva solo benzina verde, voleva vendere gasolio

Magliulo: No, no la benzina... No quello non ha mai aperto!

Avvedimento: non ha mai aperto;

Magliulo: Fino a mò non ha aperto;

Zippo: Sta ancora qua eh, tutto scassato... ha fatto solo le opere edili che poi si sono rovinate nel corso degli anni, perché poi... senza manutenzione

Avvedimento: Allora...incomprensibile... no?

Magliulo: Vabbè ma per chiamare a Curcio però, vuol dire che... e questi stanno a fare le indagini ... mò, dopo il 2001... ci sono stati mille... mille ricorsi nei confronti di Cosentino e nei confronti di Gallo e noi abbiamo sempre mantenuto la tesi che la concessione che avevamo dato era buona. Ti ricordi quando andammo a Napoli?

Avvedimento: dall'amministrativista eh!

Magliulo: eh! Successivamente a quella data, quando gli facesti l'auto risposta, questa gliel'abbiamo fatta ... questa risposta gliel'abbiamo fatta intorno al 7-8 febbraio, comunque il... il 20 febbraio sono state fatte tutte... (incomprensibile)...di questa pratica qua ...

Il Magliulo si chiede per conto di chi stiano indagando i carabinieri, mentre Avvedimento non comprende le ragioni della indagine "Mah... io mi son perso qualche cosa cioè, io nel 2000..."

Magliulo lo interrompe: Gliel'abbiamo data ed finita

Avvedimento continua: è finita, poi andai là, dissi: guardate - dissi - io ... poi in Regione non gli hanno mai dato l'autorizzazione ad aprire, cioè nel senso che ... tu puoi chiedere la pompa di benzina, la legge Regionale dice che per le aree agricole si può dare la pompa di benzina...

Magliulo: Noi gliel'abbiamo data nelle more... vi era stata una vacatio normativa di sei mesi, esattamente di sei mesi

Avvedimento: No perché poi mi ricordo una cosa...mi ricordo che questo teneva l'autorizzazione dell'Anas a fare il riempimento...

Magliulo: Teneva tutte le autorizzazioni!

Avvedimento: ...teneva tutto quello che ci voleva

Magliulo: No, no, teneva tutto tutte le autorizzazioni, però, il tempo che noi gliel'abbiamo data, gliel'abbiamo data in una vacatio di legge di sei mesi; era una normativa del 1999, in quella vacatio di mesi... incomprensibile... poi quella vacatio fu finito e poi noi nel 2001, nel 2000 ... poi a noi i mille ricorsi di Cosentino

Avvedimento: Lo so, ma io dal 2000 in poi che c'entro in tutto questo? Boh ... comunque non anticipiamo i tempi vediamo che va trovando; fatto sta che ... per una pompa di benzina si muove... ha detto che viene da Napoli, boh

Magliulo: No, non si muove per questa ... (abbassando il tono di voce) ... si vede che ci sta qualcosa ... se ho capito bene, vogliono sapere tutte le pompe di benzina esistenti di chi sono ... tutte le pompe di benzina ... dismesse di chi sono e per quale motivo ... tutte le pompe di benzina in corso di costruzioni di chi sono e per quale motivo non riescono ad aprire ... sono tre - quattro indagini una appressa all'altra

Zippo: In tutta la provincia di Caserta praticamente?

Magliulo: No, parliamo di tre Regioni!

Zippo: Di tre Regioni?

Magliulo: Eh! Mica parliamo di Cosentino, parliamo di tre Regioni

Alle ore 15:57 entra un militare della P.G. per chiedere ai presenti se gradiscono un caffè, i tre accettano e quando il militare esce riprendono i commenti

Magliulo: Cosentino tiene 282 pompe di benzina;



Zippo: 200 pompe di benzina!?

Magliulo: 282

Zippo: E sta ancora là oj' ... ma chi ù manten a chill (lo mantiene a quello ndr) io non lo so jà? Chi .. ma chi Padreterno? O tiene qualcuno che conosce dietro alle spalle, ma io... bar che si è comprato, cose... pompe di benzina... e la questione a Capua là, non è pure lui!?

Magliulo: Rafè vedi che questi...

Z: La Pozzi Ginori

Magliulo: ...Rafè questi stanno a fare tutte cose ... Rafè questi stanno a fare tutte cose, per venire questo da Napoli a qua, vuol dire... vuol dire che...

Avvedimento: All'epoca, se io mi ricordo bene, venne un architetto di Bologna, si chiamava Arrighini, pare che tutto quanto lui sapeva di benzina, di cose e...

Magliulo: Ingegnere però qua è un'altra cosa... ingegnere se qua...

Emerge dalla ambientale la esistenza di un rapporto di concorrenza tra Gallo e Cosentino, giocato a colpi di denuncia, con la vittoria obiettiva del Cosentino nonostante il Gallo avesse tutte le carte in regola.

Non a caso la conversazione sul punto prosegue così

Zippo: Certo che il guaio è grosso comunque eh ... Ma quanto è potente sto Cosentino, mamma mia do Carmine!

Magliulo: Eh, ma è finito Rafè

Avvedimento introduce un nuovo tema pescando nei ricordi "noi andammo a Napoli, ti ricordi, dall'avvocato amministrativista". Magliulo risponde di non essere stato a Napoli e continua "Succedette tutta la guerra? Questa è una stronzata ... quelli là, gli fecero fare una petizione a Mario, l'avvocato... Mario il capo... Torninca'... gli fece avere una petizione a noi l'avvocato ... E noi... quando con quella lettera... ci sequestrarono tutte cose ... da lì in poi ci sequestrarono tutte cose, che noi a... a Luigi lo volevamo uccidere ... Hai capito?"

I verbalizzanti evidenziano che la P.G. della Procura del PM di S.M.C.V. nei giorni 7 ed 8 febbraio 2002 acquisì documentazione presso l'ufficio tecnico comunale di Villa di Briano a seguito di un esposto del Cosentino.

La conversazione prosegue con un lungo scambio di battute tra il geom. Magliulo e l'ing. Avvedimento, circa la regolarità della documentazione presentata dal Gallo per ottenere l'autorizzazione edilizia; i due tecnici ricordano che l'istruttoria si era svolta regolarmente.

E quindi continua la conversazione in questo senso:

Avvedimento: Ma poi non ho capito, Cosentino che c'azzecca dentro sta storia? Questo non era una persona...

Magliulo: Cosentino è quello che fino a mò non l'ha fatto ancora aprire! Che c'azzecca, che c'azzecco io? Perché c'azzecco io? Quello gli hanno incendiato tutte cose (con tono di voce basso) A questo, tre mesi fa ...

Avvedimento: Ma allora, io non ho capito niente; cioè noi ... il teorema che può avere il giudice in testa qual è? Che il Comune di Villa di Briano ha favorito a Cosentino o ha sfavorito? ... Io



sono un poco ingenuo

Magliulo: Eh no, no, questo è, se ho capito bene, se ho capito dove vogliono arrivare, è che noi avremmo contribuito... avremmo favorito a Cosentino nei confronti di questo, se ho capito bene

Avvedimento: Ed io non gli davo la licenza ...Se volevo favorire a Cosentino, gli dicevo: non ti voglio dare neanche... Madonna mia! Ma io queste cose qua, sinceramente, mò me le stai dicendo tu ma io me l'ero proprio tolte dalla testa, io mò sono dodici anni che...

Avvedimento lamenta che ormai manca da 12 anni da Villa di Briano e sottolinea "poi la licenza a questo gliela diedi no sotto le elezioni". Magliulo contesta affermando "gliel'abbiamo data il trenta, trenta tre ... noi abbiamo fatto le elezioni il quattro - cinque aprile nel 2000 ...". Zippo conferma la data delle elezioni e Magliulo ribadisce che l'autorizzazione è stata data tre giorni prima delle elezioni. Avvedimento ricorda in maniera diversa (e ricorda meglio sul punto perché la data dell'autorizzazione al Gallo è 3.3.2000).

Magliulo continua "No così è tre giorni prima delle elezioni, 30.03! Poi agli atti io c'ho tutti... tutta la documentazione che... ci ha fatto un esposto l'AGIP... l'AGIP Petroli che sta a Frignano Maggiore; poi il GAS che sta a Frignano Maggiore...e che non c'azzeccavano con... non c'azzeccavano con la superstrada, questi stanno in basso alla superstrada, eppure quelli là ci hanno denunciato per il ritiro; addirittura ce l'ha fatta quello dell'AGIP che lui mò stava a fare a... a Casale ...

Zippo: Ma quello lui a chi teneva? Pare che teneva uno di Aversa se non sbaglio;

Magliulo: Eh ma quello pure a quello va trovando, a Letizia va trovando;

Zippo: Ah, pure a quello...?

Magliulo: Aeh ... quello va trovando a Letizia, quello che la Regione scriveva a noi che le concessioni non erano buone ... Quello va trovando... va trovando pure a Letizia ... Ma questi... questi non hanno finito

Sempre sul comportamento del Cosentino nei confronti dei suoi concorrenti

Zippo: Ma che ci possono fare a questo non ho capito ...a questo Luigi ?

Magliulo: ah non lo so ... io l'ultima volta che ho parlato con Luigi, una quindicina di giorni fa... disse che si era allargato un po'... si stava allargando un poco, perché allargato... questi hanno fatto le indagini!? E sto Giovanni Cosentino...

Zippo, dopo essersi fatto ripetere il nome che non ha sentito (i verbalizzanti evidenziano in più punti che il Magliulo usa un tono di voce basso), chiede cosa c'entri il soggetto nominato.

Magliulo risponde: Giovanni è quello che comanda, Giovanni il fratello di Nicola

Zippo: Ahhh Allora tu stai parlando di Cosentino?

Magliulo: Eh. ... Negli ultimi tempi, tutte le pompe che sono state indagate, questo è andato a parlare con ognuno di questi a dire: vabbuò, se abbiamo sbagliato ... e questo è... questo è l'errore più grave che sta facendo Giovanni

Avvedimento: Aspetta non ho capito, che fa?

Zippo: E quello voleva che comandava lui più assai, perché quello un altro poco...

Magliulo: ...Luigi non ha aperto innocente per un verso... incomprensibile... perché quello l'ha

riempito di denunce, usura, e non ce l'ha fatta più

Avvedimento, che evidentemente non ha memoria dei fatti si fa riepilogare il tutto dal Magliulo che appare più informato: Cioè questo Cosentino... Luigi chi sarebbe?

Magliulo: Luigi sarebbe uno che sta costruendo una pompa di benzina

Avvedimento : Quello di Villa di Briano?

M: Benissimo

A: Come faceva di cognome? Aspetta...

M: Gallo questo;

A: Eh Gallo, ho capito eh;

Magliulo: E noi teniamo una serie di... noi abbiamo una serie di acquisizioni da parte di... di Cosentino Antonio, sarebbe un altro fratello. E' venuto sul municipio e si è preso questo, si è preso quello... cioè una serie di... di documenti; E poi manca una comunicazione... o due comunicazioni che... non riesco a capire dove sono andate a finire ... quando uno faceva una richiesta di pompa... quando vi era una richiesta di pompa in un Comune...gli altri Comuni, l'altro Comune si doveva attivare e doveva scrivere ai comuni limitrofi

Avvedimento: Limitrofi si, è certo perché ci doveva stare una certa distanza!

Magliulo: A 5 km mi sembra, cinque chilometri; Per esempio, noi ci trovavamo nella nostra cartella, una comunicazione di Giovanni... di... di Giacomo Letizia, quello del Comune di Casapese...

Avvedimento: di Casale

Magliulo: di Casale, nel 98-99 che ci chiede questo, dice: fatemi sapere se nei vostri Comuni ci stanno o no, ci sta o no... avete o no, rilasciato un distributore di benzina ... E noi non rispondiamo ... poi ce la fa per la seconda volta e noi rispondiamo che non abbiamo rilasciato per cose di benzina. Mò, prima di quella data non ci stava... hai capito? E poi... e poi l'unica voce, scriviamo: guarda che noi abbiamo rilasciato la concessione quando era nel... nel 2000 l'abbiamo rilasciata, hai capì? Ed un paio di carte di queste non... non coincidono con le date, mò dobbiamo...

Zippo: Ma allora questa è un'inchiesta proprio... pericolosa! Allora mò chissà come ne usciranno di qua? Ma che cazzo ne so

Magliulo: Vabbuò, mò vediamo come dobbiamo uscirne noi, poi...

Zippo: Vabbè ma noi stiamo qua per dare notizie, da che dobbiamo uscire? Mò ce ne andiamo ...

Il sindaco dell'epoca manifesta subito le sue preoccupazioni e la volontà di non dire nulla, avendo compreso che si tratta di una vicenda complessa.

La conversazione continua con la ricostruzione del Magliulo in relazione ai passaggi della pratica "che poi dentro al fascicolo c'è tutte cose, tutto l'incartamento di...che non poteva fare il consigliere comunale, che aveva chiesto... 500 mila euro a noi ci aveva questo... ci chiedette cinquecentomila euro di danni questo", specificando che fa riferimento al Gallo per la sospensione della concessione. Avvedimento afferma che la sospensione della concessione era competenza della Regione e si meraviglia che il comune possa averla sospesa. Magliulo afferma

di non ricordare chi firmò il provvedimento, ma prosegue nel raccontare che le vicende amministrative furono seguite da due avvocati, (Lamberti e Abbamonte) e ricorda “ci fecero firmare a noi una relazione, noi dopo la portammo a Napoli, ci sequestrarono mezzo ufficio tecnico, Abbamonte Abbamonte ci fece una relazione a noi, come ufficio, Abbamonte proprio fece una relazione a noi ... poi noi la pigliammo, la cambiammo un po’, ci mettemmo più... chiamate ... la portammo a Napoli e ci sequestrarono mezzo ufficio”

Avvedimento: A Napoli dove?

Magliulo: Alla Regione Campania! Mi sequestrarono mezzo ufficio; Io lo volevo uccidere a Luigi! Ahi? Fatta... fatta proprio da Abbamonte di convalidare l’atto, perchè noi non ce la facevamo più ... Questi qua telefonavano ogni mattina, questo della Regione Campania, questo

Letizia: Lo dovete sospendere a questo, dovete sospendere a questo....

Avvedimento: Letizia chi? Quello alla Regione

Magliulo conferma e aggiunge “Dovete revocare la concessione, voi la dovete revocare la concessione ... Tant’è vero che alla fine non ce la facemmo più, chiamammo pure a te ... (rivolto a Zippo) e andammo a Napoli! Andammo a Napoli e quell’avvocato ci fece lui una relazione, per dire: rispondete questo che avete fatto bene per la concessione e noi così alla fine concludemmo che tutto quello che aveva fatto Abbamonte... incomprensibile... dopo sette giorni, ci sequestrarono mezzo ufficio” specificando ad Avvedimento che furono i Cc. ad operare il sequestro

Avvedimento osserva come sia strano che la Regione facesse “ferro e fuoco” per far revocare la concessione quando aveva il potere di tenerlo bloccato senza concedergli l’esercizio. Va ricordato che anche il collaudo compete ad una commissione nominata dal comune, anche se il Presidente viene designato dalla Regione a dimostrazione di un peso effettivo della Regione stessa.

Magliulo comunque osserva che probabilmente non volevano neppure che realizzasse l’impianto, ma Avvedimento ribadisce che una pompa non funzionante non lo avrebbe agevolato comunque e quindi si chiede per quale motivo sia stato convocato il sindaco. Magliulo replica che nemmeno lui c’entra nulla, ma Avvedimento lo corregge, sulla base di quello che sinora ha sentito proprio dal geometra “perché nel 2008 qualcuno gliel’ha rilasciata, gliel’ha... cioè, voglio dire: nel 2008 comunque c’è stata fatta l’attività, no?”

Magliulo spiega meglio: No, allora tutto... nooo... quello ancora... là è stato liberalizzato! Quello la pompa, mò, la mette dove vuole! Mica è un problema oggi?

Zippo: Oggi no ...Ma all’epoca si deve vedere se c’era... viene coperto...

Avvedimento: Ma io quello che non arrivo a capire, se questo per esempio dal 2000 sta a fare ricorso contro questa concessione...e a Cosentino gli mancava il modo di farla... di mandare...?

Zippo: E che altro gli doveva fare a questo?

Magliulo: E che altro doveva fare? Quello non ha aperto che sono dodici anni, che altro gli doveva fare?

Zippo: Che altro gli doveva fare, quella ...



Avvedimento: Gli mancava modo di mandare i Carabinieri al Comune e fargli fare...

Magliulo: E gliel'ha mandati! Questo pure questo vuole sapere;

Avvedimento: Eh lo so... si accavallano le voci, incomprensibile... allora, se io avevo dato una concessione che non era buona...pure io dovevo avere... qualche addebito o no, qualche avviso di garanzia!? Io invece non ho saputo proprio niente più, dal 2000 al 2012, mò me lo stai dicendo tu la.. la cosa, ma io non ho...

Magliulo: Vabbuò, perché tu nel 2000 te ne sei andato, poi là tutti gli atti parlano, no?

Il geometra spiega il senso della sua affermazione "quello dice: dopo data è avviata la guerra Le carte... le carte poi parlano dietro no" e precisa ancora "non tanto dopo data, ma quando ha avviato a salire la terra (lavori di riempimento) ... quando ha avviato a dare esecuzione dei lavori, perché pure dopo data non si...".

L'accusa sottolinea che il terrapieno del sito destinato ad ospitare l'impianto di Luigi Gallo veniva realizzato all'inizio del 2001, vale a dire in coincidenza col periodo in cui Gallo rompeva la società con Michele Patrizio Sagliocchi e subiva l'estorsione da parte dei fratelli Zagaria.

La conversazione continua con Avvedimento il quale ricorda "quando questo chiese la concessione, il terrapieno già ci stava", ma Magliulo lo smentisce "no Raffaele, questi qua avviarono assieme, questo di qua e quello di là ...Questo di qua e quello di là! Tu te lo ricordo questo fatto? (rivolgendosi a Zippo) Lui di qua e quello di là, lui di qua e quello di là, te lo ricordi tu?

Zippo: Eh, ma... quello del fratello?

Magliulo: Eh, quello del fratello si;

Zippo: Il fratello eh;

Avvedimento: Ma lui di qua e quello di là ... ma... lui che si...?

Magliulo: Stanno uno appresso all'altro ... Cosentino e coso stanno uno appresso all'altro

Magliulo spiega ad Avvedimento che quando fu data la concessione a Gallo, Cosentino non l'aveva ancora avuta e quindi "Mò... quelli perciò a Casale hanno sequestrato tutte cose ... A Casale mò sono andati a sequestrare proprio chi teneva la pompa... perché là ha avviato... ha avviato prima Luigi" E ribadisce "ha cominciato prima Luigi, solo che quello poi se l'è mangiato proprio! Hai capito? Quello nel corso se l'è mangiato, quello in sei mesi ha aperto ... E questo qua in sei mesi si è arricittato tutto, quello poi così è"

Avvedimento allora pone una ulteriore domanda (su un tema peraltro che era stato già sopra trattato dal Magliulo) "Ma levami una curiosità, io perciò... senza carte: Quando a questo Luigi ... decidemmo di... di dargli la concessione... il Comune di Casale, a noi, ci aveva detto: voglio dare una concessione di una pompa più in qua, più in là?"

Magliulo ripete quanto ha già detto "Eh ... solo che noi mò ci ritroviamo all'interno della cartella, che noi abbiamo risposto, mi segui? ...All'interno della risposta che hanno detto, che... loro dicono che ci è stata messa, vabbuò quello poi... è 99 questa" (mostra evidentemente un documento perché Avvedimento dice "ed io questa carta non me la ricordo").

Avvedimento afferma di essere sicuro di non sapere nulla di questa seconda pompa al momento



della rilascio della concessione perché “se ci stava una pompa a tre chilometri, io non ero tanto fesso da dire...diamocene un'altra ... io mi ricordo...”

La conversazione si conclude con una affermazione rilevante dell'Avvedimento che si dice sicuro di non aver saputo nulla di un secondo impianto da realizzare a breve distanza, perché se lo avesse saputo si sarebbe regolato di conseguenza senza esporsi a rischi inutili (“da fesso”).

Si ricorda che in quella sede il verbale di sommarie informazioni dello Zippo veniva sospeso essendo emersi a suo carico elementi per il reato di false informazioni, dal momento che egli negava di ricordare del tutto la vicenda, in maniera assolutamente contrastante con quanto emerso dalla ambientale.

Sempre nel febbraio 2012, la situazione del Gallo Luigi sembra aggravarsi, ma il dirigente della Q8, Iollo Raffaele, sembra quasi temere di andare avanti mentre più determinato appare il Sorrentino.

Tanto si desume dalla telefonata n. 2789 del 22.02.2012 ore 18:41 utenza 335/7307888 in uso a Bruno Sorrentino il quale contatta la utenza 335/7611430 in uso a Iollo Raffaele nel corso della quale i due dirigenti della Kuwait Petroleum Italia, dopo aver parlato di questioni lavorative non riguardanti le indagini, cominciano a discutere della vicenda Gallo.

Sorrentino esordisce dicendo “io c’ho solo un piccolo problema che sempre l’avv. Rocco (avvocato Giovanni Rocco incaricato di trattare la pratica) mi ha detto ieri, la questione di Gallo ... questione di Gallo Villa di Briano ... allora lui mi ha detto semplicemente questo ... ha detto: io giovedì, cioè domani, lui starò a Roma con l’avv. Rocco... sta a Roma a parlare con i legali e ha detto che va a parlare con Mino Pacciolla (Manager Direzione Legale Q8) per la questione di questa ... perché, praticamente, la situazione là noi stiamo andando avanti con l’esproprio del terreno, pigliarci il terreno e tutto quanto” ed aggiunge “dice molto probabilmente là si andrà oltre perché quel valore non è un valore che ci permette di recuperare tutto e quindi gli andranno a pignorare pure la casa ... allora sta cosa sta diventando un po' bruttina”. Il Sorrentino afferma di aver parlato con l'avvocato Mino Pacciolla per vedere come fare e magari vedere di incontrarsi “tutti insieme allegramente e vedere un po' come la vogliamo approcciare perché ... si certo questo sta ... è disperato“. Iollo suggerisce un accordo transattivo; Sorrentino replica che loro hanno tre sentenze a favore e “ci deve dare un sacco di soldi che non ha”. I due discutono su come poter intervenire per cercare un accordo e recuperare qualcosa senza, come dice Iollo, “accanirsi fino alla casa”. Sorrentino ipotizza di far entrare nell'accordo anche “quell'impianto nostro” e Iollo precisa che però Gallo Luigi “là non c'entra niente .. là sta suo fratello che è proprietario del terreno. Concordano di parlarne da vicino e Sorrentino afferma si essersi fatto fare un po' di stime sia di Sant'Erasmus sia di Villa di Briano e le porterà per ragionare su come muoversi “perché qua forse è una questione che va presa di petto e dobbiamo vedere un poco di risolverla”.

Questi gli ultimi contatti del Cosentino Giovanni ritenuti rilevanti dai verbalizzanti ai fini della presente indagine:

- n. 7512 del 06/03/2012 ore 15:19 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino il quale



parla con Sorrentino Bruno (utenza 335/7307888) e gli dice subito “ti devo bucare le ruote della macchina, eh ... ma ti devo bucare le ruote della macchina, la Bianchina però” (facendo riferimento all’auto intestata alla figlia di cui si è trattato sopra). E spiega le ragioni del disappunto “Mi é arrivata quella carta del gestore di (incomprensibile), insomma, mortificato, quello ja”. Bruno replica “si, si, poi stasera te lo spiego, non ti preoccupare, tanto questa sera vengo pure io”.

Cosentino: Eh, no. Bruno vieni pure tu perché se no mi bisticcio questa sera, te lo dico come un fratello.

Sorrentino: Vengo anch'io stasera non ti preoccupare. Gli dici a Raffaele ci vediamo non prima delle sette e mezza. Dove ?

I due concordano di incontrarsi a Caserta a cena, ma con riguardo al locale si risentiranno.

Cosentino propone “e ci possiamo vedere ... ci possiamo vedere sopra l'impianto a Casagiove? ... A Casagiove. L'impianto di Clemente” ripetendo “sull'impianto di ... di Clemente ... l'impianto Q8”.

- telefonata n. 8455 del 28/03/2012 ore 10:11 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino che contatta la utenza 335/6476963 intestata a Gas Auto Sud Srl ed in uso a Pisa Luigi nel corso della quale Pisa chiede “quando ci vogliamo andare a prendere una tazza di caffè da... da Califano?”. Cosentino chiede “Chi è Califano?” e Pisa replica “Alla Regione”. Cosentino mostra di non comprendere (“alla Regione?”) e poi afferma ridendo “E non lo vedo a questo da ... da due-tre anni, on Luigi ... Non lo vedo da una vita ... ci ho perso i contatti”

Pisa risponde “Ah, ho capito. Vabbè allora devo vedere io; mi serviva una notizia... una notizia tecnica, diciamo così, che può interessare anche a voi, a tutti quanti”

Cosentino: Eh... che notizia è, quale argomento, sul GAS?

Pisa: L'argomento di capire un attimo, diciamo, i consumi che ci sono... più o meno... nelle nostre zone, per avere un... un'idea mia...

Cosentino: E ci sta su... e voi questi dati li potete avere sulla Staffetta Petrolifera (rivista del settore petrolifero) e ribadisce “Sulla staffetta petrolifera stanno le vendite Regionali”

Pisa: di tutti gli impianti?

Cosentino: Si si;

Pisa: Ah, ho capito; E non lo sapevo, ah;

Cosentino: Sulla Staffetta Petrolifera dice la... la Provincia di Caserta quant'è, la Provincia di... Salerno...

In alternativa Cosentino afferma che potrà anche contattare l'Asso Petroli ovvero può chiamare Valente che lavora presso la medesima associazione

I verbalizzanti annotano che Pisa Luigi è un importante imprenditore nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi mentre Califano Luciano dirigente del Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale della Campania e autore della comunicazione del 07.05.2012, di risposta ai quesiti posti dal Comando Cc. RONI Caserta con richiesta del 12.04.2012.

La registrazione di Reccia Luigi allegata alla denuncia del Cosentino

Giovanni Cosentino, in data 12.11.2012, presentava presso la segreteria del P.M. DDA querela contro Luigi Gallo, allegando documentazione costituita da consulenza tecnica di parte redatta da Alessandro Cianniello composta da 50 fogli; sintesi della perizia trascrittiva composta da 9 fogli; sentenza del TAR Campania numero 132/03; CD-ROM contenente un file-audio.

Nell'atto di querela Cosentino Giovanni, dopo aver premesso elementi a sostegno della assoluta legittimità dei provvedimenti del comune di Casal di Principe (rilascio e voltura dell'autorizzazione edilizia 4/2000) rispetto a quelli del comune di Villa di Briano (autorizzazione edilizia 807/00) sui quali si è formato giudicato amministrativo, denuncia che Gallo Luigi intendeva coinvolgerlo nell'acquisto del suo secondo impianto. Ebbe inizio una trattativa che non andò a buon fine per l'impossibilità del Gallo di fornire idonee garanzie, per cui ne seguì un'attività diffamatoria operata dal soggetto a suo carico, come documentato in un file audio contenente la registrazione di un colloquio svoltosi tra Enrico Reccia e Luigi Gallo, fatto trascrivere da un consulente di parte e inciso sul CD ROM allegato alla querela.

Su delega del P.M. i Cc. hanno proceduto al riascolto ed alla trascrizione integrale del colloquio registrato da Reccia Enrico, verificando che nel corso dello stesso il Gallo faceva riferimento altresì all'attività estorsiva compiuta ai suoi danni da parte di esponenti del clan dei casalesi, in particolare da affiliati alla famiglia Zagaria. I verbalizzanti procedevano su questa ulteriore vicenda all'esame del Gallo senza svelare quale fonte di conoscenza la registrazione in atti (verbali sommarie informazioni del 4 e 6 aprile 2013).

Gli investigatori evidenziano che dalla trascrizione integrale della conversazione emerge una situazione diversa da quella rappresentata nella querela ed emerge anche che la registrazione era stata preordinata tra il medesimo Cosentino ed il Reccia, a differenza di quanto rappresentato nella querela nella quale si legge che il Reccia, amico di vecchia data dello scrivente, trovandosi occasionalmente nel bar di proprietà del Gallo ed accortosi che il Gallo stava manifestando tutto il suo rancore e il suo odio verso lo scrivente e i componenti della sua famiglia, registrava tale conversazione e la consegnava al suo amico per consentirgli di porre fine all'attività calunniosa e diffamatoria del Gallo.

Dalla trascrizione integrale emerge tuttavia, come già evidenziato, un quadro diverso.

Ed invero i Cc. hanno trascritto la parte iniziale della registrazione che parte con il rumore di auto in movimento, che poi rallenta e si ferma, uno sportello si apre e si chiude, si sentono dei passi e quindi la voce di Reccia "Buongiorno ... don Luigi" e Gallo che risponde "Ohè Enrico" Reccia chiede: Come andiamo? ... Che cos'è? Stai abbacchiatiello, stai abbacchiato un poco?".

Come è facile argomentare – sul punto deve concordarsi con gli investigatori – il Gallo non stava affatto parlando nel bar del Cosentino, ma è piuttosto Reccia che lo invita a parlare delle sue situazioni. E nel prosieguo della conversazione (secondo la trascrizione conforme del consulente di parte e dei Cc.), non risulta una volontà diffamatoria del Gallo quanto piuttosto lo sfogo di un soggetto che ha motivi per lamentare la condotta tenuta da altri ai suoi danni ed ha sete di giustizia, dopo vessazioni subite da vari fronti. I suoi attacchi non sono solo contro il Cosentino



(che viene chiamato in causa per la pretesa del terreno e per le sue pressioni con Donato Ammaturo), quanto piuttosto contro Sagliocco e contro Salzillo Luigi, come si evince dal racconto che si dipana nel corso del dialogo tra i due soggetti. Tra l'altro il Gallo fa riferimento altresì all'attività estorsiva compiuta ai suoi danni da parte di esponenti del clan dei casalesi, in particolare da affiliati alla famiglia Zagaria.

Nel corso della prima parte del dialogo Gallo dice "Ha fatto succedere la fine del mondo...la colpa è solo loro, è solo sua ... io la coscienza mia la tengo a posto ...Ha voluto far succedere la fine del mondo...ha voluto far succedere la fine del mondo, a me mi ha distrutto! Ha voluto far succedere la fine del mondo per colpa sua ... Ma tu mi hai mandato a chiamare...ha voluto far succedere la fine del mondo per queste condizioni, ma stanno un sacco di gente coinvolta, solo della Q8 ce ne saranno tre o quattro... al di fuori di Letizia, i restanti... al di fuori di Giacomo Letizia..., al di fuori di qualche mast, di certo...ma tu mi mandi a chiamare tu no, tu nel 2008 mi mandi a chiamare tu no, incomprensibile... nel 2009davanti e indietro, mi hai fatto fare altri trentamila euro di debiti con la banca, tengo un debito con la Banca Nazionale... e il Banco di Napoli mia moglie... che non può fare finanziamenti, sto senza macchina, quella sta la macchina sua, quella macchina se la deve venire a prendere... breve pausa... lo devono uccidere come un cane". Reccia risponde "io non lo so, però si poteva arrivare ad un punto di un incontro, una cosa... si poteva fare bonariamente, perché tu poi...". Gallo lo interrompe "... ma tu sai tutta la storia..." e Reccia continua "allora, tu oggi devi capire che ci sta un... momento particolare per dire...incomprensibile... tutta la Magistratura, questo e quello che... per dire, se è tanto, te lo fanno diventare tanto, hai capito? Te lo modificano, te lo ampliano, te looo... pur di arrivare ad uno scopo loro! Ed è un peccato di Dio, perché poi...". Reccia continua "Ma poi quando succederà, succederà, tu vedrai! Ma lui quando sarà, perché lui, è stato l'unico ad ascoltarmi questo cristiano, perché veramente mi ha ascoltato, allora tutti quei ragionamenti... incomprensibile...e compagnia bella, già la terra... incomprensibile... ma quando succederà... succederà il pata-trac, ma lui rimpiangerà perché dirà: ma che mi sono firato di fare contro di quello?... ma io avessi fatto qualcosa, ma io questo è quello che dico, a volte mi metto a pensare che, veramente Enrico, quant'è vero quel figlio mio e quell'anima mia, maggiormente mio figlio, Enrico io se non ho passato un guaio è che tengo altri problemi, Enrico, io se non mi sono ritrovato veramente in galera, è solo perché se finisco in galera io, si finisce di arravogliare la ciuccia perché mia moglie non sa da dove avviare con i problemi, incomprensibile..., ma sennò ci voleva a dire: tu vuoi levare il pane dalla bocca dei miei figli? Ma io ti devo distruggere ... Non l'ho fatto solo per questo motivo, perché purtroppo si finisce di... si finisce di... di aggravare la situazione". Dopo qualche momento di pausa Gallo dice ancora "quando sarà il momento, piglio il fascicolo, faccio le copie e telo porto a vedere, così te le leggi e vedi quello che ti ho detto...in modo che vedi, la denuncia ce l'ha voluta Giacomino, l'ha fatto succedere lui tutto quello che è successo; ... breve pausa... Enri, una cattiveria com'è questa, guarda, non l'ho mai vista eh! Ma non l'ho vista manco ...incomprensibile... ma neanche con Zagaria"

Entra un cliente nel bar per ordinare un caffè ed il dialogo tra i due si interrompe, anche perché



nel frattempo Reccia riceve una telefonata sul cellulare e risponde dicendo che ne ha ancora per circa mezz'ora. Il rumore della macchinetta del caffè copre il prosieguo della conversazione e si sente solo Reccia dire "E perciò ti sto dicendo, questi mò fanno così come gli pare stiii... sti magistrati" ed ancora "Eh, quelli parlano subito di... dicono reati di camorra, di... gli contestano una postilla particolare, una cosa particolare proprio, possono chiedere la custodia in carcere! Questo ha detto alla mezza, già... mò aspetto un altro poco".

Gallo non comprende e Reccia spiega che deve trovarsi alla mezza (12:30) a Canello da un cliente, lamentando la carenza di lavoro. Difatti alla domanda di Gallo "Enri ma... mò lui sta a Santa Maria?", Reccia risponde "a Santa Maria la Fossa, ma stiamo a ridurre Luigi, abbiamo ridotto parecchio, stiamo facendo un terzo di quello che facevamo l'anno passato". Gallo specifica che lui chiedeva notizie di Giacomino ("noo, dico lui Giacomino dove sta?") e Reccia risponde che probabilmente a San Tammaro. Gallo chiede se il fratello di Giacomino sia andato in Brasile e Reccia risponde che si trova ad Aversa. Dopo uno scambio di battute poco comprensibile, Reccia continua "noo, quello sta disperato... sta ...incomprensibile... quello, secondo me, fece una cazzata, spese un terremoto di soldi in quel centro che sta a Marcianise, il POLO della QUALITA', che è fallito ..." e continua "Stavano bene, con la moglie, perché la moglie... si sposarono bene... la moglie era ...incomprensibile...di Aversa, un sacco di proprietà, un sacco di case, mò però..., eppure lui si è levato di mezzo da vent'anni, da venticinque anni eppure ogni tre-quarti tiene... lo danno fastidio, qualche problemuccio ci sta sempre ... quello uno... quelli sta gente è meglio che... che sta ..." e Gallo interviene "Enrico, sempre a favore sta... quello a Porta Capuana... (incomprensibile) ... io sto pagando un prezzo che non lo auguro a nessuno Enrico! Non lo auguro a nessuno ... Però io mò leggevo stamattina ... la Centrale di Sparanise... io leggevo il giornale... Giovanni insieme a uno... i soldi dentro una busta...", ma Reccia lo interrompe "Non... non andare appresso alle chiacchiere... io la conosco bene la storia là, non esiste...". Gallo pronuncia un nome incomprensibile e quindi "disse...disse non...quando...i soldi? Non vengono a chiedere niente, non è che dovete dare...". Reccia replica "ma quello non l'ha fatte le fatiche Giovanni... le fatiche non l'ha fatte Giovanni". Gallo insiste "No, ma l'imprenditore portava i soldi a lui, quello di Salerno ... io so ... così so Enri ed è stato fatto... incomprensibile... Peppe andò proprio vicino... incomprensibile... disse: Giovà...". Reccia chiede "Peppe chi? Zaccariello?". Gallo risponde "No Papa ... ci stava una pompa AGIP a fianco a ..."

Reccia: Sulla via di Sparanise?

Gallo: Mò gliel'ha data... incomprensibile...

Reccia: Questo può essere, che roba di mestiere di pompa può essere questo, ma il fatto della Centrale non è vero niente, perché la conosco bene la storia e non ci sta né che ha fatto le fatiche e né niente! Hhh... certe cose... bisogna dire quello e quello...

Gallo: Eh

Reccia: ... su determinate cose non esiste che ci sta... né tantomeno ha portato i soldi là da quello, non esiste perché non l'ha fatte lui le fatiche, non ha... ci stavano gente di merda in



mezzo e conoscendo bene Giovanni, quando stanno queste situazioni ...incomprensibile... ma comunque...

Gallo chiede quanti figli abbia Giovanni e Reccia risponde che sono una donna e due maschi. Gallo chiede “pure stanno dentro l’azienda o stanno...?” e Reccia risponde “No, la ... la femmina pare che si è laureata e adesso sta facendo il concorso come notaio, mi pare che pratica... fa pratica dal notaio; un altro sta all’Università e quello più piccolo pare che sta al liceo scientifico”.

Poi sempre Reccia, confermando che la figlia dovrebbe fare il concorso per notaio, cambiando discorso, afferma “comunque fatto sta che la botta l’hanno presa, l’hanno presa da tutti i lati eh! Hanno acciappato parecchi ... si poteva... sta partita tua si poteva risolvere diversamente, si poteva chiudere più tranquillamente, senza appicciare fuoco e senza fare macelli”.

Gallo risponde “la partita mia è una partita che... finisce... la partita mia proprio... per quello che stanno indagando... non ti nascondo che... (incomprensibile)... perché io ogni quindici giorni lo chiamo, perché io stamattina... stava venendo dall’Inghilterra, ha detto: e mò sto allo studio con due collaboratori, appena finisco dobbiamo partire un’altra volta ... e sto Di Tommaso...”. Squilla di nuovo il telefono di Reccia che afferma di non voler rispondere e difatti non risponde, consentendo al Gallo di continuare “mi ricordo tutti i particolari, tutto quello che è successo, quando mi mandò a chiamare... incomprensibile... a San Cipriano, dentro lo studio... incomprensibile... tutto quello che ha fatto Giacomo Letizia, ... quello che morì, morto e buono, dovrebbero uccidere a Coronella... incomprensibile... che l’avvisò”

Reccia: Che c’azzecca quello?

Gallo: Il comandante!... incomprensibile ...non volle dare la licenza, disse che il distributore sopra là non... quando fece il blocco perché la pompa...incomprensibile...;

Reccia: Ma là la pompa tua non è...

Gallo: La pompa là;

Reccia: ...L’AGIP?

Gallo: L’AGIP, stiamo parlando sempre del 2001 ...breve pausa... E la telefonata che fece ad Ammaturo ... disse: perché vengo a rompere il cazzo io a te loco?

E: Lui fece la telefonata ad Ammaturo?

L: Eh,venne Ammaturo ... allora io quando... io lo conoscevo di vista, lui... questo Donato Ammaturo, il padre me lo ricordo bene, perché quando stava la buonanima di mio padre, si fermava sempre qua ... all’epoca però...incomprensibile... teneva i camion della Q8 e faticava; Eee... nel 2009, un amico mio di Napoli, un amico mio e suo, disse: ci sta Donato Ammaturo ti vorrebbe incontrare... ed io dissi: e qual’ è il problema, dissi, possiamo parlare tranquillamente, dissi, con Giovanni Cosentino sta in corpo a me, ma non ci sta niente di che... Questo pigliò questo Donato Ammaturo e mandò i collaboratori suoi... incomprensibile... comunque vennero: tutto a posto, tutto a posto, dopo un giorno, Donato: Luigi stai tranquillo non ti preoccupare... dissi: guarda tu lo sai che... non so se ti ha chiamato..., disse: mi chiama o non mi chiama, disse, se lo dobbiamo fare, lo facciamo e basta, disse, perché pure la Q8 va trovando che... chiariamo



sta situazione. Un bel giorno mi chiamò questo di Napoli, mi disse: Luigi ci vogliamo incontrare un poco? ... smontai, ci vedemmo all'uscita di Fuorigrotta, questo tiene una pompa a San Paolo... a San Paolo, dice: guarda... Donato così così, non tiene il coraggio di incontrarti, dice, perché l'altro ieri se l'è chiamato Giovanni Cosentino, gli ha detto: Donà ... io a Nola non vengo a rompere il cazzo a te... tu levati di mezzo dalla pompa di Luigi Gallo, perché andiamo a finire malamente, perché quella cosa mi interessa a me... ed io ... per questa cosa qua...

Reccia: Embè interessa a te e perché non siete riusciti a trovare un incontro?

Gallo: Dovevo intestare a lui... io ci dovevo intestare il terreno in faccia a lui ... Hai capito? ... Ma tu ti sei pigliato la terra dei cognati miei senza soldi! I cognati miei, stanno facendo i fittuari su di te, no ... quando ha avuto problemi e compagnia bella, voleva la casa del nipote Camillo, perché il nipote Camillo all'epoca... (incomprensibile)... tu non hai avuto rispetto di nessuno ...cognati miei gli hanno dato quattro moggi e mezzo sopra... prima di ... sulla destra, dove sta... perché non gli diede più la nafta, disse: e la nafta non ve la posso dare più! Giovà disse: per la nafta mi dovete dare qualcosa, disse, datemi la terra vicino a me ... perché là lui teneva un poco di terra prima... sotto

Reccia: Ma gli doveva dare i soldi, gli dovevano dare?

Gallo: Gli doveva dare i soldi! E quello voleva, il guaglione... voleva vendere quattro moggi di terra, vicino... incomprensibile... sulla via del campo sportivo ...Disse: ci stiamo vendendo la terra, ti facciamo le cambiali, iniziamo a pagare da mò a quattro mesi, il tempo... perché dobbiamo vendere la terra ... disse: iniziate a darmi la terra sennò... così ... i cognati miei, costretti, per andare a pagare... gli diedero quattro moggi e mezzo... incomprensibile... perché lui gli doveva dare il vano deposito e compagnia bella, perché poi ci sta Giovanni Cosentino appresso al nonno Bruno, ci sarebbe mia moglie e poi stanno i cognati miei; ..i cognati miei che fecero soldi, vendettero la terra là, stava Giorgio...venduto sta terra, quello che devi avere...e Giovanni rispose: come sei passato mò, non ti far vedere più là ... breve pausa... la terra gliela avrei data pure... i soldi dentro la terra, cacci una cosa, se non mi vedi pagare ti pigli la terra

Reccia: Mò come sta la situazione tua, della pompa tua?...

Gallo: Sta sempre così ... sta quella questione... sto in causa ancora con... Sagliocco... ho denunciato a Sagliocco ... non lo volevo fare, ma l'ho denunciato un'altra volta, perché l'altra volta venne Salzillo da me, tanto ho tirato pure a lui in mezzo, Salzillo quello dell'EWA;

Reccia: Eh, Enzuccio, Vincenzo?

Gallo: Eh, disse vicino a me disse: Don Luigi ...io dissi: Io ... non lo volevo fare ... Lui disse: senza offesa, voi parlate con un uomo, sono venuto, disse, sennò vi dovevo mandare a chiamare da qualcuno di mezzo alla strada...

Reccia: Vincenzo?

Gallo: Vincenzo

Reccia: E che andava trovando da te, che tu levavi la...?

Gallo: Eh ... Quella mattina che venne qua, lui mi lasciò dei biglietti una mattina, quando mi voleva incontrare, ci stava la figliola: Vincenzo da Caserta ... Io peccato che li ho strappato quei



biglietti: Vincenzo da Caserta, ma io non... cioè non mi...

Reccia: Non andavi a collegare questo

Gallo: ... da Caserta, se c'era direttamente da Marcianise...

Reccia: Marcianise si

Gallo: ... io lo vedevo! Due giorni prima che andavo dai carabinieri, alla polizia di Aversa e compagnia bella, la mattina lo trovai qua, verso le otto meno un quarto ... stava lui e la figlia, con una 500 nuova nera, che non mi scordo mai, disse: don Luigi, io... dissi: Don Vincenzo, ma voi avete scritto Vincenzo da Caserta, avete capito? Ma io come...?

Reccia: Ma come faccio a pensare!?

Gallo: Dissi: ma io manco a pensare... Dice: no perché io so che voi dovete andare alla Polizia, così così così ... dissi: si io devo andare alla Polizia, dissi, si perché io ho... a Sagliocco, questo mi sta facendo una speculazione sopra là, figuratevi un poco se così ... Disse: Don Luigi, disse, io qua vengo a nome della... Passarelli ... Passarelli disse ditegli a Luigi che noi stiamo a disposizione per qualunque cosa... e se vuole levare sto fatto di mezzo, da mano ai Carabinieri, perché se arrestano a Michele, ci sequestrano tutto quello che sia ... Io risposi: don Vincenzo io non ho fiducia nè della moglie e né del marito! Oggi, al massimo domani mattina, devo andare dall'avvocato mio ... Lui rispose: Don Luigi, sto fatto... senza offesa parlate con un uomo, lo sapete che parlate con un uomo, lo sapete che sto bene con quelli là di mezzo alla via, disse, non mi fate mettere dentro alla macchina, stesso mò... che vado a vedere... incomprensibile... perché Sagliocco non può andare... non può andare in mezzo alla strada per colpa vostra Per colpa mia!? Quello mi ha distrutto a me! Per colpa mia? E così girando girando la cosa, andai dalla Polizia e feci la denuncia di tutto...

Reccia: E facesti bene, facesti bene!

Concluso il colloquio e salutato il Gallo, la registrazione prosegue (gli investigatori ipotizzano che il Reccia abbia dimenticato di disattivare il registratore) e alla posizione 0:55:20 si registra, secondo quanto trascritto dai Cc. "si sentono dei passi... l'apertura di uno sportello... l'accensione del motore... l'autovettura che parte e quindi fruscio di movimento...un tic-tac di segnalatore di indicazione dell'autovettura... durante il tragitto (pos. 0:57:00) Enrico chiama tale Pietro, con il quale chiarisce che l'IPOD lo ha preso lui e che quando tornerà da Casale glielo restituirà. Ad un certo punto (pos. 0:59:18) viene acceso un hi tech riproducendo una registrazione ambientale, la qualità dell'audio è scarsa, ma si capisce che è riferita alla conversazione tra Reccia e Gallo di cui sopra (fatta con un secondo registratore, ovvero un telefonino). Dopodiché, si sente di nuovo l'indicatore di direzione, poco dopo l'autovettura rallenta fino a spegnere il motore"

Secondo la ricostruzione dei verbalizzanti, lasciato il bar gestito da Luigi Gallo, il Reccia non può che imboccare la superstrada Nola – Villa Literno in direzione di Villa Literno, senso di marcia lungo il quale è ubicata l'area di servizio in cui si è svolto l'incontro. Dall'ascolto della registrazione si percepisce, meno di due minuti dopo, il rumore tipico dell'indicatore di direzione e tale è il tempo necessario a raggiungere (come attestato gli investigatori che hanno proceduto a

ripercorrere il medesimo tratto) l'uscita di Casal di Principe sulla stessa superstrada; da quello svincolo poi, si può facilmente raggiungere, dopo pochi minuti, la sede dell'Aversana Petroli Srl di Casal di Principe.

Ed invero, a fine tragitto, Reccia parla al telefono con tale Giuseppe annunciandogli di trovarsi nel piazzale e chiedendogli se "lui" sia sopra. I Cc. annotano che presso l'Aversana Petroli lavora come dipendente Muratori Giuseppe e che la sede della società è effettivamente costituita da un edificio a due piani, servito da un piazzale antistante.

Reccia: Giuseppe! ... Si si, sono qua nel.. nel piazzale, tu stai sopra? ... Ok ciao ... ciao

Dopo si sente apertura di una porta metallica e Reccia saluta "Salve" e chiede ad un soggetto se si può fumare, ma gli viene risposto che è vietato. Reccia allora chiede "C'è il signor Giovi?" e conferma di volerlo incontrare per poi scherzare con una ragazza presente all'interno dell'edificio. Dopo aver scambiato battute scherzose sul migliorato aspetto fisico del Reccia, questi ripete "Mò mi vuoi chiamare a Giovanni per piacere?" e quindi la dipendente dice "Sta... Enrico Reccia ... sì, sì. Vai vai vai ... Quindi ti metti a pigliare il sole come quei maschi vanitosi?".

Comparando la voce della donna che annuncia a Giovanni la presenza del Reccia con la voce di un'altra donna identificata nel corso delle intercettazioni telefoniche svolte a carico di Giovanni Cosentino, la persona che riceve Enrico Reccia viene identificata dagli investigatori in Di Nardo Luisa, dipendente della Aversana Petroli Srl.

Mentre il Reccia scherza con la segretaria sulla vanità dei maschi, si sente aprire una porta e in lontananza il saluto "Don Enri" al quale risponde Reccia "Don Giovà"

Giovanni, identificato dalla voce nel Cosentino, dice al Reccia "Vieni vieni" e la conversazione prosegue dando conto della presenza di un terzo soggetto (identificato dai verbalizzanti proprio nel dipendente Muratori Giuseppe):

Reccia: E finite di fare e poi dopo ...

Muratori: Che devi fare ci sta la fame qua, che... due assegni sono. Com'è andata?

Reccia (con tono ironico): E' una vittima, è una vittima ... E' una vittima quello, più vittima di... prima era vittima mo' è dieci volte tanto

Muratori: Ma sei riuscito a...?

Reccia: Fate le cose vostre jà;

Muratori: No ma abbiamo finito, hè hè;

Reccia: Giuse non si sente un cazzo... mo' lo stavo sentendo in macchina ...

Muratori: Sì ma il telefono non lo dovevi...

Reccia: Questo è il telefono, poi dobbiamo sentire questo... troppo disturbato, perché stava dentro quel... ho detto: andiamo a fumare una sigaretta là fuori ... No fa caldo fa caldo ... stava il macchinario, l'aria condizionata accesa, questo e quello e... non ci sono riuscito".

I due continuano ad ascoltare la registrazione del telefonino (che viene a sua volta registrata con l'altro registratore ancora in funzione) e solo in tale frangente Muratori fa notare al Reccia, che ha preso l'altro registratore "... sta registrando Enri là". Reccia dice "Oh, sta registrando



ancora?” e Muratori “Spegni questo ohi”.

Come è agevole argomentare dalla seconda parte della registrazione, Reccia è atteso presso la Aversana Petroli ed il Giuseppe, dipendente, con il quale il Reccia dapprima parla al telefono e poi di persona, mostra di essere consapevole della missione affidata al Reccia tanto da chiedergli se sia riuscito a portarla a termine. Nel prosieguo si comprende che la missione era quella di registrare il colloquio con il Gallo dopo averlo spinto a parlare.

Cosentino Giovanni è impegnato a controllare il lavoro del dipendente che fa riferimento a due assegni ed alla modestia delle attività in corso. Reccia si dichiara disposto ad aspettare, ma intanto fa ascoltare al dipendente quello che è riuscito a registrare, sino a quando – come già evidenziato – il dipendente non gli fa spegnere il secondo registratore rimasto inavvertitamente acceso.

Capi A (estorsione continuata aggravata) e A ter (tentativo di estorsione aggravata)

Precisazioni.

Come già precisato, si tratta di esaminare, alla luce degli elementi sin qui rappresentati, la sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di estorsione consistita nel costringere Gallo Luigi a desistere dalla iniziativa relativa alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la stradale Nola - Villa Literno.

Va subito precisato che in fatto sulla base degli elementi acquisiti questo giudice è giunto alla conclusione che il Gallo, già titolare di una concessione (la n. 807 del 3.3.2000) poi annullata dal TAR in data 18.12.2003, sia stato costretto:

1. a rinunciare – nonostante il mutare della normativa negli anni successivi al rilascio della concessione (legge 57/01, D.M.31/10/01, legge regionale 6/2006, D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008) – all’idea di portare avanti il suo progetto;
2. ad accettare nel 2008 un incontro con il Cosentino Giovanni per discutere con lui di prospettive future;
3. ad aderire ad una nuova iniziativa, questa volta sotto l’egida del Cosentino di intesa con la Q8, cedendo alle richieste di liquidare i debiti con Equitalia e con il Banco di Napoli e cercando di trovare una intesa con il Sagliocchi che pure doveva essere pagato;
4. ad acconsentire alla richiesta di acquisire preventivi da impresa suggerita dai suoi interlocutori per la valutazione del costo ai fini del completamento dell’impianto.

Tutto ciò si realizza sino al settembre 2009, ovvero quando Gallo Luigi in presenza di un esorbitante preventivo per le opere da completare verifica che il progetto dei suoi interlocutori è quello di privarlo del tutto dell’impianto e si ribella.

Dal settembre 2009 al gennaio 2010 le attività poste in essere dal Cosentino Giovanni di intesa con la Q8 non portano ad un esito positivo dal momento che il Gallo oppone resistenza e quando i Cc. effettuano un controllo sul suo impianto nel novembre 2011 decide di denunciare i fatti.

La ricostruzione dei fatti oggetto della presente contestazione e qui in estrema sintesi rappresentati per evidenziare il bandolo di una matassa di vicende complesse tutte tra loro



intrecciate e che tuttavia presentano un comune filo conduttore.

Va detto che ai fini della ricostruzione dei fatti nel loro storico evolversi sono significativi gli elementi sin qui analizzati ovvero:

- le dichiarazioni del Gallo Luigi, riscontrate dalla documentazione amministrativa o, per meglio dire, dalle incongruenze rivelate dall'esame delle procedure portate avanti presso il Comune di Villa di Briano e presso il Comune di Casal di Principe;
- le dichiarazioni rese dai tecnici intervenuti nella procedura che hanno sottolineato talune incongruenze nelle pratiche;
- le intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno riscontrato il racconto del Gallo quanto all'interesse del Cosentino per il suo impianto rimasto immutato nel tempo come rivelano le ultime telefonate intercettate;
- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ad ulteriore riscontro dello specifico interesse dei Cosentino a gestire gli impianti di distribuzione del carburante in regime di monopolio e forti delle loro intese con le famiglie camorristiche della zona che condividevano il medesimo interesse al settore che ha, come è facile intuire, un valore economico particolarmente elevato;
- le dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti ovvero Ferrante Aurora (tecnico della progettazione del primo impianto rimasto in buoni rapporti con il Gallo, come risulta dalle intercettazioni), Pinto Gennaro (imprenditore nel settore al quale il Gallo aveva chiesto aiuto per cercare un partner diverso dai Cosentino, ma senza esito), i dirigenti della Q8 sull'interessamento di Damiano Giovanni e Sorrentino Bruno (interessamento la cui natura è rivelata peraltro dalle intercettazioni già riportate).

Non vi è dubbio che l'assunto dell'accusa trova fondamento anzitutto nelle dichiarazioni rese da Gallo Luigi in ordine alle minacce esplicite o implicite dei fratelli Cosentino, minacce rivelatesi fondate, che costringevano il Gallo a rinunciare al progetto di aprire per proprio conto un distributore di carburante self service post pay.

Sul punto vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni sulla attendibilità del Gallo Luigi. Giova ricordare che le Sezioni Unite (sentenza n. 41461 del 19/07/2012) sono intervenute in tema di valutazione della prova e di attendibilità della persona offesa.

Il Supremo Collegio ha affermato che «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Il pregresso e consolidato indirizzo esegetico aveva in più occasioni enunciato il principio secondo il quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,



previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez. Pen. IV, n. 44644 del 18/10/2011, Sez. Pen. III, n. 28913 del 03/05/2011).

La Corte ha tuttavia precisato che il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

Nel caso di specie, deve osservarsi che certamente il Gallo è portatore di interessi personali ed ha ragioni di risentimento nei confronti della famiglia Cosentino, ma queste affondano le loro radici proprio nella condotta degli indagati.

Ed invero gli unici motivi di contrasto derivano tra i soggetti proprio dalla vicenda in esame.

Tuttavia le dichiarazioni del Gallo Luigi sono pienamente credibili tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- la sua denuncia si inserisce in un contesto di indagini già avviate sulla base di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relativamente alla disponibilità di Cosentino Giovanni nei confronti del clan al riciclaggio di assegni provento di estorsione (cfr. capo G al cui esame si rinvia sul punto), indagini concretizzatesi in intercettazioni sulla utenza in uso al Cosentino dalle quali emergono subito rapporti personali con taluni dirigenti Q8, nonché un contatto con De Francesco Salvatore, ovvero il gestore del primo impianto del Gallo, presso il quale quest'ultimo ha conservato la gestione del bar (cfr. telefonata n. 660 del 26/09/2011 utenza Cosentino) e contatti con tale Reccia Enrico che contemporaneamente tratta affari con il Cosentino e si mostra amico del Gallo Luigi (cfr. telefonata n. 3912 dell'11.10.2011, utenza Reccia Enrico);

- il Gallo che già in passato aveva provato ad avvicinare la magistratura (parlando con un PM ad un convegno) senza avere il coraggio di esporsi con una denuncia a carico dei Cosentino acquista coraggio proprio quando sono i Cc. a presentarsi presso l'impianto del De Francesco affermando di avere in corso una indagine sugli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio (ciò risulta proprio dalle intercettazioni contestuali sulla utenza del Gallo);

Gallo probabilmente non avrebbe avuto il coraggio di denunciare chi era tanto più potente di lui se i carabinieri non si fossero recati sul suo impianto.

Da quel momento le indagini vanno a comporre un unico quadro e il racconto del Gallo riceve eccezionali riscontri dalle informazioni assunte, dalla lettura degli atti amministrativi, dalle intercettazioni telefoniche (che tra l'altro dimostrano come Ammaturo ancora nel 2012 fa riferimento all'interesse di Cosentino Giovanni per l'impianto del Gallo, cfr. telefonata n. 39 del 25/01/2012 utenza Iollo), dalla intercettazione ambientale presso il Comando Cc. (da cui emerge il clima di omertà anche per fatti remoti nel tempo che tuttavia, come sottolineato dagli interlocutori, hanno ancora attualmente effetti).

Giova sottolineare che dalla lunga disamina delle procedure amministrative relative ai due distributori risulta confermato che il Gallo - al di là della pronuncia del TAR che ha potuto



valutare solo gli elementi portati alla sua attenzione e certamente non ha potuto svolgere le penetranti indagini svolte dagli investigatori – era titolare di una autorizzazione legittimamente concessa dal momento che – secondo la stessa interpretazione data dalla Regione Campania (come da nota n 4151 del 14.05.2001 riportata nella parte dedicata all’esame della normativa) – per il tipo di impianto per il quale l’autorizzazione era stata richiesta non esisteva il limite del contingentamento. Ciò risulta dalla lettura della normativa (sopra effettuata) e dalle stesse informazioni raccolte dai soggetti che si sono a vario titolo interessati della vicenda.

Il Tornincasa (allo stato deceduto) ha lasciato traccia scritta del suo convincimento nel momento in cui inizialmente ha rifiutato di sospendere o revocare l’autorizzazione (cfr. nota numero 6666 del 18.12.2001) nonostante le pressioni che venivano esercitate dai Cosentino Antonio e Giovanni.

Peraltro, quando il Tornincasa deve cedere, il Gallo vince il ricorso al TAR (che stavolta accoglie la prospettazione del Gallo) e la sospensione viene annullata, per cui la sua autorizzazione riprende vita.

Ed è a quel punto che si realizza il primo vero atto di intimidazione, ovvero nel settembre 2002, quando Cosentino Giovanni incontra il Gallo in un bar di Aversa e gli dice “Chi ha più forza quello spara” per aggiungere poi “dove ci vuole la politica c’è mio fratello Nicola, dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c’è pure la forza”.

Quelle del Cosentino Giovanni sono dichiarazioni destinate a pesare sullo stato d’animo del Gallo ove si consideri che:

- Gallo Luigi aveva subito due gravi lutti in famiglia, a seguito dei quali non era riuscito a gestire con lucidità il suo primo impianto ed aveva dovuto darla in gestione ad un terzo, ovvero proprio a De Francesco Salvatore, che – come emerge dalle intercettazioni – da ultimo allaccia contatti con Cosentino Giovanni per togliere al Gallo anche la gestione del bar;
- aveva sperato, rispetto ad un momento difficile sotto il profilo finanziario, di ottenere aiuto dalla Q8 e di aprire un secondo impianto, ma la Q8 che in un primo momento aveva finanziato l’operazione lo aveva poi abbandonato – e lo stesso Cosentino Giovanni nel 2008 avrà modo di dirgli “la Q8 sono io”.

Nel momento in cui non gli viene consentito di completare e mettere in esercizio l’impianto (ha inizio la lunga controversia amministrativa, decisa in fase cautelare il 12.12.02, in primo grado in data 18.12.03 e passata in giudicato perché il ricorso al Consiglio di Stato è dichiarato perento in data 2.3.12) Gallo comprende che quello del Cosentino non sono mere vanterie e decide di accettare di trattare con colui che ha il potere di gestire i rapporti con la Q8, la quale intanto si è inserita in una procedura esecutiva a suo carico.

Gallo Luigi è divenuto una preda facile ed è consapevole di dover cedere alle richieste del Cosentino e della Q8 se vuole comunque sfruttare il terreno per il suo impianto.

I fatti dimostrano in maniera obiettiva che la istanza coltivata dal Gallo per il secondo impianto, mentre all’inizio procede avanti speditamente ed in maniera corretta, successivamente incontra una serie di ostacoli proprio per la interferenza dei Cosentino (come si vedrà nel trattare in



particolare del capo B cui si rinvia).

I sostegni politici, amministrativi e finanziari dei Cosentino si mettono in moto tanto vero che la Aversana Petroli (subentrata all'AGIP) ottiene di collaudare in tempi brevi il suo impianto, nonostante le tante irregolarità rivelate dall'esame degli atti (per le quali si rinvia a quanto evidenziato nelle parti relative all'analisi delle procedure ed alle dichiarazioni dei tecnici).

Cosentino Giovanni si vanta di un altro sostegno ovvero quello della "forza" ed il Gallo nelle sue prime dichiarazioni non fa riferimento alcuno ai rapporti dei Cosentino con il clan dei Casalesi, anche se certamente non poteva ignorare quanto riferito in maniera concorde dai collaboratori ovvero i legami dei Cosentino con le famiglie Schiavone e Zagaria.

Ma la reticenza del Gallo (e non la sua volontà di accusare) si comprende con la difficoltà che il medesimo incontra nel parlare dei suoi rapporti con la criminalità organizzata: egli ammette di aver subito richieste estorsive solo nei successivi verbali del 4 e 6 aprile 2013 e solo rispondendo a specifica domanda dei verbalizzanti che hanno già conosciuto, peraltro proprio grazie al Cosentino Giovanni, il contenuto del suo colloquio con Reccia Luigi (cfr. quanto emerso dalla registrazione trascritta integralmente dai verbalizzanti e sopra riportata).

Riferisce, ma sempre in un interrogatorio successivo ai due primi verbali, (ovvero quello del 10.10.13), di aver conosciuto Della Corte Francesco rispondendo a specifica domanda e solo in quel momento riferisce di aver ricevuto dal Della Corte la proposta di aprire un distributore in società, in epoca successiva alla sentenza del TAR, proposta da lui rifiutata proprio perché conosceva la caratura criminale del soggetto.

E cosa risponde al Della Corte per sottrarsi? Lo rivela il medesimo Gallo: non volendo entrare in società con il clan riferisce dell'interesse dei Cosentino e delle pressioni esercitate nei suoi confronti. Basta questo racconto per far cessare ogni problema con la criminalità: non riceve altre proposte ed anche i rapporti con gli Zagaria, già prima della definitiva interruzione dei lavori, si chiudono senza ulteriori pressioni.

Si tratta di un dato che non può certamente sfuggire e che va letto alla luce delle dichiarazioni rese dai collaboratori, la cui attendibilità è confermata nelle numerose sentenze, allegate agli atti, nelle quali si ricostruisce la loro storia criminale e si dà atto della loro collaborazione.

Nel caso di specie si è già sottolineato come le singole dichiarazioni siano supportate da riscontri oggettivi e vadano a comporre un medesimo quadro (si richiama quanto riportato nel paragrafo relativo ove sono state analizzate le dichiarazioni di Della Corte Francesco, Vargas Roberto, Venosa Salvatore, Zagaria Antonio e Amodio Pietro).

Tuttavia, se è vero che i Cosentino dimostrano al Gallo il loro effettivo potere ed effettivamente ottengono di mettere in esercizio il loro impianto bloccando quello del concorrente, è altresì vero che almeno fino a quando il TAR non si pronuncia annullando la sua autorizzazione, il Gallo non rinuncia affatto in quel periodo al suo progetto, tanto vero che si costituisce nel giudizio amministrativo promosso da AGIP - Aversana Petroli ed ancora una volta cerca di resistere.

Sulla base degli elementi sin qui rappresentati deve osservarsi che, dopo l'ultima "botta" della sentenza negativa del TAR (che pure in passato gli aveva dato ragione), il Gallo rinuncia ad ogni



ulteriore iniziativa sebbene: 1) la normativa nel frattempo (vedi legge 57/2001) fosse ormai decisamente orientata verso la liberalizzazione; 2) gli avvocati amministrativisti del Gallo avessero presentato ricorso al Consiglio di Stato indicando una serie di motivi che potevano consentire di nutrire legittime aspettative, ricorso mai coltivato e dichiarato perento nel 2012.

Gallo si ferma piegato dai suoi problemi economici (dovuti proprio agli ostacoli incontrati per il secondo impianto) ed è costretto a rinunciare alla lotta, con conseguente vantaggio per la Aversana che intanto ha avviato l'esercizio del suo impianto e programma, all'interno del medesimo, la installazione del GPL e del metano con la richiesta di varianti.

Ma il progetto dei Cosentino non è solo quello di impedire al Gallo di completare e gestire il secondo impianto, bensì quello di appropriarsi del medesimo.

Così, proprio mentre Gallo si trova a dover fronteggiare una procedura esecutiva a suo carico, i funzionari della Q8 gli suggeriscono di rivolgersi ad un retista al quale associarsi per ripartire. Gallo individua quale partner proprio Cosentino Giovanni.

In questa scelta non vi è una sorta di sindrome di Stoccolma (contrariamente a quanto sostenuto dal P.M.), ma vi è proprio la realizzazione della costrizione del Gallo a porre in essere una condotta con proprio danno ed altrui vantaggio.

Gallo Luigi, titolare di un terreno sul quale certamente dopo la legge 2001 era possibile aprire un impianto di distribuzione del carburante, avrebbe potuto 1) coltivare il ricorso al Consiglio di Stato o comunque chiedere una nuova autorizzazione sulla base della normativa vigente; 2) associarsi con altro imprenditore del settore il quale fosse alla ricerca di un terreno (come quello nella disponibilità del Gallo) rientrante in una delle zone (ovvero la zona 4 territorio destinato ad uso agricoli) senza vincoli per la concessione di nuovi impianti. Senza contare che avrebbe potuto, in ragione dei suoi contatti con il Della Corte (presente sul territorio tra aprile 2004 e gennaio 2008), rivolgersi a chi gli aveva offerto un aiuto (sia pure pericoloso).

Gallo non fa nulla per ben 4 anni e nel 2007 viene travolto dai suoi problemi economici: deve 180.000 euro alla Q8, 28.500 euro al Banco di Napoli e 3000 euro ad Equitalia, senza contare le pressioni che sta ricevendo dal Sagliocchi che vanta un credito di circa 140 mila euro, ovvero il totale dell'importo degli assegni a firma del Gallo, consegnatigli a garanzia del credito ottenuto per la realizzazione del secondo impianto.

Nel contesto sin qui delineato devono essere letti gli eventi successivi secondo il racconto del Gallo peraltro confermato dagli stessi dipendenti della Q8, ovvero:

- la richiesta di incontrare il Gallo formulata dal Cosentino Giovanni nel novembre 2008 nel corso della quale gli offrì di completare l'impianto in società con lui mettendo a disposizione un milione di euro e la sua influenza presso i dirigenti Q8;
- la organizzazione di successivi incontri con il Cosentino Giovanni, Sorrentino Bruno (Capo Area Napoli Q8) e Adamiano Giovanni (dirigente Ufficio Direzione Rete Roma Q8) tra la fine del 2008 e giugno 2009 per discutere del progetto promosso dal Cosentino di intesa con la Q8 sul terreno del Gallo;
- l'incontro voluto da Gallo Luigi a Roma presso gli uffici della Q8 con Adamiano Giovanni ed



un legale i quali gli dicono di estinguere il debito con il Sagliocchi; in tale occasione Gallo, prova ancora una volta a sganciarsi dal Cosentino e propone di stipulare personalmente un contratto di convenzionamento a condizioni anche più favorevoli per la Q8 rispetto a quelle generalmente praticate in cambio di un contributo di 200 mila euro. Adamiano risponde chiaramente che il GPL è di Cosentino e la Q8 avrebbe accordato il finanziamento a quest'ultimo il quale avrebbe gestito i rapporti con il Gallo;

- l'incontro nell'agosto 2009 presso gli uffici della Aversana Petroli, presenti insieme Adamiano, Sorrentino, Cosentino Giovanni e Cosentino Nicola, nel corso del quale Gallo comprende di non avere possibilità di ottenere un accordo con la Q8 senza la intermediazione dei Cosentino;

- il tentativo di rivolgersi ad altri retisti (sul punto le dichiarazioni sono riscontrate dal Pinto Gennaro), tentativo rimasto vano dal momento che quell'impianto interessava i Cosentino;

- la decisione di cedere alle richieste della Q8 e del Cosentino, facendo accedere i tecnici della Q8 e del Cosentino presso il suo impianto per valutare i lavori ancora da svolgere per completare ed attivare l'impianto; all'esito il Gallo riceve, nel settembre 2009, presso la Aversana Petroli, presenti Cosentino Giovanni ed Adamiano Giovanni, un preventivo di 256.00 euro;

- la richiesta esplicita, nel gennaio 2010, del Cosentino Giovanni, il quale di fronte alle resistenze del Gallo che ancora cerca di resistere alle condizioni capestro che gli vengono proposte, gli dice in maniera chiara che nessun accordo sarà possibile se non gli cederà la esclusiva del GPL e la titolarità del terreno.

L'accusa ipotizza sia la estorsione consumata perché i Cosentino, in concorso con gli altri indagati a vario titolo coinvolti, costringevano il Gallo "a desistere dalla programmata attività economica di apertura di un impianto di distribuzione carburanti" (capo A), sia il tentativo di estorsione per a costringere il Gallo, ridotto sul lastrico, a cedere il proprio terreno per un prezzo irrisorio (capo A ter).

Ebbene, deve riconoscersi che tra la fine del 2002 ed il 2007 Gallo rinuncia come si è detto ad ogni possibile iniziativa per difendere la sua attività, compresa quella di coltivare il ricorso al Consiglio di Stato.

Ed è sotto questo profilo che si consolida il vantaggio per la Aversana Petroli ed il danno per il Gallo il quale ha avuto modo di constatare il potere dei Cosentino presso il Comune di Casal di Principe e presso la Regione, nonché presso lo stesso comune di Villa di Briano che con la sospensione (giudicata indebita dal TAR) ha rallentato i lavori.

Questi erano già stati ritardati dall'incendio scoppiato sul cantiere in data 04.02.2002 come da denuncia presentata dal Gallo e come da riferimenti contenuti nella intercettazione ambientale del 20.02.2002 tra Magliulo, Zippo e Avvedimento del comune di Villa di Briano

Il medesimo Gallo Luigi afferma di aver sempre saputo dell'interesse dei Cosentino nel settore degli impianti di distribuzione e quindi di aver cercato, ancora prima della società con Sagliocchi, di avere contatti con Cosentino Giovanni, il quale gli rispondeva di non essere interessato; di aver poi avvicinato, a seguito dei problemi posti dalla Regione tra il 2001 ed il 2002, Cosentino Nicola (essendo da lui conosciuto per la condivisione della passione politica)



per chiedere di intercedere per il suo impianto; di aver appreso dal medesimo Cosentino Antonio, nello stesso periodo, che loro avevano in Regione il sostegno di Letizia, che per loro avrebbe fatto carte false.

Va considerato che l'attività amministrativa posta in essere da funzionari comunali e regionali ha creato l'ambiente naturale nel quale è maturata la rinuncia da parte del Gallo Luigi a portare avanti le sue pretese ed in questo senso, nella misura in cui i predetti funzionari sono chiamati a rispondere a titolo di concorso nel reato di illecita concorrenza, devono rispondere altresì della estorsione come contestata.

Come già osservato, nel 2008 Cosentino Giovanni ritorna alla riscossa per ottenere la gestione dell'impianto sul fondo del Gallo dal momento che sono definitivamente cadute, con gli interventi legislativi frattanto maturati (si veda la parte sulla normativa), le limitazioni per la realizzazione di nuovi distributori. Gallo è disposto a cedere alla richiesta di portare avanti una iniziativa insieme come prospettato gli dalla Q8 e in tal senso partecipa ad incontri presso l'AVERSANA PETROLI).

La condotta dei fratelli Cosentino tuttavia questa volta è diretta, con l'aiuto dei dirigenti della Q8, ad impossessarsi dell'impianto del Gallo, ma l'evento almeno sino ad oggi non si è realizzato, sebbene l'interesse, come rivelato dalle intercettazioni sia ancora vivo. Sotto questo profilo le condotte a partire dal settembre 2009 sin qui analizzate devono considerarsi quale tentativo, contestato al capo A ter.

Ed invero il Gallo comprende che, accettando le ulteriori condizioni impostegli dai Cosentino e dalla Q8, nelle persone del Sorrentino Bruno e dell'Adamiano Giovanni, finirà con il perdere la sua unica ricchezza.

Ed è proprio nella registrazione effettuata dal Reccia Enrico che il Gallo esprime la sua disperazione nella parte in cui ricorda come l'Ammaturo Donato fosse stato dissuaso dal Cosentino Giovanni dal concludere un accordo per completare i lavori del suo impianto perché "quella cosa interessa a me" e aggiunge "io ci dovevo intestare il terreno in faccia a lui".

Va ricordato che il Gallo Luigi era stato costretto a rivolgersi a D'Alterio Vittorio ed al figlio Francesco per ottenere un preventivo dei lavori da effettuare.

I verbalizzanti riferiscono i seguenti dati relativi alla D'Alterio Impianti Srl: in liquidazione, sede in Gigliano in Campania (NA) via Allende, di D'Alterio Vincenzo classe 1945 e D'Alterio Francesco classe 1973, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli dal 23.10.2000 come Impresa di Costruzioni, con qualifiche OG1, OG11, OS30, capitale sociale deliberato e versato di 10.329,15 euro, attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA, 6 dipendenti in pianta stabile nel 2007.

Il preventivo, firmato dai D'Alterio, ammontava a 256.000 euro ed era stato presentato direttamente ai Cosentino, nonostante fosse commissionato dal Gallo Luigi e presentava errori grossolani (erano inserite opere già presenti sul suolo come l'impianto idraulico e i serbatoi interrati).

Gallo decide di rivolgersi ad una propria impresa di fiducia e affida l'incarico alla impresa



Aurora AU.PA., di Casal di Principe, che presenta un preventivo di circa 100.000 euro, consegnato a mano a Cosentino Giovanni e inviato via fax ad Adamiano Giovanni alla fine di settembre 2009.

In relazione all'impresa AU.PA. di San Cipriano d'Aversa i verbalizzanti riferiscono i seguenti dati: sede in San Cipriano d'Aversa (CE) Via Arno 6, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta dal 26.10.2001 come Impresa di Costruzioni con qualifiche OG13, OG3, OG6, OG8, OS12 e OS 21, capitale sociale deliberato e versato di 40.000,00 euro, attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA, 10 dipendenti in pianta stabile nel 2012.

Si tratta quindi, come correttamente evidenziato dall'accusa, di una ditta maggiormente referenziata e di maggiore spessore imprenditoriale, rispetto alla D'Alterio Impianti Srl.

Tuttavia alla presentazione di un preventivo considerevolmente più basso il Gallo non ottiene risposta e quando nel mese di gennaio del 2010 sollecita il Cosentino Giovanni questi gli dice (come già riportato nel ricordare le dichiarazioni del Gallo) "se vuoi che io partecipo a questa operazione insieme a te il GPL è una cosa solo mia e per i debiti che tu contrai con la Q8 attraverso la mia garanzia mi devi intestare il terreno".

In altre parole, Luigi Gallo si sarebbe dovuto accontentare di essere il gestore di uno dei trecento impianti dell'Aversana Petroli Srl, mentre la proprietà del proprio distributore e soprattutto del terreno sul quale sorgeva, doveva essere trasferita a Giovanni Cosentino.

Gallo rifiuta la proposta che certamente gli avrebbe recato un danno maggiore rispetto alla stessa procedura esecutiva considerato il valore degli immobili pignorati.

A quel punto, di fatto, anche la Q8 interrompe ogni rapporto con il Gallo che non riesce a realizzare la propria iniziativa, direttamente o indirettamente bloccato a causa delle contese con i Cosentino.

La ricostruzione dei fatti risulta nei termini sin qui rappresentati pacifica.

Né valgono a privarla di valore talune memorie-denunce presentate da Cosentino Giovanni e Sagliocchi Michele dopo che la notizia delle indagini in corso era ormai divenuta di dominio pubblico (come risulta dal medesimo riferimento del Cosentino ad articoli di stampa).

I due soggetti, entrambi accusati dal Gallo Luigi ed evidentemente consapevoli di poter essere bersaglio delle sue dichiarazioni, si premurano di offrire la loro versione dei fatti.

La prima denuncia è quella del Cosentino Giovanni ed è datata 09.11.2012.

Alla stessa si è fatto già riferimento nel trattare della registrazione prodotta in allegato.

Va qui sottolineato che 1) il Cosentino la sera del 2.2.12 incontra a cena i dirigenti Q8 dopo che gli stessi erano stati esaminati dai Cc. e gli stessi, nonostante l'ora tarda e la stanchezza, si recano alla cena affrontando un viaggio per parlare da vicino); 2) la registrazione trascritta solo in parte dal consulente del Cosentino e trascritta nella sua interezza dai verbalizzanti finisce con l'essere un ulteriore riscontro all'attendibilità del Gallo (che sottolinea anche con il Reccia la sua posizione di vittima costretto suo malgrado a denunciare tutti quelli che gli avevano fatto del male) ed aggiunge ulteriori elementi di indagine (dal momento che proprio nel corso del suo colloquio con il Reccia Enrico il Gallo per la prima volta fa riferimento alle richieste estorsive



degli Zagaria che giudice meno dannose dell'azione del Cosentino).

Segue la memoria depositata in data 06.02.2014, sempre a firma del Cosentino Giovanni, il quale allega documentazione amministrativa relativa alla pratica per il suo impianto volta a dimostrare la correttezza dell'operato della P.A. almeno sino al 2002 e i ritardi nel rilasciare i permessi di costruzione e la messa in esercizio per GPL e metano. Nella memoria si fa riferimento altresì ad un numero esiguo di impianti "appartenenti allo scrivente" prima della liberalizzazione del 2009 ed a circa 200 impianti gestiti dopo, nonché al passaggio in giudicato in data 24.2.12 della sentenza del TAR Campania emessa in accoglimento del ricorso contro il Gallo.

In relazione a tale memoria si osserva che: 1) alla stessa è allegato in copia un contratto preliminare di affitto con il titolare del terreno, Cavallo Guido, il quale non ricorda la stipula di tale contratto con l'Aversana Petroli rappresentata da Cosentino Antonio nel 1997 (come da dichiarazioni riportate nel paragrafo relativo alle informazioni assunte nel corso delle indagini); 2) il predetto contratto non risulta registrato ma la certezza della data è desumibile solo dalla autentica di firma dea parete del funzionario Menotti Pignata il quale attesta la conoscenza diretta non solo del Cosentino bensì anche del Cavallo che non ricorda di averlo mai visto; 3) a voler ritenere che il Cavallo ricordi male (dato il tempo trascorso e la malattia che lo ha colpito) la documentazione comunque non risulta in regola, come osservato dai verbalizzanti e come dichiarato dallo Scafuto Aniello, dal momento che si tratta di un "contratto preliminare" cui non fa seguito il "contratto definitivo". Vi è di più: al contratto preliminare è posta quale condizione risolutiva la mancata concessione per la realizzazione di un impianto entro l'anno, ma il contratto è stipulato in data 9/12/1997 e alla data del 9/12/1998 doveva già intendersi risolto, ragione per la quale l'annotazione a penna in calce al contratto "la presente scrittura viene rinnovata ed accettata dai sigg.ri Cavallo Guido e Cosentino Antonio fino al 31 luglio 2000" priva di data e di autentica delle firme non può avere alcun valore.

Sul punto è sufficiente richiamare le dichiarazioni rese da Pignata Enrico e Scafuto Aniello sulla necessità di acquisire agli atti il titolo certo in base al quale il soggetto che presta l'assenso alla realizzazione dell'impianto sul fondo ne ha la disponibilità e sulla presenza nella pratica di Casal di Principe solo dell'assenso del Cosentino Antonio e non del contratto attestante la disponibilità di un suolo, che – come sul punto lucidamente ricordato da Cavallo Guido – risulta acquistato in proprietà nel 2001 dalla Immobiliare 6C rappresentata da Cosentino Palmiro.

Restano ferme pertanto tutte le osservazioni già svolte sulle irregolarità della concessione rilasciata in favore dell'AGIP/AVERSANA PETROLI (si rinvia alla parte relativa agli atti amministrativi da valutare alla luce delle informazioni rese dai funzionari comunali).

Da quanto accertato (e sin qui esposto), emergono le seguenti principali criticità:

- l'autorizzazione edilizia numero 4/2000 è stata rilasciata sulla base di un atto di assenso non rispondente alla reale situazione e in assenza del parere necessario dell'ANAS;
- l'autorizzazione edilizia numero 4/2000 non è mai stata validamente ritirata, da persona legittimata a farlo;



- l'autorizzazione edilizia numero 4/2000 non è stata attivata in tempo utile (entro l'anno dal ritiro o dal rilascio) da parte di persona legittimata a comunicare l'inizio dei lavori;
- il contratto di cessione di ramo d'azienda avente ad oggetto l'impianto sito in Casal di Principe al corso Umberto I numero 458, stipulato tra l'Agip Petroli Spa e l'Aversana Petroli Srl in data 20.04.2001, lungi dal considerarlo in qualche modo collegato all'autorizzazione edilizia numero 4/2000, risulta caratterizzato da oggetto inesistente, sia dal punto di vista materiale (l'impianto, poiché è stato rimosso) che sotto il profilo giuridico (la concessione numero 1/94, poiché espressamente rinunciata in luogo di un'altra).

Non è semplice stabilire il numero di impianti di cui la famiglia Cosentino ha la disponibilità dal momento che, secondo quanto risulta dalle indagini dei Cc. (nei punti che saranno specificamente richiamati nel trattare della illecita concorrenza di cui al capo A bis), l'impianto può essere affidato a terzi quali gestori o prestanome e le imprese dei Cosentino possono intervenire come titolari dei fondi o piuttosto come titolari di fatto dei distributori.

E' qui sufficiente ricordare l'interessamento del Cosentino Giovanni presso i dirigenti della Q8 per un impianto nell'avellinese gestito da un terzo soggetto (cfr. telefonate del 20.1.12).

Segue altra memoria deposita dal Cosentino Giovanni in data 13.02.2014 nella quale il medesimo affronta il tema dell'impianto di distribuzione in Casagiove alla via Tifata su fondo di proprietà dei fratelli Iodice per il quale la AVERSANA Gas otteneva autorizzazione n. 2 del 22.10.2001 per la installazione di un impianto stradale di distribuzione del carburante a firma del responsabile del servizio Nicola Altiero e concessione edilizia n. 7 dell'8.02.2002, impianto per il quale – dopo aver ottenuto il collaudo in data 15.01.2003 – la gestione era affidata a Ianniello Dimitri, gestione che durava 5 anni per essere poi affidata a Marino Clemente, che aveva già lavorato come dipendente dello Ianniello presso l'impianto dal 2004 al 2006 e che in data 20.11.2008 dava la sua disponibilità per la gestione dell'impianto. Nella memoria, prendendo spunto dagli articoli di stampa, viene sottolineato che il Marino contraeva matrimonio con il vicesindaco di Casagiove, Paolo Lagnena, solo in data 08.07.2010 ovvero ben 10 anni dopo l'apertura dell'impianto e due anni dopo l'affidamento della gestione al Marino.

In realtà, l'impianto è stato oggetto delle dichiarazioni del collaboratore Amodio Pietro che non fa affatto riferimento ad una agevolazione del vice sindaco, bensì proprio a rapporti con il firmatario della autorizzazione, Altiero Nicola (si richiamano sul punto le dichiarazioni dell'Amodio ed i riscontri alle sue dichiarazioni). La memoria del Cosentino non smentisce quindi, semmai avvalora le indagini dei Cc.

Ultima memoria è quella depositata, sempre dal Cosentino Giovanni, in data 24.02.2014 laddove l'indagato avverte l'esigenza di chiarire la vicenda relativa alla installazione dell'impianto in San Cipriano di Aversa sul suolo di proprietà di Piccolo Dionigi per il quale la IP Service chiede in data 05.08.2005 ed ottiene in data 04.11.2009 l'autorizzazione amministrativa per la realizzazione di un impianto di carburati; in data 10.11.09 viene rilasciato il permesso a costruire e in data 11.10.2012 si procede al collaudo dell'impianto ultimato che viene affidato in gestione a Piccolo Giuseppe, figlio di Dionigi. Giova sottolineare che le parti stipulano un contratto di



“cessione gratuita” con l’unica condizione che l’impianto eroghi in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti dalla stessa IP Service srl e/o da ditte dalla stessa incaricate.

Si ricorda che tale impianto era stato oggetto di indagini dei Cc. a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore Venosa Salvatore (già commentate nella parte relativa alle dichiarazioni dei collaboratori alla cui lettura si rinvia).

Restano da valutare due documenti ulteriori: la vecchia denuncia a firma di Cosentino Antonio (archiviata dal P.M. di Santa Maria Capua Vetere); la denuncia recente a firma di Sagliocchi Michele.

Quanto alla denuncia per abuso di ufficio presentata da Cosentino Antonio in data 30.1.2002 a carico dei funzionari del comune di Villa di Briano concedente e del Gallo concessionario, nella stessa si chiede altresì il sequestro dei lavori in corso (pochi giorni dopo, ovvero in data 4.2.02, un incendio appiccato da ignoti provvederà a sospendere i lavori), sulla base di un solo elemento, ovvero la mancata risposta da parte del comune di Villa di Briano alla comunicazione 235 U.T. del 3.11.99 con la quale si chiedeva se avessero rilasciato autorizzazioni relative ad impianti di carburanti da realizzarsi in fregio alla superstrada Villa Literno – Nola, dovendo rilasciarne una analoga. Orbene sul punto va evidenziato che all’atto dell’accertamento compiuto dal Comando Cc. Caserta, i verbalizzanti relazionano che non è stata rinvenuta prova nella notifica della predetta nota, ma solo le note di risposta da parte dei comuni di Frignano e di Villa Literno. D’altro canto presso il comune di Villa di Briano non risulta protocollata la predetta richiesta che all’epoca della denuncia fu ritrovata dalla polizia giudiziaria in un faldone contenente documentazione varia e non nella pratica edilizia.

Va sottolineato che la nota 235 UT è stata sottoscritta dal geometra Giacomo Letizia in un momento in cui il medesimo non era più il responsabile dell’ufficio tecnico di Casal di Principe, essendo stato sostituito in tale incarico dall’ing. Gianpaolo Parente.

Va ancora aggiunto che nessun motivo vi sarebbe stato per non evadere la richiesta del Comune di Casale di Principe.

D’altro canto l’ing. Avvedimento ed il geom. Magliulo affermano di aver trasmesso le comunicazioni rituali ai comuni limitrofi per evitare il rilascio contestuale di autorizzazioni tra di loro incompatibili e si chiedono come mai non siano state rinvenute. In tal senso si esprimono anche nel corso della intercettazione ambientale (del 20.2.12 riportata nella parte relativa alle intercettazioni), allorquando in particolare Zippo e Magliulo commentano le continue pressioni, esercitate dalla famiglia Cosentino, al fine di rallentare quelli iniziati da Luigi Gallo per accelerare la realizzazione e la procedura di collaudo dell’impianto dell’Aversana Petroli.

E’ evidente che il Cosentino Antonio, secondo una strategia ben precisa, attacca anche sul fronte giudiziario il Gallo Luigi ed i tecnici del comune di Villa di Briano al solo fine di rafforzare le pressioni già esercitate nei loro confronti (e per le quali si rinvia ai dati richiamati al capo B).

Quanto alla denuncia presentata da Sagliocchi Michele, è sufficiente qui considerare che la stessa non riguarda i fatti oggetto della contestazione al capo A in esame. Ulteriori approfondimenti saranno svolti nel trattare dei reati di cui ai capi C e D.



Restano da svolgere alcune considerazioni in diritto.

L'accusa inquadra i fatti in contestazione nell'ambito del delitto di estorsione.

In senso contrario si potrebbe obiettare che si debba piuttosto inquadrare i fatti nell'ambito dei reati di falso in atto pubblico e di concorso in abuso di ufficio con riguardo alle irregolarità commesse nell'ambito della procedura amministrativa conclusa nel 2002 (reati ormai prescritti), mentre con riguardo alle successive trattative tra Gallo Luigi, Cosentino Giovanni ed esponenti della Q8 si debba piuttosto parlare di normali rapporti nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti private.

In altri termini mancherebbe l'elemento della costrizione mediante violenza e minaccia, tipico della estorsione.

Vale la pena di richiamare i principi formulati dalla Suprema Corte in materia di estorsione.

Anzitutto va ricordata la sentenza della Cassazione II Sezione Penale 23 aprile - 16 maggio 2008, n. 19711 che ha fissato alcuni principi fondamentali nella parte della motivazione che qui si ritiene di riproporre testualmente:

“Per costante insegnamento di questa Corte, l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, in quanto la norma incriminatrice persegue sia l'interesse alla inviolabilità del patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione, in quanto l'evento finale proviene dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente. In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato, ma è limitato in maniera considerevole per essere posto il soggetto passivo nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio ingiusto perseguito o di subire il pregiudizio conseguente all'azione di quest'ultimo (v. ad es. da ultimo Cass. sez. 2^a. 21.9.2007 Levanti ed altri). In questo contesto, come noto, la minaccia può assumere forme molteplici (e non necessariamente violente), in quanto può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, e può rappresentarsi anche come mera esortazione o consiglio. Dal momento che quel che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto, e la coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo”.

E sia pure nel trattare del diverso reato della violenza privata (che si distingue dalla estorsione mancando il profilo del profitto) viene affermato che con il termine “violenza” il legislatore penale ha riguardo anche a quegli atti di “violenza impropria”, intesi come qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione ossia come uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Cass. Sez. V sentenza n.11907 del 22.01. 2010).

Questi i principi fissati dalla Suprema Corte che peraltro si è anche in tempi più recenti pronunciata in senso analogo con una sentenza della II Sez. Pen., 20 aprile 2010 n. 16656) ove in motivazione viene statuito quanto segue: “Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di



licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi”. E sempre nella motivazione si legge che “gli estremi del reato di estorsione (tentata) sono ravvisabili anche in presenza di una legittima aspettativa all'assunzione, qualora il datore di lavoro pretenda di imporre al lavoratore, preselezionato per l'assunzione, di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge, in quanto il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato”.

La giurisprudenza di legittimità attribuisce quindi al significato dell'elemento della costrizione un ambito vasto, ravvisandoli in tutti quei casi nei quali il soggetto agente, abusando di una posizione preminente e/o mediante minaccia anche implicita, spinge la vittima verso una scelta forzata, anche se non favorevole, per non incorrere in un danno maggiore.

Ed a ben guardare è proprio questa la situazione nella quale si è trovato il Gallo.

I Cosentino, mostrando alla vittima la loro forza (economica, politica, amministrativa) ed in virtù della posizione di dominio nel settore conquistata nel proficuo settore della distribuzione del carburante anche grazie agli accordi con la criminalità organizzata (come riferito dai collaboratori in maniera conforme), lo inducono con pressioni esplicite ed implicite a rinunciare a far valere i propri diritti (coltivando il ricorso al Consiglio di Stato, rivolgendosi ad altre imprese) anche quando nel 2008 la normativa è oramai cambiata e lo spingono ad accettare proprio il Cosentino Giovanni come tramite nei rapporti con la Q8.

Il completamento e la messa in funzione del secondo impianto era l'ultima risorsa del Gallo Luigi dopo le disgrazie subite e le perdite finanziarie conseguenti.

Tutto ciò gli viene negato attraverso una serie di condotte tra loro collegate per spingerlo alla fine a cedere il fondo sul quale nel 2009 sarebbe stato possibile riprendere i lavori per l'impianto. I fratelli Cosentino riescono nel far digerire al Gallo la scelta di un nuovo progetto in società con loro, anche se nel momento in cui ci si spinge a pretendere la cessione dell'impianto medesimo e soprattutto del terreno il Gallo decide di non cedere, preferendo affrontare i rischi della procedura esecutiva e, magari, continuare a sperare nell'aiuto di altri soggetti interessati.

In tal senso risulta significativa la telefonata n. 3912 dell'11.10.2011 ore 09:17 utenza 329/5930285 in uso a Reccia Enrico (riportata nella parte relativa alle intercettazioni) che ha una molteplice valenza: rivela l'ambiguità del Reccia (che tratta con il Cosentino e si mostra amico del Gallo), dimostra la volontà del Gallo di cercare altri gestori per il suo impianto (“il decreto che lui ha del GPL, no? Lui sarebbe disposto a darlo in gestione a qualcuno che lo vuole fare, riconoscendogli quello che sarà poi da contratto”) ed infine attesta la pericolosità del Cosentino Giovanni tanto che, proprio come denunciato dal Gallo, nessuno vuole assumere la gestione dell'impianto (“Antonio Marano probabilmente nelle zone troppo adiacenti a Cosentino non gli piace di esserci” e “noi dobbiamo fare in modo che o Antonio ha qualcuno che lo vuole andare a gestire e Antonio non compare in prima persona”).

In conclusione deve ritenersi configurabile la estorsione per le condotte dal 2002 all'agosto 2009



ed il tentativo di estorsione per le condotta dal settembre 2009 almeno sino al 2011.

L'aggravante della riunione di più persone va configurata in relazione alle riunioni alle quali partecipano insieme, per far sentire la loro forza, Cosentino Giovanni ed i dirigenti della Q8.

Di particolare rilievo è la riunione dell'agosto 2009 alla quale partecipa anche Cosentino Nicola dimostrando il suo potere quale politico in grado di fornire raccomandazioni e di presentare al ministro del Kuwait il Presidente della Q8.

E che il Cosentino Nicola si interessi delle vicende del fratello Giovanni che non possono essere discusse al telefono è dimostrato dall'attività di osservazione organizzata in data 14.5.11 a seguito della telefonata n. 2001 del 13/05/2011 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino (si richiama quanto evidenziato nella parte relativa alle intercettazioni).

Significativo riscontro alle dichiarazioni del Gallo è altresì la reazione preoccupata del figlio dell'Adamiano quando apprende che al padre sono state poste domande sul suo lavoro ed il padre ha riferito che lui lavora in Equitalia (cfr. telefonata n. 485 del 02/02/2012 ore 20:17 utenza 335/7300278 intestata alla società Kuwait Petroleum ed in uso a Giovanni Adamiano, pure sopra riportata).

Si rinvia per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge alla lettura del relativo paragrafo.

Capo A bis (il reato di illecita concorrenza aggravato)

Sarebbe sufficiente in relazione alla condotta contestata in tale capo richiamare le considerazioni già svolte sui metodi con i quali i fratelli Cosentino, avvalendosi dei loro rapporti con la Q8 e con la criminalità organizzata, sono riusciti nel tempo ad ostacolare l'attività di Gallo Luigi, mediante le condotte contestate ai capi A e A ter.

Tuttavia, Gallo Luigi è solo un caso emblematico che dimostra il modo di operare dei Cosentino nel settore della distribuzione del carburante al fine di escludere dal circuito le piccole imprese concorrenti.

Il meccanismo organizzato dai Cosentino è semplice: si blocca l'attività del concorrente in sede amministrativa; si taglia il soggetto fuori da ogni possibilità di ulteriore convenzionamento con la KUPIT; si scoraggiano altri concorrenti e comunque, grazie ai dirigenti compiacenti, si mostra la propria forza nel trattare con la Q8, si minaccia quale conseguenza la perdita definitiva di ogni bene non essendo possibile altra soluzione, anche per la presenza della camorra, e quindi si spinge la vittima verso accordi capestro sino alla perdita della titolarità dell'impianto.

Ed invero dalle dichiarazioni dei collaboratori, riscontrate dagli accertamenti dei verbalizzanti, nonché da talune intercettazioni emerge la conferma che gli amministratori della Aversana Petroli, Aversana Gas e IP Service non hanno alcuno scrupolo nell'appropriarsi degli impianti altrui sempre grazie al loro maggiore potere finanziario e criminale, che non consente una sana concorrenza, anche in virtù del sostegno di alcuni (infedeli) dirigenti KUPIT.

Giova richiamare qui in particolare (rinviando per la disamina completa quanto riportato nei relativi paragrafi) alcuni elementi che certamente consentono di ricostruire i fatti come sopra



delineati.

Giova partire dalle dichiarazioni dei collaboratori che inquadrano i legami dei Cosentino con la criminalità organizzata, facendo altresì riferimento al predominio nel settore delle imprese di famiglia, in maniera del tutto genuina, ovvero ricordando specifici episodi che messi insieme e letti alla luce dei capillari accertamenti svolti consentono di comporre un quadro completo:

- i collaboratori Della Corte e Vargas fanno riferimento alla vicenda Gallo e descrivono, ciascuno per quanto a propria conoscenza, l'intervento di Cosentino Giovanni (così Della Corte) e quello di Cosentino Nicola (così il Vargas) per agevolare la impresa di famiglia bloccando la realizzazione di un secondo impianto. Dei riscontri acquisiti in relazione a tale vicenda si è già a lungo motivato;

- il collaboratore Venosa Salvatore (uno dei più recenti collaboratori, già capo della famiglia omonima e poi divenuto, dopo arresti eccellenti, reggente del clan dei casalesi) indica la pompa gestita dalla famiglia Piccolo come uno dei distributori aperti più di recente (nel 2012) tanto che egli decise subito di inviare i suoi uomini per richiedere la estorsione, ma il Piccolo riferì che il distributore era un regalo dei Cosentino a Zagaria Michele, per cui non fu sottoposto a tangente. Il Venosa fornisce indicazioni in base alle quali è stato possibile individuare l'impianto che effettivamente risulta gestito da Piccolo Giuseppe al quale è stato concesso "a titolo gratuito" da Cosentino Giovanni della IP Service. Occorre riflettere sulla circostanza che il titolare del fondo, padre di Giuseppe, lo ceda in locazione alla IP per poi chiedere, attraverso il figlio, di gestire l'impianto e, come se nulla fosse, i Cosentino lo cedono a titolo gratuito accontentandosi di avere l'esclusiva dei rifornimenti. Sotto il profilo logico appare credibile la spiegazione del Venosa, il quale quanto ai rapporti tra la famiglia Zagaria ed i Cosentino, trova riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore Zagaria Antonio;

- il collaboratore Amodio Pietro, uno dei volti puliti degli affiliati al clan dei casalesi, utilizzato per la sua qualità di imprenditore ad infiltrarsi nelle attività lecite, racconta una vicenda che riguarda l'apertura di un distributore carburanti in Casagiove alla via Tifata e, come già evidenziato nel commentare una delle memorie presentate dal Cosentino Giovanni, la vicenda è stata ricostruita sulla base della documentazione amministrativa acquisita emergendo (come dichiarato dal collaboratore) l'interessamento specifico di Altiero Nicola (comandante dei vigili urbani di Casagiove). Le dichiarazioni dell'Amodio sono significative perché il collaboratore riferisce chiaramente che non era pensabile poter aprire un nuovo distributore in zona se non rivolgendosi ai Cosentino che avevano in mano il settore dal momento che godevano di rapporti privilegiati sia con la Q8 sia con le famiglie camorristiche del casertano.

Ma a dare forza al racconto dell'Amodio e sostegno all'accusa sono le dichiarazioni rese da Vozza Francesco della cui attendibilità non può dubitarsi. Il Vozza infatti non ha certamente alcun interesse ad accusare i Cosentino in quanto la società Gruppo Gestioni srl di cui è socio gestisce l'impianto con insegna Q8 di proprietà della IP Service e la impresa di famiglia F.lli Vozza riceve il canone per il fitto di ramo di azienda.

Gli investigatori giungono alla individuazione dell'imprenditore proprio mentre presso il

Comune di Casagiove acquisiscono documentazione relativa alle dichiarazioni rese dall'Amodio e trovano in una cartella una nota con la quale, nel medesimo periodo in cui veniva autorizzato il distributore in via Tifata, il Vozza richiedeva una revisione del piano di zonizzazione che restringeva oltre misura le zone da poter utilizzare. Orbene, secondo le dichiarazioni assunte, Vozza, dopo aver ricevuto dal Comune richiesta di delocalizzare l'impianto ricevuto in eredità dal padre, non era riuscito a trovare nessun altro fondo per il quale non gli fossero poste difficoltà ragione per la quale alla fine, rendendosi conto di non potercela fare, aveva accettato la proposta dei Cosentino di cedere in fitto il ramo di azienda con la titolarità dell'impianto ed i Cosentino non avevano avuto alcuna difficoltà.

Il caso è significativo perché riscontra quanto riferito dal collaboratore Amodio in ordine al fatto che ove operavano i Cosentino non c'era spazio per altri.

D'altro canto la potenza dei Cosentino, in particolare di Giovanni e del fratello Nicola, è commentata da chi, essendosi occupato della vicenda Gallo e conoscendo per ragioni politiche o professionali la situazione locale, è in grado di affermare che nessuno li può fermare, ovvero gli interlocutori Zippo e Magliulo nel corso della ambientale del 20.2.12 (riportata nella parte relativa alle intercettazioni).

Ma a completare la ricostruzione dei fatti sono altresì le intercettazioni riportate nel relativo paragrafo le quali dimostrano che:

- Cosentino Giovanni gestisce i suoi affari con una certa disinvoltura, tanto da richiedere a Diana Antonio (fratello di Carmine, indagato di riciclaggio) di firmare dei contratti che lo stesso Diana ha timore a firmare; si comprende dalla telefonata intercettata che gli atti da firmare riguardano la realizzazione di un impianto per il quale "quelli della Q8" devono pagare, come riferisce Cosentino Giovanni al Diana che si trova in compagnia di Cosentino Antonio, il quale chiama il fratello di fronte alle perplessità di chi deve firmare (telefonata n. 244 del 28/03/2011 ore 17:56 utenza 335/6794006 intestata alla Aversana Petroli) ed alla fine Giovanni lo convince a firmare "Giovà io lo firmo sto coso... però mannaggia non mi mettere in difficoltà" e gli parla dei suoi successi con la Q8 (per "una pompa" per la quale avevano tanto "smaniato" sono riusciti ad ottenerla). Il discorso non tranquillizza il Diana ed allora Cosentino assume un tono autoritario che non ammette repliche, dimostrando uno dei suoi volti ("Se non lo firmi tu, lo firmo io e metto io Diana Antonio al posto tuo .. tu lo sai come sono ...");

- Cosentino Giovanni e il fratello Nicola hanno timore di essere intercettati e, quindi, al telefono preferiscono parlare il meno possibile e per accenni, bloccando l'interlocutore se questi fa riferimenti non opportuni. In tal senso deve leggersi la telefonata n. 2001 del 13/05/2011 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino nel corso della quale l'interlocutore (che viene identificato in un militare della G.d.F. in congedo) fissando un appuntamento con il Cosentino Giovanni chiede "ma posso ... posso portare ...?" ed il Cosentino lo interrompe e non si limita a rispondere sì, ma completa la frase dell'interlocutore ("sì ... la persona che vuole lavorare sul distributore") ed ancora continua a riferire della persona per la quale possono vedere se farla lavorare sulla pompa. L'interlocutore ancora non comprende e si prova a spiegare ("no Gianni")



ed ancora una volta Cosentino lo interrompe e sottolinea che alle ore 11:0 incontrerà “la persona che vuole lavorare sul distributore, va bene?”. La telefonata nella sua interezza è stata già riportata così come è stato riportato l’esito del servizio di osservazione dal quale è emerso che all’incontro erano presenti i due fratelli Cosentino, Giovanni e Nicola, nonché tre militari della G.d.F.;

- Cosentino Giovanni ha effettivamente un rapporto privilegiato con la Q8 (come riferito dai collaboratori e dal Gallo Luigi) ed in tal senso sono significative tutte le telefonate intercettate sulla utenza 335/6794006 tra Giovanni Cosentino e Adamiano Giovanni (utenza 335-7300278 intestata a Kuwait Petroleum Italia s.p.a.), Gilotti Alessandro, Presidente C.d.A. (utenza 335/1051401 intestata a Kuwait Petroleum Italia), Sorrentino Bruno (utenza 335-7307888 intestata a Kuwait Petroleum). In particolare, per ai fini che qui interessano si richiama la telefonata n. 2587 del 28.5.2011 quando Cosentino Giovanni riferisce all’Adamiano della Q8 una proposta di acquisto di una pompa a tale Castellano e proprio l’Adamiano suggerisce di approfittare della situazione del Castellano (“sta proprio in cattive acque eh Giova’! quindi rall nuoll”) e gli dice altresì che sul terreno c’è l’ipoteca della Q8, mentre sottolinea che gli impianti sono belli; alla fine della telefonata Adamiano manda i saluti a Nicola. Ed ancora nella telefonata n. 4871 del 13/07/2011 con il Sorrentino questi fa riferimento ad un elenco di impianti che gli consegnerà mentre sono da soli e (“naturalmente, naturalmente questo elenco quando te lo do, te lo do a te a parte eh”); nel prosieguo della telefonata Cosentino propone un incontro “fuori all’autostrada” da soli e Sorrentino concorda (“si bravo, esatto ... Domani ci vediamo io e te e ti do l’elenco, in modo che tu incominci a lavorare”). Si ricorda che Sorrentino è proprio il medesimo soggetto per il quale Cosentino Giovanni fa restaurare una macchina d’epoca che viene intestata alla figlia;

- Cosentino Giovanni fissa un incontro con De Francesco Salvatore, gestore dal 2001 del primo impianto di carburante della famiglia Gallo, ove Gallo Luigi ha mantenuto il bar del quale il De Francesco per quanto si comprende vorrebbe appropriarsi, per cui si deve parlare, come lo stesso De Francesco sottolinea, da vicino (“cose da vicino jà”, cfr. telefonata n. 660 del 26/09/2011 utenza 335/6794006);

- Reccia Enrico, ovvero la medesima persona che si rivela associato al Cosentino Giovanni per uno specifico affare, mantiene contatti con il Gallo Luigi, probabilmente per spiare le iniziative e riferirle al Cosentino, come peraltro dimostra la vicenda della registrazione allegata alla memoria del Cosentino. Evidentemente non immaginando di essere intercettato e trovandosi in presenza del Gallo Luigi (come da lui stesso dichiarato nel corso della telefonata n. 3912 dell’11.10.2011 utenza 329/5930285) proprio il Reccia riferisce al suo interlocutore che il Gallo è disposto a dare in gestione l’impianto autorizzato per il GPL, ma tutti hanno timore di stare troppo vicino ai Cosentino (“Antonio Marano probabilmente nelle zone troppo adiacenti a Cosentino non gli piace di esserci”), per cui magari occorre un intermediario;

- Cosentino Giovanni è preoccupato che il Gallo nonostante tutto possa aprire il suo impianto e immediatamente mette in moto i suoi dipendenti non potendo accettare che il Gallo apra con



l'autorizzazione per il GPL che loro ancora non hanno per cui bisogna vedere al Comune "come fare" (telefonata n. 2024 del 25/10/2011, utenza Cosentino). Naturalmente si rivolge anche al suo "amico" Sorrentino Brino (telefonata n. 2026 del 25/10/2011) per sollecitarlo a verificare cosa stia facendo Gallo e suggerire di far valere i loro crediti (Sorrentino immediatamente recepisce "certo mi deve dare i soldi che si mette a lavorare così questo"); Cosentino coglie l'occasione anche per annunciare che gli presenterà persone che vogliono aprire un centro commerciale a Bologna;

- Gallo Luigi comincia ad essere braccato dalla Q8, contattata dal Cosentino, e nel corso delle telefonate intercettate nel mese di novembre sulla sua utenza, parlando con i parenti riferisce delle difficoltà incontrate dal momento che la Q8 "sta sempre agevolando l'Americano" (soprannome con il quale è conosciuta la famiglia Cosentino e in particolare Nicola) e la stessa madre gli fa pressioni perché ceda il distributore; quando i Cc. intervengono sul distributore e generalizzano Gallo Luigi invitandolo a rendere dichiarazioni, Cosentino Giovanni si presenta personalmente presso il distributore del Gallo evidentemente allarmato dalla indagine dei carabinieri ed è particolarmente illuminante il racconto che Gallo fa al suo collega, Pinto Gennaro (telefonata n. 3090 del 28/12/2011 utenza 339/8804956) ed ancora una volta, in uno sfogo ricorda "Tu volevi la terra per 150 mila euro ... volevi che io ti intestavo la terra in faccia a te! ...breve pausa... E questa è una cosa non possibile" e augura ogni male perché "hanno mangiato il sangue della gente" e, dopo aver detto che la mente del gruppo è Giovanni, afferma anche che "il fratello l'onorevole" contattava gli amministratori e diceva loro di bloccare gli avversari altrimenti avrebbe stroncato le loro carriere.

Inutile dire che dopo l'intervento del Cosentino la situazione del Gallo Luigi si complica di nuovo: resta confermato che l'Ammaturo sa dell'interesse del Cosentino per il distributore, anche se sbaglia a indicare Villa Literno invece di Villa di Briano, tant'è che l'interlocutore inizialmente non comprende e il dirigente della Q8 (Iollo Raffaele) si premura di dirgli che l'impianto è un "po' particolare". D'altro canto, nel momento in cui i Cc. decidono di esaminare i dirigenti della Kuwait Petroleum si crea il panico e la sera del 2.2.12 Filippi Guido e Iollo Raffaele incontrano, anche se sono stanchi per l'esame dei Cc. che dura più del previsto, proprio il Cosentino Giovanni (cfr. telefonata n. 6059), Nel febbraio 2012 la Q8 riprende in pugno la situazione del Gallo Luigi e Iollo Raffaele, come già sottolineato, ha quasi timore di andare avanti mentre più determinato appare il Sorrentino;

- nella intercettazione ambientale del 20.02.2012, l'ex sindaco di Villa di Briano, Raffaele Zippo, l'ing. Raffaele Avvedimento e il geom. Nicola Magliulo, dirigente e dipendente dell'UTC del Comune all'epoca dei fatti, commentano lo strapotere del Cosentino che a detta dello Zippo "si è comprato tutte le pompe di benzina lui" e Magliulo sottolinea "Negli ultimi tempi, tutte le pompe che sono state indagate, questo è andato a parlare con ognuno di questi a dire: vabbuò, se abbiamo sbagliato ... e questo è... questo è l'errore più grave che sta facendo Giovanni".

Questi i fatti.

In diritto occorre verificare la sussistenza nella condotta nei fratelli Cosentino e dei loro complici



degli estremi del reato di illecita concorrenza di cui all'art. 513 bis c.p.

Al fine di comprendere in maniera compiuta la portata normativa dell'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) occorre partire dalla nozione di atti di concorrenza richiamati nel primo comma ("chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni").

Il legislatore non definisce gli atti di concorrenza, lasciando sotto questo profilo ampia libertà alla iniziativa economica, ma fissa all'art. 2595 cod. civ. due limiti: 1) gli interessi della economia nazionale che non possono essere lesi; 2) il rispetto delle leggi ovvero secondo la interpretazione della giurisprudenza civile il rispetto della correttezza professionale, intesa come insieme di regole di comportamento (nei rapporti con i colleghi, con i clienti ecc.) formatesi all'interno di una categoria professionale e divenute "buoni costumi" specifici della categoria ovvero, secondo una impostazione più recente, come clausola generale, che il giudice deve concretizzare rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento riguardanti le attività economiche e in particolare il funzionamento dei mercati.

Naturalmente, affinché si possa parlare di concorrenza è necessario che le imprese operino sullo stesso mercato, cioè siano rivolte alla stessa cerchia di utilizzatori di beni o servizi (c.d. mercato rilevante del prodotto). Questo requisito non implica però vera e propria identità merceologica dei beni o servizi offerti, bensì richiede una elasticità di soluzione, tale da comportare una effettiva possibilità di scelta sostitutiva da parte del consumatore, con relativo spostamento di clientela. Prevale anche una concezione elastica del rapporto di concorrenza, che fa leva sul criterio della coincidenza del mercato o della comunanza della clientela finale, e che pone in concorrenza tutti gli imprenditori che operino, anche se a diversi livelli, in un mercato in cui vi è coincidenza di consumatori finali (Cass. civ., 20.5.1997, n. 4458).

Il legislatore affronta quindi il tema della concorrenza sleale nel codice civile all'art. 2598 cod. civ. con una norma dalla quale si può ricavare un principio generale: non si può danneggiare l'altrui azienda mediante alterazione del mercato artificialmente provocata.

La predetta alterazione può avvenire mediante atti di concorrenza sleale tipizzati, ovvero quelli di cui ai nn. 1 (atti confusori) e 3 (denigrazione e appropriazione di pregi altrui) dell'art. 2598 cit. ovvero in tutti gli altri casi ricompresi nella clausola generale prevista al n. 3 (atti contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda).

Gli atti di concorrenza sleale costituiscono quindi una serie aperta, in costante evoluzione, insieme con lo stesso concetto di "correttezza professionale" quale canone comportamentale.

Fra i più comuni atti di concorrenza sleale rientrano la concorrenza parassitaria, la quale consiste nell'imitazione sistematica, continua e protratta nel tempo, da parte di un imprenditore, delle iniziative di mercato realizzate da un concorrente; lo spionaggio industriale, ovvero il comportamento dell'imprenditore che, con mezzi illeciti si appropri (o tenta di appropriarsi) di notizie segrete o almeno riservate, riguardanti l'impresa di un concorrente; la vendita come propri di prodotti fabbricati da altri, dopo aver provveduto alla sostituzione del marchio.

Viene ritenuto atto di concorrenza sleale anche l'inserimento in reti di distribuzione esclusiva o selettiva che può integrare una forma di concorrenza parassitaria a carico del distributore il quale si assume l'onere degli investimenti promozionali e i rischi relativi ed è compensato dalla limitazione di concorrenza fondata su clausole contrattuali (c.d. intese verticali) valide nei limiti stabiliti dalla legislazione antitrust. Possono rilevare altresì come atti atipici di concorrenza sleale anche gli abusi monopolistici come il boicottaggio, realizzato dall'impresa in posizione dominante per decisione unilaterale o da determinati imprenditori in seguito ad accordo (Cass., S.U., 15.3.1985 n. 2018).

Inoltre, secondo l'opinione largamente seguita, l'interesse ad agire in concorrenza sleale deve essere riconosciuto anche quando la concorrenza è potenziale ossia quando, pur mancando un rapporto di concorrenza attuale fra i due soggetti interessati, appaia comunque probabile una prossima interferenza fra i mercati in cui gli stessi operano.

Ciò premesso, va sottolineato che, mentre il codice civile sanziona il profilo della concorrenza sleale, il legislatore penale ha riguardo a tutti gli atti di concorrenza (anche se non sleali sotto il profilo civilistico) purchè siano adottati con violenza o minaccia.

Ed invero secondo costante orientamento giurisprudenziale il reato di cui all'art. 513 bis c.p.:

- è un reato proprio, poiché presuppone l'esercizio da parte del soggetto attivo di un'attività produttiva il cui oggetto è astrattamente lecito (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22.10.2008, n. 1089);

- reprime "qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività" (Cass. Pen., Sez. IV, 22.10.2008, n. 44169) a prescindere, per la prevalente giurisprudenza, dall'effettivo compimento di atti di illecita concorrenza ai sensi degli artt. 2595 ss. c.c. (così Cass. Pen., Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 9750);

- è un reato di pericolo che reprime in via anticipata la libertà di concorrenza "che non si vuole incrinata da prevaricazioni violente o intimidatorie" e, quindi, l'ordine economico inteso come "pacifico e normale svolgimento delle attività produttive". Tale pericolo si manifesta, normalmente, quando vengano compiuti specifici atti di violenza o minaccia avverso un concorrente per imporgli di tollerare strategie anticoncorrenziali altrui ovvero di adottare di una determinata condotta nello svolgimento della propria attività produttiva;

- se la violenza o la minaccia tendono, in particolare, a costringere l'imprenditore a tenere una determinata condotta per procurare a sé un ingiusto profitto imprenditoriale con altrui danno, la illecita concorrenza può concorrere con il delitto di estorsione dal momento che i due reati sono posti a tutela di interessi diversi (Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 2010 n. 24172; Cass. Pen., Sez. II, 10 dicembre 2008, n. 46992).

Secondo un orientamento giurisprudenziale l'art. 513 bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 6541 del 17.2.2012 ove la Corte ha escluso ricorresse il reato nel caso in cui gli agenti, facenti



capo ad una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano una funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo agli imprenditori di rifornirsi di ferro presso un'impresa da loro imposta).

Deve tuttavia essere sottolineato che integra atto di concorrenza (sleale, per quanto sopra evidenziato) il boicottaggio inteso come accordo raggiunto da una grande impresa con i fornitori per praticare condizioni più gravose alla concorrente. Tale accordo ben può essere raggiunto con il concorso di terzi che operano con violenza e minaccia, integrando certamente in tale caso la fattispecie del reato in esame.

Nel caso in cui gli atti anticoncorrenziali, violenti ed intimidatori, siano realizzati avvalendosi del metodo mafioso, ovvero per agevolare associazioni di tipo mafioso, il reato di illecita concorrenza sarà comunque integrato ed aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge. 12 luglio 1991, n. 203). Qualora tale modalità di gestione dell'attività produttiva sia realizzato dal soggetto attivo nell'ambito di un'organizzazione formata da tre o più persone che abbia come obiettivo l'acquisto, in modo diretto o indiretto, del controllo di un'attività economica, questi risponderà, ai sensi dell'art. 416 bis comma 1 e 3 c.p., anche del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Giova a questo punto richiamare una recente sentenza della Cassazione (Sez. Pen. II, 16.12.2010, n. 6462) secondo la quale il delitto in esame è configurabile anche allorquando un imprenditore, avvalendosi della forza di intimidazione di un sodalizio criminale dominante in un determinato territorio, riesca ad imporre sul mercato la propria attività d'impresa in modo esclusivo o prevalente, pur senza aver mai direttamente compiuto alcun atto di violenza fisica o minaccia esplicita.

Nella motivazione si legge che l'utilizzo del metodo mafioso è infatti idoneo a determinare l'assoggettamento degli imprenditori concorrenti e delle imprese del settore alla volontà ed alle regole della società sceleris dominante, così ledendo la libertà del mercato e della concorrenza, bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

La Corte esamina un caso nel quale era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico degli indagati per il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso; il Tribunale in sede di riesame aveva annullato la ordinanza argomentando nel senso che non era stato provato il ricorso all'effettivo uso di violenza o minaccia, volto ad estromettere dal mercato di riferimento uno o più concorrenti, elemento che integra il reato, essendo l'uso del c.d. metodo mafioso solo circostanza aggravante di un reato perfezionatosi ovvero elemento costitutivo dell'art. 416 bis c.p..

La Suprema Corte precisa in diritto, che, incriminando l'art. 513 bis c.p. la turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti, l'utilizzo del metodo mafioso in quanto idoneo a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi, lede il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice ed, in particolare, integra quell'atto di violenza o minaccia richiesti dalla norma incriminatrice per la configurazione del delitto de quo.

L'art. 513 bis c.p. è stato, infatti, introdotto dalla legge Rognoni-La Torre (art. 8 l. 13 settembre



1982 n. 646) con il preciso obiettivo di reprimere le attività imprenditoriali gestite, direttamente o indirettamente da associazioni per delinquere, specie di tipo mafioso, e, di conseguenza, le c.d. “imprese criminali”.

Secondo la Suprema Corte la scelta di non inserire il metodo mafioso, oggi definito dall'art. 416 bis comma 3 c.p., tra gli elementi costitutivi del delitto di illecita concorrenza, ma di tipizzare, quali elementi costitutivi del reato, la mera violenza o minaccia, è stata compiuta al fine di consentire la repressione ogni forma di concorrenza sleale attuata mediante metodi violenti o intimidatori, a prescindere dalla loro riferibilità ad un sodalizio criminale. Ciò non toglie che l'uso del metodo mafioso possa rilevare al fine di fondare, almeno astrattamente e nei termini di *fumus commissi delicti* caratteristici del procedimento cautelare, un addebito per il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., essendo tale condotta ugualmente pericolosa per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Va detto che caratteristica del metodo mafioso non è il compimento di atti di violenza o minaccia, bensì l'avvalersi della forza di intimidazione e del vincolo di assoggettamento ed omertà che ne deriva (ossia la capacità di sopraffazione del sodalizio) per il perseguimento degli obiettivi tipici, leciti od illeciti, dell'associazione.

Diversamente, il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. si realizza allorquando vengano compiuti atti “anticoncorrenziali” con la violenza o la minaccia. L'interpretazione teleologica della norma incriminatrice ed il riferimento all'implicita intenzione del legislatore storico al momento della sua adozione, paiono, pertanto, difficilmente in grado di superare il tenore letterale della norma incriminatrice che richiede espressamente il compimento di atti di violenza o minaccia.

Tuttavia, alla luce del radicamento sul territorio e della indubbia forza intimidatoria propria delle associazioni per delinquere di tipo mafioso coinvolte nel patto che ha garantito agli indagati la gestione monopolistica dell'attività imprenditoriale, è ben possibile sviluppare altro argomento, ossia la riconducibilità dell'accordo e delle sue, attuali e potenziali, modalità esecutive, alla categoria già nota alla giurisprudenza di legittimità della “minaccia implicita” quale minaccia “larvata, indiretta ed indeterminata” a cui viene riconosciuto lo stesso valore della minaccia esplicita, “essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera” (così, in tema di estorsione, Cass. Pen., Sez. II, 20 maggio 2010, n. 19724).

Argomentando in tal modo, lo sfruttamento del metodo mafioso al fine di condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi, rileva nei termini in cui, in concreto, corrisponde all'atto di violenza o minaccia (implicita), richiesto dalla norma incriminatrice per la configurazione del delitto di cui all'art. 513 bis c.p.

In definitiva può dirsi che integra il delitto di concorrenza sleale l'imprenditore che imponga sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risulta contiguo (così Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 6462 del 21.2.2011).

Non rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di illecita concorrenza mediante



violenza o minaccia, la reciprocità delle aggressioni (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 3018 del 27-1-2011).

Tutto quanto sin qui evidenziato, porta a concludere nel caso concreto che i fratelli Cosentino si sono avvalsi del loro triplice potere, finanziario - politico – criminale, per imporre le loro imprese nel settore.

Non vi sono minacce esplicite, ma la dimostrazione con i fatti della capacità di condizionare gli organi amministrativi, i titolari di terreni, le grandi società di distribuzione del carburante come la Kuwait Petroleum, in modo da far comprendere che se non si cede alle loro richieste l'attività non potrà essere realizzata o sarà fortemente ostacolata. Il piccolo imprenditore concorrente deve quindi cedere (come nel caso del Vozza Francesco) oppure se resiste va incontro ad una marea di problemi (come nel caso di Gallo Luigi).

L'elemento significativo è dato dalla telefonata nel corso della quale Reccia Enrico osserva che si ha timore di entrare in concorrenza con i Cosentino. Ed il timore è un effetto dell'uso indebito del potere, ovvero l'effetto di una condotta intimidatoria che gli indagati possono permettersi proprio in ragione dei loro accordi che si sviluppano a vari livelli e sono noti sul territorio (all'epoca delle intercettazioni Cosentino Nicola è stato già raggiunto da ordinanza cautelare per concorso in associazione di stampo camorristico).

A chiudere il cerchio, quale chiave di lettura del contesto generale sono peraltro le minacce anche esplicite inizialmente rivolte al Gallo di cui si è già detto nel trattare della estorsione ai suoi danni, reato che concorre – come sopra evidenziato – con la concorrenza illecita.

Capo B (concussione ed estorsione ai danni di Zippo Raffaele e Tornincasa Mario)

Viene qui in considerazione, in particolare, la manifestazione di forza (già richiamata al capo A) dei fratelli Cosentino sotto un diverso e più specifico profilo riguardante le indebite pressioni esercitate sul tecnico del comune di Villa di Briano (Tornincasa Mario) e sul sindaco dell'epoca (Zippo Mario) per far sospendere la concessione rilasciata al Gallo e rallentare i lavori.

Tali pressioni venivano esercitate con il concorso di funzionari pubblici che abusavano delle loro qualità, come lo stesso Cosentino Nicola, il vice prefetto Stasi Maria Elena, il dirigente della Regione Campania Letizia Luigi, il funzionario dell'UTC di Casal di Principe, Letizia Giacomo, per costringere esponenti del Comune di Villa di Briano ad adottare il provvedimento di sospensione della concessione al Gallo (ordinanza di sospensione del 20.2.2002), provvedimento che costituiva utilità per i Cosentino dal momento che bloccava i lavori del loro concorrente.

La condotta viene inquadrata sia nell'ambito dell'art. 317 c.p. che nell'ambito dell'art. 629 c.p. in ragione dell'ingiusto profitto procurato ai Cosentino ai danni del Gallo Luigi.

I fatti sono quelli che si desumono dalle dichiarazioni di Gallo Luigi, dalla intercettazione ambientale negli uffici del Comando Cc. di Caserta, dalle dichiarazioni di Zippo Raffaele riscontrate dall'esame della documentazione amministrativa e dalle informazioni rese da Magliulo Raffaele.

Si tratta di elementi che sono stati già riportati ed analizzati, ma vale la pena svolgere qui alcune



considerazioni in particolare sulla attendibilità dell'ex sindaco di Villa di Briano, Zippo Raffaele, inquadrandoli nel contesto storico al quale si riferiscono.

Il dirigente dell'UTC Avvedimento Raffaele, chiamato per un breve periodo a dirigere l'UTC di Villa di Briano tra il 98 ed il 2000 – nel periodo in cui il consiglio comunale era sta stato sciolto per infiltrazioni di stampo mafioso – è colui che firma la concessione in favore del Gallo Luigi ed è singolare che nel ricordare gli eventi di quel periodo (come da dichiarazioni già riportate nel relativo paragrafo) egli riferisca di aver ricevuto, quando già aveva lasciato il suo incarico, i complimenti dal titolare di distributore a Parete, tale Ciardiello, per avere avuto “coraggio” a rilasciare quel provvedimento.

Il dato è rilevante perché, come correttamente osservato dall'accusa nella richiesta, consente di ricostruire e comprendere, non solo il clima che in quegli anni si respirava intorno a tale vicenda bensì anche la diffusa consapevolezza nel territorio casertano, della estrema pericolosità di qualsiasi azione, anche legittima, che in qualche modo si contrapponeva agli interessi dei Cosentino.

Su quanto accaduto dopo rende dichiarazioni il geometra Nicola Magliulo, componente “storico” dell'Ufficio tecnico brianese, il quale ricorda come la pratica inizialmente non abbia presentato alcun problema, dal momento che la stessa era regolare, sino a quando il funzionario regionale Letizia non cominciò a inviare comunicazioni scritte al Comune per chiedere chiarimenti circa il rilascio dell'autorizzazione al Gallo ed a telefonare quasi ogni giorno al collega ora defunto arch. Mario Tornincasa sollecitandolo a revocare l'autorizzazione.

Tornincasa, ora deceduto ma per lui parlano gli atti a sua firma, era convinto della legittimità del provvedimento ma di fronte alle insistenze del Letizia chiedeva prima alla commissione straordinaria e poi al sindaco Zippo di nominare un consulente legale per acquisire un parere pro veritate.

Questa sua richiesta rimase senza risposta.

Magliulo riferisce che era notorio che il distributore concorrente di Gallo era quello della famiglia Cosentino e che il Cosentino Antonio si recò più volte in comune per perorare la sua causa.

Alla fine la licenza fu sospesa, nonostante come osservato nella parte relativa alla ricostruzione della normativa applicabile, secondo quanto chiarito anche dalle circolari della Regione, l'impianto del tipo self service post-pay certamente era sottratto al divieto di apertura di nuovi impianti nonché al limite del contingentamento per i comuni indicati nella tabella B allegata alla legge regionale 27/94 frattanto scaduta.

Peraltro al momento del rilascio dell'autorizzazione l'unico impianto non vi erano né risultavano autorizzati altri impianti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla legge (l'autorizzazione rilasciata al Cosentino è successiva ed è data senza il parere dell'ANAS e sulla base di una domanda ammessa con riserva come dichiarato dal dirigente dell'epoca D'Alessandro Corrado).

In questo contesto si inquadrano le dichiarazioni dello Zippo Raffaele il quale inizialmente nega



di conoscere alcunché della pratica riguardante Gallo Luigi e rende dichiarazioni in contrasto con la documentazione acquisita (la nota datata 1.2.02 a lui indirizzata con la quale l'arch. Tornincasa chiede la nomina di un consulente legale) e con quanto riferito dal Gallo (negando di aver mai discusso con lui della predetta pratica). Dopo qualche giorno dal primo esame, Zippo si presenta dai Cc. accompagnato da un legale (essendo stato il primo verbale sospeso per il reato di false informazioni) e questa volta decide di riferire quanto a sua conoscenza, riscontrando il racconto del Gallo Luigi e indicando quale ulteriore persona informata sui fatti il cognato Santoro Arcangelo.

In particolare, ricorda di essere stato chiamato tra giugno e luglio del 2000 (due o tre mesi dopo la elezione) a partecipare ad un incontro in Prefettura a Caserta, ove ad attenderlo aveva trovato il vice prefetto Stasi Maria Elena insieme con Cosentino Nicola il quale gli disse "Tu devi allontanare il tecnico comunale, Nicola Magliulo, perché è indiziato di reati di concussione. Questo Magliulo mi sta dando fastidio. Se mi fai questo piacere ti sarò riconoscente, posso anche darti una mano politicamente, ti sto vicino, se ti serve qualcosa vieni qua".

In quel periodo Cosentino godeva di prestigio politico ed era in grado di agevolare l'amministrazione Comunale di Villa di Briano.

Naturalmente l'affermazione del Cosentino contiene una minaccia larvata essendo evidente che nel caso in cui la sua richiesta non fosse stata esaudita avrebbe potuto con altrettanta disinvoltura ostacolare le iniziative locali.

Per questa ragione, pur essendo stata la posizione del Magliulo già vagliata dalla commissione prefettizia Zippo non risponde con un no deciso, ma si limita ad affermare che si sarebbe consigliato sul da farsi con un legale. Ne aveva parlato con il cognato Arcangelo che gli suggerì di non adottare provvedimenti in contrasto con quanto deciso dalla commissione prefettizia.

Zippo precisa anche nel corso dell'esame (riportato nel paragrafo sulle informazioni) che egli comprende subito che il Cosentino voleva estromettere il Magliulo che, quale componente storico dell'UTC, sosteneva la posizione del Tornincasa circa la legittimità dell'autorizzazione rilasciata al Gallo. D'altro canto il medesimo Magliulo riferisce di aver ricevuto direttamente pressioni da uno dei fratelli Cosentino recatosi in Comune a visionare gli atti.

In ogni caso Magliulo non fu rimosso dall'incarico ed i Cosentino cominciarono a presentare istanze di accesso agli atti e ricorsi amministrativi, mentre i funzionari della Regione Campania, Letizia e Califano inviarono note scritte richiedendo spiegazioni sul rilascio dell'autorizzazione.

Tornincasa e Magliulo lamentarono le costanti pressioni da parte della Regione Campania da parte dei due dirigenti autori delle missive. Santoro Arcangelo verificò che i due dirigenti non avevano alcuna delega a trattare la pratica del Gallo, per il cui impianto non era stato ancora chiesto il collaudo.

Zippo conferma che Tornincasa aveva chiesto con nota n. 544 dell'1.02.2002 la necessità di nominare un consulente legale per risolvere la questione posta dalla Regione Campania, ma a distanza di breve tempo aveva sospeso l'autorizzazione a costruire rilasciata al Gallo. Nel corso di un colloquio con il Tornincasa, presente il Santoro, Tornincasa gli disse che alle pressioni della



Regione si erano aggiunte le “pressioni anche dai miei paesani”. Non chiese a chi volesse alludere, ma dal momento che egli sapeva che Tornincasa proveniva da Casal di Principe preferì non approfondire ed è significativo quanto testualmente Zippo dichiara “Non approfondimmo di quali paesani si trattasse né vorrei farlo in questa sede”. Ed anche rispondendo a specifica domanda ribadisce di non voler riferire quanto aveva dedotto dall’affermazione del Tornincasa.

La forza di intimidazione è ancora forte a distanza di decenni a conferma di una situazione di fatto che nel tempo non è mutata.

Al Gallo, che gli chiese immediatamente spiegazioni, riferì delle pressioni ricevute dalla Regione, dall’AVERSANA PETROLI e dall’AGIP e da Cosentino Nicola che lo aveva chiamato in Prefettura.

Gallo impugna il provvedimento ed il T.A.R. annulla la sospensione fondata esclusivamente sulle richieste di chiarimenti della Regione e quindi immotivata.

Quanto riferito dallo Zippo si inquadra in maniera coerente con quanto le dichiarazioni rese dal Gallo e dai collaboratori di giustizia in relazione al condizionamento dell’attività delle amministrazioni locali da parte dei Cosentino in grado in questo modo di bloccare le iniziative economiche della concorrenza.

Non rileva il contrasto tra il ricordo dello Zippo che riferisce di essere stato chiamato in Prefettura da Nicola Cosentino e il ricordo di Gallo che riferisce di aver appreso dallo Zippo che il Cosentino lo aveva chiamato nel suo ufficio a Casal di Principe.

E’ evidente che il Gallo non ha vissuto in prima persona l’incontro e forse Zippo non gli riferì del coinvolgimento della Prefettura. Peraltro il contrasto dimostra la genuinità delle dichiarazioni e dalla mancanza di reciproci condizionamenti.

Va detto che la Stasi era all’epoca vice – prefetto a Napoli, ma certamente non le era difficile nella sua qualità di funzionario di Prefettura, ottenere la disponibilità di una stanza per un incontro con un Deputato ed un Sindaco.

Deve essere sottolineato che la Stasi certamente era persona conosciuta dai Cosentino dal momento che si candidava in Campania alle elezioni politiche del 2008 in Forza Italia, quando coordinatore regionale di tale partito era Nicola Cosentino.

Le dichiarazioni dello Zippo sono peraltro riscontrate da quelle del cognato e collaboratore Santoro Arcangelo il quale ricorda con maggiore precisione che i motivi del risentimento del Cosentino nei confronti del Magliulo erano dovuti proprio alla sua mancata opposizione alla autorizzazione in favore del Gallo, potendo quale dipendente storico almeno ritardare il rilascio da parte dell’Avvedimento per poco tempo rimasto alla dirigenza dell’UTC.

Della documentazione amministrativa si è ampiamente già trattato e qui deve essere sottolineato che le note della Regione Campania (datate 14.07.2000, 29.10.2001, 18.12.2001 e 08.01.2002) sono tutte successive all’interessamento dei Cosentino nella vicenda essendo subentrati all’AGIP nella pratica in corso per la delocalizzazione di un impianto AGIP, per la voltura dell’autorizzazione edilizia numero 4/2000 in favore dell’Aversana Petroli Srl.

E si è già sottolineato che, secondo quanto risulta dalla lettura degli atti, il Tornincasa avrebbe



potuto continuare a sostenere, fondatamente, la tesi della legittimità dell'autorizzazione per quella tipologia di impianto per la quale la stessa Regione ammetteva la esclusione dal contingentamento ed invece, a sorpresa, in data 20.02.2002 la licenza edilizia viene sospesa con ordinanza sindacale.

La sorprendente decisione viene spiegata da Gallo, Magliulo e Zippo con le pressioni esercitate dai Cosentino, in particolare da Nicola nella sua qualità di deputato, nonché da funzionari della Regione (che non avevano in quella fase della procedura alcuna legittimazione) e da "paesani" del Tornincasa.

Ma a sostegno dell'attendibilità dei dichiaranti sono due intercettazioni:

- la telefonata già sopra richiamata nel corso della quale il Gallo parlando con il Pinto Gennaro (altro imprenditore del settore) dice "il fratello l'onorevole, che quello dovrebbe essere... è un parlamentare e dovrebbe stare al di sopra delle parti e invece no! Mandava a chiamare uno: tu vedi come devi fare, ferma a Gennaro Pinto sennò ti stronco la carriera ... Mandava a chiamare un'altro: vedi come devi fare, vedi che questo e compagnia bella loco, sennò ti stronco la carriera" ed evidentemente allude alla sua vicenda, perché queste cose le ha sapute da Zippo, ma le riferisce in uno sfogo del tutto spontaneo quando riferisce della sua determinazione a svelare quanto ha subito (cfr. n. 3090 del 28/12/2011 ore 20:34 utenza numero 339/8804956). C'è molto astio nelle parole del Gallo, ma si ripete è un astio che affonda le radici proprio nell'attività spiegata dai Cosentino ai suoi danni;

- la conversazione ambientale del 20.02.2012 nel corso della quale Zippo e Magliulo riferiscono subito il coinvolgimento dei Cosentino nella pratica del Gallo Luigi contro il quale aveva presentato "mille esposti" e Magliulo dice che Cosentino "è quello che fino a mò non l'ha fatto ancora aprire" (riferendosi alla mancata attivazione dell'impianto del Gallo); sempre Magliulo fa riferimento a Letizia della Regione "quello va trovando a Letizia, quello che la Regione scriveva a noi che le concessioni non erano buone ..." e fa riferimento poi al tecnico del comune di Casal di Principe, Giacomo Letizia, che chiedeva notizie per la esistenza di impianti in date che non coincidono per ribadire il concetto già espresso "ha cominciato prima Luigi, solo che quello poi se l'è mangiato proprio! Hai capito? Quello nel corso se l'è mangiato, quello in sei mesi ha aperto ... E questo qua in sei mesi si è arricciato tutto".

Questi i fatti.

Resta confermato che al fine di tutelare l'impianto dell'Aversana Petroli (prima parte del progetto che come si è visto sopra mira poi all'acquisizione dell'impianto del Gallo) i fratelli Cosentino mettono in campo il potere amministrativo che deriva dalla qualità di pubblici ufficiali del medesimo Nicola e certamente di funzionari regionali e comunali, già indagati in altri processi per reati di criminalità organizzata.

Quanto alla configurabilità dei reati contestati, è anzitutto doveroso ricordare che la legge n. 190 del 6.11.2012 ha modificato la vecchia formulazione dell'art. 317 c.p. ed ha introdotto la nuova fattispecie dell'art. 319 ter c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) distinguendo in tal modo tra concussione per costrizione e concussione per induzione.



Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (VI Sez. Pen. sentenza n. 3251 del 22.01. 2013) disegna i contorni dei differenti concetti di “costrizione” ed “induzione”:

- per costrizione (elemento materiale del delitto di concussione nel nuovo testo dell’art. 317 c.p.) si intende “qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante”;

- per induzione (elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319-quater c.p.) si intende “la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità”.

In tempo ancora più recente si sono pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n. 12228 del 14.03.2014 nella cui motivazione sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

- il reato di cui all’articolo 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o – più di frequente – mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sè, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito;

- il reato di cui all’articolo 319 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione;

- nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l’induzione indebita (la c.d. zona grigia dell’abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell’esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, all’esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti;

- vi è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato articolo 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l’effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma;

- l’abuso costringitivo dell’incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale,



con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (articoli 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., comma 1, n. 9);

- sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente articolo 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Nel caso in esame è evidente che si è in presenza di una zona grigia, quella dell'abuso di qualità posto in essere dal deputato e dai funzionari regionali che non minacciano apertamente un male ingiusto e tuttavia, per quanto sopra evidenziato, comunque lo prospettano.

Orbene, dovendo questo giudice, valutare la vicenda in concreto non si può non tener conto dei seguenti elementi:

- 1) Zippo è in posizione debole perché il consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni camorristiche e lui era stato appena riammesso quando viene convocato in Prefettura (e non a caso il Cosentino sceglie quello come Ufficio nel quale discutere riservatamente con lui);
- 2) la pressione subita dal Tornincasa derivante dalla prospettazione di conseguenze sfavorevoli per decisioni di segno contrario a quelle richieste è supportata dal potere di intimidazione dei clan, ovvero "i paesani" di Casal di Principe che si associano alle pressioni dei Cosentino e della Regione;
- 3) le conseguenze sfavorevoli, alla luce di quanto sino ad ora sottolineato sulla legittimità dell'autorizzazione concessa al Gallo, sarebbero state comunque ingiuste dal momento che la condotta amministrativa era stata regolarmente svolta dal comune di Villa di Briano.

Si è quindi in presenza di quella minaccia implicita di cui si è già parlato nel trattare degli episodi estorsivi e della illecita concorrenza.

Giova sottolineare che le stesse Sezioni Unite nel soffermarsi sulla elaborazione nel tempo del concetto di "minaccia" sottolinea che la stessa non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni brutali, potendo anche essere "velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora" purchè tali comportamenti evidenzino in modo chiaro una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita.

Quanto alla possibilità che nella condotta qui esaminata sia possibile configurare concussione per costrizione in concorso con il delitto di estorsione, va sottolineato che la giurisprudenza più recente sottolinea che il reato contro il patrimonio (estorsione) è figura generale rispetto al reato speciale contro la pubblica amministrazione (concussione) nel quale il danno patrimoniale si combina con la lesione dell'interesse pubblico, ragione per la quale i due reati non concorrono, ma nel caso in cui il pubblico ufficiale con minaccia o violenza costringa la vittima a dare danaro o altra utilità sarà configurabile la concussione, mentre laddove la condotta sia posta in essere dall'incaricato di pubblico servizio sarà configurabile la estorsione (così le medesime Sezioni



Unite del 2014).

Nello stesso senso si è espressa Cass. Sez. VI, n. 13047 del 21/03/2013 secondo la quale “a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio”.

Ne consegue che nel caso in esame, per le ragioni sin qui esposte, è configurabile il solo delitto di concussione.

Capi C - D (La estorsione ed il tentativo di estorsione compiuti dal clan Zagaria ai danni di Gallo Luigi)

Si è già detto che il Gallo Luigi, a dispetto della rabbia che traspare dalle intercettazioni, ha comunque resistito molto prima di denunciare le condotte ai suoi danni, specie sul fronte della criminalità organizzata. Evidentemente egli tiene a continuare la propria attività commerciale e teme che denunciare le pressioni provenienti dalla camorra possa pregiudicarlo per il futuro.

Così è cauto quando deve parlare del riferimento alla “forza” fatto dal Cosentino Giovanni ed inizialmente accenna ai suoi problemi con Sagliocchi Michele, che inizialmente si era offerto di aiutarlo nella realizzazione del suo impianto, ma anche in questo caso tiene fuori il profilo camorristico che emerge, tuttavia, proprio dalla registrazione allegata alla memoria del Cosentino Giovanni trascritta dai verbalizzanti nella sua interezza.

La trascrizione è stata già riportata sopra, ma qui devono essere sottolineati alcuni passaggi ovvero alcune frasi pronunciate dal Gallo, stimolato dal Reccia a sfogarsi con lui, “una cattiveria com'è questa, guarda, non l'ho mai vista eh! Ma non l'ho vista manco ...incomprensibile... ma neanche con Zagaria” ed ancora, mentre in sottofondo si sente maneggiare fogli di carta, “questa qua... io feci un assegno a... quando facevo gli assegni a... a Zagaria di Casapesenna ... tre - quattro assegni, intestati a Zagaria di Casapesenna, sono andati a... passare sopra al conto suo ...”. Reccia dopo aver verificato che gli assegni erano trasferibili commenta “E vabbuò che vuol dire questo? Quello può darsi che gli ha pagato la nafta a quello?”. Gallo fa intendere di avere molto altro (“tutto quello che sta qua poi vediamo”) e poi spiega che i lavori fatti da “questo” non era stati mai fatturati, aggiungendo “A me Zagaria... io con Zagaria ho pagato la camorra ed ho pagato... ho pagato tutta la situazione... tramite Michele Sagliocco, lui era da tramite, a me mi possono pure uccidere, non tengo niente da vedere, io salvo la proprietà mia” ed ancora “io già una parte già l'ho detto, nell'interrogatorio che a me... quando io andai ultimamente dai carabinieri, già là, volevano sapere perché non avevo venduto la pompa a quello ... ho detto perché sono andato protestato” e conclude “piango io e piangi... devi piangere pure tu”. Reccia a questo punto chiude il discorso che sta diventando compromettente per la sua missione e ritorna al punto che lo interessa “scusa Luigi vorrei... vorrei capire una cosa no, lasciate stare mò il fatto di questo com'è andata a Casapesenna, a Vico (Villa Literno ndr), il fatto dell'interesse, l'assegno e tutto il resto appresso; Ma tu tieni questa pompa loco, ma perché non troviamo il



modo come sistemarla? Perché non vedi di trovare un accordo?”.

Dopo aver ascoltato la registrazione, gli investigatori decidono di assumere informazioni sui rapporti con Zagaria e convocano il Gallo Luigi in data 4.4.2013. Non gli riferiscono della denuncia per calunnia del Cosentino né della registrazione, ma pongono domande specifiche dalle quali risulta che sono a conoscenza dei fatti. Difatti proprio la specificità delle domande spinge il Gallo a dire la verità ed a produrre quella documentazione che evidentemente aveva già mostrato al Reccia.

La domanda posta è la seguente “Nell’ambito della realizzazione del suo secondo distributore di carburanti, ha avuto contatti con tale Zagaria e ricorda se di ciò parlò con Enrico RECCIA nel corso dell’incontro da lei citato, presso il suo bar, a fine estate dell’anno scorso?”.

Gallo, di fronte ad una domanda che rivela conoscenza precisa di fatti realmente svolti, cede ed ecco la risponde “Ricordo che, parlando di Giovanni Cosentino, dissi al Reccia che mi aveva fatto più male di Zagaria. In realtà, nell’ambito della vicenda che riguarda il mio distributore mai ultimato, la famiglia di Zagaria Michele, in particolare i fratelli Antonio e Pasquale Zagaria, che ho incontrato personalmente, rivestono un ruolo di primaria importanza, di cui non ho mai riferito né a voi né ad altre forze dell’ordine”.

Le dichiarazioni rese nelle date del 4 e del 6 aprile 2013 dal Gallo sono state tutte riportate nel relativo paragrafo alla cui lettura si rinvia per cui qui si può ricordare in sintesi quanto denunciato:

- i fratelli Zagaria gli furono presentati da Sagliocchi Michele, fornitore carburante del suo primo impianto e padrino del figlio morto all’età di un anno, quando il Sagliocchi dopo il marzo del 2000 si offrì di aiutarlo per la realizzazione del secondo impianto per il quale aveva ottenuto l’autorizzazione. I verbalizzanti annotano che il periodo indicato dal Gallo per i suoi rapporti con gli Zagaria coincide con i loro periodi di libertà: Antonio è stato detenuto dal 26.06.1996 al 16.09.1999, è stato poi tratto in arresto in data 22.06.2006, per essere di nuovo scarcerato in data 19.03.2007; Pasquale è stato detenuto dal 27.08.1996 al 14.09.1999, è stato poi tratto in arresto il 28.06.2007 ed è ancora attualmente detenuto;

- l’idea del Gallo era quella di ottenere un aiuto economico e poi effettuare i lavori per suo conto con la impresa EDIL GA.MA, intestata alla madre e di cui lui era titolare. Dall’analisi dei dati della Banca Dati della Camera del Commercio emerge che nel 2000 Gallo Luigi era direttore tecnico della società di lavori edili Edil Ga.Ma. & C. sas, di Gallo Maria, madre di Luigi. La società fu posta in liquidazione in data 09.02.2005;

- Sagliocchi, contrariamente agli accordi assunti, alla fine del 2000 gli propose due imprese, delle quali mostrò i preventivi per i lavori sul suo impianto; in particolare uno era della società SI.DI. di Casaluce (CE) ed un altro di impresa di Villa Literno di cui non ricorda il nome. Gallo verificò immediatamente che i prezzi erano gonfiati e conteggiavano anche il terreno da risulta per i lavori di riempimento che normalmente si recuperava gratuitamente dalle imprese che stavano eseguendo lavori altrove ed avevano la necessità di smaltirlo. In quel periodo, ovvero in una domenica di metà novembre del 2000, Sagliocchi gli chiese di incontrarlo e lo raggiunse



presso un autolavaggio a bordo di una Mercedes classe E (all'epoca la moglie del Sagliocchi era intestataria di tale auto) insieme con un uomo che gli fu presentato come "Tonino Zagaria" e nel medesimo contesto gli fu detto che sarebbero stati "loro" ad occuparsi delle opere di riempimento, invitandolo ad accompagnare subito sul cantiere perché avevano fretta di scaricare. Non obiettò nulla perché sapeva che Tonino Zagaria era il fratello del noto criminale Michele Zagaria e lo stesso Sagliocchi si era in passato vantato di avere buoni rapporti con la famiglia di Michele Zagaria per conto dei quali monetizzava gli assegni;

- dovette cedere perché Sagliocchi gli fece intendere che non vi erano possibilità di rifiutare affermando che avrebbe provveduto lui stesso a regolare i conti con gli Zagaria e che sul con la presenza degli Zagaria sul cantiere non avrebbero avuto alcun problema amministrativo. In data 30.11.2000 Sagliocchi lo avvisò che i camion avevano iniziato a scaricare il terreno di riporto sull'area (in quello stesso giorno era ricoverato il figlio);

- nel medesimo periodo aveva chiamato la impresa di Succivo di tale Lampitelli Romualdo, che effettuava movimento terra, al fine di impiegarla sul sito del distributore nel tentativo di estromettere la impresa dello Zagaria dimostrando al Sagliocchi che i lavori sarebbero costati meno e realizzati più in fretta. Tuttavia la Lampitelli lavorò per pochi giorni perché poi il titolare gli disse che doveva lasciare il cantiere per altri lavori;

- tra la fine del 2000 ed i primi del 2001 (dopo la morte del figlio), Sagliocchi gli propose di affidare agli Zagaria anche le opere in calcestruzzo. A quel punto si rifiutò e la società con il Sagliocchi che doveva ancora essere formalizzata non si costituì mai, anche perché il Sagliocchi pretendeva il 50% della proprietà del terreno e delle concessioni relative al distributore, mentre l'accordo era nel senso che avrebbero diviso gli introiti della gestione del distributore;

- negli anni 1999/2001 Sagliocchi gli aveva prestato della somme di danaro ed a garanzia dei prestiti gli consegnò degli assegni da restituire nel momento in cui venivano restituite le somme in contanti; restituì il prestito ma non si fece restituire gli assegni convinto che il Sagliocco li distruggesse ed invece nel maggio del 2001 furono posti all'incasso;

- nel febbraio 2001 Zagaria Antonio si recò presso il suo primo distributore e Gallo gli riferì che la società con il Sagliocchi era saltata per cui avrebbe voluto sapere il costo dei lavori ancora in corso, con la specifica del costo del terreno da riporto e di quello giornaliero dei vari mezzi meccanici impiegati. Antonio annotò su un foglio il prezzo di 750mila lire al giorno per la pala meccanica; 550mila lire per la terna, una pala meccanica più piccola ed altri prezzi tutti egualmente esagerati rispetto ai costi della impresa LAMPITELLI intervenuta in un momento iniziale (400mila lire al giorno per la pala meccanica). Si lamentò anche perché il Sagliocchi gli aveva detto che i lavori sarebbero costati complessivamente 15 milioni di lire, ma Zagaria gli fece intendere che quell'accordo non esisteva più. Come già evidenziato al verbale del 6.4.13 è allegato un biglietto che il Gallo indica essere quello scritto di pugno da Antonio Zagaria e sul quale sono effettivamente annotati i prezzi unitari relativi ai mezzi meccanici impiegati per i lavori svolti sul sito dell'impianto;

- gli Zagaria cominciarono a convocarlo presso i loro depositi in Casapesenna per il tramite del



loro ragioniere Fontana Pasquale; sul posto incontrava Pasquale o Antonio Zagaria ai quali versava gli assegni in pagamento come acconto sui lavori, lamentandosi dei costi eccessivi. Pasquale in particolare cercava di convincerlo ad accettare le condizioni del Sagliocchi e ad affidargli le opere di calcestruzzo, affermando che poi ogni problema si sarebbe risolto. Nonostante intimidito rifiutò ed il costo dei lavori “si impennò vertiginosamente”; gli Zagaria rifiutarono di impiegare terreno da riporto che altre imprese, tra cui la stessa Lampitelli, erano disposti ad offrire gratuitamente; inoltre la qualità dello stabilizzante utilizzato era pessima.

- si preoccupò di annotare il costo dei lavori e per tale motivo annotava anche gli assegni consegnati agli Zagaria: come concordato con il Fontana Pasquale gli assegni non erano intestati agli Zagaria bensì a lui o ad una società e poi consegnati con girata in bianco. Nel maggio 2001 quando il Sagliocchi lo fece protestare, non avendo più credito presso le banche, in pagamento agli Zagaria diede assegni posdatati pagati sino al 2006, per un costo complessivo di circa 170 milioni di lire;

- incontrò i fratelli Pasquale ed Antonio sino a quando Pasquale non fu arrestato in quanto lo convocavano quando qualche assegno tornava indietro; Pasquale era presente anche durante la latitanza e lo invitava ad onorare i suoi impegni nei confronti suoi e del Sagliocchi; alla protesta di aver già soddisfatto le pretese del suo ex socio e amico, il medesimo Pasquale ribadiva “Ma tu che credi che a Michele Sagliocchi i soldi non glieli dai?”;

- il medesimo Zagaria Pasquale nel Natale 2001 gli chiese la tangente quantificata nel 5% del valore del distributore, di circa un miliardo una volta ultimato, ovvero gli chiese il pagamento di 50 milioni delle vecchie lire a titolo estorsivo. Protestò affermando di aver già accettato di far lavorare la sua impresa e non aveva alcuna possibilità di pagare oltre quello che già pagava per i prezzi gonfiati dei lavori, ma lo Zagaria gli aveva risposto “quella è una cosa e questa è un'altra cosa. Tutti pagano e devi pagare pure tu. Perché non dovresti pagare? L'impresa con cui stiamo lavorando sulla tua proprietà è un conto, e il regalo agli amici è un'altra cosa”.

Gallo prova ad impietosirlo ma Zagaria non cede, affermando che se non aveva i soldi per pagare allora avrebbe dovuto rinunciare all'impianto e dopo qualche giorno ribadisce il concetto recandosi presso il suo bar all'interno del primo distributore di carburanti;

- alla vigilia di Natale 2001 consegnò allo Zagaria Pasquale un assegno di 10 milioni di lire; Zagaria protestò (“Cosa vuoi farmi l'elemosina?”), ma tenne l'assegno che lui aveva tratto dal conto corrente a suo nome presso la ex Banca Commerciale Italiana, piazza Bernini di Aversa, attualmente banca del gruppo Banca Intesa. Tale assegno era stato posto all'incasso presso il Banco di Napoli di Casapesenna in data 1.03.2002, dall'amministratore dell'impresa BEVAL 87, con la quale non aveva mai avuto alcun contatto (il Gallo consegna l'assegno in copia e la risposta della banca)

Successivamente non aveva più avuto problemi con gli Zagaria, anche se continua ad avere contatti con i medesimi per il pagamento degli assegni in relazione ai lavori svolti pagati oltre misura (per tale ragione la estorsione viene contestata sino al 2006)

Si osserva per inciso che contemporaneamente si intensificano i problemi con i Cosentino.



A riscontro delle dichiarazioni il Gallo, come già evidenziato, produce documentazione che viene analizzata dagli investigatori che procedono ad autonomi accertamenti dei quali pure si è già detto.

Ma qui ancora una volta si vuole porre l'accento su alcuni elementi che rivelano l'attendibilità del racconto del Gallo Luigi:

- come da verifica condotta direttamente dai Cc., l'assegno dell'importo di euro 5164.57 consegnato in copia dal Gallo come pagamento della estorsione, risulta effettivamente negoziato l'1.03.2002 presso la filiale del Banco di Napoli di Casapesenna, dall'amministratore della Bev.Al. 87 di Capaldo Otello & C sas, con sede in San Marcellino. Di tale società, che si occupava della distribuzione del latte, erano soci fino al 22.05.2001 Capaldo Raffaele e la moglie Zagaria Beatrice, sorella di Antonio e Pasquale;

- oltre al foglietto con i calcoli annotati da Zagaria Antonio, di cui si è già detto, il Gallo produce 7 fogli in copia contenenti il riepilogo dei conteggi circa il pagamento dei lavori eseguiti dalla impresa Zagaria. Su uno dei fogli è annotata la utenza 333-8971939, indicata dal Gallo come la utenza in uso al Fontana. Dagli accertamenti svolti presso gli archivi della TIM risulta che l'utenza 333-8971939, dopo essere stata attivata in data 16.07.2001 da Vela Domenico, amministratore della Italvideo Srl (società di commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video con sede in Casoria) era successivamente intestata a Fontana Pasquale, arrestato in data 24.06.2006 dai Carabinieri del ROS nell'ambito dell'operazione detta Normandia;

- il Gallo produce altresì una serie di assegni con date tra gennaio e dicembre 2002 con scadenza mensile, corrispondenti a quelli post-datati consegnati agli Zagaria dopo essere stato protestato tratti sul conto corrente della EDIL GA.MA ovvero la società di cui era formalmente titolare la madre e due di questi assegni (numeri 0610066253 e 0610066254 ciascuno dell'importo di euro 5.164, 56 sono stati negoziati, rispettivamente, il 02.10.2002 e il 31.10.2002 presso la filiale di Canello ed Arnone della Banca Monte de' Paschi di Siena ovvero sono stati versati su un conto corrente acceso presso quella filiale da Sagliocchi Michele Patrizio;

- Gallo produce quattro assegni di importo da 4000,00 euro ciascuno consegnati al Fontana Pasquale sempre in pagamento dei lavori Zagaria; su due degli stessi è annotato, a tergo, "non pagato – sostituito" in quanto gli stessi furono sostituiti con un assegno di 8000 euro, con scadenza il 31.10.2003, tratto sul c/c delle Poste Italiane intestato a tale Conte Francesco, un amico del Gallo che gli aveva consentito di usare il suo nome (essendo lui protestato). Gallo afferma di sapere che l'assegno, alla scadenza, era stato posto all'incasso da Sagliocchi Michele, ma non era stato pagato. Tale circostanza spiega la frase pronunciata nel corso della registrazione dal Gallo quanto dice al Reccia che alcuni assegni dati agli Zagaria per lavori non fatturati risultano sul conto di "quello", ovvero il Sagliocchi (chiamato Sagliocco nel corso della registrazione). Dagli accertamenti è emerso che l'assegno di 8000 euro emesso su c/c postale fu versato presso la filiale di Canello ed Arnone della banca Monte de' Paschi di Siena su un conto corrente riconducibile a Sagliocchi Michele Patrizio. L'assegno rimaneva insolubile poiché



recante firma di traenza non corrispondente a quella del correntista ma non ne era denunciato lo smarrimento o il furto;

- il Gallo ha prodotto cambiali e altri due assegni sempre dati in pagamento agli Zagaria nella persona del Fontana Pasquale, specificando che gli assegni erano tratti su un conto corrente della Banca di Roma intestato ad un suo amico Reccia Franco in favore del quale aveva poi effettuato un bonifico per coprire l'importo degli assegni. Da accertamento è emerso che uno dei due (importo euro 4000) risulta negoziato in data 03.05.2004 mediante versamento sul c/c 1403/36 intestato a Iovine Salvatore, imprenditore nel settore delle carni, mentre l'altro (importo euro 6.000) è stato negoziato dall'imprenditore edile Pagano Cipriano.

La documentazione prodotta dal Gallo per mole e per epoca dei fatti è ancora oggetto di indagini, ma non vi è dubbio che gli elementi già acquisiti confermino il narrato dell'imprenditore che ha cercato di tenere una contabilità propria, conservando le annotazioni che gli venivano consegnate, per mantenere almeno in parte il controllo di una situazione che evidentemente gli era sfuggita completamente dalle mani.

Ma ad ulteriore riscontro sono le dichiarazioni rese proprio da Lampitelli Arcangelo (padre di Romualdo) gestore della impresa LAMPITELLI fino al 2002, impresa che si occupa di lavori privati di scavo, riporto e trasporto di materiali inerti e di risulta ed è attualmente gestita dai figli. Il medesimo conferma che nel 2000 una delle modalità di pagamento era quello "a giornata" ed aveva costi differenti a seconda del tipo di macchina che veniva usata: la ruspa grande veniva pagata intorno alle 450.000 lire, se veniva impiegata per l'intera giornata lavorativa di 8 ore; la terna, un escavatore gommato, erta pagato a 300.000/320.000 lire al giorno; l'escavatore 200, un mezzo cingolato per carico e scavo di materiale, era retribuito al prezzo di circa 400.000 lire al giorno; il rullo, mezzo meccanico compattatore, aveva un prezzo unitario giornaliero di circa 500.000 lire al giorno; la pala 63, macchina adoperata sempre per lo scavo e lo spianamento, nonché per il ricarico del materiale, era pagata a circa 600.000 lire al giorno ed era usata di rado e in casi di emergenza. Lo stabilizzato, acquistato dalle cave, aveva un prezzo unico relativo al prodotto e al trasporto di circa 13/14.000 lire a m.c.

La terra da riporto aveva un prezzo a mc che variava di caso in caso, a seconda delle distanze dal sito dove veniva caricato e sempre che il committente non avesse dei siti per farci caricare la terra a sue spese.

Il Lampitelli ricorda che nel 2000/2001 iniziò lavori privati per conto di un soggetto di Villa di Briano, che aveva, sulla Nola - Villa Literno, un impianto di carburanti aperto e di fronte, sull'altro senso di marcia, ne voleva aprire un altro "che poi, mi pare di aver visto, non è andato mai in funzione". Sono chiari i riferimenti al cantiere del Gallo di cui il Lampitelli non ricorda il nome. Egli ricorda tuttavia "proprio su questo secondo impianto iniziammo dei lavori di scavo e riporto, in particolare per sopraelevare il sito a livello della superstrada. Sin dai primi giorni vidi che nei lavori erano impegnate imprese locali. Non mi ricordo chi fossero i titolari di tali imprese ma, non piacendomi il clima di eventuale collaborazione che si era creato, decisi di rinunciare all'incarico datomi da questo tizio". Il medesimo Lampitelli aggiunge "Quando dico che il clima



non mi piaceva intendo dire che avevo avuto la sensazione che, se avessi proseguito i lavori, facendo concorrenza ad un'impresa del posto, avrei potuto avere fastidi da qualcuno, magari qualche criminale del posto o con lo stesso titolare dell'impresa. Anche perché, col titolare del cantiere c'era, oltre che un rapporto di stima reciproca, un rapporto commerciale per l'acquisto del carburante e i prezzi che gli avevo praticato erano un po' inferiori a quelli di mercato che vi ho detto prima". Fu per questa ragione che lavorarono su quel cantiere solo per qualche giorno. (cfr. verbale s.i. del 23.7.2012)

Deve essere qui commentato l'esposto depositato presso la Procura di Napoli in data 11.12.2013 da Sagliocchi Michele il quale lamenta di aver pagato dei vaglia compilati a nome di Gallo Luigi, di aver provveduto al pagamento di materiale edile per un totale di 106 milioni di vecchie lire. Tali pagamenti erano effettuati in vista della società che si sarebbe dovuta costituire tra lui ed il Gallo per la costruzione e la gestione di un impianto di distribuzione di carburante società nella quale lui avrebbe apportato le sue conoscenze nel settore e il capitale necessario mentre il Gallo avrebbe apportato il terreno. La società non fu più costituita essendosi rifiutato il Gallo di garantire l'apporto economico (quale? Sul punto l'esposto è generico).

Il Sagliocchi aggiunge altresì di essere creditore del Gallo della somma complessiva di euro 135.782,28 (ovvero circa 263 milioni di lire) quale importo di 4 assegni a firma del Gallo, tre dell'importo di 64 milioni di lire ed uno di 65 milioni di lire, che Gallo medesimo aveva monetizzato presso il Monte Paschi di Siena filiale di Grazzanise con il suo avallo. Tali assegni erano successivamente protestati.

Sagliocchi quindi descrive i tentativi posti in essere in sede civile per sottrarre i propri beni alla procedura esecutiva, come la costituzione di un fondo patrimoniale costituito dai terreni in Villa di Briano, dichiarata inefficace nei suoi confronti con sentenza del giudice civile in data 11.5.07, e la successiva donazione dei medesimi terreni alla moglie, in pendenza del giudizio per la revocatoria. Anche per la donazione veniva esperita analoga azione accolta dal giudice civile, ma il fascicolo si smarriva e doveva essere ricostruito. Intanto il medesimo Sagliocchi si inseriva nella procedura esecutiva intrapresa da altri creditori a carico del Gallo Luigi e quest'ultimo si opponeva, ma l'opposizione veniva rigettata. Il Sagliocchi presentava istanza di decreto ingiuntivo e lo otteneva per la somma di euro 132.729.42 oltre interessi e spese.

Il Gallo presentava opposizione accusando il Sagliocchi di aver ottenuto somme di danaro offrendo in cambio protezione politica e ambientale; la consegna delle somme avveniva mediante l'attestazione di forniture di carburante superiori a quelle effettivamente realizzate.

Nonostante ciò, il Gallo in data 7.3.12 ancora formulava una istanza transattiva con rinuncia alla procedura in corso, nella quale veniva presentata istanza di sospensione dal momento che il Gallo era parte lesa per reati di estorsione aggravati dall'art. 7 legge 203/91. Per tale ragione il Sagliocchi si dichiarava disponibile a fornire ogni elemento utile per inquadrare i fatti e denunciava chiunque fosse ritenuto responsabile dei fatti denunciati.

Sostanzialmente denuncia per calunnia il Gallo Luigi al pari del Cosentino.

Orbene in relazione a tale denuncia ed alla documentazione allegata vanno svolte alcune



considerazioni:

- Gallo sentito a sommarie informazioni non ha negato i pagamenti effettuati dal Sagliocchi nella fase in cui si discuteva della possibilità di costituire una società ed ha altresì ammesso di aver ricevuto un prestito dal medesimo Sagliocchi per l'importo indicato nei quattro assegni, importo che tuttavia aveva in buona parte restituito senza farsi rilasciare gli assegni concessi a garanzia;
- d'altro canto nel suo esposto il Sagliocchi non indica la causale dell'avallo prestato al Gallo, guardandosi bene dal parlare di prestito (dovrebbe chiarire se e in che misura fossero pattuiti interessi, non apparendo verosimile un atto di mera generosità che neppure viene dedotto);
- nella sentenza emessa in data 1.07.13 dal giudice civile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della opposizione nell'inserimento della procedura esecutiva immobiliare proposta dalla Kuwait Petroleum si legge che la opposizione non è stata respinta nel merito ma dichiarata inammissibile per tardività e si legge, altresì, che in quella sede il Gallo aveva dedotto, oltre alla prescrizione dell'azione cambiaria, la inesistenza di un rapporto sottostante alla emissione dei titoli.

Su questo punto il Gallo ha consegnato agli investigatori un foglio, stampato ante/retro, sul quale da un lato è riportato l'elenco dei quattro assegni che Sagliocchi pose subito all'incasso nel maggio 2001 elevando protesto per l'importo complessivo di 257.000.000 di lire, "soldi che, come ho già riferito, mi erano stati in realtà prestati in precedenza dal Sagliocchi ma che io avevo in gran parte restituito". Il Gallo precisa che, secondo quanto gli fu detto dal legale del Sagliocchi, avrebbe dovuto in tale parte del documento sottoscrivere una dichiarazione con la quale affermava che gli assegni servivano per l'acquisto di un immobile. Sul retro è riportato uno schema di denuncia di smarrimento degli stessi quattro assegni che il Sagliocchi, sempre per il tramite del suo avvocato, chiedeva di firmare asserendo di temere per un eventuale accertamento fiscale. Gallo ha conservato il documento in bianco senza mai firmarlo né restituirlo.

Peraltro va sottolineato che Sagliocchi Michele è stato più volte indagato anche per estorsione, ma al di là dei precedenti giudiziari, poco utilizzabili dal momento che non se ne conosce l'esito, risulta più interessante esaminare la motivazione della sentenza n. 289/09 emessa nel proc. pen. n. 66627/01 dalla II Sezione Penale Collegio A del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 05.04.2012, nella quale il Sagliocchi figura come persona offesa della tentata estorsione ai suoi danni posta in essere dal clan Bidognetti secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Tavoletta Cesare, Spagnuolo Oreste e Verde Antonio.

I giudici danno atto delle circostanze che Tavoletta e Spagnuolo avevano genericamente riferito di aver appreso che il Sagliocchi era sottoposto ad estorsione da parte del clan Bidognetti senza avere tuttavia conoscenze dirette, mentre Verde Antonio, pure de relato, riferiva che il Sagliocchi pagava ad altro clan in virtù del suo personale rapporto di conoscenza con Zagaria Michele, uno dei massimi vertici dell'intero clan dei Casalesi.

Il Sagliocchi, esaminato come teste alla udienza dell'8.3.2012, riferiva di aver in passato subito estorsioni solo dal gruppo di Tavoletta Cesare, negando viceversa di essere stato mai avvicinato dal contrapposto gruppo dei Bidognetti.

Nel corso della indagine erano state effettuate intercettazioni telefoniche ed una in particolare



viene valorizzata dai giudici, ovvero quella del 6/9/2000 ore 16:57, utenza 333/6367371 in uso a Cirillo Alessandro nel corso della nella quale Verde Enrico contatta Cirillo Alessandro e gli comunica di aver mandato qualcuno da “quel Michele, là, no, quello col tubo... alla via di quando vuoi andare al paese nostro ... quello della benzina...” e questi aveva risposto “se dovete parlare con me, dovete andare a parlare, diciamo, tramite quell’amico... quello che si chiama come lui... al paese, ha detto: perché sto a posto con lui... non tengo niente a che vedere...”.

I giudici annotano che in tutta evidenza si fa riferimento a Zagaria Michele che ha lo stesso nome del Sagliocchi ed opera “al paese”.

Cirillo gli risponde che di queste cose bisogna parlare da vicino. Il giudice conclude “Benché la conversazione sopra riportata evidenzi la mendacità delle dichiarazioni rese dal Sagliocchi, nei cui confronti pertanto dovrà essere disposta la trasmissione degli atti in Procura, nessun addebito può essere tuttavia mosso agli odierni imputati”, dal momento che Cirillo Alessandro (uno degli imputati) “pur essendo la sua identificazione certa – l’imputato infatti viene chiamato “O’ Sergio” ed utilizza una scheda, 333/6367371, sottoposta ad intercettazione attiva e sulla quale sono state registrate diverse conversazioni contenenti riferimenti personali – lo stesso viene solo informato dal Verde sulla risposta data dal Sagliocchi ad una sua richiesta estorsiva, senza che tuttavia emerga un apporto, materiale o morale, fornito a tale tentativo di estorsione, da parte del Cirillo il quale si limita solo a dire di non voler affrontare l’argomento in quel momento”.

E’ evidente che dagli elementi esaminati dal Tribunale nella sentenza appena richiamata emerge 1) l’attitudine a mentire del Sagliocchi; 2) il suo legame con la famiglia Zagaria.

Quanto alla irrilevanza della presentazione di denunce a carico del Gallo Luigi al fine di invalidarne le dichiarazioni si rinvia a quanto sarà evidenziato ai capi E – F.

Sussistono pertanto i gravi indizi in ordine ai reati qui esaminati, come specificamente indicati nel capo di imputazione.

Non vi possono essere dubbi sulla configurabilità dell’art. 7 legge 203/91 in relazione alle modalità con le quali le condotte estorsive sono state realizzate, peraltro da un soggetto latitante, (Zagaria Pasquale) ed alla dichiarata finalità di voler favorire il clan, nelle cui casse confluivano le tangenti ed i profitti per i lavori, a costi maggiorati, svolti dalla impresa impiegata dagli Zagaria sul cantiere al quale il Sagliocchi aveva aperto le porte.

Capi E (calunnia) - F (favoreggiamento)

I due reati - l’uno (la calunnia) contestato al Cosentino Giovanni e l’altro (il favoreggiamento) contestato al Reccia Luigi – trovano il loro fondamento nella denuncia – querela presentata dal Cosentino in data 12.11.2012 presso la segreteria del P.M. DDA querela contro Luigi Gallo, allegando documentazione costituita dalla trascrizione di una registrazione effettuata da Reccia Luigi.

Del valore di tale registrazione si è già trattato nel relativo paragrafo.

Non vi è dubbio per le ragioni ivi esposte che il Reccia si sia prestato, previa intesa con il Cosentino Giovanni, a registrare il Gallo con la finalità di sminuire l’attendibilità del medesimo,



facendolo apparire come persona animata da profondo astio nei confronti dei Cosentino.

Orbene, va detto che:

- se effettivamente il Gallo nutre motivi di risentimento nei confronti della famiglia Cosentino, gli stessi sono dovuti proprio a quanto dalla medesima ha dovuto subire, con il suo definitivo tracollo finanziario;
- il medesimo Gallo rappresenta al Reccia di essersi deciso a raccontare tutto proprio perché ormai esasperato e privo di ogni prospettiva, ma raccontando sempre e soltanto la verità dal momento che il Cosentino voleva appropriarsi della titolarità del suo terreno e gli aveva fatto più male dello stesso Zagaria al quale aveva pagato la tangente;
- il Cosentino ignora che sono stati sottoposti ad intercettazione: 1) Reccia che ha dimostrato di essere bene a conoscenza dei problemi posti dal Cosentino al Gallo scoraggiando eventuali partner che consentissero alla sua vittima di riprendere i lavori per l'apertura dell'impianto (lavori necessari per il decadimento delle opere eseguite in conseguenza dello stato di abbandono per tanti anni); 2) Gallo che ha sempre commentato con i suoi interlocutori fatti assolutamente conformi a quanto dichiarato ai carabinieri.

Va detto che la iscrizione del Gallo Luigi nel registro degli indagati a seguito della denuncia per calunnia del Cosentino Giovanni non priva le dichiarazioni del Gallo della loro forza di indizio.

Ed invero sul punto deve essere richiamata la giurisprudenza consolidata.

La Corte di Cassazione (Sez. Pen. VI, 3.02.2014, n.5277) nell'affrontare il tema del rilievo delle dichiarazioni di un soggetto indagato per un reato connesso, ha anzitutto richiamato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15208 del 25/02/2010 secondo la quale spetta al giudice "il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese" ed ancora "Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente" aggiungendo poi "l'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi [...]. Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità".

Nella medesima sentenza sopra indicata, la Corte richiama altresì un altro principio, affermato un'una recente pronuncia "le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel

corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi” (Cass. Sez. VI, n. 29535 del 02/07/2013).

In ogni caso, per espressa previsione normativa, il disposto di cui all'art. 210 c.p.p. (che resta comunque confinato alla ipotesi della originaria esistenza di gravi indizi di reità) non si applica alle persone indagate in procedimento connesso o per reato collegato “che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato”.

Rimane pertanto fermo il valore delle dichiarazioni rese da un soggetto che, solo successivamente al suo racconto, peraltro non per un collegamento intrinseco ai fatti, ma per un evento successivo, nella fase dell'accertamento dei fatti medesimi (quale la contro-denuncia), assume (o dovrebbe assumere) la veste di indagato.

Correttamente la giurisprudenza ha sottolineato che in tali casi non sarebbe ragionevole applicare il regime ex artt. 192/210 c.p.p. che, lungi dal soddisfarne la ratio di doppia tutela (del dichiarante e della genuinità delle sue dichiarazioni), produrrebbe effetti distorti e del tutto irragionevoli: 1) l'inutile applicazione di una serie di garanzie (difesa tecnica, facoltà di non rispondere, inserimento nel circuito dell'art. 53 c.p.p.) ad un soggetto che non ne ha alcun bisogno, salva l'eventualità in cui venga smentita la sua versione dei fatti ed emerga il dolo di calunnia, ma solo in tal caso sarà necessaria una particolare tutela; 2) una immotivata svalutazione ex lege delle dichiarazioni della persona offesa denunciante (si dovrebbe applicare la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3 c.p.p.) per un fattore processuale (la contro denuncia) in grado di inficiare la pienezza della prova ed interamente rimesso alla disponibilità della parte accusata.

Sarebbe semplicissimo paralizzare il valore della denuncia per abuso sessuale (che si fonda generalmente sulle sole dichiarazioni della vittima) presentando subito una contro-denuncia per calunnia).

Resta quindi fermo, nel caso di specie, il valore delle dichiarazioni del Gallo Luigi, peraltro ampiamente riscontrate, mentre risulta evidente che la denuncia del Cosentino Giovanni è meramente strumentale ed il Reccia, che tratta affari con il Cosentino e quindi ne condivide gli interessi (come si è visto nel trattare le intercettazioni), si è prestato ad aiutarlo ad eludere le indagini per i reati di estorsione e concussione denunciati dal Gallo.

Capo G (riciclaggio degli assegni provento di estorsioni del clan dei casalesi)

La presente indagine parte inizialmente proprio dall'esame di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che riferiscono della disponibilità di Cosentino Giovanni ad effettuare la pratica del “cambio assegni” consistente nel monetizzare assegni che imprenditori sottoposti ad estorsione consegnano ad esponenti delle famiglie camorristiche della zona e che gli emissari del clan, in virtù di accordi con imprenditori collusi, consegnano a questi ultimi facendoli inserire nella loro contabilità.

I verbalizzanti sottolineano che la cautela con la quale il Cosentino usa il telefono (sa bene di



essere oggetto di indagini a seguito di dichiarazioni rese anche sul suo conto) non ha consentito di acquisire elementi significativi ulteriori a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori.

Tuttavia dalle intercettazioni due fatti significativi sono emersi:

- Cosentino Giovanni non è alieno da pratiche anomali e da rapporti con soggetti indagati per reati di criminalità organizzata, come rivela la telefonata n. 244 del 28/03/2011 intercettata sulla utenza 335/6794006 intestata alla Aversana Petroli ed in uso a Giovanni Cosentino che convince il suo interlocutore, un ricalcitante Diana Antonio a firmare dei documenti, nonostante questi esprima il timore di poter andare incontro a problemi; Diana Antonio è il fratello di Carmine (al quale Cosentino manda i suoi saluti) sottoposto ad indagini ed a sequestro preventivo. Sebbene i due commentino che i giudici hanno letto le carte e così hanno revocato il sequestro, in una successiva telefonata (n.. 699 dell'11/04/2011) i medesimi soggetti osservano che Carmine è un leone anche se al momento gli hanno tolto i denti e deve mangiare la pasta;

- Reccia Enrico, che sta trattando un affare con il Cosentino Giovanni, riferisce a quest'ultimo di aver pagato un'avvocata "con gli assegni di 13.000 euro che ha versato u' Limone a Caserta". Non si fa alcun nome né riferimento, ma Cosentino comprende di chi si tratti e si preoccupa di comprendere la sorte di un altro assegno che aveva da parte e che era andato a compensazione di un mutuo (telefonata n. 664 del 09/04/2011 utenza 335/6794006 in uso a Giovanni Cosentino). Quest'ultima telefonata, in particolare, rivela quanto sia difficile – se non impossibile – ricostruire una contabilità nella quale peraltro si confondono iniziative diverse e società tra loro collegate.

Si comprende quindi che accertamenti bancari non potrebbero sortire alcun risultato anche perché il meccanismo del "cambio assegni" fonda la sua forza sul fatto che gli assegni versati sui conti del soggetto compiacente sono a firma di imprenditori vittime e quindi non collegati al clan se non per il pagamento della tangente.

Le dichiarazioni poste a fondamento della contestazione in esame sono quelle rese dai collaboratori Bidognetti Domenico (allegate alla memoria depositata dall'accusa in data 11.3.2014), Piccolo Raffaele, Cantone Francesco e Della Corte Francesco, affiliati al clan Schiavone.

Si è già detto, nel paragrafo relativo alle dichiarazioni dei collaboratori, che in ordine alla credibilità soggettiva una positiva valutazione deriva proprio dagli elementi emersi a carico dei dichiaranti da pregresse indagini che li collocano in posizioni di rilievo all'interno delle famiglie dei casalesi nelle quali hanno militato. E nelle sentenze passate in giudicato si dà anche conto del passaggio di molti affiliati dal gruppo Bidognetti, caduto in crisi per l'arresto dei capi, al gruppo Schiavone ritenuto più forte.

I collaboratori hanno quindi rivestito ruoli che hanno consentito loro di partecipare direttamente a determinate attività o comunque di accedere ai segreti del gruppo al quale all'epoca erano legati da vincoli di omertà e di intimidazione.

La loro credibilità soggettiva ha ricevuto peraltro il vaglio positivo in sentenze passate in giudicato.



Resta da esaminare il contenuto delle loro dichiarazioni.

In particolare:

- Bidognetti Domenico nel corso dell'interrogatorio del 20.09.2008 nel trattare dei rapporti con la famiglia Cosentino ricorda "ho conosciuto personalmente l'onorevole Cosentino in quanto, fin da piccolo, ho frequentato la sua famiglia ed in particolare i fratelli minori (il terzogenito ed il quartogenito). Il fratello Giovanni, che è il maggiore, ha sempre favorito il gruppo Bidognetti cambiando assegni provenienti da estorsioni ed assegni post datati e, comunque, "mettendosi a disposizione" del gruppo in quanto egli era particolarmente legato a Cicciotto; ciò è tanto vero che egli spesso inviava [a rilettura- ADR: all'azienda agricola di Bidognetti Francesco intestata a Diana Alfonso] gasolio agevolato per uso agricolo (talvolta anche quello industriale) oltre i quantitativi ammessi per la predetta azienda in relazione ai macchinari ed ai terreni in uso.

In forza di questo rapporto il clan aiutava Giovanni Cosentino anche nella gestione dei suoi affari; ricordo, ad esempio, che proprio io gli ho fatto qualche recupero, ovvero una sorta di recupero crediti. Sul punto, ricordo che in una occasione mi sono personalmente presentato da Pasquale Zagaria, fratello di Michele, perchè questi si era rifornito di gasolio per la sua azienda MOTRER presso l'AVERSANA PETROLI di Giovanni Cosentino e non lo aveva pagato. Giunto da Pasquale Zagaria, pretesi ed ottenni il pagamento delle spettanze che, ricordo, ammontavano a circa 70 milioni di lire.

Ovviamente tale pagamento fu eseguito per la caratura criminale e la posizione apicale ricoperta da Cicciotto (di cui nell'occasione ero il rappresentante) all'interno del clan dei Casalesi e perchè era noto che mio cugino Cicciotto ci teneva a Giovanni Cosentino.

Ricordo anche di aver effettuato personalmente il cosiddetto cambio assegni con Giovanni Cosentino in più occasioni, addirittura con frequenza quasi settimanale (e quando non potevo andare io, ci andava Giuseppe Dell'Aversano alias il Diavolo); talvolta anche Aniello Bidognetti, a nome del padre, inviava Maccariello Raffaele detto 'O Cumpariello da Giovanni Cosentino per richiedere favori a nome del padre.

So questo con certezza perchè in molte occasioni, quando mi sono recato da lui, Giovanni Cosentino mi riferiva che se ne era da poco andato via o' Cumpariello a cui aveva già cambiato assegni dandogli denaro liquido; in queste occasioni, egli ci chiedeva di aspettare qualche giorno per consentirgli di trovare altra liquidità".

In un successivo interrogatorio del 20.11.2009 il medesimo Bidognetti dichiara "formendo delle precisazioni a quanto già riferito nel corso di un precedente verbale, rappresento che io conosco Cosentino Nicola da sempre. L'abitazione di mia nonna, da ragazzo, si trovava alle spalle dell'abitazione della famiglia Cosentino ed io, essendo cresciuto a casa di mia nonna, ho frequentato fin da ragazzo i fratelli più piccoli, il quarto ed il quinto.

Ho avuto modo, in un paio di occasioni, di incontrare Cosentino Nicola presso l'abitazione di Francesco Bidognetti e ciò è accaduto nel periodo in cui quest'ultimo non era in carcere, dunque nel 1990 o nel 1992-1993. Considerata la lontananza del periodo può anche essere accaduto che io lo abbia incontrato a casa di Bidognetti Francesco, sia nel 1990, sia nel 1992-1993; sono



comunque assolutamente sicuro di averlo incontrato li almeno due volte.

Quando Cosentino Nicola si candidò per le elezioni provinciali sia il gruppo Bidognetti che gli Schiavone votarono per lui”. Il collaboratore indica alcune occasioni nelle quali assistette personalmente ad incontri tra Cosentino Nicola e il cugino Bidognetti Francesco che in quel periodo era il capo clan insieme a Schiavone Francesco. E quindi continua sul tema che qui interessa “A partire dal 1994 io non ho mai più incontrato personalmente Nicola Cosentino, mentre in molte occasioni ho incontrato Cosentino Giovanni, anche da latitante, per i cambi assegni. Si trattava di assegni che mi venivano portati quali tangenti estorsive da soggetti terzi o consegnati da imprese amiche che venivano poi cambiati da Giovanni Cosentino o da Dante Passarelli, i quali disponevano di un giro di somme contanti enorme.

Giovanni Cosentino mi ha anche richiesto di recuperare dei suoi crediti da fornitori ed io mi sono utilmente attivato in tal senso. Noi avevamo sempre le porte aperte con la famiglia Cosentino”.

- Piccolo Raffaele nel corso dell’interrogatorio del 10.12.2010 sul punto dichiara “Mi si chiede quali fossero gli imprenditori che ci agevolavano per fare il cd cambio-assegni e che cioè ci cambiavano gli assegni provento di attività estorsive con moneta contante. Le rispondo che io ho portato assegni da cambiare proventi dalle casse del clan a tale ...omissis... a Giovanni Cosentino, fratello maggiore dell’On.le Cosentino. Questo Giovanni Cosentino è il fratello maggiore di tutti i fratelli Cosentino ed è quello che gestisce principalmente tutte le imprese di famiglia che operano nel settore dei carburanti. omissis...ADR: Andavo dal Giovanni Cosentino a fare questo cambio di assegni, a partire dal 2003 Giovanni Cosentino potrei riconoscerlo in fotografia. Andavamo a cambiare gli assegni dal predetto Cosentino solo quando avevamo ordine in questo senso da Nicola Panaro. In pratica era Nicola Schiavone ad avere tali rapporti. Non ci potevamo azzardare ad andare dal Giovanni Cosentino senza autorizzazione dei predetti. Ricordo che andavamo io, Vincenzo Schiavone e Bianco Franco presso l’abitazione di Giovanni Cosentino che si trova sul Corso Umberto sul lato sinistro andando verso Villa Literno. Quando arrivavamo dicevamo a Giovanni Cosentino che era o Nicola Panaro, prima, o Nicola Schiavone, poi, a mandarci da lui per il cambio degli assegni. Lui si prendeva gli assegni e ci diceva di tornare il giorno dopo per prendere il contante. Il giorno seguente era il Copertone ad andare a ritirare il contante dal Cosentino Giovanni. Sarò andato da Giovanni Cosentino 4-5- volte per questo cambio assegni. Ogni volta portavamo 3-4 assegni per un valore complessivo di 20-30 mila euro. Questa storia è andata avanti fino alla primavera 2004, epoca durante la quale sono stato arrestato. Il Nicola Schiavone si sostituì nella gestione di questo affare a Nicola Panaro quando il Panaro di diede alla latitanza e cioè nel Novembre del 2003”.

- Cantone Francesco nel corso dell’interrogatorio del 23.9.2010 ricostruisce la storia dei rapporti sorti negli anni 1992-1993 tra Bidognetti Domenico e Cosentino Nicola detto o’ Mericano. E ricorda “Cosentino Nicola era disponibile con Bidognetti Domenico e spesso – io solo ci sono andato quattro o cinque volte insieme proprio a Bidognetti Domenico – venivano da lui cambiati gli assegni post datati che raccoglieva Bidognetti Domenico o che comunque questi possedeva. Faccio presente che noi non svolgevamo alcuna attività lecita e dunque questi assegni erano



necessariamente collegati ad attività illecite. Cosentino Nicola cambiava immediatamente questi assegni con denaro contante e ricordo che si trattava di somme rilevanti; (a rilettura: ricordo che, in un'occasione, Domenico Bidognetti dopo essere tornato nella macchina ed aver cambiato gli assegni, gettò una mazzetta di denaro sul cruscotto dicendo che erano 50 milioni di lire. Certamente Cosentino era in grado di cambiare qualsiasi assegno, anche di ingente valore).

Io sono andato con Bidognetti Domenico almeno in quattro o cinque occasioni e gli incontri avvenivano a Casal di Principe, nel deposito di nafta. Qualche volta sono sceso ed ho accompagnato Bidognetti Domenico ed altre volte non sono sceso dall'auto; in un'occasione fui anche presentato a Nicola Cosentino come suo amico”.

- Della Corte Francesco nel corso dell'interrogatorio del 10.12.2010 ricorda tra le famiglie di imprenditori più vicine al clan Schiavone, oltre alla famiglia Passarelli sulla quale pure si sofferma, indica la famiglia Cosentino della quale riferisce “si tratta di una famiglia che da decenni è titolare di attività economiche nel settore del commercio del petrolio e quindi dei carburanti. Un po' tutti i fratelli Cosentino per quanto ne so, gestiscono tali attività, se non sbaglio hanno addirittura una s.p.a.. Fra i vari fratelli ho sentito parlare di Giovanni Cosentino che è il fratello maggiore e ritengo che sia quello che abbia un maggiore peso nella gestione di questi affari di famiglia. Nicola Cosentino seppure svolge attività politica come è noto, è seppure nella gestione dei depositi dei prodotti petroliferi per ovvie ragioni ha un ruolo gestorio meno importante del fratello maggiore Giovanni e degli altri, tuttavia mi risulta che ha una sua specifica attività collegata ma diversa da quella di famiglia e cioè possiede una serie di distributori di benzina. Posso dirle un fatto specifico...omissis

ADR: tornando ai legami della famiglia Schiavone con queste grosse famiglie imprenditoriali, uno dei profili fondamentali era il seguente: queste famiglie assicuravano anche per il tipo di attività che svolgevano una pronta disponibilità di somme liquide, quindi i supermercati di Passarelli, le attività petrolifere della famiglia Cosentino, omissis...e così via. Fra questi riciclatori posso anche ricordare altri gestori di esercizi commerciali quali ...omissis....

ADR: personalmente non ho mai portato gli assegni a cambiare né da Passarelli né dai Cosentino. Per quanto riguarda quest'ultima famiglia, posso dirle che questo cambio di assegni in favore del clan e quindi non solo della famiglia Schiavone, risale veramente alla notte dei tempi. Ricordo io stesso quando stavo nel clan Bidognetti che Ciccio di Mezzanotte ordinava a Luigi De Vita detto o Sciuocco di andare a cambiare gli assegni presso il deposito di petrolio dei Cosentino perché erano pronti i soldi contanti per il gruppo....omissis..

ADR: quando parlo di assegni che venivano portati a questi imprenditori, si trattava di assegni che provenivano da attività estorsive perché non di rado gli imprenditori estorti ci giravano o ci davano degli assegni già girati.....omissis”.

Ebbene, tutti i collaboratori fanno riferimento alla pratica del cambio assegni ed in maniera specifica Bidognetti e Piccolo indicano il Cosentino Giovanni come il soggetto al quale ci si rivolgeva per il cambio assegni almeno a partire dal 1994 e, secondo quanto ha potuto riferire il Piccolo, fino al 2004.



Le dichiarazioni dei collaboratori Cantone e Della Corte riscontrano la pratica del cambio assegni presso le società dei Cosentino ed in particolare:

- Cantone ricorda la fase iniziale dei rapporti tra Cosentino Nicola e la famiglia Bidognetti (anni 92- 93) e indica Nicola quale referente per il riciclaggio avendo personalmente accompagnato Bidognetti Domenico presso il deposito di nafta a Casal di Principe (lo stesso Bidognetti afferma di aver incontrato Cosentino Nicola pur specificando che dal 1994 aveva avuto contatti con Giovanni);

- Della Corte Francesco indica la famiglia Cosentino come disponibile a cambiare gli assegni per i Bidognetti prima (ricorda che in quale occasione Bidognetti Francesco aveva inviato Luigi De Vita presso il deposito dei Cosentino) e successivamente anche per gli Schiavone, secondo quanto apprese all'interno del gruppo Schiavone nel quale era transitato. E sottolinea che Cosentino Giovanni aveva la gestione delle società di famiglia, come peraltro emerso dalle indagini sin qui rappresentate.

Il quadro indiziario, considerati tutti gli elementi sin qui rappresentati, risulta grave ma per una condotta che si è certamente svolta sino al 2004.

Come già detto non sono emersi gravi indizi in relazione alle condotte successive che sarebbero dovuti emergere dalle intercettazioni che tuttavia sul punto hanno offerto argomenti di carattere logico a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori circa la disinvoltura con la quale il Cosentino Giovanni gestisce ancora oggi i suoi affari, ma non autonomi elementi per la contestazione che l'accusa formula sino al 2011.

In relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 si richiamano le considerazioni svolte nel paragrafo relativo.

Le posizioni dei singoli indagati

ADAMIANO Giovanni

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis, A ter, ovvero della vicenda legata alla attività di intimidazione posta in essere con minacce larvate per costringere Gallo Luigi a rinunciare all'esercizio di un impianto distributore di carburante ed a cederlo ai Cosentino.

Secondo l'accusa, grazie al concorso con l'Adamiano Giovanni ed il Sorrentino Bruno, i Cosentino avrebbero potuto mostrare la loro potenza al Gallo e quindi determinare una situazione di soggezione che lo bloccava per quattro anni e quindi lo costringeva ad accettare la intermediazione dei Cosentino per la gestione del suo impianto, anche dopo la liberalizzazione del settore.

Ed invero, come già ampiamente motivato nel trattare dei singoli capi, Adamiano Giovanni dipendente KUPIT (Kuwait Petroleum Italia) ha partecipato ad incontri presso la Aversana Petroli con Cosentino Giovanni e Gallo Luigi, ed in una occasione anche con Cosentino Nicola, dando forza alle richieste dei Cosentino, attraverso la dimostrazione di essere dalla loro parte e di non avere alcun intento di accettare proposte alternative, anche più vantaggiose.



La motivazione di tale condotta è nelle intercettazioni telefoniche dalle quali si evince il legame che lo lega in particolare a Cosentino Giovanni (si rinvia al relativo paragrafo ed in particolare alla telefonata n. 2587 del 28.5.11 e n. 485 del 02/02/2012).

L'Adamiano nel corso delle indagini, al pari degli altri Dirigenti, in data 2.2.2012) è stato assunto a sommarie informazioni, che qui si ricordano solo al fine di verificare gli argomenti difensivi.

L'indagato ha affermato di lavorare per la KUPIT come assistente rete dal 1992 alla fine del 1995; dal 1996 era stato chiamato a Roma ricevendo l'incarico di coordinatore vendite rete per il Centro Sud, area comprendente la regione Campania; dal 1999 al 31.12.2001 era stato coordinatore Cartissima; dal 2002 fino al 31.12.2009 era stato coordinatore reti private per l'intero Centro – Sud Italia. Il suo incarico era quello di promuovere accordi di convenzionamento con i retisti nonché di intervenire in situazioni complesse che i capi area di zona non riuscivano, da soli, a gestire.

Il medesimo Adamiano continua affermando di non aver mai avuto “formalmente” rapporti con la Aversana Petroli, ma conosceva i titolari in quanto rivenditori KUPIT, anche se i rapporti con la società era gestiti dai dipendenti della extra rete aziendale.

Nel 2002 gli fu presentato proprio dal manager extra rete Cosentino Giovanni che all'epoca era titolare di una rete di impianti AGIP ed era in progetto un accordo tra la KUPIT ed il Cosentino attraverso la IP SERVICE, che aveva acquistato gli impianti RACOL, già retista KUPIT

Aveva contatti frequenti con Cosentino Giovanni, con il fratello Antonio che sino al 2006 gestiva in prima persona le attività della IP SERVICE e quindi si relazionava con KUPIT per i convenzionamenti.

In relazione ai suoi rapporti con i predetti, anche successivi al 2010 quando era passato ad altro, erano dettati da ragioni commerciali legate al mio ruolo in azienda e con la consapevolezza dei suoi diretti supervisor. Invero i Cosentino erano clienti importanti, basti pensare che la IP SERVICE con KUPIT aveva trattative in corso per circa 120 distributori con un volume complessivo di circa 100 milioni di litri all'anno; nuovi convenzionamenti con la IP SERVICE sono stati stipulati anche in tempi recenti, come appreso dai suoi colleghi.

Con riguardo alla specifica vicenda del Gallo Luigi di Villa di Briano, Adamiano riferisce di aver conosciuto Luigi Gallo dopo l'approvazione della legge di liberalizzazione, la n. 133 del 06.08.2008; di aver appreso che era proprietario di un'area sulla quale aveva realizzato, a seguito di contratto di convenzionamento con KUPIT, un distributore mai aperto perché, a meno di cinquecento metri, ne era stato realizzato ed aperto un altro con colori AGIP.

Con l'entrata in vigore della legge di liberalizzazione, si pose il problema di definire la questione del contratto di convenzionamento tra Gallo e la KUPIT

Aveva saputo che il Gallo aveva avuto problemi economici già nel corso della gestione dell'impianto funzionante, tanto da doverne lasciare la gestione e che la KUPIT aveva elargito somme affinché procedesse alla realizzazione dell'impianto mai aperto, “venendo poi beffata dall'apertura di un altro distributore, a poca distanza, addirittura con bandiera di altra azienda

petrolifera, cioè l'AGIP".

Aggiunge che il Cosentino Giovanni, proprio in forza dei suoi contatti con la KUPIT gli disse di aver avvisato in passato di fare attenzione al contratto che stavano siglando col Gallo in quanto nei pressi stava realizzando un proprio impianto con altri colori.

Tenuto conto degli investimenti fatti e del periodo già trascorso, nella sua qualità, si interessò della vicenda ed ebbe pertanto alcuni incontri con il Gallo Vincenzo.

Il primo avvenne presso il distributore in funzione di Villa di Briano gestito da De Francesco, incontro al quale erano presenti anche Tramontano Roberto (assistente rete di zona) e Sorrentino Bruno (capo area Napoli) quando Gallo mostrò l'autorizzazione che aveva avuto per l'apertura dopo la liberalizzazione e sottolineò il suo interesse a riprendere l'accordo anche se non aveva disponibilità economica "né per rientrare del debito accumulato con KUPIT, né per completare l'impianto in maniera da porlo effettivamente in funzione". Fu per questa ragione che ragionando con il Sorrentino giunsero alla conclusione di proporre l'affiancamento di un partner, un retista di fiducia KUPIT che raggiungesse un accordo con il Gallo dando opportune garanzie economiche e di affidabilità. L'alternativa, a detta del medesimo Adamiano, era che egli riuscisse da solo a completare l'impianto, dal momento che "l'apertura dell'impianto e il contestuale inizio delle vendite, avrebbe fatto rientrare il debito che il Gallo aveva accumulato con l'azienda in virtù dell'anticipazione concessa originariamente". Per fare ciò tuttavia occorreva prestare garanzie che Gallo non aveva. Il soggetto propose una rimodulazione del contratto di convenzionamento con la previsione di un ulteriore contributo KUPIT, ma l'azienda non poteva assecondare tale richiesta tenuto conto della posizione debitoria già esistente. Gli fu quindi proposta una rosa di nomi e Gallo scelse Cosentino come proprio partner in considerazione della vicinanza territoriale e dei propri rapporti pregressi con lo stesso.

Vi fu quindi un incontro anche con il Cosentino Giovanni presso l'impianto Q8 del Gallo con il quale si discusse dei suoi pregressi debiti con KUPIT, oltre che col Banco di Napoli e con Equitalia per somme marginali. La soluzione proposta al Gallo era la seguente: accordo privato GALLO – COSENTINO (per i loro rapporti interni da regolare come volevano); risoluzione del contratto di convenzionamento KUPIT – GALLO; contratto di convenzionamento KUPIT – COSENTINO nel quale quest'ultimo assumeva l'obbligo di completare l'impianto a proprie spese, nonché di restituire a KUPIT la somma costituente il debito del GALLO (circa 180.000 euro) per poter poi concedere una anticipazione alla IP SERVICE per il completamento dell'impianto.

Nel corso dell'incontro si discusse anche della vendita di GPL all'interno dell'impianto, che poteva essere concessa ad un solo gestore e l'Adamiano si dice convinto che la vendita del GPL sarebbe stata effettuata dallo stesso Gallo, quale gestore.

Si discusse altresì della quantificazione dei costi occorrenti per completamento dell'impianto; fu contattata (o dal Cosentino o dalla Rete) una impresa per un preventivo e seguì un incontro presso la sede della AVERSANA PETROLI

Il Gallo in una occasione si recò a Roma con un avvocato per parlare con lui, presenti il



Sorrentino (forse) e il collega Fortunato Costantino, della direzione affari legali e societari, in vista di una udienza della procedura di esecuzione immobiliare a carica del Gallo; gli furono ribaditi i termini dell'accordo già raggiunto e gli si prospettò l'ulteriore vantaggio che egli sarebbe divenuto gestore anche della rivendita del GPL.

Comunque a distanza di 6/7 mesi dal primo incontro fu predisposto il preventivo ed in tale occasione vi fu un incontro presso la sede dell'Aversana Petroli ove egli vide arrivare anche il fratello di Giovanni, di nome Nicola, conosciuto in una precedente occasione. Giovanni gli disse "siamo qui per risolvere il problema con Luigi" e Nicola si limitò ad annuire.

Alla visione del preventivo non partecipò Nicola, ma solo Cosentino Giovanni e Gallo Luigi il quale si lamentò dei costi eccessivi, ma gli si fece notare che la professionalità dell'imprenditore giustificava i costi maggiori rispetto ad una ditta meno qualificata.

Per favorire la prosecuzione dell'accordo, Adamiano ricorda di aver offerto al Gallo la possibilità di rivolgersi ad altra impresa per richiedere il preventivo, ma nel frattempo Cosentino verificò la esistenza di altra situazione debitoria del Gallo nei confronti di tale Sagliocchi, poi intervenuto nella procedura esecutiva promossa da KUPIT. Cosentino chiese al Gallo di adempiere al suo debito, ma Gallo si oppose affermando che si trattava di un prestito a tasso usurario che avrebbe denunciato.

Dopo la presentazione di un altro preventivo, in ogni caso le trattative si interruppero.

Va detto che la versione dell'Adamiano non è dissimile da quella resa dal Gallo se non per taluni particolari: invero l'Adamiano tiene a sottolineare la sua estraneità agli accordi interni tra Cosentino e Gallo e la volontà di agevolare la conclusione di una intesa nell'interesse della KUPIT, ma in senso contrario sono da richiamare non solo le dichiarazioni del Gallo, della cui attendibilità già si è detto, bensì anche le intercettazioni che dimostrano un ben diverso atteggiamento dell'Adamiano nei confronti del Cosentino e inducono a ritenere fondata nella sua interessa la dichiarazione del Gallo, peraltro rivelata anche dalla costante presenza dell'Adamiano a tutti gli incontri, anche quelli riguardanti i rapporti interni tra Cosentino e Gallo.

Deve ritenersi la sussistenza dei gravi indizi a carico di Adamiano Giovanni per i reati a lui contestati.

COSENTINO Antonio

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis, A ter, B.

Nella qualità di partecipe alle società di famiglia, il Cosentino concorre nelle attività estorsive a carico del Gallo e nella conseguente concorrenza illecita mediante minaccia e violenza, non solo perché partecipa consapevolmente ai maggiori profitti, bensì anche perché partecipa alla condotta attiva quale amministratore della Aversana Petroli nella fase iniziale dando avvio ad una anomala, sotto tanti profili, proceduta per la richiesta di realizzazione di un impianto, presentando alla Procura di Santa Maria Capua Vetere una denuncia chiaramente pretestuosa, alla luce delle considerazioni svolte sulle irregolarità amministrative da lui stesso compiute, ed



inoltre dichiarando al Gallo di non ostacolarli dal momento che alla Regione “avevano Letizia” che faceva “carte false” per loro. La frase pronunciata per indurre il Gallo a cedere, perché poi avrebbe potuto aprire anche lui, in realtà va letta anche manifestazione di potere che si concretizza quanto proprio Letizia Luigi intraprende la battaglia per la revoca della autorizzazione al Cosentino.

Non va dimenticato che nel corso della ambientale del 20.02.12 presso il Comando Cc. il geom. Magliulo (che sarà più cauto nelle informazioni) parlando con Zippo e con Avvedimento dice “e noi teniamo una serie di... noi abbiamo una serie di acquisizioni da parte di... di Cosentino Antonio, sarebbe un altro fratello ... è venuto sul municipio e si è preso questo, si è preso quello... cioè una serie di... di documenti ... e poi manca una comunicazione... o due comunicazioni che... non riesco a capire dove sono andate a finire; Quando uno faceva una richiesta di pompa... quando vi era una richiesta di pompa in un Comune ...”.

Sussistono quindi i gravi indizi a suo carico in ordine ai reati a lui ascritti.

COSENTINO Giovanni

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis, A ter, B, E, G

A suo carico sono tutti gli elementi sin qui rappresentati: dichiarazioni rese da Gallo Luigi, informazioni assunte a riscontro, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intercettazioni, registrazione incautamente commissionata al Reccia, documentazione acquisita.

In effetti il Cosentino Giovanni è davvero - secondo il quadro che emerge da tutti gli elementi – la mente della famiglia Cosentino ovvero colui che dirige le fila delle iniziative imprenditoriali, cedendo a patti con la criminalità organizzata in piena adesione alle scelte del fratello Nicola.

Sussistono a suo carico i gravi indizi di reato per i capi a lui contestati.

COSENTINO Nicola

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis, A ter, B.

Il Cosentino non solo partecipa agli utili delle imprese di famiglia, bensì partecipa attivamente anche alle iniziative del fratello Giovanni ed al momento opportuno interviene per far sentire il suo peso.

Dagli elementi raccolti ciò avviene in due occasioni: quando fa convocare Zippo (all'epoca sindaco di Villa di Briano) presso la Prefettura e quando partecipa ad un incontro presso l'Aversana Petroli e mostra al Gallo la sua influenza nel settore dei carburanti (all'epoca sotto segretario di Stato all'Economia e alle Finanze, capace di avere contatti con il Ministro del Kuwait e presentarlo al Presidente della Q8).

Il peso di Cosentino Nicola nella vicenda è non solo quello politico, bensì anche quello di un referente del clan dei casalesi all'epoca dei fatti (come da elementi posti a fondamento delle sue misure a suo carico).

FALCONETTI Vincenzo



L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A e A bis

Il medesimo ha svolto dall'1.02.2001 al 30.05.2003 l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico di Casal di Principe ed in tale qualità ha curato l'intera istruttoria della pratica edilizia 4/2000 per il periodo successivo all'inizio dei lavori (01.10.2001); la voltura dell'autorizzazione edilizia 4/2000 in favore dell'Aversana Petroli Srl (07.11.2001); l'istruttoria della pratica edilizia e il rilascio della variante numero 5/2002; l'istruttoria della pratica edilizia e il rilascio della variante numero 21/2002; la corrispondenza e ogni altro atto relativo al distributore di carburanti oggetto di indagine fino al collaudo, avvenuto il 12.06.2002.

Le illegittimità rilevate dalla mera lettura degli atti sono state illustrate in maniera compiuta da Scafuto Aniello, responsabile dell'UTC per nomina della commissione straordinaria attualmente insediata presso il Comune di Casal di Principe.

Si potrebbe osservare che il Falconetti debba essere chiamato per tali condotte a rispondere in sede amministrativa o, in caso di dolo per avvantaggiare il privato, di abuso di ufficio e non di concorso in estorsione e connesso reato di illecita concorrenza.

Ed effettivamente se la condotta fosse considerata in astratto potrebbe giungersi alla suddetta conclusione, ma in concreto non può essere svalutato un dato che dimostra il concorso del medesimo tecnico comunale nella volontà di affermare con ogni mezzo il controllo sul territorio degli impianti di distribuzione carburanti.

Il Falconetti, insieme con l'altro tecnico del comune di Casal di Principe (Schiavone Vincenzo), è stato raggiunto da ordinanza n. 733/11 OCC, emessa il 28.11.2011 dall'Ufficio VIII GIP del Tribunale di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed altro e per i medesimi reati sia il Falconetti sia lo Schiavone sono stati condannati in primo grado.

Ebbene agli atti è allegata la ordinanza nella quale sono riportati gli elementi acquisiti a loro carico, ovvero le dichiarazioni di collaboratori tra i quali in particolare 1) Di Caterino Emilio che riferisce in particolare della disponibilità massima di entrambi i tecnici al punto da voler primeggiare nella considerazione dello Schiavone Nicola; 2) Vargas Roberto che indica il Falconetti come persona di fiducia della famiglia di Francesco Schiavone "Sandokan" con il quale ebbe contatti anche per vicende personali (ampliamento dello stabilimento balneare della moglie) e Schiavone Vincenzo detto Cenzino come vero e proprio factotum della famiglia Schiavone e quindi di Nicola Schiavone nel comune di Casale.

Ebbene in concreto le reiterate illegittimità commesse dal Falconetti per accelerare il collaudo dell'impianto dei Cosentino ai danni di Gallo Luigi sono una manifestazione del potere del clan del quale i Cosentino si avvalevano e dimostrano che Gallo Luigi fu effettivamente schiacciato dal potere effettivo dimostrato dalla potente famiglia casalese e costretto a cedere.

Giova sottolineare ancora una volta che violenza e minaccia non si sono concretizzate, nel caso di specie, in condotte lesive per la persona fisica, bensì in condotte tese a ledere la personalità della vittima, rivelandole la propria potenza e quindi costringendola a più miti propositi per non ostacolare, con l'esercizio dei propri diritti, la crescita delle imprese favorite dai Casalesi, nelle diverse articolazioni (Bidognetti, Schiavone e da ultimo Zagaria, cui i Cosentino regalano un



distributore).

Questo tipo di intimidazione non sarebbe stato possibile se non con il compiacente concorso di persone piegate ai voleri del clan e quindi degli imprenditori contigui, come i Cosentino, concorso che in concreto vi è stato come dimostrano le illegittimità esaminate in maniera compiuta nel trattare della documentazione acquisita e delle informazioni assunte.

LETIZIA Luigi

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A bis e B, ovvero della concorrenza illecita e della concussione.

L'indagato, nel periodo in esame è stato Dirigente del Servizio 03 del Settore 02 della Giunta Regionale della Campania (servizio carburanti del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali), con nomina del 02.07.1998, confermata in data 07.06.2002, fino all'01.07.2004.

Con delibera di G.R. del 02/07/2004 gli venne conferito l'incarico di responsabile del Servizio 02 (oggi servizio 01) del Settore 08 dell'Area 01 nell'area di Avellino, ove attualmente presta servizio.

Nel corso di perquisizione svolta in data 20.02.2012 presso l'abitazione del Letizia sono stati rinvenuti ed acquisiti in copia documenti dai quali si evince la vicinanza del Letizia all'impegno politico di Nicola Cosentino negli anni 2000/2003, mentre dal 2004 egli segue le vicende di Ferraro Sebastiano, consigliere alla Provincia di Caserta per l'UDEUR, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere del 28.11.2011 (il medesimo provvedimento emesso anche a carico di Vincenzo Falconetti e di Vincenzo Schiavone attuali coindagati).

Dalla storia professionale del Letizia come ricostruita dai verbalizzanti, a riscontro di quanto riferito dal Gallo Luigi, emerge che Letizia prestava servizio al Genio Civile di Caserta prima di essere assegnato in data 10.08.1995 alla Segreteria del Consiglio Regionale della Campania, poco dopo la elezione di Nicola Cosentino al Consiglio Regionale della Campania (elezione del 27.06.1995). Circa tre anni dopo, (ovvero in data 2.7.1998), sarebbe stato assegnato alla dirigenza del servizio carburanti della Regione, settore particolarmente caro al Cosentino.

Letizia Luigi è colui che ha firmato, quale responsabile del Servizio, insieme con Califano Luciano, quale responsabile del Settore, le quattro note inviate dalla Regione al Comune di Villa di Briano per chiedere chiarimenti in relazione alla autorizzazione concessa per l'impianto del Gallo Luigi. Le note sono quelle datate 14.07.2000, 29.10.2001, 18.12.2001 e 08.01.2002.

Si devono richiamare le considerazioni già svolte nella parte dedicata all'esame della vicenda amministrativa in ordine al contenuto di tali note, ma vale qui la pena di sottolineare:

- il contesto nel quale si inseriscono, partendo la prima dopo che il Cosentino Antonio aveva fatto pervenire la notizia della voltura dell'impianto AGIP all'Aversana Petroli con missiva diretta al Comune di Villa di Briano e per conoscenza alla Regione;
- il riscontro della loro natura strumentale rispetto alle pretese dei Cosentino derivante dalla nota redatta al medesimo co-firmatario, Luciano Califano, il quale rispondendo ai Cc. in data 07.05.2012 in ordine alle regole vigenti all'epoca per l'impianto self service post pay giunge alla



medesima conclusione alla quale il Tornincasa Mario era giunto (correttamente) all'epoca.

A carico del Letizia Luigi, oltre al dato documentale, sono le dichiarazioni rese da Gallo Luigi, che comprende la gravità della sua posizione proprio quando Letizia Luigi passa alla Regione con il Cosentino, nonché Zippo Raffaele, Magliulo Raffaele che lo indicano come colui che esercitava maggiori pressioni non solo in forma scritta bensì anche con continue telefonate, prospettando pesanti ripercussioni per il risarcimento dei danni che i Cosentino avrebbero richiesto.

Valgono sul tipo di intimidazione esercitata aderendo alla volontà dei Cosentino le medesime considerazioni svolte in altri passi della presente motivazione.

Deve concludersi per la sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato.

LETIZIA Giacomo

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis e B.

Letizia Giacomo è stato impiegato presso l'UTC di Casal di Principe dal marzo del 1980, ne è stato responsabile dall'1.01.1996 all'1.10.1999, per essere poi sostituito nell'incarico di dirigente dall'ing. Gianpaolo Parente, nominato dal commissario straordinario insediatosi presso il comune di Casal di Principe nel mese di agosto del 1999 e rimasto in tale carica sino al 25.02.2000.

I verbalizzanti annotano che nonostante il Letizia Giacomo non avesse più le medesime competenze del dirigente, comunque continuava a gestire la pratica relativa all'impianto dei Cosentino. In particolare è a sua firma la nota numero 235 UT datata 03.11.1999, che a rigore avrebbe dovuto firmare l'ing. Parente, mai protocollata al comune di Villa di Briano e per la quale non risulta notifica al detto comune (mentre risultano le notifiche agli altri comuni vicini). Dopo le elezioni amministrative, l'incarico di dirigente dell'ufficio tecnico veniva affidato dal sindaco Pasquale Martinelli all'ing. Corrado D'Alessandro, rimasto in carica dall'11.05.2000 al 31.08.2000, giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione numero 4/2000.

Successivamente l'incarico di responsabile del settore urbanistica dell'Area Tecnica veniva di fatto assunto dal geometra Rainulfo Scalzone mentre quello di responsabile del settore Lavori Pubblici dell'Area Tecnica dal geometra Letizia Giacomo.

Secondo quanto emerge dalla lettura della documentazione il D'Alessandro Corrado – rimasto in carica per tre mesi circa – non ha compiuto alcuna attività in relazione alla pratica dell'Aversana limitandosi a firmare l'autorizzazione, nella quale tuttavia, come è dato leggere testualmente sull'atto, subordina la efficacia del provvedimento alla integrazione della documentazione mancante (in particolare si pone una riserva di validità previa trasmissione dei pareri di competenza mancanti prima dell'inizio dei lavori).

Non è il D'Alessandro a seguire le fasi successive e sulla sua esperienza nel Comune, egli stesso non ha timore di dichiarare che la situazione dell'UTC era caotica e non improntata al rigoroso rispetto della legalità, ragione per la quale i collaboratori lo lasciarono solo avendo altresì percepito la sua diffidenza nei confronti di alcuni di loro. In un simile clima non aveva potuto



continuare ad operare.

La storia professionale e la documentazione agli atti dimostrano che tutta la pratica in realtà fu seguita da Letizia Giacomo a carico del quale sono le dichiarazioni sia pure de relato di Gallo Luigi il quale ricorda che proprio il Tornincasa Luigi gli rivelò di aver dovuto revocare l'autorizzazione in quanto proprio il geom. Giacomo Letizia, del Comune di Casal di Principe, lo aveva invitato a presenziare ad una riunione presso la AVERSANA PETROLI in Casal di Principe, ove aveva incontrato insieme con il Letizia, anche Giovanni e Antonio Cosentino i quali gli dicevano di sospendere i lavori dell'impianto del Gallo.

Sulla attendibilità del Gallo si ricorda che nel corso della registrazione con il Reccia – inviato proprio dal Cosentino a parlare con il Gallo – Gallo ricorda il medesimo coinvolge anche Giacomo Letizia (“ha voluto far succedere la fine del mondo per queste condizioni, ma stanno un sacco di gente coinvolta, solo della Q8 ce ne saranno tre o quattro... al di fuori di Letizia, i restanti... al di fuori di Giacomo Letizia..., al di fuori di qualche mast ...”)

I verbalizzanti annotano che Letizia Giacomo, pure raggiunto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa in primo grado in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione (processo Normandia).

RECCIA Enrico

L'indagato è chiamato a rispondere del reato di cui al capo F.

In relazione ai gravi indizi non resta che rinviare a quanto osservato nella parte relativa alla registrazione effettuata dal medesimo nonché nella parte relativa ai capi E - F

SAGLIOCCHI Michele Patrizio

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi C -D.

In relazione ai gravi indizi non resta che rinviare a quanto osservato nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda estorsiva commessa in concorso con gli Zagaria, ove è stata analizzata altresì la denuncia presentata dal Sagliocchi, ritenuta meramente strumentale al pari di quelle presentate dai Cosentino

SCHIAVONE Vincenzo

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A e A bis.

La sua posizione è analoga a quella di Falconetti Vincenzo.

In particolare dagli atti del comune di Casal di Principe risulta che Schiavone Vincenzo ha diretto l'Ufficio Tecnico Comunale, per un mese, dal 22.10.2007 al 20.11.2007, ovvero sino alla nomina dell'ing. Tommaso Garofano.

Nel momento in cui firma l'autorizzazione numero 95/2009 del 30.04.2009 per la variante richiesta dall'Aversana Petroli all'autorizzazione 5/2002 per poter inserire anche il metano, dunque, l'ing. Schiavone non aveva incarichi di direzione nell'ambito dell'ufficio tecnico.



La disponibilità dello Schiavone Vincenzo - uno dei tecnici che lascia da solo il D'Alessandro che dopo tre mesi lascia il suo incarico - nei confronti dell'Aversana Petroli si spiega con gli elementi indicati nella motivazione dell'OCC 733/11, emessa il 28.11.2011, già richiamata nell'esaminare la posizione del Falconetti. Va sottolineato che anche lo Schiavone è stato condannato in primo grado.

Si rinvia a quanto evidenziato nella scheda del Falconetti circa il ruolo svolto dai due tecnici strumentale ai fini illeciti perseguiti dal clan dei casalesi, rimarcando che a carico dello Schiavone sono riportate nella motivazione del provvedimento cautelare anche le dichiarazioni rese da Tartarone Luigi, il quale ricorda che sin dal 1996/1997, ovvero quando lui ancora militava tra le fila dei Bidognetti, seppe dalla cugina residente a Casal di Principe e amica della famiglia di Sandokan che presso il comune c'era un funzionario, Vincenzo Schiavone detto Cenzino, che era proprio uomo degli Schiavone sul comune con il quale si accordò per un lavoro che la sua impresa doveva effettuare in quel comune.

SORRENTINO Bruno

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi A, A bis e A ter ovvero della vicenda legata alla attività di intimidazione posta in essere con minacce larvate per costringere Gallo Luigi a rinunciare all'esercizio di un impianto distributore di carburante ed a cederlo ai Cosentino.

La posizione dell'indagato è analoga a quella dell'Adamiano e valgono quindi le medesime considerazioni già svolte sul ruolo decisivo di chi poteva realmente condizionare il mercato, come la Kuwait Petroleum Italia, i cui dirigenti Adamiano e Sorrentino (in particolare) non si limitano a curare gli interessi della società, ma si prestano a concordare con i Cosentino strategie per garantire loro, anche in maniera violenta e minacciosa (nel senso sin qui chiarito), il controllo degli impianti presenti in zona.

Giova ricordare che Sorrentino, al pari dell'Adamiano, partecipa a numerosi incontri con Gallo Luigi e Cosentino Giovanni per spingere il primo ad un accordo capestro con l'Aversana Petroli e la ragione della sua condotta emerge dagli stretti rapporti che il Cosentino medesimo ha creato con il predetto (si rinvia alla lettura delle intercettazioni relative alla vicenda della macchina d'epoca intestata alla figlia del Sorrentino).

Così quando Cosentino Giovanni, in tempi recenti, ipotizza che il Gallo Luigi possa aver ripreso i lavori presso il suo impianto trovando magari un nuovo socio e possa questa volta riuscire a installare il GPL prima di lui, si ripropone lo stesso meccanismo del 2002: invia un suo dipendente presso il comune per vedere come si deve fare, non potendo consentire al Gallo di riprendere l'attività (cfr. telefonata n. 2024 del 25.10.2011 riportata nelle intercettazioni) e quindi contatta Sorrentino Bruno, dirigente locale della Kupit spa per sollecitarlo ad intervenire contro il Gallo (telefonata n. 2026 del 25/10/2011).

Naturalmente al telefono si è cauti ma si comprende ugualmente il tipo di rapporto che esiste tra Sorrentino e Cosentino, rapporto che dissuade ogni imprenditore del settore a mettersi contro gli



interessi della Aversana Petroli, della Aversana Gas e della IP Service.

E così le dichiarazioni rese dal Gallo Luigi trovano la loro chiave di lettura ed il loro riscontro proprio nelle intercettazioni (attuali) oltre che nelle dichiarazioni di alcuni imprenditori, come Vozza Francesco (sul contesto generale) e Pinto Gennaro (sulla posizione del Gallo in particolare).

Resta da esaminare, al fine di verificare gli elementi difensivi che se ne possono trarre, il contenuto delle informazioni rese dal Sorrentino in data 02.02.2012, il quale conferma di essere dalla fine del 2001 capo area vendite rete della Campania e sottolinea che per questa qualità coordina l'attività degli assistenti rete sia sotto il profilo amministrativo che commerciale ed ha rapporti anche con i retisti di KUPIT, verificando l'andamento delle vendite, gli sconti da applicare alla pompa e, quindi, al gestore legato al retista.

In relazione al rapporto con Gallo Luigi specifica che Gallo era comodatario, quindi gestore, di un impianto sito in Villa di Briano sulla SS 7Bis Nola – Villa Literno, all'interno del quale è un bar che la KUPIT ha locato al Gallo; il suolo su cui è stato realizzato l'impianto appartiene alla famiglia Gallo e precisamente al fratello Biagio fratello di Luigi.

Il contratto di comodato con il Gallo si sciolse per i suoi problemi finanziari che lo spinsero a rinunciare alla gestione. Ciò avvenne poco dopo il suo trasferimento da Cosenza a Napoli e fu proprio lui (Sorrentino) a notare che il Gallo pagava le forniture il giorno successivo allo scarico, procedura ammessa solo nel caso di garanzie fideiussorie, non applicabile al Gallo.

Si adoperò tuttavia per fare in modo che potesse conservare la gestione del bar locatogli da KUPIT all'interno della stessa area di servizio

Sempre nel momento in cui divenne capo area in Campania apprese di un contratto di convenzionamento, siglato dal suo predecessore, con Gallo relativamente alla costruzione di un impianto posto sul lato opposto della stessa superstrada; nel 2001 le opere per tale impianto erano iniziate; era già stato fatto il riempimento dell'area e, dopo poco tempo, furono inviati il chiosco e gli erogatori.

Il Gallo aveva ricevuto un finanziamento da KUPIT di circa 300 mila euro.

In ordine a tale pratica si consultava con Adamiano Giovanni, che ricopriva la mansione di coordinatore reti private ed in tale veste seguiva la vicenda.

Gallo, per problemi sorti con la Regione Campania, chiese di essere supportato in un ricorso amministrativo al T.A.R. contro un provvedimento che contestava delle situazioni impeditive all'apertura dell'impianto. Inviò gli atti alla Direzione Legale, ma apprese che, a poca distanza dall'impianto in costruzione, la IP SERVICE, di Giovanni Cosentino, stava realizzando un altro distributore, che avrebbe poi effettivamente aperto con insegne AGIP.

Conobbe Cosentino Giovanni ed il fratello Antonio, che gestiva la IP SERVICE, in quanto i Cosentino Giovanni era uno dei retisti principali in Campania.

Dopo un lungo periodo di blocco, con la legge di liberalizzazione degli impianti, alla fine del 2008, Gallo lo contattò per riprendere i termini del contratto in essere con KUPIT e lui lo mise in contatto con Adamiano che trattava i contratti di convenzionamento.



Insieme avevano incontrato il Gallo in più occasioni e talvolta lo aveva incontrato anche da solo per trovare la soluzione più appropriata che consentisse l'apertura del secondo distributore.

Con l'Adamiano valutò che per la presenza di un impianto a breve distanza e per l'effetto della liberalizzazione con la possibilità concreta di apertura di nuovi impianti, l'ipotesi dei 2 milioni di litri previsti dal contratto del 2001 non costituissero più un dato reale anche se Gallo rappresentò l'intenzione di potenziare l'impianto col prodotto GPL. Andava inoltre considerato che l'area su cui insisteva l'impianto in costruzione era stata pignorata a seguito di procedura esecutiva immobiliare nella quale KUPIT concorreva come creditrice. Stimarono che per il completamento dell'impianto sarebbero stati necessari circa 150/200 mila euro e ritennero per tutte queste ragioni che non sarebbe stato possibile concedere al Gallo ulteriori anticipazioni. Dopo aver riflettuto anche con la direzione vendite rete, si valutò opportuno invitare il Gallo a trovarsi "un partner, che fosse un nostro retista importante e che fosse in grado di trattare un eventuale sub-convenzionamento col Gallo o l'eventuale acquisizione di tutto il punto di vendita, lasciando magari al GALLO la gestione dell'impianto".

Vennero fatti diversi nomi, ma il Gallo scelse Cosentino Giovanni, anche perché Ammaturo non era interessato alla iniziativa, come comunicato dal medesimo Gallo.

Vi furono degli incontri successivi, ma Sorrentino non ricorda se vi partecipò personalmente o se ne ebbe notizia dall'Adamiano. Cercarono di aiutare i soggetti a trovare un accordo in modo da poter stipulare il contratto di convenzionamento con Cosentino e sistemare la parte debitoria del Gallo con KUPIT. L'area del secondo impianto era stata ulteriormente pignorata per ulteriori del Gallo con il Sagliocchi e il Banco di Napoli.

Vi fu un incontro, al quale partecipò insieme con l'Adamiano presso della AVERSANA PETROLI di Casal di Principe, tra Cosentino Giovanni ed il Gallo per esaminare il preventivo delle opere da realizzare. Gallo lamentò che il preventivo era elevato ma il Sorrentino sottolinea che era stato richiesto ad un'impresa che rispettava determinati standard qualitativi, mentre Gallo aveva forse assunto informazioni da ditte operanti in economia, prive naturalmente di tali credenziali.

Gallo presentò un secondo preventivo ma intanto Cosentino, che aveva esaminato in maniera più dettagliata la situazione debitoria del Gallo, chiese di vendergli il terreno con le opere già realizzate. Gallo si rifiutò. Inoltre Cosentino chiedeva di gestire l'eventuale potenziamento dell'impianto con le colonnine del GPL, ma Gallo ugualmente di rifiutò.

Non si raggiunse alcun accordo.

Prima di Natale 2011, Gallo lo aveva contattato e gli aveva chiesto di aiutarlo a trovare una soluzione che gli consentisse di aprire l'impianto in costruzione, cosa che non era possibile perché subordinata ad ulteriori elargizioni di denaro che il Gallo richiedeva all'azienda.

Una volta fallita la trattativa col Cosentino, Gallo non riuscì a trovare alcun partner disposto ad appoggiarlo. Secondo la sua valutazione il valore dell'impianto sarebbe di circa 600.000 euro.

Il racconto del Sorrentino non si discosta da quello del Gallo per lo svolgimento dei fatti (salvo l'episodio dell'incontro con Cosentino Nicola), ma presenta alcune ombre: sebbene intervenuta



la legge sulla liberalizzazione non era facile trovare terreni adeguati per la realizzazione di un impianto (come rivelato dal Vozza Francesco); la impresa alla quale il Gallo si era rivolto per gli ulteriori lavori non era priva di garanzie ma al contrario era più accreditata di quella del D'Alterio; l'Ammaturo era interessato all'impianto ma al pari degli altri imprenditori era scoraggiato dall'interesse del Cosentino (circostanza che emerge dalle intercettazioni).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte ed anche tenuto conto dei possibili argomenti difensivi, deve concludersi per la sussistenza dei gravi indizi a carico del Sorrentino in ordine ai reati contestatigli

ZAGARIA Pasquale

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi C –D.

In relazione ai gravi indizi non resta che rinviare a quanto osservato nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda estorsiva commessa in concorso con il Sagliocchi Michele ai danni del Gallo Luigi.

ZAGARIA Antonio

L'indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi C –D.

In relazione ai gravi indizi non resta che rinviare a quanto osservato nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda estorsiva commessa in concorso con il Sagliocchi Michele ai danni del Gallo Luigi.

L'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91

La forza che promana dai fratelli Cosentino non è solo finanziaria e amministrativa, dal momento che gli stessi sono disposti (a differenza del Gallo) a stringere accordi paritari con la criminalità organizzata.

Ed in questo senso deve leggersi la frase pronunciata dal Cosentino Giovanni quando parla di "forza" in contrapposizione alla "politica" ed "ai soldi".

Gallo ricorda la frase testualmente, anche se poi non riesce a compiere il passo successivo, ovvero ammettere il significato di quello specifico riferimento alla forza.

Sul punto giova sottolineare che, come rivelato dalle numerose sentenze passate in giudicato e dalle più recenti ordinanze di custodia cautelare (confermate in sede di riesame ed in qualche caso dalle sentenze di primo grado o di appello) prodotte dall'accusa, la zona del casalese è controllata per tutte le attività lecite ed illecite dal clan dei casalesi, attualmente costituito da una confederazione di famiglie.

E' singolare, anche se non decisivo come elementi di accusa, che i fratelli Cosentino abbiano quasi tutti legami di affinità con esponenti della famiglia Schiavone: Aurelio è coniugato con Diana Giuseppina figlia di Emilio arrestato nell'ambito della operazione "Spartacus 2 AIMA"; Giovanni è coniugato con Diana Maria figlia di Costantino arrestato nell'ambito dell'operazione "Spartacus 1"; Mario è coniugato con Russo Mirella, sorella di Giuseppe e Massimo entrambi



esponenti di rilievo del clan dei casalesi, in particolare del gruppo Russo. Il cugino Palmiro Giovanni è coniugato con Schiavone Alfonsina, figlia di Francesco detto Ciccariello.

Il loro identikit è perfetto per il clan, perché racchiudono – come lo stesso Cosentino Giovanni dichiara al Gallo – i tre fattori che interessano per controllare un settore importante come quello della distribuzione idrocarburi (uno dei pochi che non teme la crisi): posizione finanziaria solida, intraprendenza nel mondo politico, disponibilità ad usare ogni mezzo per ottenere maggiori spazi nel settore.

Tutti temono il potere dei Cosentino perché sono imbattibili in ogni settore e non si arrendono facilmente, potendo contare su amicizie imprenditoriali (come quelle con la Dirigenza la Q8), politiche (grazie ai rapporti intrecciati dal Cosentino Nicola e non ancora esauriti come si vedrà nel trattare delle esigenze cautelari), criminali (in particolare con le famiglie Schiavone e Zagaria secondo quanto concordemente affermato dai collaboratori).

Non è difficile quindi interpretare la frase che maggiormente ha colpito il Gallo Luigi, tanto da ricordarla a distanza di anni, perché nella stessa si riassume la forza della famiglia.

Ed è la frase che ha impresso il marchio alla intera operazione portata avanti con determinazione, creando le condizioni giuste per appropriarsi di un distributore che si trova proprio così vicino a Casal di Principe, la loro sede e la roccaforte del clan.

Non è un caso che, come ricordato in più passi della presente motivazione, nessuno ha il coraggio di accettare la gestione del distributore del Gallo, che dopo la liberalizzazione può essere completato e attivato anche per il GPL, essendo già in possesso delle autorizzazioni.

Deve quindi riconoscersi che i contatti con la camorra sono stati utilizzati per creare un clima di intimidazione ed omertà che ha spinto anche gli imprenditori onesti a non denunciare, quanto piuttosto a piegarsi.

Si ribadisce che il medesimo Gallo ha tenuto fuori dalle sue dichiarazioni il discorso sulla camorra ed ha parlato delle tangenti pagate agli Zagaria solo dopo la registrazione di Reccia Enrico inviato nel suo bar proprio dal Cosentino.

Nessun altro ha avuto il coraggio di parlare chiaramente.

Il testo della norma di cui all'articolo 7 della l. 203/1991 fa esplicito riferimento a due condotte aggravanti che vanno tenute distinte: il metodo mafioso e l'agevolazione.

Entrambe sono state contestate in relazione ai reati di estorsione e di concorrenza illecita.

Per ciò che attiene al metodo, alla luce di quanto sin qui evidenziato, esso va ricondotto alla forza di intimidazione ed alla condizione di assoggettamento ed omertà della quale si sono avvalsi i fratelli Cosentino, evocando in maniera anche implicita il loro potere.

Quanto all'agevolazione, va sottolineato che l'accusa contesta un particolare profilo: ovvero l'aver favorito l'interesse del clan a vedere affermato il potere sul territorio che si accresce anche attraverso l'accrescersi della potenza delle imprese collegate.

Ed in effetti, a rifletterci bene, quale migliore pubblicità di un imprenditore che stringe accordi con la camorra e grazie a questi acquisisce nuovi spazi in cui operare, si arricchisce e diventa potente. E' un messaggio forte specie se posto a raffronto con la posizione di un altro

imprenditore che non accetta di stringere patti e diventa povero e disperato, perdendo anche i beni di famiglia.

Si ritiene di dover configurare l'aggravante sotto entrambi i profili.

Resta da esaminare il tema dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 a carico di ciascun indagato.

Nessuna questione si pone per i fratelli Cosentino che i collaboratori indicano come collusi con il clan, con reciproci vantaggi.

Per gli altri indagati si potrebbe obiettare che non vi sono elementi per ritenere che i predetti soggetti abbiano agito al fine di favorire il clan dei casalesi, non potendosi escludere che gli stessi abbiano inteso aiutare i Cosentino, senza conoscere i loro rapporti con il clan.

Questo ragionamento non può valere per chi ha partecipato alle attività in contestazione proprio in ragione dei personali rapporti con il clan, ovvero Falconetti Luigi, Letizia Giacomo e Schiavone Vincenzo.

Per gli altri indagati – ovvero Letizia Luigi, Adamiano Giovanni, Sorrentino Bruno – deve ricordarsi il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha ribadito, anche con pronunce recenti ricordate dall'accusa nella sua richiesta, che l'aggravante in esame ha natura oggettiva e, pertanto, deve alla stessa applicarsi la regola prevista dal comma 2 dell'art. 59 c.p. e non quella dell'art. 118 c.p. nel caso di concorso di persone nel reato.

Orbene ne consegue che l'aggravante si comunica al correo “se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa” (secondo la regola stabilita dalla norma richiamata).

In altri termini, laddove nei confronti di uno dei concorrenti nel reato (nel caso di specie i Cosentino in particolare) sia configurabile l'aggravante del metodo e della finalità agevolatrice sotto il profilo del dolo, nei confronti degli altri non è richiesto il medesimo elemento soggettivo del dolo, essendo sufficiente anche la colpa, ovvero la imprudenza o la negligenza.

In particolare nella motivazione della sentenza Cass. V Sez. Pen. n. 10966 dell'8.11.2012 si legge che la difesa aveva sollevato la questione della non configurabilità dell'aggravante per il correo, estraneo all'associazione mafiosa, nei cui confronti manchi la prova di una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. La Corte risponde che dal carattere oggettivo dell'aggravante, già affermato dalla VI Sezione Penale (sentenza n. 19802 nel 22.01.09), consegue che “stante la comunicabilità della circostanza ai corresponsabili nel medesimo reato, è sufficiente che l'aspetto volitivo, espresso nella norma col riferimento al fine di agevolare l'associazione mafiosa, sussista in capo ad alcuni, o anche ad un o soltanto di essi”.

E continua “per i soggetti concorrenti nel medesimo reato (che nella specie consiste nella bancarotta fraudolenta plurima, la cui configurabilità non è investita dai motivi di ricorso) viene in considerazione soltanto l'aspetto conoscitivo, il cui accertamento è sollecitato dal disposto dell'art. 59 comma 2 ”.

Sebbene riferita in maniera specifica alla forma del “metodo mafioso” (qui contestato e configurato) con la sentenza della Cass. II Sez. Pen. n. 3428 del 20.12.2012 viene ribadito il

medesimo principio secondo il quale la circostanza di cui all'art.7 L.203/91 trova applicazione anche nei confronti dei concorrenti i quali "versino in una situazione di ignoranza colpevole".

Nessuna questione particolare si pone per il riciclaggio di cui al capo G, contestata al solo Cosentino Giovanni per il quale è evidentemente contestato il fine di agevolare il clan, questa volta sotto il profilo meramente economico per il "cambio" di assegni provenienti da reato e che il clan non potrebbe giustificare.

Ugualmente deve ritenersi pacifica la configurabilità dell'aggravante con riguardo ai capi C e D che vedono la diretta partecipazione di esponenti di rilievo della famiglia Zagaria che operano con il sostegno del Sagliocchi Michele.

Le esigenze cautelari. Profili attinenti l'adeguatezza della misura

L'accusa ha richiesto l'adozione di misure personali cautelari, sia pure differenziando la posizione degli indagati in quanto per alcuni ritiene adeguata la custodia cautelare in carcere, mentre per altri la misura degli arresti domiciliari.

Occorre verificare in via preliminare la sussistenza delle esigenze cautelari per i capi di imputazione aggravati dall'art. 7 legge 230/91.

Va ricordato che la Corte Costituzionale con una serie di pronunce ha delimitato la portata del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. che prevedeva, per talune fattispecie di reato, in presenza di gravi indizi di colpevolezza una presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (presunzione che poteva essere vinta quindi da elementi di segno contrario acquisiti agli atti) ed una presunzione assoluta di adeguatezza della più grave misura della custodia cautelare in carcere qualora non fossero escluse le esigenze cautelari.

La norma è stata modificata nel senso che deve ritenersi la presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in ordine alla adeguatezza.

In particolare, nella recentissima pronuncia n. 57 del 2013, ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 275, comma 3 c.p.p., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Nella motivazione si legge che la commissione di reato con il metodo mafioso o con la finalità agevolatrice non implica altresì la partecipazione al reato associativo ovvero quel particolare legame di appartenenza che, in ragione della particolare struttura dell'associazione stessa, determina, secondo una regola di esperienza, il giudizio di adeguatezza della sola custodia in carcere, non essendo le misure minori sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità.



Dal quadro sin qui evidenziato consegue che in ordine ai reati aggravati dall'art. 7 legge 203/91 è sempre doverosa la valutazione di elementi che in concreto

- debbano portare ad un giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari;
- possano, ove risultino assenti elementi idonei a vincere la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, comunque consentire di ritenere adeguata una diversa misura coercitiva.

Orbene risulta opportuna una valutazione di carattere preliminare.

I fatti oggetto di contestazione risalgono ad epoca remota.

In particolare e per schematizzare questi i tempi come ritenuti nell'esame dei gravi indizi:

- la estorsione contestata al capo A riguarda condotte dal 2002 all'agosto 2009;
- la illecita concorrenza contestata al capo A bis riguarda condotte almeno sino al 2011;
- il tentativo di estorsione contestata al capo A ter riguarda condotte dal settembre 2009 almeno sino al 2011;
- la concussione contestata al capo B riguarda una condotta consumata in data 20.2.2002 (non si è ritenuta la estorsione alla luce del più recente orientamento della suprema Corte);
- la estorsione continuata contestata al capo C riguarda condotte poste in essere tra novembre 2000 ed il 2006;
- il tentativo di estorsione contestato al capo D riguarda condotte consumate nel maggio 2002;
- il riciclaggio contestato al capo G deve ritenersi provato sino al 2004.

Nessuno dei reati è prescritto in ragione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e delle pene previste (anche in relazione alle altre aggravanti contestate) sia con la previgente normativa che con quella attuale.

E tuttavia non può non tenersi conto del tempo decorso al fine di verificare se sia ancora possibile configurare una attuale pericolosità sociale ai sensi della lett. C) dell'art. 274 c.p.p.

Orbene, sul punto deve tenersi conto di alcuni specifici elementi emersi dalla lettura degli atti:

- l'impianto del Gallo Luigi non è ancora, alla data di conclusione delle indagini (la informativa principale è datata 12.09.13), in esercizio nonostante la liberalizzazione, la possibilità di accedere al GPL, considerato di particolare valore. Ed ancora emerge dalle intercettazioni l'interesse del Cosentino che scoraggia altri possibili soggetti interessati (cfr. telefonata n. 3912 dell'11.10.2011), nonché la esistenza di accordi da discutere da vicino anche con il De Francesco gestore del primo impianto del Gallo;
- come evidenziato nel trattare dei gravi indizi non appena Cosentino Giovanni ipotizza che il Gallo abbia intenzione di riprendere i lavori (magari avendo trovato un finanziatore o un altro partner) immediatamente attiva Comune (presso il quale invia un proprio dipendente) e KUPIT (nella persona del Sorrentino);
- Cosentino Antonio, Giovanni e Nicola continuano a gestire le loro attività con modalità che non possono essere apertamente discusse al telefono: cfr. telefonata n. 244 del 28/03/2011 con Diana Antonio, il quale si trova in compagnia di Cosentino Antonio e quest'ultimo si rivolge a Giovanni; telefonata n. 2001 del 13/05/2011 e correlato servizio di osservazione con la presenza di Cosentino Nicola)



- i rapporti con Adamiano Giovanni e Sorrentino Bruno sono rimasti inalterati nel tempo ed anzi i Cosentino hanno stretto maggiori contatti anche con altri esponenti di rilievo (cfr. intercettazioni con Iollo, Gilotti) e Giovanni ha modo di parlare con gli stessi subito dopo l'esame dei carabinieri che, sempre alla luce delle intercettazioni, getta scompiglio e richiede incontri preliminari tra gli stessi dirigenti;

- al diffondersi delle indagini in corso immediatamente scattano delle reazioni volte a neutralizzare le accuse del Gallo Luigi, presentando denunce per calunnia allegando atti che almeno allo stato hanno trovato smentite (si vedano i rilievi svolti in relazione alle produzioni del Cosentino e del Sagliocchi); in particolare Cosentino Giovanni giunge al punto di inviare un suo emissario per una registrazione che sarebbe volta a screditare il Gallo ed invece si rivela un boomerang;

- dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti in esecuzione al decreto del P.M. datato 08.01.2014, relativo al traffico registrato dall'utenza 338-6514630 intestata ed in uso al Cosentino Nicola è emerso che la utenza ha registrato ben 11 contatti con due utenze intestate a Stasi Maria Elena, (342/3789983 e 347/6365899) nel periodo tra il 09.11.2013 al 02.01.2014. La Stasi invitata a rendere interrogatorio con invito a presentarsi ritualmente notificato non si è presentata (almeno non ha presentato denuncia per calunnia).

Le recenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia del calibro di Venosa Salvatore e Zagaria Antonio ed i recenti provvedimenti cautelari emessi nei confronti di esponenti del clan dei casalesi (c.d. operazione Normandia) dimostrano che anche la criminalità organizzata non ha rinunciato al suo obiettivo primario di mantenere il controllo sulle attività economiche ed imprenditoriali, a dispetto degli arresti.

Ebbene il tempo sembra essersi cristallizzato ed è impressionante verificare il medesimo modus operandi a distanza di così tanto tempo.

L'argomento del tempo, l'unico che questo giudice ha configurato negli atti come argomento a favore, resta così superato.

Non vi sono altri elementi da considerare positivamente tenuto conto delle qualità personali degli indagati che mantengono inalterati i loro contatti come rivelato dalle intercettazioni e dai tabulati del Cosentino Nicola che nel periodo (21.06.2013 – 08.01.2014) in cui il Cosentino non era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, trovandosi prima sottoposto agli arresti domiciliari e poi imputato a piede libero, ha avuto ben 6147 telefonate e 4656 SMS, tra gli altri con amministratori locali e politici coinvolti in altra parallela indagine (che ha condotto all'arresto del consigliere regionale Angelo Polverino e dell'ex direttore dell'asl di Caserta Bottino, cfr. OCC 686/13).

Quanto alla posizione di Falconetti, Letizia Giacomo e Schiavone Vincenzo gli stessi sono tuttora sottoposti a processo penale ed hanno riportato condanna in primo grado per i loro rapporti con il clan di casalesi.

Letizia Luigi conserva attualmente la qualifica di dirigente della Regione Campania (cfr. nota Cc. dell'11.3.2014).

I precedenti penali e giudiziari degli Zagaria e le dichiarazioni del Venosa Salvatore (al cui contenuto si rinvia per il paragrafo relativo ai collaboratori) non consentono di ritenere acquisiti elementi per escludere la loro pericolosità ed il pericolo di inquinamento delle prove (presunto dalla legge).

Tutto ciò porta a concludere per la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari.

Resta da verificare allora l'adeguatezza delle misure cautelari richieste.

Alla luce degli elementi sin qui evidenziati e in ragione della specifica pericolosità legata agli attuali interessi finanziari dei Cosentino oltre che ai loro legami con la criminalità organizzata, unica misura adeguata per i fratelli Cosentino Giovanni (mente del gruppo), Cosentino Antonio (che sin dal 2003 si occupa della apertura di nuovi impianti come dichiarato da Amodio Pietro) e Cosentino Nicola (che affianca i fratelli grazie ai suoi contatti rimasti inalterati nonostante i processi in corso a suo carico) è quella della custodia cautelare in carcere.

Non vi sono elementi per ritenere adeguata una misura alternativa che non escluderebbe (come non ha escluso in passato per il Cosentino Nicola) di mantenere la fitta rete di contatti per procedere nei loro progetti (protetti da rapporti economici e personali anche con appartenenti a forze dell'ordine, come rivelato dall'incontro con militari della G.d.F.) e di continuare sulla strada, già intrapresa, dell'inquinamento probatorio.

Nello stesso senso deve concludersi nei confronti del Sagliocchi e dei due Zagaria (Antonio e Pasquale) in ordine ai reati ascritti, dal momento che nei loro confronti non si ravvisa alcun elemento idoneo, per la spregiudicatezza ancora una volta dimostrata nella vicenda in esame, a superare la presunzione relativa comunque disposta dal legislatore. Né il mero decorso del tempo da solo può incidere, specie ove l'azione delittuosa si sia interrotta per vicende estranee alla volontà degli agenti (arresto degli Zagaria, intervento di altri interessati legati alla medesima parte).

Per gli altri indagati (per i quali il P.M. aveva richiesto la misura della custodia in carcere) va osservato, invece, che la loro pericolosità deriva dall'essersi resi strumenti, in ragione non solo delle qualifiche rivestite bensì anche delle loro professionalità, nelle mani della criminalità organizzata, nel caso di specie rappresentata dai Cosentino. Con la custodia cautelare imposta a chi deve ritenersi organizzatore e beneficiario dei reati, risulta adeguata ad evitare reiterazione di condotte analoghe ed a precludere l'inquinamento probatorio, la misura degli arresti domiciliari per i tecnici come Falconetti, Letizia Giacomo, Schiavone Vincenzo, Letizia Luigi, nonché per i dirigenti della KUPIT Adamiano e Sorrentino.

Quanto al Reccia Enrico va detto che sussiste allo stato, tenuto conto dei suoi rapporti con Cosentino Giovanni (nelle intercettazioni discutono di un'attività nella quale sono soci di fatto) e della ambiguità già dimostrata nel parlare con il Gallo e/o apparentemente nel suo interesse, il concreto pericolo di reiterazione della condotta volta ad inquinare il materiale probatorio.

Ne consegue la necessità di applicare, in relazione alla contestazione a lui mossa, la misura degli arresti domiciliari richiesta dal P.M.

Non si ritiene di dover disporre la misura del braccialetto elettronico non essendovi elementi per



ipotizzare che i soggetti violino le prescrizioni imposte.

Va da ultimo sottolineato che la gravità dei reati ascritti esclude la concessione della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 291 e segg.

P.Q.M.

Ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di

1. COSENTINO Antonio, nato a Casal di Principe (CE) il 19.01.1969;
2. COSENTINO Giovanni, nato a Casal di Principe (CE) il 20.11.1954 ;
3. COSENTINO Nicola, nato a Casal di Principe (CE) il 02.01.1959;
4. SAGLIOCCHI Michele Patrizio, nato a Villa Literno (CE) il 17.03.1949.
5. ZAGARIA Pasquale, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 05.01.1960;
6. ZAGARIA Antonio, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 29.06.1962;

in relazione ai reati loro ascritti (escluso il reato di estorsione al capo B e per le date di commissione dei reati specificate in motivazione) e di condurre immediatamente i medesimi in istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio;

ordina altresì di sottoporre immediatamente

1. ADAMIANO Giovanni, nato a Napoli il 07.03.1955;
2. FALCONETTI Vincenzo, nato a Casal di Principe (CE) il 21.11.1949;
3. LETIZIA Giacomo, nato a Casal di Principe (CE) il 21.03.1951;
4. LETIZIA Luigi, nato a Casal di Principe (CE) il 13.11.1950;
5. RECCIA Enrico, nato a Capua (CE) il 10.11.1963;
6. SCHIAVONE Vincenzo, nato a Casal di Principe (CE) il 12.08.1954;
7. SORRENTINO Bruno, nato a Portici (NA) il 18.10.1957;

in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (escluso il reato di estorsione al capo B) alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione che ciascuno degli indagati indicherà all'atto della esecuzione della presente misura ai sensi dell'art. 284 comma 1, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. che ha richiesto la misura, per la esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Napoli, 26.03.2014

IL FUNZIONARIO
dott. Vincenzo COPPOLA



phellibrelli

TRIBUNALE DI NAPOLI	
PERVENUTO IN CANCELLERIA	
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA	
Oggi	3 APR 2014

Il Cancelliere
Dr.ssa Daniela Morelli

INDICE

Capi di imputazione	fil 1 - 12
<u>Impostazione della motivazione nelle linee generali</u>	fil 12-13
<u>Chiarimenti sulle contestazioni attraverso la loro semplificazione</u>	fil 13-14
<u>La normativa applicabile al settore degli impianti di distribuzione del carburante</u>	fil 14-23
<u>Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla storica attività imprenditoriale dei f.lli Cosentino nel settore della distribuzione idrocarburi. Primi riscontri e dichiarazioni Voza Francesco</u>	fil 23-35
<u>Le dichiarazioni rese da Gallo Luigi</u>	fil 35-68
<u>La documentazione acquisita presso i Comuni di Villa di Briano e Casal di Principe</u>	fil 68
<u>Atti del Comune di Villa di Briano</u>	fil 68-74
<u>Atti del Comune di Casal di Principe</u>	fil 74-89
<u>Le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti nelle procedure amministrative</u>	fil 89-114
<u>Le intercettazioni</u>	fil 114-147
<u>La registrazione di Reccia Luigi allegata alla denuncia del Cosentino</u>	fil 148-155
<u>Capi A (estorsione continuata aggravata) e A ter (tentativo di estorsione aggravata)</u>	
<u>Precisazioni</u>	fil 155-169
<u>Capo A bis (il reato di illecita concorrenza aggravato)</u>	fil 169-178
<u>Capo B (concussione ed estorsione ai danni di Zippo Raffaele e Tornincasa Mario)</u>	fil 178-185
<u>Capi C - D (La estorsione ed il tentativo di estorsione compiuti dal clan Zagaria ai danni di Gallo Luigi)</u>	
.....	fil 185-193
<u>Capi E (calunnia) - F (favoreggiamento)</u>	fil 193-195
<u>Capo G (riciclaggio degli assegni provento di estorsioni del clan dei casalesi)</u>	fil 195-200
<u>Le posizioni dei singoli indagati</u>	fil 200-212
<u>L'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91</u>	fil 212-215
<u>Le esigenze cautelari. Profili attinenti l'adeguatezza della misura</u>	fil 215-219